

per la storia
del pensiero
giuridico
moderno


23

PAOLO GROSSI

**STILE
FIORENTINO**

*GLI STUDI GIURIDICI
NELLA FIRENZE ITALIANA
1859 - 1950*

UNIVERSITA' DI FIRENZE
FACOLTA DI GIURISPRUDENZA



CENTRO DI STUDI
PER LA STORIA DEL PENSIERO
GIURIDICO MODERNO

BIBLIOTECA
promossa e diretta da PAOLO GROSSI

VOLUME VENTITREESIMO

Per la storia del pensiero giuridico moderno

23

PAOLO GROSSI

STILE FIORENTINO

GLI STUDI GIURIDICI NELLA FIRENZE ITALIANA

1859 - 1950



Milano - Giuffrè Editore

ISBN 88-14-01002-1

© Dott. A. Giuffrè Editore, S.p.a., Milano
La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi.

(1986) Tipografia MORI & C. S.p.A. - 21100 VARESE - VIA F. GUICCIARDINI 66

*dedicato a Francesca
quella piccina piccina*



'Qui post me venturus est, ante me factus est'

PREMESSA

I. L'autore di questo libro non avrebbe mai pensato a tracciar qualche linea della vicenda degli studi giuridici nella Firenze italiana, se il Magnifico Rettore dell'Ateneo fiorentino, Franco Scaramuzzi, non avesse qualche tempo fa chiamato a raccolta vari studiosi dalle varie Facoltà per redigere non già una vera e propria storia dell'Università di Firenze ma una colletanea di spezzoni destinati a contribuirvi.

Dopo un iniziale rifiuto — per timore di un lavoro che si presentava imponente, complesso e privo di ausili strumentali —, si è poi finito per accettare dietro le insistenze dell'amico Rettore. E il lavoro si è rivelato corrispondente alle previsioni: imponente per la quantità e qualità dei personaggi coinvolti (basterebbe qui far cenno a Calamandrei, Calasso, Cammeo, D'Avack, Enrico Finzi, La Pira), difficile per la molteplicità dei campi disciplinari su cui lo storico del diritto era chiamato a indagare, e reso ancor più difficile dagli ostacoli euristici, trattandosi di ricerca nuova di sana pianta e trovandosi il ricercatore disperatamente solo e privo di alcun supporto al di là della messe dei contributi commemorativi, non ricca, spesso inesatta, quasi sempre poco affidante.

Si dirà: e l'Archivio universitario? Ohimè, questo archivio è a Firenze affatto deludente e tale da non offrire al ricercatore che uno scarso aiuto, zeppo com'è di minuzzaglia inutile e ben spesso vuoto dei documenti più significativi. Tanto per recare un esempio, nei fascicoli intestati ai docenti, ci è capitato frequentemente di trovare traccia della contravvenzione contestata dal personale ferroviario di controllo al professore distratto che viaggiava senza il prescritto documento di identificazione, mentre non

siamo riusciti a reperire la pur minima testimonianza del lavoro della Commissione organizzatrice della nuova Facoltà giuridica e del suo documento centrale, la relazione di Piero Calamandrei, che pure l'ultimo Soprintendente dell'Istituto superiore, Cesare Merzi, nella cerimonia inaugurale del 20 gennaio 1925, cita ed elogia nel suo discorso di commiato.

Si dirà: e gli Archivi privati? Eravamo i primi a sperare nei loro depositi nascosti, ma si sono dimostrati quasi completamente vuoti almeno per gli anni — ormai risalenti — che interessano a noi. Melisenda Codignola Calasso ci ha aperto con amicizia la sua casa romana, nella quale dimorò lungamente e visse i suoi ultimi giorni Francesco, ma vi abbiamo trovato tracce scarsissime della documentazione precedente il 1945, presumibilmente distrutta nei forzosi traslochi in seguito alle persecuzioni nazifasciste; Adelia Noferi Finzi, figlia di Enrico, ci fa sapere di non possedere nulla dell'archivio privato del padre, probabilmente perduto nello scompiglio dopo le leggi e le persecuzioni razziali; lo stesso ci scrivono i familiari di Pietro Agostino D'Avack, e lo stesso abbiamo constatato nello studio ospitale dell'avvocato Carlo Lessona in cui cercavamo reliquie del vecchio studio del nonno, dove Finzi e Calamandrei ebbero lungamente a lavorare.

La guerra e la tragedia ad essa conseguita hanno spesso dilapidato una dovizia di memorie che avrebbe potuto svelarci con nitidezza trame e disegni che sono ormai definitivamente cancellati ai nostri occhi. Le uniche eccezioni in questo sconsolante panorama di silenzi sono le voci di Calamandrei e di La Pira fermate limpidissime in diarii e lettere che oggi sono addirittura pubblicati ⁽¹⁾.

(1) Per Calamandrei crediamo che l'operosità di allievi e amici abbia dato veramente fondo al materiale del suo archivio personale (le notizie affidanti provengono dall'ultimo allievo del Maestro, Mauro Cappelletti, benemerito editore di cose calamandreiane, e dalla voce di Maria Vigni, segretaria di Calamandrei per tanti anni nello studio legale di Borgo degli Albizi).

Per La Pira, grazie alla guida cortese e sicura di Antinesca Tilli, che fu lungamente segretaria e collaboratrice del 'professore', abbiamo constatato la pochezza di quanto è conservato dalla Fondazione La Pira: si tratta di appunti per lezioni, che appartengono a vari momenti della vita

II. Pur con queste non colmabili lacune, la ricerca ha avuto il suo esito. Consegnata al Rettore nell'estate del 1985 e destinata alla pubblicazione ufficiale dell'Università fu, per quella sede, contenuta nella sua ampiezza al fine di non creare eccessive sproporzioni entro un volume collettaneo. Ma il materiale accumulato era più ricco; e sussisteva inoltre il desiderio e l'opportunità di integrazioni e approfondimenti. Da qui, l'idea di un volume autonomo, che oggi — a distanza di un anno dalla prima redazione — viene realizzata.

Rispetto al testo già conchiuso quello che qui si presenta contiene sostanziali differenze. È completamente nuova tutta la prima parte, frutto di vecchie ricerche che non avevano potuto trovar posto per motivi di spazio, frutto principalmente di nuove ricerche sulla base d'una acquisizione storiografica più complessa. L'attenzione per la riflessione giuridica dei decenni immediatamente precedenti il 1859 non è una estensione indebita della materia rispetto al tema rimasto immutato, ma l'effetto della consapevolezza che l'itinerario degli studi giuridici nella Firenze proto-italiana è ipotecato da personaggi che erano stati i protagonisti del tardo periodo granducale ed è contrassegnato da continuità piuttosto che da cesura con il passato. La Sezione di studi legali del nuovo Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento trova una indispensabile premessa interpretativa in tutto un certo orientamento che è tipico degli studi giuridici della tradizione fiorentina preunitaria, e il suo vero artefice, il Guardasigilli del Governo provvisorio toscano, Enrico Poggi, è l'ultimo alfiere di questa tradizione.

Integrazioni, correzioni e modifiche sono state apportate anche alla seconda e terza parte. Del tutto nuova è l'articolazione interna.

Nuova è anche l'intitolazione, e converrà spenderci sopra una parola. 'Stile fiorentino': il discorso sembra impegnativo e abbi-

didattica di La Pira, come segnala la sensibile diversità delle grafie, spesso ripetendo gli stessi oggetti e dimostrando così il continuo ripensamento del docente. Si tratta però di materiale, interessante sì, ma scarsamente utilizzabile perché non datato e difficilmente databile, insomma un coacervo disordinato di carte.

sogna di un chiarimento. Non si turbi il lettore per quella ingombrante parola 'stile' che troneggia nel bel mezzo. Essa è qui usata non già nel significato esclusivo e assorbente dei letterati e degli esteti, ma in quello più dimesso e disponibile dei giuristi, dove stile, *stylus*, altro non è che una storia particolare di cui si carica e in cui si sfaccetta talvolta la storia generale: nient'altro che un sedimento dell'azione umana nel tempo, che diviene costume e tradizione.

Metteva, allora, conto di sottolinearlo nel titolo? Non v'è dubbio che ogni città radicata nella storia non è un ammasso di pietre ma un fatto spirituale, e non v'è dubbio che la cultura e l'Università, che nella città si innestano, di questo clima si permeano e in esso si caratterizzano. Ciò vale però in un grado segnatamente intenso per Firenze: non una città come tante, ma una città che si identifica in un universo di civiltà, con un suo clima peculiare, con una sua peculiare visione dell'uomo nel mondo e dell'approccio tra uomo e mondo. Città insinuante e conquistante, che diventa per il personaggio che ci vive una misura e una cifra di validità universale; anche per i giuristi.

Dei giuristi che vedremo operanti sulle rive dell'Arno pochi sono per nascita fiorentini: dal pesciatino Forti, al maremmano Luchini, al mantovano Finzi, al milanese Cammeo, al siciliano La Pira, al leccese Calasso. Eppure, su tutti il campo magnetico della città ha inciso provocando delle consonanze singolari e accomunando, creando momenti di comunione vocale che abbiam creduto di verificare lungo cento anni di storia, con un assestarsi dell'itinerario che diventa spesso una storia particolare, uno stile non confondibile. Veda il lettore se è un'illusione ottica del contemplante, o se il nesso città-cultura è scritto nelle cose.

Identico è restato, nei suoi confini, l'oggetto storiografico. Se il *dies a quo* non abbisogna di molte giustificazioni coincidendo con un complesso mutamento politico e istituzionale con novità di scelte nelle fondazioni stesse dell'ordine giuridico, il *dies ad quem* ha da essere un po' spiegato. Il 1950 non sta a significare un anno nella sua precisa collocazione temporale; ha valore e funzione di indicazione e non di datazione. E sta appunto a indicare quegli anni Cinquanta, quando il volto della Facoltà giuridica fiorentina, che la guerra ha serbato pressoché intatta,

comincia a mutare; e i tratti ben scavati, che dal 1924 si erano sostanzialmente conservati, cominciano a sfumarsi per la morte o dipartita di molti dei vecchi, cui si aggiunge l'ingresso di personaggi che piovono dall'esterno. Una prima fase proto-storica della Facoltà si conclude con gli anni Cinquanta.

III. Abbiám cercato di fare storia del pensiero giuridico senza prevenzioni sapienziali, cercando il tessuto autonomo di riflessione critica dovunque emergesse un segno per trovarlo: nell'Ateneo, in uno studio professionale, in un ufficio giudiziario. Ma è appena il caso di precisare che, almeno dal 1924, la grande protagonista delle nostre pagine è l'Università e, ovviamente, la Facoltà di Giurisprudenza; e legittimamente questo libro può, in qualche modo, esser considerato un lavoro di storia universitaria.

Con questa precisazione: che si è sempre pensato all'Ateneo nel suo legame organico con la società e la civiltà circostanti; che si è guardato ad esso come fucina e palestra di un pensiero giuridico fatto di grandi principii e di minute regole tecniche, di idealità e di ideologie. Troppo spesso, infatti, la storia delle Università è stata ed è ridotta a storia 'esterna' (usiamo, di proposito, un termine oggi spregiato ed aborrito); troppo spesso una Facoltà è stata concepita come una concatenazione di 'chiamate' di docenti con le relative inevitabili risse accademiche piuttosto che una convivenza armonica o dialettica di idee e di progetti culturali.

Nelle pagine che seguono è piuttosto a queste idee e a questi progetti che si vuole guardare, come unica salvaguardia dalle pastoie dell'episodico e dell'infra-quotidiano. Abbiám cercato di porci in un osservatorio idealmente interno a quel microcosmo che è una Facoltà di Legge, annotando e registrando non come un cancelliere che verbalizza le sedute restando esterno ed estraneo al discorso dei giuristi (sono, purtroppo, molti gli storici del diritto che lo fanno, perché non sanno fare altro), ma come giurista, partecipe dello stesso discorso, coinvolto in prima persona nel dibattito scientifico, accomunato ai personaggi evocati dalla stessa ansia di conoscenza giuridica.

Si realizza — anche se in minima parte, perché qui si cerca di mettere a punto solo una tessera del mosaico — quanto un

protagonista di questo volume, il nostro non dimenticato Maestro di diritto privato Enrico Finzi ripeteva continuamente nelle conversazioni e negli scritti: l'esigenza non dilazionabile di veder più chiaro nel contorto itinerario conoscitivo del pensiero giuridico moderno, quello che Finzi chiamava, ingenuamente ma efficacemente, 'Storia della letteratura giuridica italiana'. Quando, nell'autunno del '71, Vittorio Frosini segnalò sul 'Corriere della sera' l'iniziativa dei 'Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno' che avevamo promosso nel giugno precedente diffondendo la 'pagina introduttiva' programmatica del primo volume, Finzi, cui non avevamo inviato la 'pagina', lesse la segnalazione e si affrettò a scriverci la lettera che pubblichiamo in nota ⁽²⁾; e quando, nella primavera del '72, apparve il numero uno dei 'Quaderni' — che gli fu affettuosamente mandato — egli tornò a scrivere una seconda lettera — che ugualmente riteniamo utile far conoscere ⁽³⁾ — esultando per l'iniziativa ormai resa concreta

(2) Caro Grossi, Lungarno Vespucci 68 = 28.XI.71

leggo ora sul Corriere della Sera una notizia che mi fa piacere: la sua iniziativa per una consapevole storia del pensiero giuridico. Da molti anni ne sento, e ne predico, la necessità. Venticinque anni or sono la propagandai con Calasso, che volle anche pubblicare, sulla sua Rivista per le scienze giuridiche, le mie parole di apertura al Seminario di applicazione forense (che Le invio in un Estratto che son riuscito a rintracciare), ma invano. Ora, finalmente, vedo che è venuto chi si accinge a colmare una incredibile lacuna della nostra cultura. Bravo! Mi ricordi ai colleghi che non mi hanno dimenticato, e si abbia le cose più cordiali dal Suo

Finzi

L'estratto, cui si accenna nel testo, è da *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, N.S., I (1947), pp. 285-292, dove, sotto il titolo *Avviamento all'arte forense*, si pubblicano le parole pronunciate da Enrico Finzi il 13 gennaio 1947, inaugurando il 'Seminario di applicazione forense' presso la Facoltà giuridica fiorentina. A p. 291 è il riferimento, di cui parla Finzi.

(3) Caro Grossi, 3.VII.72

ho ricevuto i «Quaderni fiorentini» e mi affretto a ringraziare ed a rallegrarmi: felicissimi e ad alto livello, nati per destare e contribuire a concretare quella *storia della letteratura giuridica*, che da tanto tempo auspico e spero, e che considero una esigenza inderogabile per colmare una incredibile lacuna della nostra cultura. Chi sono, chi furono e come si

ed auspicando lunga vita al foglio. Chi legge qui sotto le righe di Finzi si rende subito conto che a una storia fatta dal di dentro delle Facoltà, degli Istituti scientifici, delle Scuole egli pensava. Insomma, a quanto, con modestia di strumenti ma con ferma persuasione, abbiám fatto noi nel volume che oggi si offre al lettore.

IV. Il libro è dedicato a una creatura deliziosa, che non solo non appartiene alla repubblica dei sapienti, ma non sa ancora né leggere né scrivere; sa soltanto consolare lo zio col proprio sorriso ed è ricolma di quella *sapientia cordis* che Gesù contemplava tanto volentieri nei fanciulli.

Idealmente vorremmo che questo libro fosse però anche dedicato ai nostri Maestri della Facoltà giuridica fiorentina, Maestri cui dobbiamo tutto quel poco che oggi, come giuristi, noi siamo. Tra gli scomparsi — e sono i più — il pensiero corre grato a Piero Calamandrei, a Francesco Calasso, a Ugo Coli, a Pietro Agostino D'Avack, a Francesco Ferrara junior, a Enrico Finzi, a Salvatore Romano, che fondarono e costruirono solida la nuova Facoltà.

Citille in Chianti, 1986, Festa dei Santi Pietro e Paolo

formarono, e che cosa hanno tramandato quegli storici del diritto e cultori del diritto positivo che hanno elaborato troppo isolati le loro tecniche? Qualcuno dei saggi raccolti prelude a questa ricerca (tipico quello del Casese), ma occorre intanto che la tua scuola tracci lo schema generale almeno della storia della letteratura giuridica italiana dopo l'Unità, e ne emergano le figure maggiori, e la loro influenza, e il formarsi progressivo delle Scuole e degli stili, e i travasi dottrinali da un campo all'altro, e la tecnica usata, e il linguaggio mutato, e la connessione costante del giurista alla vita sociale del suo tempo, e tante e tante altre cose. Chi ha dato il via al moderno diritto amministrativo, chi al moderno diritto commerciale, e al diritto comparato, e al diritto agrario ed altre formazioni organicamente quasi nuove? Non è storia anche questa? Aggiungi, dunque, una rubrica ai Quaderni, e che sia destinata a diventare essa stessa quaderno! Grazie ancora, e tante cose cordialissime dal vecchio

Finzi

Quando questa seconda lettera fu redatta, il Maestro aveva ben ottantotto anni. La grafia segnala una mano vecchia e stanca, ma il contenuto fa emergere un personaggio spiritualmente e intellettualmente vivissimo.

Parte Prima

IL SENTIERO SEPOLTO



IL SENTIERO SEPOLTO

SOMMARIO: 1. Gli studi giuridici 'universitari' in Firenze agli estremi del Granducato: una traccia, e nulla più. — 2. Intellettuali e giuristi nel progetto fiorentino di rinnovamento. — 3. Uno stile 'fiorentino' di giurista: Girolamo Poggi e Francesco Forti. — 4. Officina fiorentina di metà Ottocento: 'La Temi'; la 'Accademia dei Nomofili'. — 5. La Sezione di studi legali dell'Istituto di Studii Superiori Pratici e di Perfezionamento: un'occasione mancata. — 6. La cosiddetta 'Scuola di giurisprudenza' di Firenze. — 7. Il volto giuridico della 'Scuola di scienze sociali' di Carlo Alfieri. — 8. Preistoria d'una Facoltà giuridica: officina fiorentina del primo Novecento.

1. Agli estremi del regime granducale⁽¹⁾, della vecchia Facoltà giuridica soppressa nel 1472, dove avevano insegnato con prestigio Angelo degli Ubaldi e Antonio da Budrio⁽²⁾, restavano appena le reliquie di due sparute cattedre, quella di 'Istituzioni civili' e quella di 'Istituzioni criminali'.

Nel 1859 esse risultavano inserite entro il Liceo fiorentino, un istituto creato solo da qualche anno — precisamente nel '53 — dal granduca Leopoldo II⁽³⁾. Liceo era pur sempre, in quel tempo,

(1) La frase riecheggia volutamente il titolo dell'ultimo capitolo ('Un Granducato in extremis') di quel felicissimo libro di memorie che è: *Confessioni e ricordi - Firenze granducale*, Firenze, Bemporad, 1922, di Ferdinando MARTINI. L'autore, se pur fanciullo, fu in qualche modo protagonista della tranquilla 'rivoluzione' toscana dell'aprile 1859.

(2) E. SPAGNESI, *Utiliter edoceri - Atti inediti degli Ufficiali dello Studio fiorentino (1391-96)*, Milano, Giuffrè, 1979, p. 46 ss.

(3) Con Decreto in data 30 settembre 1853 (vedilo in *Decreti notificazioni e circolari da osservarsi nel Granducato di Toscana pubblicati dal Primo Gennaio a tutto Dicembre 1853*, Firenze, Stamperia granducale, 1853), nel cui art. 1 « è approvata la istituzione di un Liceo nella città di Firenze » e nel cui art. 2, fra le cattedre della 'Sezione filosofica', accanto alla Filosofia razionale e morale, alla Fisica, alla Algebra superiore, alla Trigonometria e Geometria analitica, alla Anatomia umana, alla Chimica ed

un termine — e un concetto — augusto, che sapeva ancora degli antichi fastigi ateniesi e che non aveva ancora subito le operazioni riduttive della organizzazione scolastica post-unitaria tendenti a relegarlo, come tuttora è, a un livello di semplice scuola media superiore. Liceo era un termine che il linguaggio della tradizione toscana (ma non soltanto toscana) aveva scambiato abitualmente con 'Studio' od 'Università', e, quando si concretava in una istituzione culturale, non si poneva mai come qualcosa di concettualmente e funzionalmente separato dall'Università, ma serbava al suo interno anche alcuni 'corsi' universitari⁽⁴⁾. È perciò che a Leopoldo II e al suo Ministro della Pubblica Istruzione Cosimo Buonarroti sembrò opportuno e naturale collocare nella struttura del nuovo Liceo due cattedre giuridiche autenticamente universitarie, anche se si teneva a precisare che avrebbero, di fatto, continuato ad essere esercitate nella abituale sede decentrata⁽⁵⁾.

Già, perché, se nuovo di zecca era il Liceo, di remota origine erano le due cattedre giuridiche e potevano, senza eccessivi sforzi genealogici, esser fatte risalire a quella vita, grama e traballante ma storicamente documentata, vita certamente di qualche cattedra e non di un organismo compiuto articolato e fiorente, che lo Studio fiorentino continua a vivere nel periodo granducale⁽⁶⁾. Almeno

elementi di Storia naturale, alla Botanica e materia medica, alla Farmacologia, risultano anche le 'Istituzioni civili' e le 'Istituzioni criminali'.

(4) Ben a ragione, pertanto, nel citato art. 1 del Decreto 30 settembre 1853, si precisa che il Liceo fiorentino è la istituzione « dove potranno farsi, oltre gli Studi proprii di questo genere di scuole, quelli pure del primo anno universitario in tutte le Facoltà; quelli che precedano all'esercizio della Farmacia, e quelli che abilitano agli Impieghi minori di Giudicatura ed al Notariato ». Espressione da cui risulta chiara una nozione composita e complessa di Liceo.

(5) L'art. 12 è espressamente dedicato a puntualizzare, nello stesso tempo, la ricomprensione di esse nell'organizzazione formale del Liceo e la loro diversificata dislocazione di fatto, allo stesso modo di quanto l'art. 11 prevede per le Cattedre mediche e naturalistiche: « le Cattedre d'Istituzioni civili, e d'Istituzioni criminali, seguiranno anch'esse a risiedere dove riseggono presentemente: ma dipenderanno in tutto dalla Direzione del Liceo ».

(6) Per questo periodo, che non è privo di interesse e di personalità significative anche se non brillante di viva luce, lo Studio attende ancora lo storico che consenta una visione più appagante di quanto offrano il

dalla fine del principato del granduca mediceo Ferdinando II (1620-1670), per tutto il secolo diciottesimo sino a Pietro Leopoldo, è documentata la presenza di un lettore di 'Istituzioni civili' (7), mentre nel 1729 si istituisce per Pompeo Neri Badia la nuova cattedra di 'Gius pubblico' (8) e l'anno di poi per Alfonso Di Galasso quella di 'Istituzioni criminali' (9).

Pietro Leopoldo, che, nel quadro del rinnovamento generale, aveva fin dal 1771 riformato l'accesso alla giudicatura e al notariato (10), dedicherà dapprima attenzione alle 'Istituzioni civili' conferendogli un indirizzo spiccatamente formativo del futuro notaio (11) e, nel '78, rifonderà la cattedra criminalistica restata nel frattempo vacante denominandola 'Cattedra di Giurisprudenza criminale pratica' « che abbia per oggetto d'istruire quelli che si esercitano nella pratica del Supremo Tribunale di Giustizia » (12).

Nella occhiuta politica leopoldina le due cattedre assumevano funzione e carattere specialissimi, né costituivano duplicazioni delle molte esistenti nella Facoltà della Sapienza pisana: esse venivano inserite nel grande procedimento di riforma dello Stato granducale con una accentuazione della finalità formativa di quei giovani giuristi destinati al notariato e agli « impieghi di amministrazione di giustizia nei governi provinciali »; e costituivano, più che il momento d'una politica culturale, l'insostituibile perno d'un ingranaggio tendente alla razionalizzazione dell'apparato burocratico sempre più necessario allo Stato sempre più invadente e capillare. Da qui, il rilievo della dimensione pratica su quella teoretica che

materiale raccolto in un troppo risalente studio di G. PREZZINER, *Storia del pubblico Studio e delle società scientifiche e letterarie di Firenze*, Firenze, Carli, 1810, o gli accenni insoddisfacenti di N. OTTOGAR, *Appunti per la storia dello Studio fiorentino nei secoli XVI-XVIII*, in *Studi comunali e fiorentini*, Firenze, La Nuova Italia, 1948.

(7) OTTOGAR, *Appunti per la storia dello Studio fiorentino nei secoli XVI-XVIII*, cit., p. 152 ss.

(8) PREZZINER, *Storia del pubblico Studio e delle società scientifiche e letterarie di Firenze*, cit., vol. II, p. 128.

(9) PREZZINER, *op. cit.*, vol. II, p. 130.

(10) Col Regolamento in data 10 luglio 1771.

(11) PREZZINER, *Storia del pubblico Studio e delle società scientifiche e letterarie di Firenze*, cit., vol. II, pp. 185-86.

(12) Come si legge nel Rescritto in data 22 febbraio 1778.

le due cattedre avrebbero di poi sempre conservato fino alla costituzione del Liceo, e anche successivamente.

Non sorprende, quindi, che due pratici vi insegnassero. Dal 1856, succedendo a Tommaso Branchi⁽¹³⁾, era professore di 'Istituzioni civili' Luigi Laffrichi⁽¹⁴⁾, un oscuro pratico, che avrebbe continuato anche dopo il '59, per lunga pezza, l'insegnamento divenendo in seguito, per un intero decennio, dal 1876 al 1885, il Direttore solerte della futura Scuola di scienze sociali di Carlo Alfieri⁽¹⁵⁾. Addirittura dal 1832, succedendo all'uditore Giovanni Bologna⁽¹⁶⁾, insegnava invece 'Istituzioni criminali' l'assai

(13) I cui *Elementi del diritto civile secondo l'ordine delle Istituzioni di Giustiniano con le variazioni indottevi dalle Leggi Toscane* stampati a Firenze nel 1852 per i tipi del Bencini risultano fin dal frontespizio 'letti nello Studio fiorentino ai suoi uditori'.

(14) Di Luigi Laffrichi, che nasce a Montalcino nel 1811, non si ricordano scritti scientifici. Il suo nome sarebbe non ingiustamente sepolto del tutto nell'oblio, se non fosse legato alla prima stampa dei 'Trattati inediti di giurisprudenza' di Francesco Forti da lui curata dietro incarico personale del benemerito editore Giampietro Vieusseux.

(15) Il «bravo Laffrichi», come si esprime Carlo Alfieri in una lettera del maggio 1884 a Leopoldo Galeotti parlando del Direttore della 'sua' Scuola (cfr. G. SPADOLINI, *Il 'Cesare Alfieri' nella storia d'Italia. Nascita e primi passi della scuola fiorentina di scienze sociali*, Firenze, Le Monnier, 1975, p. 299). Sulle ragioni di questa direzione e sui vincoli futuri tra le nostre due cattedre giuridiche e le istituzioni alfieriane, cfr. più avanti ai §§ 6 e 7.

(16) Giovanni Bologna (Pontremoli 1781 - Firenze 1857) fu professore di 'Istituzioni criminali' dal 1827 al 1832, quando, nell'agosto di quell'anno, fu chiamato alla Presidenza del Buon Governo. Ebbe parte cospicua insieme al Mori nella compilazione del Codice penale toscano del 1853, né può esser taciuta la sua opera per la riforma del sistema penitenziario del Granducato. Nel settembre 1850 Leopoldo II lo nominò Ministro degli affari ecclesiastici, carica che occupò fino alla morte. Su di lui si possono consultare il ricordo che ne scrisse il Tabarrini, anche se si tratta di pagine d'indole artificiosa ed encomiastica (cfr. M. TABARRINI, *Notizie sulla vita del consigliere Giovanni Bologna*, Firenze, tip. Cellini, 1857), nonché quello redatto da P. BOLOGNA, *Giovanni Bologna, la riforma penale in Toscana e il Concordato del 1851 - Cenni storici e biografici*, in *Rassegna nazionale*, XX (1898), che, ai nostri occhi, ha — a differenza del profilo contenuto nella lacunosissima voce del D.B.I. — il merito di insistere sul contributo del Bologna a una vasta iniziativa riformistica che va dalla rinnovazione legislativa nel campo del diritto penale, ai molti interventi in materia penitenziaria e di istruzione criminale.

più noto Giuseppe Puccioni, personaggio che ci sarà dato ancora di incontrare. Un giurista senza dubbio colto e aperto, ben inserito nel solco della fertile tradizione illuministica toscana ma non tale da meritare l'altisonante elogio del Carrara, al quale il Puccioni sembrò grande⁽¹⁷⁾ — a fronte, per esempio, di Francescantonio Mori — per quel suo coraggioso riproporre i temi e i problemi della gloriosa stagione leopoldina nel pieno dell'età della restaurazione⁽¹⁸⁾. Magistrato da sempre⁽¹⁹⁾, certamente Puccioni è un operatore attento e sensibile, e non un qualsiasi mestierante: come pratico di notevole rango culturale è al centro, lui avversario del metodo inquisitorio e propugnatore dell'oralità pura, di quelle sperimentazioni che sfoceranno nelle riforme giudiziarie del 1838⁽²⁰⁾; più tardi, come scrittore di alcune vive pagine sul sistema penitenziario, dimostrerà la propria appartenenza ad una consapevole coinè riflessiva che aveva in Toscana la sua voce più intensa nel Carmignani ma che possedeva un respiro autenticamente europeo⁽²¹⁾.

(17) In uno dei suoi 'opuscoli' espressamente dedicato al Nostro, Francesco Carrara definisce il 'Commentario' di Puccioni al Codice penale toscano del 1853 un « monumento perpetuo di criminale dottrina » (cfr. F. CARRARA, *Giuseppe Puccioni ed il giure penale*, in *Opuscoli di diritto criminale*, vol. I, Prato, tip. Giachetti, 1878³, p. 58).

(18) Come quando, essendo stato dal Granduca conferito a lui come magistrato e come scienziato l'incarico di avviare un progetto di Codice penale, nella ampia relazione che presentò al Sovrano nel 1838, ribadì la fedeltà delle formande scelte legislative ai progressi della scienza penalistica così come si era consolidata in Toscana all'epoca di Pietro Leopoldo. O come quando, commentando più tardi il Codice penale nuovissimo — nato da un progetto ben diverso dal suo —, ne criticherà con franchezza le soluzioni adottate, soprattutto in tema di pena di morte e di delitti politici e di religione.

(19) Giuseppe Puccioni, che era nato a Siena nel 1788, entrò nella carriera giudiziaria fin dal 1811.

(20) Infatti, quando col motuproprio del 31 dicembre 1836 viene istituito in Grosseto un Tribunale provvisorio di prima istanza per la sperimentazione di un giudizio pubblico criminale fondato sull'oralità, Puccioni ne viene nominato Presidente; e porta innanzi felicemente il delicato esperimento, che sarà prodromo a precisi atti legislativi.

(21) Ci riferiamo ai *Pensieri di un filantropo sul sistema penitenziario*, Pistoia, tip. Cino, 1847, che Puccioni stampa anonimi ma che sono sicuramente dovuti alla sua penna (cfr. CARRARA, *Giuseppe Puccioni ed il*

2. Questa era l'unica realtà universitaria presente a Firenze, per quanto attiene alle discipline giuridiche, alla fine del Granducato. Due cattedre che con un po' di puntiglio, malgrado il divenire discontinuo dei secoli precedenti, potevano essere ritenute l'eredità estrema dello Studio del 1321 e ammantate in qualche modo della nobiltà di quello. Due docenti, il Laffrichi e il Puccioni, che erano gli unici, indiscussi, legittimi successori di Angelo degli Ubaldi e di Antonio da Budrio.

Una deduzione logicissima ma sconcertante, che, se è sopportabile di fronte alla più che decorosa figura del Puccioni, diventa poco accettabile di fronte a quel pover'uomo del Laffrichi, il quale non avrà potuto far altro, come insegnante, che informare coscienziosamente gli allievi sulle *opiniones in iure communes* fino al 1865 e sugli articoletti del nuovo Codice unitario dopo la sua entrata in vigore nella terra di Toscana.

La verità è invece che, paludate di toghe antiche o completamente spogliate, le due cattedre, nel cantuccio del Liceo dove operano, non hanno alcun significato culturale. Se la loro presenza è avvertita nella città, è per il servizio professionale che svolgono preparando i giovani al notariato e agli impieghi minori. Lo *Studium Generale*, organismo vivo al centro della comunità, formatore di coscienze, produttore di cultura, è una realtà remota, spiritualmente distaccata, malgrado i tenui fili di seta che si vogliono a tutti i costi tracciare e annodare; ogni legame è moralmente insostenibile e ridicole — perché artificiose — sono le ricorrenti affermazioni che lo ribadiscono.

Una simile conclusione è spietatamente oggettiva: a Firenze, nel 1859, v'è un sostanziale vuoto di studi giuridici universitari. Ma è anche una conclusione che non deve fuorviare e che, nella sua ineccepibilità storiografica, è, di per sé, modesta e poco rilevante. E sbaglierebbe di grosso chi pensasse a un vuoto di giuristi e di studi giuridici.

Al contrario, se v'è un momento della storia fiorentina gremito delle presenze vivaci dei primi, e venato e inciso a fondo dalla ricchezza dei secondi, questo momento si identifica nell'ultimo

giure penale, cit., pp. 31-32). Come scienziato, la sua fama è affidata soprattutto a *Il Codice penale toscano illustrato*, Pistoia, tip. Cino, 1855-58 e al *Saggio di diritto penale teorico-pratico*, Firenze, tip. Niccolai, 1858.

trentennio di esistenza dell'autonomia politica regionale; ma è chiaro che è un movimento culturale che non ha origini universitarie e che non riceve dalle strutture universitarie se non uno scarsissimo alimento. E sta qui forse il segno di originalità: si tratta di una cultura giuridica che, proprio nell'affrancamento dalle dogmatizzazioni e dalle inevitabili chiusure della tradizione universitaria, trova il marchio di tipicità e il suo contenuto di vivacità storica.

Lo stato dell'insegnamento in quello che era allora il più prestigioso Ateneo toscano, e cioè la Sapienza di Pisa, non doveva costituire uno stimolo né per gli allievi né per la società circostante. Un allievo di eccezione della Facoltà giuridica pisana, colui che sarebbe presto diventato non soltanto il giurista toscano più acuto e compiuto del suo tempo ma un personaggio di spicco del suadente circolo del Vieusseux, Francesco Forti, scrive dal rifugio della sua Pescia, nell'ottobre del 1824, allo zio Sismondi una lettera che è la accorata lamentazione di un diciottenne di grosso ingegno frustrato dal clima stagnante della Sapienza: « Je dis que les leçons sont des pertes de temps et des ennuis à Pise, car, si l'on excepte Carmignani, Professeur de Droit criminel, et Quartieri, Pandectiste, il n'y reste plus un professeur de Lois qui ait du sens commun, de la bonne grammaire, de la logique, de l'érudition, et sur tout une étendue connaissance du Corps civil et canonique »⁽²²⁾. Dove non è tanto questione di respiro culturale, quanto di buonsenso, di buona lingua, di sufficienti cognizioni tecniche, che l'allievo vede mancare nei suoi maestri.

La geremiade del giovane Forti non era frutto di valutazioni bizzarre e falsanti, ma costituiva piuttosto la pittura realistica

(22) *La prima lettera di Francesco Forti al suo zio Sismondi*, a cura di C. Nardini, Pescia, tip. Nucci, 1907, p. 10. Il testo del Forti continua con critiche puntuali anche al Carmignani e al Quartieri, che pure erano gli unici docenti fatti salvi dalla prima critica distruttiva.

Questo giudizio icastico è confermato da un altro illustre giurista pesciatino, quasi contemporaneo del Forti, Leopoldo Galeotti, che delinea un quadro con colori e toni identici nel suo *Discorso intorno agli scritti editi e inediti di Francesco Forti*, in F. FORTI, *Trattati inediti di giurisprudenza*, Firenze, Cammelli, 1864², p. IX ss.. Sul Galeotti cfr. più innanzi, alla nota 34.

di un mondo universitario toscano, dove, se pur si staccavano gli insegnamenti di un Carmignani e di un Del Rosso a Pisa⁽²³⁾, o di un Capei e di un Conticini a Siena e a Pisa⁽²⁴⁾, il quadro generale restava desolante: un mondo troppo spesso sordo alla vita, imperturbabilmente dedito ai suoi scolasticismi o ai suoi tecnicismi per legulei. La circostanza del vuoto universitario nella Firenze della Restaurazione è certamente un fatto da segnare, ma forse affrancante, forse liberatorio.

Non dimentichiamoci che, anche se l'opinione comune — e non è, certo, smentibile — connette al cinico realismo della politica medicea l'allontanamento dell'Ateneo dalla città, Firenze è stata sempre un ambiente anti-universitario. La constatazione precisa che un valido ricercatore come Gene Brucker faceva per la società fiorentina tardo-medievale⁽²⁵⁾ è suscettibile di essere estesa a tutto il futuro periodo granducale, a quello post-unitario e, perché no?, anche ai giorni che stiamo attualmente vivendo. E l'atteggiamento anti-universitario, proprio perché costante, anziché motivarsi nelle scelte di questo o quel regime politico, si lega piuttosto a un costume, a un carattere singolare del modo di vivere nella società la dimensione culturale.

La cultura fiorentina di sempre, vivacissima, fantasiosa, insofferente, fatta spesso di personaggi corrosivi, diffida delle ingabbiate ufficiali e riconosce congeniali i sodalizi spontanei nati liberamente, ben lontano dal Palazzo, nel quieto riparo d'un convento

(23) Giovanni Carmignani è troppo noto perché se ne diano qui dei cenni biografici. Basti solo dire che egli insegnò ininterrottamente a Pisa il diritto penale dal 1803 al 1840 e dal '40 al '43 la filosofia del diritto. Su Federico Del Rosso cfr. più innanzi, alla nota 42.

(24) Pietro Capei (Lucignano 1796-Firenze 1868) è dal 1833 professore di 'Istituzioni civili' a Siena; nel '39 si trasferirà a Pisa per insegnarvi dapprima le 'Istituzioni di diritto romano', poi dal '44 le 'Pandette'.

Pietro Conticini (Strada in Casentino 1805-Pisa 1871) è nel '39 successore del Capei nella cattedra senese di 'Istituzioni civili' passando all'Ateneo di Pisa nel 1843. Con la forzosa riunificazione delle due Facoltà giuridiche tornerà a insegnare a Siena nel '51, per poi far definitivo ritorno a Pisa nel '59, appena ristabilita ivi la Facoltà di Giurisprudenza.

(25) G. BRUCKER, *Florence and its University, 1348-1434*, in *Action and Conviction in Early Modern Europe. Essays in memory of E. H. Harbison*, Princeton, N.J., Princeton University Press, 1969, p. 220.

o d'una dimora signorile. Le riunioni nel convento agostiniano di Santo Spirito ai tempi di Coluccio o, più tardi, nel monastero camaldolese di Santa Maria degli Angeli intorno ad Ambrogio Traversari, o dei neoplatonici nella villa campestre del Ficino, trovano nella più tarda età granducale la loro naturale prosecuzione nei conciliaboli di begli ingegni che daran vita al Cimento, alla Crusca, alla coltelliniana Accademia degli Apatisti, alla Colombaria, ai Georgofili⁽²⁶⁾. Libere assemblee di liberi spiriti, ben spesso compiaciute di esistere al di là e al di fuori della ufficialità e dell'apparato pubblico anche se protette da principi illuminati, dove le varie scienze si confrontavano in mutuo colloquio spogliate dei vestimenti pesanti della tradizione e dove ciascuno era in grado di partecipare valorizzando e serbandò gelosamente il tesoro della propria individualità; privilegio, questo, impagabile per degli intellettuali segnati profondamente da una visione umanistica dell'ordine sociale e portanti sempre in sé un gusto vivissimo per il privato.

Questa antiaccademica cultura di accademie — ci si perdoni il voluto bisticcio —, di conciliaboli privati che esistono solo per l'entusiasmo dei sodali e son lasciati morire se la molla della privata sollecitazione si spegne, è il corso nascosto ma fertile e arricchente della secolare storia intellettuale fiorentina, ed è questo anche il volto più autentico di quel tassello di storia che solo interessa oggi a noi: la Firenze degli anni precedenti il

(26) Sulla vita e vitalità di queste accademie, le cui fondazioni costellano tutta la storia fiorentina dal Cinquecento al tardo Settecento — la Crusca nel 1583, gli Apatisti nel 1632, il Cimento nel 1651, la Colombaria nel 1735, i Georgofili nel 1753 — un contributo di grosso rilievo è quello dato recentemente da Eric Cochrane, il grande amico nostro personale e di Firenze che piangiamo tanto rapacemente strappato dalla morte ai suoi studi e alla consuetudine familiare con le rive dell'Arno e con i colleghi fiorentini. Cfr. E. COCHRANE, *Tradition and Enlightenment in the Tuscan Academies (1690-1800)*, Roma, Ed. di Storia e Letteratura, 1961, nonché *Florence in the forgotten Centuries (1527-1800) - A History of Florence and the Florentines in the Age of the Grand Dukes*, Chicago, The Univ. of Chicago Press, 1973. Sulla Accademia degli Apatisti, fondata nel 1632 da Agostino Coltellini, v'è un contributo recentissimo di A. LAZZERI, *Intellettuali e consenso nella Toscana del Seicento. L'Accademia degli Apatisti*, Milano, Giuffrè, 1983.

1859. Accanto a quel resto miserevole di 'Studio' appena sopravvivate, la vita culturale scorreva piena, nella prima metà dell'Ottocento, nel circolo di Giampietro Vieusseux e nella Accademia dei Georgofili, l'uno e l'altra legati da compresenze reciproche e da continui rapporti osmotici; una vita culturale straordinariamente compenetrata nella società civile, con una segreta passione a farsi, di essa, coscienza e orientamento, con un autentico progetto che dalla dimensione culturale tendeva con lucidità a investire la società nel suo complessivo divenire.

È questa latente ma ben individuabile progettualità a garantire successo alle iniziative del Vieusseux e a provocare una irresistibile forza attrattiva per gli intellettuali fiorentini e toscani. Al di sotto di un regime politico sonnacchioso ma tollerante, percorso da qualche disponibilità anche se viziato da una sostanziale incapacità, si raccoglieva e si proseguiva con energie squisitamente private quella che era stata una delle idee-forza del progetto ufficiale del riordinamento toscano proposto da Pietro Leopoldo.

Il principe aveva capito che uno Stato, anche se ridotto a perfetto organismo, galleggia senza radici se non v'è una società civile capace di sorreggerlo, e aveva dato mano a creare un ceto di burocrati, di intellettuali, di proprietari adeguato al nuovo compito di sostegno. Spentesi tutte queste energie ufficiali nei rovesciamenti rivoluzionari e postrivoluzionari e nelle opache personalità dei successori, resta nella Firenze della Restaurazione, grandissimo, il mito del riformismo leopoldino⁽²⁷⁾ e, sollecitante, l'idea di fondo che la riforma dello Stato, soprattutto nelle sue più intime strutturazioni economiche, non poteva non passare per la rinnovazione del ceto dirigente creando un gruppo di soggetti muniti di serie conoscenze teorico-pratiche, dei più moderni arricchimenti tecnici, coadiuvati da strumenti incisivi per formare e sostenere una nuova opinione pubblica. È l'intuizione che il Vieusseux afferra e che trova una immediata corrispondenza negli intellettuali toscani convinti che stia lì e soltanto lì non tanto la rinascita culturale quanto quella economica e politica.

(27) Cfr. C. RONCHI, *I democratici fiorentini nella rivoluzione del '48-'49*, Firenze, Barbera, 1962, soprattutto il capitolo I dedicato a 'Liberalismo e protezionismo in Toscana prima del 1848'.

Per questo la *Antologia* è un giornale così scarsamente letterario; per questo, naturalmente, prendon forma da essa o sulle sue orme il 'Giornale agrario toscano', la 'Guida dell'educatore' e lo 'Archivio storico italiano' (28). Il problema non è letterario, né il 'Gabinetto' di Palazzo Buondelmonti (29) è una nuova *Arcadia*; la vera esigenza è contribuire a una rinnovata sensibilità del ceto intellettuale, irrobustirlo con tutti gli strumenti diagnostici del sociale, rifondarlo; e qui la pedagogia, la storia, l'economia, il diritto non possono non avere spazio; ed è anche giusto che si parli di agronomia in una regione così intimamente agraria, ma che se ne parli criticamente, con tutte le acquisizioni della tecnica moderna, nella disponibilità a rivedere vecchie strutture socialmente appaganti per la classe proprietaria ma economicamente e tecnicamente discutibili se non dannose.

È un cumulo di iniziative che, all'intorno e sempre per pungolo di quel sapientissimo imprenditore culturale che è il Vieusseux, prendon vita fra il 1820 e il 1842; tutte iniziative privatissime tali da non ingenerare sospetti in quel personaggio costituzionalmente diffidente che è l'intellettuale fiorentino, tali da solleticare invece il suo connaturale atomismo politico; tutte iniziative extra-universitarie anche se non anti-universitarie, che sembravan particolarmente soddisfatte del proprio nascere e vivere lontano dall'ombra condizionante delle 'Sapienze'. Quel che c'interessa qui di sottolineare è che nel loro seno non mancano i giuristi, anche se giuristi assai diversi dall'immagine usuale che li vuole causidici, se pratici, o astrusi dottori, se speculativi.

(28) Cfr. A. FERRARIS, *Letteratura e impegno civile nell'« Antologia »*, Padova, Liviana, 1978, ma, più ancora, il volume assai equilibrato di U. CARPI, *Letteratura e società nella Toscana del Risorgimento - Gli intellettuali dell'« Antologia »*, Bari, De Donato, 1974 (particolarmente rilevanti, ai nostri fini, anche per i larghissimi accenni al 'Giornale agrario toscano', i capitoli primo ('Vieusseux e il modello toscano di sviluppo') e secondo ('Vieusseux, l'« Antologia » e alcuni problemi di organizzazione della cultura').

(29) Soltanto per il lettore non-fiorentino sarà opportuno precisare che il 'Gabinetto' di cui si parla è il 'Gabinetto scientifico e letterario' fondato da Giampietro Vieusseux nel 1819 e che ebbe nel Palazzo Buondelmonti, in piazza Santa Trinita, la sua prima sede.

La scienza giuridica, malgrado l'isterilimento e il risecchimento evidenti, non ha infatti perduto il prestigio guadagnato nei secoli della fioritura universitaria medievale, e continua in questa Toscana preunitaria (e continuerà ancora per parecchio tempo) a campar di rendita dei trascorsi fastigi: unica tra le scienze sociali ad avere avuto un lunghissimo e rassicurante collaudo storico, ancora rivestita dei lustri di un antico — e ormai deposto — primato epistemologico, resta nella coscienza diffusa il bagaglio indispensabile per dei giovani economicamente ben provvisti e desiderosi di farsi strada; nel solco di una simile influenza si mostrerà ancora nel 1875 Carlo Alfieri di Sostegno quando disegnerà preminentemente giuridico il volto della sua fiorentina 'Scuola di scienze sociali' ⁽³⁰⁾.

Questi giovani studiano legge, la maggior parte a Pisa, taluni a Siena (almeno prima della forzata riunificazione del 1851); respirano il clima pesante descritto spietatamente dal Forti, ne restano soffocati, si distaccano senza un rimpianto dalle Facoltà imparrucate rientrando nella capitale per avviarsi all'avvocatura, alla magistratura, alle alte funzioni amministrative e di governo; tutti restano però segnati da quell'approccio metodico rigoroso col sociale che l'educazione giuridica, anche la peggiore, conferisce sempre ai suoi iniziati. Delusi dalle ribiascature accademiche sui frammenti delle 'leggi' romane e canoniche, essi sono invece conquistati e appagati dal progetto che circola inespresso nella compagnia del Vieusseux, nella Accademia dei Georgofili, nelle Riviste novissime; e vi danno vigorosamente mano.

Anche se sarebbe ridicolo (e soprattutto inutile) costruire statistiche, non è inesatto affermare che una buona fetta di quella cultura di 'moderati' toscani, protagonisti del decennio prima del '59 e protagonisti anche dei fasti politici successivi alla unità, su cui si è soffermata recentemente una attenta e recuperante storiografia ⁽³¹⁾, è fatta di giuristi coinvolti nel programma

⁽³⁰⁾ Cfr. più avanti a p. 67 ss..

⁽³¹⁾ RONCHI, *I democratici fiorentini nella rivoluzione del '48-'49*, cit.; A. SALVESTRINI, *I moderati toscani e la classe dirigente italiana (1859-1876)*, Firenze, Olschki, 1966; CARPI, *Letteratura e società nella Toscana del Risorgimento*, cit.

rinnovatore del Vieusseux: il pensiero corre a Ferdinando Andreucci⁽³²⁾, a Francesco Forti⁽³³⁾, a Leopoldo Galeotti⁽³⁴⁾, a Celso Marzucchi⁽³⁵⁾, a Napoleone Pini⁽³⁶⁾, a Giuseppe Panattoni⁽³⁷⁾, a

⁽³²⁾ Ferdinando Andreucci (Siena 1810-Firenze 1888), dotato di eccellente preparazione giuridica, esercitò con prestigio l'avvocatura e fu chiamato a far parte, nel 1847, della Commissione istituita per la compilazione di un Codice civile del Granducato. Nel '48 fu Ministro con Cosimo Ridolfi. Nel '59 membro della Consulta di Stato e deputato all'assemblea toscana. Deputato al Parlamento unitario dal '60 al '71. Dal '71 senatore.

⁽³³⁾ Su Francesco Forti (Pescia 1806-Firenze 1838) cfr. più avanti a p. 21 ss.

⁽³⁴⁾ Leopoldo Galeotti (Pescia 1813-Firenze 1884), laureatosi in Giurisprudenza a Pisa, esercitò l'avvocatura in Firenze. Sarà deputato di Pescia nelle legislature VII, VIII, IX, e senatore dal 1874. Si veda, per la bibliografia dei suoi scritti più che per le scarse notizie, A. GORI, *Leopoldo Galeotti, Adriano Mari, Giuseppe Montanelli* - Commemorazione con una nota bibliografica, Firenze, Comitato toscano per la storia del risorgimento nazionale, 1913. Pagine, come al solito, intelligenti dedica al personaggio A. ANZILOTTI, *La cultura politica nella Toscana del Risorgimento e Leopoldo Galeotti* (1921), ora in *Movimenti e contrasti per l'unità italiana*, a cura di L. Russo, Bari, Laterza, 1930. Cfr. anche G. CALAMARI, *Leopoldo Galeotti e il moderatismo toscano*, Modena, Soc. tip. modenese, 1935.

⁽³⁵⁾ Celso Marzucchi (Siena 1800-Firenze 1877) si laurea in giurisprudenza nella Università di Siena; dopo una breve esperienza di docente di 'Istituzioni civili' nell'Ateneo senese, destituito dal Governo per aver professato opinioni eterodosse e per presunte adesioni a società segrete, si ritira nel '33 a Firenze dove esercitò con successo l'avvocatura; passa infine alla magistratura. Nel '48 è deputato nella Assemblea toscana e Ministro della Istruzione con Gino Capponi. Nel '59 fu nominato dal Governo provvisorio Primo Presidente della Corte d'Appello di Firenze. Dal '60 è senatore.

⁽³⁶⁾ Napoleone Pini (Firenze 1806-1860), laureatosi in giurisprudenza a Pisa, si era dedicato in Firenze alla professione forense. Georgofilo e attivissimo in seno alla Accademia, aveva preso parte alla disputa sui contratti agrari parziari e sul credito fondiario, e vi aveva riproposto — nel 1840 — un tema — quello del Codice agrario — caro alle discussioni della sua giovinezza con Girolamo Poggi, con Francesco Forti, con Ferdinando Andreucci (cfr. più avanti, p. 34 ss.). Sempre nell'ambito della Accademia, valorizzando le sue lunghe indagini sulla codificazione agraria e sullo stato del diritto agrario in Toscana, negli anni '45 e '46 tenne un assai seguito corso di lezioni, di cui è testimonianza il *Saggio di un corso di legislazione rurale*, Firenze, tip. Galileiana, 1846, in cui dimostra doti di espositore limpido ed efficace. Qualche velleità teorica, sulla scia di quell'indiscusso men-

Enrico e Girolamo Poggi⁽³⁸⁾, a Vincenzo Salvagnoli⁽³⁹⁾, a Marco Tabarrini⁽⁴⁰⁾. Né fa meraviglia che il giurista Forti sia quasi un redattore ordinario della *Antologia* disseminandovi dal '26 al '33 ben ottantotto articoli⁽⁴¹⁾; né fa parimenti meraviglia di sorpren-

tore che era, a quel tempo, in Firenze, Giandomenico Romagnosi, è dimostrata con chiarezza dai suoi *Studi sulla procedura civile*, Firenze, tip. Italiana, 1850. Lavoro didattico ma d'indole pratica è il *Manuale di giurisprudenza per uso e comodo dei praticanti*, Firenze, tip. Niccolai, 1861, che riproduce a stampa un corso tenuto nel 1852 presso la Camera di disciplina degli avvocati. Sul Pini si veda di Celso MARZUCCHI il ricco *Elogio del dottor Napoleone Pini*, in *Atti della Accademia economico-agraria dei georgofili*, N.S., X (1863), p. 470.

(37) Giuseppe Panattoni (Lari 1802-Firenze 1874), si laurea in giurisprudenza a Pisa; a Firenze esercita con successo l'avvocatura e nel 1838 fa parte della Commissione incaricata di preparare la riforma giudiziaria; è un frequentatore assiduo del Circolo del Vieusseux. Membro nel '48 della Assemblea toscana, nel '49 della Costituente, ancora della Assemblea nel '59, è dal '60 stabilmente nel Parlamento italiano come deputato di Lari, fino a quando viene chiamato alla Camera alta. Qualche notizia su di lui in O. BARSANTI, *Commemorazione, in Onoranze funebri al senatore Giuseppe Panattoni decretate dal Municipio e dalla cittadinanza di Lari*, Firenze, tip. della Gazzetta d'Italia, 1874. Su di lui cfr. più sotto a p. 31 ss.

(38) Enrico Poggi (Firenze 1812-1890), laureato in giurisprudenza a Pisa, esercitata brevemente l'avvocatura, diviene nel '38 Sostituto Procuratore presso la Ruota criminale, ed è dal 1845 Consigliere della Corte d'appello di Firenze. Ministro di giustizia e grazia nel governo provvisorio fino all'aprile 1860. Nel marzo del '60 fu nominato senatore. Ricoprì poi altissime cariche giudiziarie.

Sul fratello Girolamo (Firenze 1803-1837) cfr. più avanti a p. 21 ss.

(39) Vincenzo Salvagnoli (Empoli 1801-Pisa 1861), si addottora in giurisprudenza a Pisa nel 1822, ed esercita l'avvocatura a Empoli e a Firenze. Esule nel '49, fa ritorno in Toscana dopo la caduta del regime granducale. Fu Ministro dei culti nel Governo provvisorio, poi senatore del Regno.

(40) Marco Tabarrini (Pomarance 1818-Roma 1898), si laurea in giurisprudenza a Pisa nel '42, esercita l'avvocatura in Firenze ed entra in grande familiarità col Capponi e col Vieusseux. Appartenne poi al Consiglio di Stato e al Senato del Regno, di cui fu Vicepresidente.

(41) Sul Forti 'redattore' della 'Antologia', cfr. V. PAPINI, *La figura di Francesco Forti nel primo periodo del risorgimento italiano*, Torino, Deputaz. subalpina di storia patria, 1967, soprattutto il cap. IV, un volume di impianto scolastico che ha il merito di offrire in appendice qualche inedito. Pregevoli ed equilibrate le pagine del CARPI, *Letteratura e società nella Toscana del risorgimento - Gli intellettuali dell'Antologia*, cit., passim ma soprattutto il cap. III, p. 205 ss.

dere fra i collaboratori del giornale Pietro Capei, Giovanni Carmignagni, Celso Marzucchi o, sotto lo pseudonimo di Filandro, il severo professore pisano di Pandette Federico Del Rosso ⁽⁴²⁾.

Un carattere felice di questi estremi decenni del Granducato è l'altissimo grado di circolazione culturale, una circolazione che tutto investe e nulla lascia isolato e appartato. I giuristi ne sono irretiti e, com'è tipico della cultura dei sodalizi accademici dove il confronto e il dialogo fra parecchie sponde disciplinari è la regola osservata, rompono l'isolamento loro naturale, depongono per buona parte l'esotericità del proprio discorso tecnico e si uniscono al banco comune di lavoro. La felicità del momento sta nella creazione o nella consolidazione di questi banchi comuni: il primo, senza dubbio, il *Gabinetto* del Vieusseux e il suo foglio programmatico, la *Antologia*. Ma, accanto, la già illustre e quasi secolare Accademia dei Georgofili e quel periodico così eloquente che è il 'Giornale agrario toscano'.

Quello dei Georgofili è un sodalizio che non ha finalità generiche ma anzi affatto specifiche: è nato per l'approfondimento dei problemi connessi alla agronomia ed alla economia agraria. È però, di fatto, il segno tangibile di quella circolarità culturale che, pur toccando i limiti e i rischi dell'eclettismo, ha anche il pregio indiscutibile del respiro ampio; e svolge un ruolo ben più rilevante di quanto potrebbe sembrar connaturale a un consesso così squisitamente tecnico. La intera cultura cittadina vi ruota attorno; a Firenze, in quel giro di anni, gli intellettuali più impegnati non possono non dirsi georgofili, sono iscritti alla Accademia e vi discorrono con libertà. Vi si può ascoltare — fra

(42) Su Celso Marzucchi cfr. quanto si è detto alla nota 35. Sulla collaborazione del Capei alla 'Antologia' vedi le buone notazioni di P. TREVES, in *Dizionario biografico degli italiani*, sub voce, *Capei*. La notizia concernente il Del Rosso è offerta da F. BUONAMICI, *Federigo del Rosso*, in *Annali delle Università toscane*, XXIV, Pisa, tip. Vannucchi, 1904, p. 16. Federigo Del Rosso (Calice di Lunigiana 1780) è dal 1824 lettore di 'Istituzioni di diritto canonico' alla Sapienza di Pisa e dall'anno successivo di 'Pandette'; dal 1843 è trasferito alla cattedra di 'Filosofia del diritto'. Nel 1850 gli viene conferito dal Granduca il compito di precettore del principe Ferdinando, erede al trono, nelle discipline filosofiche e giuridiche, compito che mantiene fino al 1856. Si spegne in Pisa nel 1858. Di lui si discorrerà ancora più avanti (cfr. p. 27).

i molti solidi interventi che odoran di fieno, di terra e di concime — indifferentemente il naturalista ed erudito Emanuele Repetti che parla « sopra alcune gravezze che imponevansi ai cittadini della Repubblica Fiorentina », o il patologo Maurizio Bufalini di cose filosofiche e morali, o l'archivista Francesco Bonaini della pena di morte, o il giurista Girolamo Poggi « della necessità di diffondere universalmente l'istruzione economico-legale per mezzo di libri elementari », o un altro giurista Celso Marzucchi « dei principi fondamentali di filosofia della vita sociale di Giovan Domenico Romagnosi »⁽⁴³⁾.

I giuristi, molti dei quali sedenti in Accademia⁽⁴⁴⁾, godono di questo strettissimo contatto con economisti, agronomi, storici, naturalisti; spesso si dimenticano di far scienza giuridica e, quando lo fanno, certamente rifuggono dalle astrazioni e dalle dogmatizzazioni. Sono però conquistati dal progetto e coinvolti in una sorta di politica del diritto che circola fra gli intellettuali. Quando su una delle Riviste del Vieusseux — forse la più singolare —, il 'Giornale agrario toscano' or ora ricordato che è anche organo della Accademia dei Georgofili, un foglio autenticamente progettuale per quel suo tendere alla creazione di un valido ceto imprenditoriale agricolo e all'«incivilimento» dei contadini⁽⁴⁵⁾, si avvia

(43) Vedi le indicazioni precise in *Catalogo delle memorie e comunicazioni scientifiche contenute negli atti accademici a tutto il 1933*, Firenze, R. Accademia dei Georgofili, 1934, ad voces.

(44) Per non parlar che dei maggiori, vi sono ascritti Ferdinando Andreucci, Francesco Forti, Leopoldo Galeotti, Celso Marzucchi, Enrico e Girolamo Poggi, Marco Tabarrini, Vincenzo Salvagnoli (cfr. M. TABARRINI, *Degli studi e delle vicende della Reale Accademia dei Georgofili nel primo secolo di sua esistenza - Sommario storico*, Firenze, tip. Cellini, 1856, ov'è un elenco di tutti i soci della Accademia).

(45) Il 'Giornale agrario toscano', il cui primo programma — scritto a mo' di lettera al Direttore del Lambruschini — è pubblicato già nella 'Antologia' del settembre 1826, nasce, come avviene per tutte le iniziative culturali fiorentine, nel ricetto ospitale d'un palazzo signorile, « nel palazzo dei discendenti di chi stracciò i capitoli di Carlo VIII, in una delle intime stanze di Gino [Capponi] », come ebbe poi a dire lo stesso Lambruschini nel suo discorso in memoria del Vieusseux. Appare nel 1827, editore Giampietro Vieusseux, redattori Lapo de' Ricci, Raffaello Lambruschini e Cosimo Ridolfi. Avrà una vita lunga, fino al 1865. Giornale tecnico, senza dubbio, in cui l'agronomia la fa da padrona, ma ben inserito, sulla scia delle rifor-

la disputa notissima e variamente interpretata sulla 'mezzeria', una disputa che analizza e discute le fondamenta stesse di un intero sistema economico-giuridico di produzione agraria, i giuristi non si tirano indietro e contribuiscono a viepiù sfaccettare il complesso problema.

Si dirà da parte di taluno che il contenuto di scienza giuridica ritrovabile in molte di queste analisi si mescola e si fonde coi profili più largamente sociali ed economici degli istituti, com'è nelle pagine dell' 'avvocato' Salvagnoli⁽⁴⁶⁾ sulla mezzeria o del

me leopoldine, nella vena fiorentina di revisione critica, di esame approfondito, d'una intera realtà agraria, dove, accanto al profilo tecnico, hanno grande spazio anche quello sociale, quello economico, nonché quello giuridico; un giornale che può diventare — ed è effettivamente diventato — anche un esame di coscienza dell'intera società toscana, che è così intimamente agraria nelle sue fibre più riposte. Il carattere progettuale del foglio, che traspariva chiaramente dall'intento di formare dei proprietari terrieri più colti e tecnicamente provveduti, di istruire i contadini, di creare poderi modello, stimolare esperimenti tecnici sempre sorretti da precise scelte economiche, discutere gli strumenti giuridici di conduzione dei fondi rustici (è proprio sul 'Giornale agrario toscano' che nel 1832 Leonida Landucci apre quello che sarebbe divenuto il grande dibattito sulla mezzadria), non sfugge agli osservatori più reazionari, cui fornisce sospetto questo movimento di idee e di cose che rischia di turbare la quiete delle campagne, e non soltanto toscane. È significativo come quel conservatore sordo ma non sprovvisto che fu Monaldo Leopardi se ne occupasse sulle pagine della sua 'Voce della ragione' indirizzato anche dal legame dichiarato fra 'Giornale agrario toscano' e la prima 'Antologia'; il che non avrebbe giustificazione di fronte a una Rivista semplicemente agronomica per possidenti e per fattori. Sbotta Monaldo: « più volte siamo stati avvisati all'orecchio di attendere un poco a questo Giornale agrario toscano; più volte abbiamo dubitato che insegnando a seminare e mietere il grano si voglia ancora seminare e raccogliere qualche altra cosa; e più volte ci è parso di scorgere che l'antica convivenza abbia lasciato al giornale agrario un poco di odore della quondam Antologia Fiorentina » (*La Voce della ragione-Giornale filosofico, teologico, politico, storico, letterario*, T. X, fasc. LVII, del 15 agosto 1834). Un'agile e ben fatta sintesi sul 'Giornale agrario toscano' è quella di L. DAL PANE, *Il giornale agrario toscano*, in *Le Riviste del Vieusseux*, Firenze, Vallecchi, 1960.

(⁴⁶) Ci riferiamo agli interventi che, in seno alla Accademia dei Georgofili, a più riprese, fa il Salvagnoli: *Lettera al marchese Gino Capponi intorno alla colonia parziaria*, il 20 novembre 1833 (*Atti*, s. IV, IV, p. 181); *Prospetto della discussione sulle Mezzerie suscitata dal Giornale agrario to-*

‘magistrato’ Enrico Poggi in tema di credito agrario⁽⁴⁷⁾; si mescola e si fonde sino ad attenuare i propri contorni. Non dobbiamo peccare di formalismo in questa diagnosi, né dobbiamo dimenticarci che per questi giuristi — tutti operatori del diritto, tutti avvocati, magistrati e funzionari governativi, tutti coinvolti in un progetto che non è giuridico ma politico — il diritto è parte integrante di questo progetto, mentre il formalismo giuridico della tradizione dotta è lasciato nel chiuso ambulacro delle Università. In Toscana una nuova via è stata modernamente segnata quando, nella lucida mente di Pietro Leopoldo e del ceto intellettuale che gli stava attorno, il diritto, il suo nucleo essenziale, è stato recuperato entro la ormai più complessa dimensione dello Stato e ha assunto la veste di una politica: i giuristi più vivi della Restaurazione sono ancora segnati da questa apertura, che è senza dubbio estraneità ai difetti — e anche ai pregi — del formalismo. Il diritto resta di fronte ai loro occhi illuministicamente venati la scienza della società, o, per meglio dire, la scienza delle molte scienze della società, e il giurista è un uomo che ha in sua mano le chiavi per aprire tutte le porte; può fare e fa il tecnico, e può sfoggiare il suo istrumentario e vocabolario esoterico, ma non può rinunciare alla sua chiamata professionale più profonda anche se rischiosa in ordine alla sua identità. La mezzadria, per tornare a un tema dei più arati, è ai loro occhi, prima ancora che un contratto parziario da assimilare allo schema dommatico della *locatio-conductio* o della *societas*, uno strumento di produzione economica e la pietra angolare dell’ordine

scano, e determinazione dei fatti fondamentali per risolvere le questioni proposte, il 2 marzo 1834 (ibidem, s. IV, IV, p. 197); Discussione sulle mezzerie toscane. Parte Prima: Della terra considerata come proprietà, il 1 giugno 1834 (ibidem, s. IV, IV, p. 218); Riassunto delle ragioni prime direttive la riforma delle mezzerie in Toscana, il 7 settembre 1834 (ibidem, s. IV, IV, p. 239); Sulla proprietà fondiaria e la mezzeria in Toscana, discorso letto alla presenza di Riccardo Cobden, il 2 maggio 1847 (ibidem, Continuazione, XXV, p. 126).

⁽⁴⁷⁾ *Dubbi intorno alla utilità delle istituzioni di credito fondiario in Toscana, in Atti della Accademia dei Georgofili, N.S., I, p. 543; Del credito agrario e dei modi di favorirlo, specialmente in Toscana, in Giornale agrario toscano, a. 1855, p. 244.*

sociale nelle campagne⁽⁴⁸⁾. Chieder loro di fare distaccata scienza giuridica suona stonato.

Quel che può esser non privo di significato è la risposta abbastanza corale di un ceto di giuristi di sana empiria alla chiamata del Vieusseux, questa loro presenza in discussioni progettuali sul futuro assetto della società toscana. Grazie a loro i giuristi — e forse è circostanza da segnare con una pietra bianca — sono parte non secondaria di un ceto intellettuale fiorentino alla ricerca di un modulo di sviluppo e di un lungimirante programma di ingegneria sociale.

3. Giuristi empirici, dunque, ma anche 'letterati'⁽⁴⁹⁾ e politici ed economisti, come si conviene a chi confronta i propri lineari

⁽⁴⁸⁾ La disputa sulla funzione dei contratti parziari (primo fra essi la mezzadria) nell'assetto dell'agricoltura toscana impegna, nell'ultimo venticinquennio del regime granducale, i migliori intellettuali fiorentini e toscani, storici economisti giuristi; ed è una disputa che attende ancor oggi chi la esamini con un respiro valorizzante tutte le sue implicazioni e motivazioni storico-economiche e storico-giuridiche. Ed è, nelle sue coraggiose aperture critiche, un segno palese della vitalità del ceto intellettuale toscano. Nessun dubbio che la mezzadria, per la sua inevitabile struttura paternalistica, per la sua inevitabile tendenza a creare delle micro-aziende potenzialmente autarchiche, è strumento di conservazione sia sotto il profilo tecnico-economico che sotto quello sociale. E conservatrice fu la definitiva scelta a favore di un simile assetto contrattuale. Ma la disputa fu viva, varia, fatta spesso di diagnosi libere ed acute — si pensi alla posizione del Ridolfi quando non esitava a proclamare « essere la mezzadria sistema conservatore, non progressivo » in una sua lettera al Vieusseux del 17 gennaio 1838 (vedila riportata in R. CIAMPINI, *G.P. Vieusseux. I suoi viaggi, i suoi giornali, i suoi amici*, Torino, Einaudi, 1953, p. 152) — e merita una valutazione più ampia e complessiva, e perciò più serena ed attenta alle molte sfaccettature. Impostazione unilaterale e giudizio troppo riduttivo è invece quello di C. PAZZAGLI, *L'agricoltura toscana nella prima metà dell'800. Tecniche di produzione e rapporti mezzadrili*, Firenze, Olscki, 1973. Per un panorama del dibattito storiografico e per una critica alle tesi del Pazzagli, cfr. M. MIRRI, *Contadini e proprietari nella Toscana moderna, in Contadini e proprietari nella Toscana moderna - Atti del Convegno di studi in onore di Giorgio Giorgetti*, Vol. I *Dal Medioevo all'età moderna*, Firenze, Olscki, 1979, soprattutto p. 85 ss.

⁽⁴⁹⁾ Ad essi farà riferimento uno dei protagonisti della vita fiorentina a cavaliere fra Ottocento e Novecento, Giovanni Rosadi, avvocato e

strumenti giuridici con l'incandescenza della vita quotidiana, pervasi da un eclettismo che è il pericolo di ogni cultura che voglia affidare alla spontaneità, al di là del proprio nascere, anche il proprio corso successivo. Però personaggi vivi, uomini in carne ed ossa e non diafane figure uscite da una lanterna magica.

Non si sottraggono a questo stampo le più alte personalità di giuristi della Firenze ottocentesca granducale, sulla cui bocca, probabilmente per l'estrema sicurezza della voce, un discorso di schiettissima scienza giuridica si scandisce chiaro senza scardinarsi dal progetto intellettuale di rinnovamento ma con una sua autonomia e specificità. Discorso incompiuto, purtroppo, quello di Girolamo Poggi e di Francesco Forti, e personalità inespresse l'una e l'altra a causa d'una morte che tronca violentemente una riflessione in pieno divenire.

Deceduti il primo appena trentaquattrenne nel 1837⁽⁵⁰⁾, e un anno dopo il secondo non avendo ancora compiuto trentadue anni⁽⁵¹⁾, essi appartengono interamente a quella civiltà fiorentina della Restaurazione, rilevante e complessa e meritevole di una approfondita attenzione, ma alla quale non si può qui che fare

uomo politico popolarissimo, in pagine divulgative scritte però con buona informazione e penna elegante (cfr. G. ROSADI, *Di Giovanni Carmignani e degli avvocati letterati del suo tempo*, in *La Toscana alla fine del Granducato*, Conferenze, Firenze, Barbera, 1909).

⁽⁵⁰⁾ Girolamo Poggi è figura invocatissima e apologizzatissima in seno alla tradizione giuridica fiorentina, ma che, a tutt'oggi, attende una lettura non frettolosa da parte dello storico del diritto. Soltanto per qualche notizia si rinvia al lardellatissimo *Elogio di Girolamo Poggi* detto da Vincenzo SALVAGNOLI nell'adunanza solenne dell'I. e R. Accademia dei Georgofili di Firenze il dì 31 dicembre 1837, Firenze, tip. Galileiana, 1838 (vedilo anche in *Continuazione degli Atti dell'I e R. Accademia economico-agraria dei Georgofili*, XVI (1838), p. 65).

⁽⁵¹⁾ Per ironia della sorte si conosce oggi meglio il Forti 'letterato' che non il Forti giurista. Con tutti i loro limiti e pur nel loro carattere di interventi emozionalmente caricati, per notizie su di lui bisogna ancora rinviare ai discorsi di Francescantonio Mori e di Leopoldo Galeotti introduttivi alla stampa delle 'Istituzioni civili' e dei 'Trattati inediti' avvenuta in Firenze per cura e a spese del Vieusseux rispettivamente nel 1840 e nel 1854; o all'elogio tessuto da Celso MARZUCCHI, *Elogio dell'Auditor Francesco Forti*, in *Continuazione degli Atti dell'I e R. Accademia economico-agraria dei Georgofili*, XVI (1838), p. 326 ss.

un rapido cenno esorbitando dai confini che ci siamo preposti; il cenno è però tanto più doveroso, giacché essi si stagliano nello sfondo della cultura giuridica toscana, anche di quella a venire, come modelli di future riflessioni, incarnazioni pressoché perfette dell'archetipo di operatore intellettuale così come Vieusseux l'aveva delineato e forgiato, e la loro opera di tecnici ben provveduti ha la sorte singolare di essere stampata e ristampata al di là dei confini della propria esistenza o addirittura al di là dell'ordinamento storico entro cui era stata pensata e costruita⁽⁵²⁾, fatto rarissimo nel territorio della scienza giuridica troppo spesso legata alle contingenze e troppo spesso cancellata dalle variazioni istituzionali. Racchiusi nell'urna di una mitizzazione che la morte prematura aveva servito a suggellare, convien però riconoscere che col Poggi e col Forti siamo di fronte a due personalità robustamente e fedelmente espressive dello 'stile' fiorentino.

Sono due pratici, due magistrati; ambedue terminano la loro, invero assai breve, carriera giudiziaria come 'auditori' del Magistrato Supremo di Firenze. Sono due pratici nutriti di cultura, che avvertono l'esigenza di una funzionale armonia fra pratica e fondazioni teoretiche, e tentano la costruzione di una necessaria cerniera fra le due dimensioni ormai troppo divaricate (se per pratica si intende qualcosa di più del complesso di espedienti che servono nel foro al leguleio).

(52) Del *Saggio di un trattato teorico-pratico sul sistema livellare* il primo volume è pubblicato nel 1829, il secondo il terzo e il quarto nel 1832 (Firenze, tip. Bonducciana). Ne sarà curata una ristampa in due volumi nel 1842 (Firenze, tip. Bonducciana) dal fratello Enrico, con note e una appendice, nell'ambito di una edizione di tutte le opere giuridiche (come terzo volume appaiono infatti: *Consultazioni decisioni e opuscoli inediti*, Firenze, tip. Bonducciana, 1844). Del Forti i *Libri due delle Istituzioni civili accomodate all'uso del foro* saranno pubblicati in Firenze nel 1840 'presso l'editore G.P. Vieusseux al suo Gabinetto scientifico letterario'. Lo stesso Vieusseux curerà nel 1854 la stampa dei *Trattati inediti di giurisprudenza*. Le *Opere edite e inedite* di Francesco Forti saranno ancora ristampate in quattro volumi presso l'editore Cammelli di Firenze negli anni immediatamente successivi all'unità (1863-1865). Sui meriti del Vieusseux nel reperimento dei manoscritti, nell'acquisto e nella stampa, vedi alcune notizie in PAPINI, *La figura di Francesco Forti*, cit., pp. 115-117.

Che il diritto sia l'arte prima dell'ingegneria sociale e che rechi in sé una insopprimibile vocazione a diventare il sale d'una esperienza è il motivo onnipresente nella *iusprudentia* toscana da Pietro Leopoldo in poi. Le rifondazioni leopoldine delle cattedre fiorentine di 'Istituzioni civili' e 'Istituzioni criminali', con la sottostante polemica per gli inefficaci virtuosismi della Sapienza pisana, corrono precisamente in questa e soltanto in questa direzione: nel recupero del diritto entro la articolazione più riposta dello Stato, nella sua palingenesi a strumento prezioso del principe, oggetto non più della sua indifferenza ma anzi della sua estenuante attenzione; in questo programma il diritto non può non diventare cemento vivo d'un ceto dirigente e d'una burocrazia agguerrita. Leopoldo non sa che farsi degli inutili fioretti esegetici del tardo diritto comune; ha bisogno di qualcosa che si proietti sulla prassi e la ordini. Il suo progetto giuridico avviato e mancato è tutto qui. Abbiám detto: avviato e mancato, ed è vero, ma è bastato a conquistare gli intellettuali più vivi che ne porteranno il segno e lo trasmetteranno ai loro discendenti: la Firenze postunitaria dei progetti di Odoardo Luchini e di Carlo Alfieri di Sostegno ne è ancora compenetrata⁽⁵³⁾.

Quando dopo il 1820, Girolamo Poggi e Francesco Forti cominciano a frequentare la Sapienza pisana, di fronte alle molte astruserie e alla molta ignoranza della più gran parte dei docenti, è proprio questa visione leopoldina della naturale vocazione del diritto alla società civile che riaffiora prepotente e che, lasciato il rarefatto clima di Pisa, viene verificata subito dopo nel ceto fiorentino dei giuristi impegnati, con proprio stile, nei grandi temi civili. Se in personalità impure o limitate questo impegno avrebbe rischiato, o di strumentalizzare il diritto al potere, o di immiserirlo a tecnica professionale, in Poggi e Forti, lungi dal banalizzarsi, l'impostazione leopoldina ancora circolante nell'aria diventa un grave problema culturale: recupero della scienza giuridica al sociale-quotidiano senza forzarla ad abdicare alla sua dimensione razionale. Insomma, due vocazioni in conflitto — ambedue legittime — la pratica e la teoretica.

(53) Cfr. più avanti a p. 55 ss. e a p. 67 ss.

Innamorati e ammirati dell'opera del gran principe lorenese⁽⁵⁴⁾, educati dalla familiarità intellettuale con l'opera di Romagnosi⁽⁵⁵⁾ a un equilibrato sensismo ma buoni conoscitori di tutti gli sviluppi del pensiero europeo, dominati dalla savia empiria ch'è propria del carattere toscano, eclettici per formazione culturale in quanto giuristi, giuristi operanti in un'epoca di codificazioni ma in una terra di diritto comune, infine operatori culturali di notevole robustezza⁽⁵⁶⁾, essi non potevano non darci quei frutti maturi che sono il 'Saggio di un trattato teorico-pratico sul sistema livellare secondo la legislazione e giurisprudenza toska-

(54) Nella dedica del *Saggio* al Presidente degli avvocati toscani, Ottavio Landi, il Poggi vi fa espresso riferimento al « regno immortale di Pietro Leopoldo » e a « le leggi dal Sovrano Filosofo create per la grand'opera della prosperità nazionale ». Meno retoricamente il Forti sottolinea in Leopoldo « la rara fortuna di essere non solo legislatore ma anco educatore del popolo toscano », giacché la sua opera giuridica può essere considerata « non solo come leggi, ma anco come documenti di civile filosofia » (*Libri due delle Istituzioni di diritto civile* (ed. 1863), cit., vol. I, p. 540). A parte i riferimenti espressi, le opere dei due giuristi sono spiritualmente nella grande corrente del pensiero post-leopoldino per finalità, intelaiatura, impostazione.

(55) Come dimostrano le non infrequenti citazioni. In una lettera al Poggi datata 26 ottobre 1832, Romagnosi ringrazia l'autore del 'Saggio': « non solamente perché vi siete degnato di assumere i miei dettati sul metodo per vostra guida, ma molto più per l'eccellenza dello stesso lavoro » (il brano è riportato dal SALVAGNOLI, *Elogio di Girolamo Poggi*, cit., p. XVI). Sulla ammirazione del Forti per il Romagnosi (che terrà a recensire sulle pagine della 'Antologia') vedi *Libri due delle Istituzioni di diritto civile* (ed. 1863), cit., vol. I, p. 552.

(56) Cioè robustezza culturale nutrita d'una ammirabile conoscenza dei pensatori e storici classici, della giurisprudenza romana medievale e umanistica, ma anche di protagonisti del pensiero moderno europeo con un ventaglio che va da Vico a Beccaria a Romagnosi, da Locke a Condillac a Montesquieu a Rousseau a Bentham a Smith. Di questa tastiera culturale di amplissimo respiro danno testimonianza le tante e varie collaborazioni offerte da Francesco Forti alla vieusseuxiana 'Antologia'; significativi però soprattutto la *Lettera sulla direzione degli studii*, nonché le *Osservazioni intorno agli uffizi civili della critica letteraria* e i *Dubbi ai romantici*, su cui da una vigile e sensibile storiografia letteraria è stata recentemente richiamata l'attenzione (cfr. CARPI, *Letteratura e società nella Toscana del Risorgimento*, cit., p. 205 ss.).

na' e le 'Istituzioni civili accomodate all'uso del foro': l'uno e l'altro frutti maturi d'uno stile fiorentino di giurista.

Ne abbiám riportato l'intitolazione per intero al fine di sottolineare la apparente modestia dell'intento. Chi si arrestasse al titolo, potrebbe credere che si tratti di 'manuali' per causidici, di manuali — per di più — destinati a esaurirsi entro i ristretti confini della provincia toscana. Sono invece riflessioni di scienza giuridica che trovano una occasione di tipicità nel provenire dalla voce di due giureconsulti toscani.

Essi combinano, per così dire, il privilegio dell'educazione di ogni giurista di diritto comune (anche di questo estremo diritto comune italiano nella sua asfittica applicazione sette-ottocentesca), che è educazione alla storicità della *regula iuris*, con l'altro privilegio di vivere dopo un tentativo cospicuo di razionalizzazione quale quello di Pietro Leopoldo. La 'Costituzione', i Codici, la costruzione legislativa del principe architetto del suo Stato sono un monumento incompiuto, appena abbozzato, e il vecchio diritto comune continua a vivere con le sue spirali soffocanti ma anche con le sue risorse storiche inesauribili che possono consistere ora in un principio classico, ora in una definizione di Bartolo, ora in un testo di Cujacio. E qui, tra una sollecitazione storicistica e una sistematica, stanno le riflessioni del Poggi e del Forti.

L'empiria caratteriale li porta a diffidare dei filosofemi e delle astrazioni, hanno vivo il senso che il diritto è esperienza, e ancor più viva l'intuizione che solo la dimensione storica del diritto è in grado di rivelare le sue forze essenziali, le sue continuità e quindi anche le sue capacità sistematiche, le sue architetture durature. Ed è la storia la cerniera fra prassi quotidiana e sistema; non la storia miserabile di ogni giorno, ma la grande storia dei lunghi periodi, la storia come dimensione esperienziale da contrapporre alle figurazioni artefatte e libresche. Questo spiega perché in due libri per il fòro scritti da due magistrati il respiro storico sia d'una ampiezza inusitata, che a taluno potrebbe anche sembrare spropositata e sproporzionata.

La storia è il momento delle grandi fondazioni, del superamento di due astratti che sono il metastorico e il quotidiano. In questo storicismo di linee e non di schegge frammentarie sta la robustezza del messaggio e il suo valore pedagogico.

Il Poggi e il Forti non si dirigono a un uditore astratto, come farebbe un professore innamorato soltanto del proprio discorso, Essi sono intellettuali organici al progetto del Vieusseux e assumono a loro destinatario un ceto di specialisti in formazione, che vogliono contribuire a formare. Il momento di elezione è situato immediatamente dopo la laurea e immediatamente prima dell'ingresso in avvocatura, in magistratura, in burocrazia, e non per offrire qualche ferraglia professionale (un anziano del mestiere potrebbe, a questo proposito, far meglio di chiunque altro), ma per offrire un metodo che sappia orientare e ordinare un lavoro specifico nel tessuto organico di una comunità.

Il Del Rosso in una nota lettera aperta a Vincenzo Salvagnoli « sulla necessità di un corso di diritto privato per gli studi di giurisprudenza pratica » (nella quale è rimarcabile un concetto centrale di 'dovere' e una dialettica costante fra diritto e dovere) si porrà certamente in quest'ottica toscanissima ma resterà pur sempre in un alto discorso di metodo, in un invitorio dal sapore ora retorico ora fumoso⁽⁵⁷⁾. Il Poggi e il Forti, al contrario, propongono non un modello astratto ma un itinerario calato in una definita realtà: sarà per il Poggi l'assetto fondiario alla luce delle incisive riforme lorenese, o per il Forti un 'manuale', sciaguratamente incompiuto ma in grado di dimostrarci nei due libri già redatti nitide scelte metodiche e nitidissimi itinerari interpretativi.

Per l'uno e per l'altro il nemico da battere è il formalismo giuridico, mentre il gusto del sociale e dell'economico ravviva la scienza giuridica, che è e resta scienza della società globale sia pure esaminata da un angolo specifico di osservazione. La circolarità culturale dei conciliaboli fiorentini dopo il 1820, dei tavoli redazionali dell'*Antologia* e del *Giornale agrario*, delle sedute

(57) La lettera si trova stampata, all'inizio del Volume I. Divisione II del *Saggio di diritto privato romano attuale preceduto da introduzioni di diritto naturale e seguito da note perpetue di gius romano*, Pisa, tip. Pierraccini, 1844, sotto il titolo: *Sull'uso possibile di questa pubblicazione negli studi forensi - Al mio amicissimo Avvocato Vincenzo Salvagnoli*. Circola tuttavia anche in estratto con intitolazione mutata: *Sulla necessità di un corso di diritto privato per gli studi di giurisprudenza pratica*. Lettera al chiarissimo Avvocato Vincenzo Salvagnoli premessa dal Professore F.D.R. alla pubblicazione del suo saggio di diritto privato attuale.

straripanti dei Georgofili, ritorna qui come linfa nascosta di due opere che sono esemplari del ventennio fiorentino del gran fervore del Vieusseux.

Di più in questa sede né possiamo né dobbiamo dire; lo dirà con altra indagine e con mezzi più appropriati lo storico del pensiero giuridico della Restaurazione. Vogliam però permetterci una annotazione che valga a sottolineare lo spessore dell'analisi del Poggi: sia nel 'Saggio', sia in alcuni opuscoli, con una penetrazione che sorprende, l'indagine si muove sempre a più dimensioni, in un perenne contrappunto fra 'legge' e 'contratto', da un lato, e le 'istituzioni', dall'altro. Nel 'Saggio' l'esordio, che è in realtà un seriissimo discorso sul metodo — non un di quei discorsi vaghi e trascendentali che non giovano a nessuno ma il rendiconto al lettore del metodo usato nella propria ricerca —, è tutto impostato sulla doppia considerazione con cui è dall'autore guardato (e secondo cui deve secondo l'autore essere guardato) l'assetto giuridico enfiteusi/livello della secolare prassi toscana, « sia che si consideri come semplice *contratto* nelle relazioni private individuali, che stabilisce fra i cittadini, sia che si consideri nelle sue più estese relazioni sociali, e collegate come un'*usanza generale*, e come un'*istituzione nazionale* invalsa presso un popolo agricoltore per il miglioramento del territorio in cui vive »⁽⁵⁸⁾.

In un opuscolo giovanile, precedente al 'Saggio' scritto per le riunioni di un sodalizio di giovani brillanti (uno dei molti) che andavan discutendo il problema della opportunità innanzi tutto e poi della possibile configurazione di un 'Codice agrario', la trattazione è tutta impostata sul contrappunto fra un Codice civile inteso come tavola dei diritti individuali e un Codice rurale ben al centro del sociale e quindi di un contesto di relazioni pubbliche il cui contenuto è fatto di 'istituzioni'⁽⁵⁹⁾. In un altro opuscolo,

⁽⁵⁸⁾ G. POGGI, *Saggio di un trattato teorico-pratico sul sistema livellare*, cit., p. 1.

⁽⁵⁹⁾ G. POGGI, *Piano d'istituzioni agrarie*, in *Consultazioni decisioni e opuscoli inediti*, cit., p. 363 ss., Il fratello Enrico, curatore del volume, annota che « quest'opuscolo e il successivo [che tratta *Della conservazione della proprietà agraria ove dei segni di possesso e dei confini*] furono composti dall'Autore nell'età di ventidue anni [quindi, risalgono al 1825], e

che risale al '31 e che consiste in un discorso letto — guarda caso — a una adunanza della Accademia dei Georgofili⁽⁶⁰⁾, il discorso economico-giuridico in tema di libertà economica si sviluppa e si complica in virtù della complessa lente d'osservazione dell'autore: « questa libertà può considerarsi sotto due aspetti distintissimi, nelle *leggi* propriamente dette e nelle *istituzioni*. Non bisogna confondere la libertà economica stabilita dalle leggi propriamente dette, colla libertà economica attivata dalle *istituzioni*... la differenza è immensa. Le *leggi* garantiscono la libertà economica dell'uomo individuale ed isolato nell'esercizio della propria industria personale, nella disponibilità dei propri beni, e dei prodotti e frutti di quelli. Le *istituzioni* garantiscono la libertà economica dell'uomo posto in contatto ed associazione coi propri simili per interessi comuni. Le prime, vale a dire le *leggi*, garantiscono l'esercizio *isolato* delle facoltà e si limitano a rimuovere qualunque ostacolo a quest'esercizio, sono in somma più negative che positive. Le seconde, vale a dire le *istituzioni*, tendono ad agevolare il movimento di queste facoltà nel concorso di più cointeressati ed associati, sono per conseguenza più positive che negative. In poche parole, la libertà economica considerata nelle leggi è una libertà di *godimento* dei diritti e degli interessi *individuali*, la libertà economica considerata nelle *istituzioni* è libertà di *gestione* e di *amministrazione* degli interessi comuni »⁽⁶¹⁾.

È singolare quanto sia anticipatorio questo sguardo aguzzo che rifiuta di arrestarsi alla dimensione individualistica del diritto (quella che il Poggi poteva leggere nel Codice Napoleonico e nelle imitazioni che eran cominciate a proliferare in Italia e fuori) e di risolvere il diritto nella legge e nel contratto che il moderno individualismo aveva sposato in congiunzione funzionale. Il mondo

letti in un consesso di giovani amici che insieme si riunivano per studiare e discutere le teorie del diritto civile agrario ».

⁽⁶⁰⁾ *Discorso della necessità di diffondere universalmente l'istruzione economico-legale per mezzo di libri elementari*, letto nella adunanza accademica del 5 giugno 1831 (Continuazione degli *Atti della Accademia dei Georgofili*, IX, p. 161, poi in *Consultazioni decisioni e opuscoli inediti*, cit., da cui sarà citato).

⁽⁶¹⁾ G. POGGI, *Discorso sulla necessità di diffondere universalmente l'istruzione economico legale per mezzo di libri elementari*, cit., p. 391.

giuridico di Poggi si arricchisce di un protagonista nuovo e scomodo: *l'istituzione*. Nuovo non per il termine che la tradizione ha già usato ⁽⁶²⁾ ma per il contenuto che gli viene dato e che lo distanzia assai dal semplice istituto; scomodo perché ricolloca l'individuo, le sue facoltà, il suo godimento nel sociale, li controlla come attività, come gestione, osserva — in un osservatorio ben più largo e molteplice — « il movimento di queste facoltà nel concorso di più cointeressati ed associati » ⁽⁶³⁾.

Non sappiamo se Santi Romano conoscesse l'opera del Poggi, ma è da dubitarne. Certamente, prima ancora che dall'Hauriou, in certe pagine costruttive del suo 'Ordinamento giuridico', avrebbe preso le mosse da lui verificando le parecchie dissonanze ma compiacendosi di un uso del termine/concetto che proietta il Poggi per l'innanzi e lo lega ai 'moderni' piuttosto che agli 'antichi' ⁽⁶⁴⁾.

È un accenno che deve restar qui appena abbozzato e che ci proponiamo di sviluppare adeguatamente in altra sede; vorremmo solo aggiungere che la complessità del discorso giuridico del Poggi è la palese conseguenza della fertilità di un clima fiorentino, dove gli echi dell'individualismo imperante si attenuano e nel tempo stesso si complicano nel riesame globale di una società agraria in crisi alla controluce spietata della organizzazione dei fatti economici e della evoluzione delle tecniche. Il 'georgofilo' Poggi ⁽⁶⁵⁾, come molti dei 'campagnoli' ⁽⁶⁶⁾ fiorentini parte-

⁽⁶²⁾ Vedine un esempio in R. ORESTANO, *'Institution' - Barbeyrac e l'anagrafe di un significato*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 11/12 (1982/2) - *Itinerari moderni della persona giuridica*, tomo I, p. 169 ss.

⁽⁶³⁾ Qui il diritto e l'economia divengono 'civile filosofia': un elogio che non a sproposito gli tributa Romagnosi in una lettera del luglio 1830 (vedila citata e utilizzata in SALVAGNOLI, *Elogio di Girolamo Poggi*, cit., p. XVI).

⁽⁶⁴⁾ Santi ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, Firenze, Sansoni, 1946², p. 28 ss., dove l'insigne giurista si accinge a definire la 'istituzione'.

⁽⁶⁵⁾ Il Poggi sarà eletto socio della Accademia dei Georgofili il 4 luglio 1830 insieme a Francesco Forti e a Pietro Capei (cfr. TABARRINI, *Degli studi e delle vicende della Reale Accademia dei Georgofili*, cit., p. 74).

⁽⁶⁶⁾ Si riprende qui il titolo di un vecchio lavoro del Ciampini, uno storico benemerito per aver attratto, in mezzo al disinteresse generale, la

cipanti al gran dibattito, ha appreso dalla familiarità con la terra che il diritto deve, prima o poi, fare i conti con le cose e che l'individuo solitario, con le sue suppellettili di diritti soggettivi, è di fronte ai fatti economici e ai rapporti sociali niente altro che un personaggio disarmato.

4. Il Poggi e il Forti assurgono quasi a simbolo delle possibilità di una cultura giuridica extra-universitaria, quando essa riposi in ingegni saldi e preparati; una cultura che può anche essere qualificata anti-universitaria, se si assume a suo tratto caratteristico la ripugnanza per le astrazioni e per i sofismi, la sensibilità invece a cogliere senza mortificazioni praticistiche l'anima esperienziale del diritto, che o è tessuto connettivo d'una comunità vivente o è un grottesco fantasma. Il Poggi e il Forti, esponenti di questo stile fiorentino dalle precise radici leopoldine, possono conseguire dei risultati di notevole rilievo certamente in grazia della vivezza delle proprie personalità, ma anche perché accanto a loro v'è tutto un supporto, come già sappiamo, di pratici di rango che hanno raccolto e vieppiù sollecitato una cultura giuridica fiorentina non scolastica ed hanno contribuito alla consolidazione di quel fatto comunitario che è, per quanto attiene alla scienza giuridica, lo stile.

Poggi e Forti non sono creature solitarie, disarticolate da un tessuto sociale e culturale, anzi tanto bene in esso inserite da fungere ai nostri occhi da personalità espressive, da punte emergenti di un fertile terreno appena sommerso o a fior d'acqua; un terreno che ha i suoi fermenti vivi in persone e gruppi che operano e pensano al di fuori delle ufficialità formali, al di fuori delle cappe pesanti delle scuole tradizionali, all'insegna del privato e dello spontaneo, evitando il rischio di grezzo autodidattismo e di eccessivo individualismo soltanto grazie alla percezione del secreto tessuto di civiltà giuridica che circola invisibile e accomuna.

attenzione della storiografia italiana sul circolo del Vieusseux e sulla cultura toscana della Restaurazione. Cfr. R. CIAMPINI, *Due campagnoli dell'800: Lambruschini e Ridolfi*, Firenze, Sansoni, 1947.

Di questa civiltà, che trova nei sodalizi minimi o in qualche solido studio professionale i suoi perni portanti, vogliamo far qualche cenno ulteriore, perché è qui una delle ricchezze — purtroppo scarsamente raccolta e tesaurizzata — che la estrema Firenze granducale offre alla malcerta Firenze italiana.

Un foglio, che non esitiamo a definire simbolico, è 'La Temi', una Rivista giuridica il cui primo fascicolo appare a Firenze nel novembre del 1847 e che distende la sua vita in novantacinque fascicoli — riuniti in otto volumi — fino al settembre 1864⁽⁶⁷⁾. È questa una Rivista che non può non sorprendere chi sia completamente estraneo a quanto or ora si diceva. Nasce, vive e si spegne in una officina di pratici; al suo sorgere ne è formalmente direttore l'avvocato Carlo Guarnacci ma il programma è nella sostanza steso dall'avvocato Giuseppe Panattoni⁽⁶⁸⁾, che l'avrà sempre completamente nelle sue mani e che, di continuo, ne progetterà e confezionerà i fascicoli con l'ausilio di una collaborazione familiare. *La Temi* cioè non lascerà mai le stanze dello studio Panattoni, ma il respiro non è né tecnico-professionale né provinciale.

Gli è che Giuseppe Panattoni non ha nulla a che spartire con il caudico dozzinale di ordinaria fattura. Appartiene invece a quegli avvocati intelligenti e aperti che respirano a pieni polmoni il clima arioso della città e ne è conquistato e permeato; è un pratico del diritto che dalla frequentazione assidua del circolo del Vieusseux trae l'aspirazione e la forza a discorrere in termini di cultura.

Apriamo questa sua Rivista in cui profonde senza riserve le proprie energie: in ogni fascicolo — senza cali di tono — è sentitissima la dimensione teorica, storica e filosofica del diritto, ed è notevole che sia stata la prima palestra di giuristi che saliranno e illustreranno cattedre universitarie in Italia, come Luigi Bellavite, poi professore di diritto civile a Padova, ed Oreste Regnoli, che insegnerà la stessa disciplina a Bologna. La finalità del foglio

⁽⁶⁷⁾ *La Temi-Giornale di legislazione e di giurisprudenza*, Firenze, Tip. Mariani, 1847.

⁽⁶⁸⁾ Come tale — e cioè come opera del Panattoni — risulta segnalato già nell'indice quinquennale, che si pubblica in calce all'annata quinta (1855) (cfr. ivi le voci 'Panattoni, Giuseppe' e 'Guarnacci, Carlo').

è infatti complessa, ed è di « soddisfare al gusto dei culti ed al bisogno dei pratici »⁽⁶⁹⁾. Certamente, il diritto non è mai abbassato all'infimo rango di espediente per dei mestieranti, ma se ne afferma con forte persuasione il nesso con una civiltà; e, consequenzialmente, non si fa a meno dall'ospitare un saggio di economia o uno di storia o un altro di filosofia che, insieme al contributo di esegesi giuridica e alla annotazione d'una sentenza, fa della superficie ideale della Rivista un terreno sfaccettato e assai mosso⁽⁷⁰⁾.

Quel che tuttavia fa più spicco è l'attenzione squisitamente comparatistica — vorremmo quasi dire la curiosità — per quanto sta accadendo ed evolvendo non solo negli altri staterelli italiani⁽⁷¹⁾ ma nelle capitali dei grandi Stati europei, con un interesse variissimo che va dall'evoluzione legislativa all'elaborazione teorica, alla vita dei più grossi collegi giudicanti. Panattoni, che è un redattore impareggiabile, è al centro di una raggiera di rapporti e di canali informativi a dimensione europea, con un netto privilegiamento dell'area franco-spagnola per elementari considerazioni

⁽⁶⁹⁾ *La Temi*, II 1849), p. 4.

⁽⁷⁰⁾ In una 'dichiarazione' che campeggia all'inizio del fascicolo 84 (settembre 1862), Panattoni conclama: « doveva essere, e speriamo che sia, un Giornale scientifico nazionale. Essa [la Temi], nello studio della scienza e pratica del diritto non dimentica il corredo delle dottrine che il giureconsulto dee ritrarre dalla storia e dalle lettere » (p. 705). Aggiungendo a suggello: « questo periodico tiene un posto diverso dalle semplici Gazzette forensi ».

⁽⁷¹⁾ Nella 'dichiarazione' citata alla nota precedente Panattoni tiene a sottolineare a proposito del suo giornale che « esso prese a trattare delle scienze legislative ed economiche, come fonti dell'ordine e del progresso sociale; e si occupò della giurisprudenza pratica con lo scopo di eccitare lo studio comparato del diritto, e di affrettarne la uniformità nelle varie parti d'Italia » (p. 705). E ancora: « era questo un Giornale che suggerì sempre di risalire ai principii razionali del diritto, di fare uno studio comparativo delle legislazioni, di allargare la base delle scienze giuridiche, e di unificare in Italia le leggi, le pratiche ed i procedimenti forensi » (p. 706). Probabilmente c'è una sottolineatura troppo marcata e una eccessiva esaltazione del carattere progettuale, l'una e l'altra assai facili in un momento di unità nazionale completamente realizzata. Ma è un fatto non smentibile che tutte le annate de 'La Temi' corrono nella linea sopra indicata e giustificano sostanzialmente il compiaciuto sguardo retrospettivo del Direttore.

di comprensione linguistica. Mittermaier è, per esempio, un ammirato lettore de 'La Temi' e un collaboratore e corrispondente assiduo.

Panattoni sta nel chiuso del suo studio professionale come il ragno al centro della sua tela: legge e scrive moltissimo, capisce il valore di un libro o di un articolo o il grado d'incidenza d'un atto legislativo o d'una sentenza, e chiede di conseguenza recensioni, annotazioni, interventi, stimola il dibattito. È insomma un osservatore attento, informato e sensibile, e perciò un redattore all'altezza del suo compito.

Un esempio: il tema della « codicifazione » (tema di viva attualità in una Toscana che sta elaborando un Codice penale e in cui il problema dialettico diritto comune-codicifazione è particolarmente avvertito ma tema anche di enorme interesse teorico e storico) è continuamente studiato e approfondito alla luce di una documentazione che travalica le Alpi e investe l'intero continente europeo. Un altro esempio: le Costituzioni, tema scottante in quegli anni intorno al '48 che vedono la fioritura e poi l'arresto di un movimento costituzionale.

La presenza de 'La Temi' su questi nodi della vita giuridica di metà Ottocento è segno della vitalità del foglio, ma — prima ancora — della intelligenza del retrostante burattinaio. Che è nulla più di un avvocato — ed è su questo punto che vogliamo insistere e concludere —, mentre il palcoscenico resta sempre il suo privato ufficio professionale, un osservatorio minimo da cui si riesce però a dominare un panorama dei più vasti.

Nell'accenno, che si sta facendo, al lavoro di questa singolare officina di pratici non si può non far spazio, prima di chiudere il discorso, a qualche privato esperimento che si affaccia nella Firenze della Restaurazione.

Già abbiám parlato di due saggi molto densi di Girolamo Poggi destinati a esser letti e discussi in un conciliabolo di giovani⁽⁷²⁾. È una vicenda breve che dura appena qualche anno e col 1828 si chiude⁽⁷³⁾, né dovrebbe — per esser così remota —

(72) Cfr. più sopra a p. 28.

(73) Fonte di queste asserzioni è la testimonianza che ce ne offre un protagonista di quegli stessi anni, l'avv. Celso Marzucchi, nel suo *Elo-*

venir da noi ricordata se non vi fossero coinvolti personaggi di grosso rilievo e se non fosse lo specchio di uno stile giuridico su cui abbiamo molto insistito.

Intorno al 1825 quattro giovani brillanti, conseguita la laurea alla Sapienza pisana, decidono di costituire una sorta di sodalizio per discutere della validità ed opportunità di un Codice agrario e, più oltre, delle linee d'una disciplina emergente, il diritto agrario. Questi giovani sono nostre vecchie conoscenze e cioè l'Andreucci, il Forti, il Pini e il Poggi; li spinge il desiderio del confronto e l'ansia della discussione, e li spinge probabilmente anche il senso di vuoto e di frustrazione che ha accompagnato i loro imparruccati studi pisani.

Ne nasce un sodalizio effimero, quasi un salotto di giuristi, una piccola antiaccademica accademia, che sceglie di discorrere su un tema di grande rilevanza teoretica e, insieme, di immediata incidenza pratica. Come si potesse rompere l'unità compatta del diritto civile e ritagliare legittimamente uno *ius georgicum* era sicuramente un grave problema dottrinale ma era soprattutto un problema di istituti, cioè di assetti dell'esperienza, che chiedevano figurazioni giuridiche munite di maggior autonomia, meno generiche, per poter svolgere una più adeguata funzione nella disciplina d'una realtà tipica come quella agraria toscana; consequenziale il problema d'un Codice agrario che di quella realtà agraria e di quegli istituti specifici fosse la regola suprema.

Il 'salotto' dei giovani giuristi, nel sostanziale rispetto d'una eredità tutta leopoldina, in sintonia spirituale con il movimento del Vieusseux e con le discussioni dei Georgofili (non dimentichiamo che era ancora fresca a Firenze la memoria della richiesta di parere sul progetto di *Code rural* inoltrata nel 1808 alla Accademia da parte del Governo imperiale francese), anticipa di qualche anno quello che sarà il vivace dibattito del 'Giornale agrario' e della stessa Accademia sulle strutture economico-agrarie della campagna toscana e soprattutto sulla 'mezzeria' (74).

gio del dottor Napoleone Pini, cit., letto in una adunanza della Accademia dei Georgofili.

(74) In mancanza di altre fonti si rinvia a MARZUCCHI, *Elogio del dottor Napoleone Pini*, cit.. I riferimenti del Marzucchi sono però inte-

Probabilmente il sodalizio si estingue dopo breve vita nel momento in cui il 'ginevrino' dà vita con Lambruschini, Ridolfi e De' Ricci al 'Giornale', momento che risale — lo sappiamo — al 1827. La nuova iniziativa egregiamente sorretta e organizzata poteva riassorbire le estemporanee riunioni dei giovani amici. Pur nella indubbia tenuità, pur nella scarsezza di documentazioni, la vicenda deve esser segnata e sottolineata per il suo carattere paradigmatico, per essere speculare di una cultura di circoli che, lungi dall'aver frustrazioni per la mancanza di organizzazioni ufficiali, ben volentieri ne prescinde, affronta coraggiosamente e liberamente temi e problemi con una vocazione limpida a guardare senza occhiali affumicati al paese reale.

Un ultimo cenno. Chi legge la pubblicistica toscana degli anni immediatamente successivi alla riunificazione nazionale, vede affiorare con molta vaghezza — ma sempre pronunciato con profondo rispetto — il nome della 'Accademia dei Nomofili'. Enrico Poggi, il fratello di Girolamo, un personaggio di cui dovremo tornare a parlare fra breve come Ministro di Giustizia e Grazia del Governo provvisorio toscano per la sua attività in favore della Sezione di studi legali del nuovo Istituto superiore, fa esplicito riferimento nelle sue 'Memorie storiche' a « quello [esercizio] che da pochi anni i giovani più vogliosi d'imparare avevano ordinato nell'Accademia dei Nomofili »⁽⁷⁵⁾. Qualche anno dopo, nel '79, Odoardo Luchini⁽⁷⁶⁾, commemorando un vecchio professore del Liceo fiorentino e della Scuola di scienze sociali, il giurista Luigi Sanminiatielli⁽⁷⁷⁾, puntualizza compiaciuto che il commemorato « cominciò ad esercitarsi nell'Accademia dei Nomofili, palestra dei giovani praticanti »⁽⁷⁸⁾; e gli esempi potrebbero mol-

gralmente confermati dalle uniche — per quanto ne sappiamo — testimonianze documentarie del sodalizio, e cioè i due saggi di Girolamo Poggi.

⁽⁷⁵⁾ E. POGGI, *Memorie storiche del governo della Toscana nel 1859-60*, Pisa, tip. Nistri, 1867, vol. II, p. 98.

⁽⁷⁶⁾ Sul Luchini cfr. più avanti, al § 6 di questa parte.

⁽⁷⁷⁾ Su Luigi Sanminiatielli cfr. più avanti, a p. 50.

⁽⁷⁸⁾ O. LUCHINI, *Discorso* [in memoria di Luigi Sanminiatielli], in *Atti della Società italiana di educazione liberale e della scuola di scienze sociali istituita in Firenze*, Firenze, tip. Arte della stampa, 1880, p. 24.

tiplicarsi. Su questa 'Accademia' è bene che si discorra un poco, perché il vagheggiamento che se ne fa nella pubblicistica anzidetta, unito alla pressoché assoluta scarsità di documentazione, potrebbe far continuare ad avvolgere d'un mantello apologizzante e a mitizzare un sodalizio in realtà più che modesto.

Per quanto ne sappiamo — e ne sappiamo poco —, l'iniziativa sorge fra alcuni giovani fiorentini laureati in diritto all'indomani delle riforme giudiziarie del Granducato nel 1838, ed è indubbiamente segno della loro intraprendenza nel tentar di colmare i vuoti lasciati dagli studi pisani e senesi. La prima adunanza dei consociati si tenne il 5 maggio 1839⁽⁷⁹⁾ e in essa fu approvato un regolamento, il cui art. 2 suona così: « La Società ha per oggetto lo studio teorico-pratico della Giurisprudenza, e principalmente l'esercizio della parola nella discussione degli affari ». Soci ordinari erano soltanto i praticanti in legge, che restano ascritti come Soci emeriti dopo la loro promozione all'esercizio della professione forense; eran previsti anche dei Soci onorari sì da poter ascrivere al sodalizio le figure più prestigiose di magistrati e di giureconsulti.

Dal 1842 l'Accademia ottenne di potersi radunare nel salone della biblioteca della Camera di disciplina degli avvocati toscani; « quivi periodicamente si leggono memorie o si svolgono tesi; ma più comunemente si scelgono alcuni punti disputabili, e vi si applicano nomi e circostanze per comporre così una lite apparente. Questa è discussa da contrarii causidici, e dietro le conclusioni di un Ministero pubblico vien decisa in prima istanza; quindi è riesaminata in appello »⁽⁸⁰⁾.

Una anticipazione in pieno Ottocento di quella Scuola di applicazione forense, che sarà nel 1924 una felice invenzione di Piero Calamandrei all'interno della neo-nata Facoltà giuridica fiorentina; insomma un ottimo laboratorio per il formando avvocato, dove però l'orizzonte è e resta squisitamente tecnico-professionale. Qui la grande tradizione fiorentina di una vocazione verso l'esperienza, che significava unicamente accrescere la coscienza della complessità del diritto e considerarne tutte le facce e non

⁽⁷⁹⁾ I dati sono offerti in *La Temi*, III (1851), p. 161.

⁽⁸⁰⁾ loc. ult. cit.

una soltanto, viene smentita nella sua validità culturale, e il livello è sicuramente inferiore.

L'Accademia è in realtà una utilissima palestra con tutti i limiti di un agonismo destinato a sviluppare la muscolatura del giovane praticante. Non aveva torto il buon Panattoni quando, nel momento in cui ospitava sulle pagine da 'La Temi' alcuni rapporti della Accademia, scopertamente conclamava, se non la sua delusione, almeno la sua insoddisfazione: « i praticanti, uscendo inesperti dallo studio accademico, avrebbero bisogno di essere iniziati negli studi curiali da uno dei più abili forensi, il quale forte nella scienza, ed erudito dall'uso, sapesse dare lezioni teorico-pratiche, indicare un metodo, ed offrire consigli ed esempi. Così anche l'Accademia dei Nomofili fiorirebbe maggiormente: perché quello che si fa ora per gli sforzi della buona volontà e dell'ingegno, potrebbe farsi meglio, e da più, quando ai giovani laureati non mancasse sul principio delle pratiche un'accorta direzione, ed un regolare iniziamento » ⁽⁸¹⁾.

Secondo il Direttore de 'La Temi' mancava all'Accademia quello che egli aveva voluto ad ogni costo garantire al suo giornale; e cioè il polmone culturale, che significava saldezza metodologica e solidità di fondazioni teoriche, senza le quali anche il professionista costruisce se stesso sulle sabbie del quotidiano. E il rimprovero colpiva, insieme, un po' di autodidattismo, un po' troppo di generosa presunzione, un'ottica praticistica da bassa corte. Che Giuseppe Panattoni avesse visto giusto lo dimostrano i brandelli di rendiconti 'accademici' che oggi possediamo ⁽⁸²⁾. È poco per poter dare un giudizio definitivo su un sodalizio, che ha avuto vita lunga e prospera; è sufficiente per individuare, se non bastasse il regolamento, l'obiettivo dei Nomofili e il livello al quale essi vogliono operare.

⁽⁸¹⁾ loc. ult. cit.

⁽⁸²⁾ Nel terzo volume de 'La Temi' è pubblicato il 'Rapporto degli studi praticati nell'Accademia dei Nomofili' nell'anno 1850-51 (pp. 162 e 206) e nell'anno 1851-52 (pp. 588 e 659); studi che appaiono consistere in simulacri di controversie giudiziali su casi esemplati dalla realtà pratica, in utilissime esercitazioni forensi che non hanno alcuna altra pretesa se non quella di agguerrire il mestiere di avvocato e di giudice.

5. È singolare e rimarchevole che, soltanto tre giorni dopo la partenza del Granduca da Firenze, il 30 aprile 1859, il nuovo Governo provvisorio toscano abbia ritenuto urgentissimo di provvedere con decreto alla ricostituzione della vecchia autonomia delle due Università di Pisa e di Siena e alla immediata nomina di una Commissione per il riordinamento degli studi universitari⁽⁸³⁾.

Prende subito forma, accanto ai progetti per le rinnovate sedi universitarie pisana e senese, l'idea di un Istituto avente sede in Firenze e che sia qualitativamente, essenzialmente, diverso da una comune Università⁽⁸⁴⁾. Anche se l'arabista Michele Amari, chiamato a tenere il 29 gennaio 1860 il discorso inaugurale, si crederà in obbligo di esordire identificando quella solenne cerimonia ne « la ristorazione dello Studio fiorentino »⁽⁸⁵⁾, qualche minuto prima la toccante affermazione, palesamente destinata nell'animo dell'oratore a far vibrare i sentimenti più profondi degli uditori cittadini, era stata smentita dalle parole di Cosimo Ridolfi, Ministro della Pubblica Istruzione. Il Ridolfi aveva sottolineato che l'intendimento del Governo era stato proprio quello « di non fare opera municipale, ma di dar vita ad un Istituto che rispondesse ai bisogni di una grande nazione »⁽⁸⁶⁾; dunque, non un altro Ateneo da aggiungersi al novero dei tanti già esistenti,

(83) Ne facevano parte, fra gli altri, una prestigiosa figura di medico, Maurizio Bufalini, una personalità dai grossi e multiformi meriti, Cosimo Ridolfi e un giurista Giulio Puccioni, che ricopriva la carica di Provveditore dell'Università di Pisa.

(84) Su queste prime vicende dell'Istituto cfr. l'ampio discorso commemorativo di E. GARIN, *L'Istituto di studi superiori di Firenze (cento anni dopo)*, ora in *La cultura italiana tra '800 e '900 - Studi e ricerche*, Bari, Laterza, 1962, e l'attento studio di C. CECCUTI, *Alle origini dell'Università fiorentina. L'Istituto di studi superiori*, in *Rassegna storica toscana*, XXIII (1977), p. 177 ss.

(85) *Discorso* letto dal Professor Michele AMARI nella inaugurazione dell'Istituto di studi superiori il 29 gennaio 1860, in *Istituto di studii superiori pratici e di perfezionamento in Firenze*, Firenze, Stamperia reale, 1859, p. 69.

(86) *Parole* dette dal Ministro della Pubblica Istruzione in occasione dell'inaugurazione del R. Istituto di studii superiori in Firenze il 29 gennaio 1860, in *Istituto di studii superiori pratici e di perfezionamento in Firenze*, cit., p. 61.

ma anzi una istituzione unica, singolare per struttura e finalità, che si ponesse al di sopra degli altri e facesse di Firenze la capitale culturale dell'intero paese; una istituzione che fosse « la chiave della gran volta del tempio del sapere », « la vetta del grande albero dello scibile », per usare anche noi — pur con qualche imbarazzo — le troppo alate parole del ministro Ridolfi⁽⁸⁷⁾, in quel momento ohimè dimentico del vecchio e sensatissimo agronomo degli esperimenti di Meleto⁽⁸⁸⁾.

Era chiaro in tutti, Ministro e Commissione, di voler fare qualcosa di superiore e di diverso; diventava più confuso il discorso quando si tentava di darvi un contenuto preciso. Maurizio Bufalini, il grande patologo e rinnovatore degli studi medici, che è membro della Commissione, forte della fruttuosa esperienza nella Scuola medico-chirurgica annessa all'Arcispedale di Santa Maria Nuova, pensa a un perfezionamento del giovane laureato soprattutto sotto il profilo della pratica e propone una denominazione rispecchiante questo solo carattere: Istituto degli Studi Superiori Pratici⁽⁸⁹⁾. Ad altri sembrò troppo poco; ci fu chi parlò di 'complemento', chi di 'perfezionamento'⁽⁹⁰⁾. Dopo gran discussione il parto fu quello che conosciamo, un po' tronfio e un po' goffo, ma destinato a durare fino al 1924: Istituto di Studi Superiori Pratici e di Perfezionamento; il frutto d'un incrocio di idee, che non doveva giovare al programma di lavoro del nuovo centro. Conviene, se mai, di notare — anche per quello che si sta per dire — che il Bufalini fu corroborato nei suoi orientamenti praticistici dal consiglio di due giuristi, Ferdinando Andreucci e Adriano Mari, che facevano così riaffiorare sommessamente le vecchie istanze, da sempre presenti nei giureconsulti fiorentini, di

⁽⁸⁷⁾ loc. ult. cit., p. 66.

⁽⁸⁸⁾ Meleto in Val d'Elsa è una proprietà della famiglia Ridolfi, dove Cosimo conduce azzeccati esperimenti agronomici facendone una sorta di fattoria-modello e dove fonderà il primo Istituto teorico-pratico d'agricoltura.

⁽⁸⁹⁾ M. BUFALINI, *Ricordi sulla vita e sulle opere proprie*, pubbl. da F. Mariotti, Firenze, Le Monnier, 1876², p. 290.

⁽⁹⁰⁾ È sempre il Bufalini a riferircene minuziosamente (ibidem, pp. 290-291).

non lasciar troppo soli avvocati e giudici ma di formarli e orientarli grazie a vere e proprie scuole post-universitarie⁽⁹¹⁾.

A livello ufficiale provvede invece a farle emergere, per altra strada, il Ministro di Giustizia e Grazia Enrico Poggi. Il Poggi è un altro personaggio altamente espressivo dello stile fiorentino di giurista. Magistrato, georgofilo, come studioso dimostra sensibilità per temi nuovissimi di disciplina della realtà economica⁽⁹²⁾, ma non ha gli strumenti culturali e l'ingegno del fratello Girolamo⁽⁹³⁾, e nell'ombra di lui scorre tutta la sua vita nel queto regime granducale. Ora però che la 'rivoluzione' del '59 lo ha proiettato sulla impegnativa poltrona di Ministro, ne approfitta per tradurre in realtà le aspirazioni dei più intelligenti giuristi toscani della sua generazione, facendole diventare il tratto tipizzante della costituenda Sezione di studi legali del costituendo Istituto.

A poco più di un mese di distanza dal varo della Commissione voluta dal Ridolfi per il generale riordinamento universitario, il Poggi provvede — con decreto in data 20 giugno 1859 — a istituirne un'altra per la revisione degli studi pratico-legali⁽⁹⁴⁾;

(91) BUFALINI, *Ricordi sulla vita e sulle opere proprie*, cit., p. 289.

(92) Ci riferiamo agli studi in tema di credito agrario.

(93) Come è dimostrato dall'opera storico-giuridica di vasto impegno cui il Poggi credette di affidare la sua fama di studioso e da lui dedicata al vecchio maestro di Pandette nell'Ateneo pisano Federico Del Rosso, i *Cenni storici delle leggi sull'agricoltura dai tempi romani fino ai nostri*, Firenze, Le Monnier, 1845.

(94) Essa è formata da due personaggi a noi ben noti, Ferdinando Andreucci e Celso Marzucchi, e poi da Flaminio Severi, consigliere della Corte d'Appello di Firenze, da Giovan Battista Giorgini, professore universitario nella Facoltà giuridica di Pisa e da Ranieri Lamporecchi, avvocato. Quest'ultimo, ascritto dal 1799 all'Ordine degli avvocati, si era conquistato in città una solidissima fama di legale assai preparato ed aveva ricoperto dal '39 al '59 la carica di Presidente della Camera di disciplina degli avvocati. Egli rappresentava in Commissione la genuina tradizione del diritto comune, che in Toscana aveva trovato — fra Settecento e Ottocento — una figura emblematica in Gregorio Fierli. Proprio per questo, più degli altri giuristi empirici fiorentini, era stato il Lamporecchi appartato nelle sue tecniche professionali, collaborando da tecnico in Commissioni granducali di riforma legislativa. Su di lui si vedano gli encomiastici *Ricordi biografici sul cavalier avvocato Ranieri Lamporecchi*, Firenze, Le Monnier, 1863; di Marco TABARRINI.

Commissione autonoma che ha di fronte a sé un preciso piano di lavoro tracciato dal Ministro ⁽⁹⁵⁾, ma che è fin dall'inizio autorizzata — e quasi, di fatto, invitata — a mettersi in contatto con quella generale ⁽⁹⁶⁾; testimonio che il Guardasigilli vede naturalmente e armonicamente confluire l'un lavoro nell'altro, e che il frutto sarà complesso ma unitario: la Sezione di studi legali dell'Istituto quale momento post-universitario di formazione del futuro giudice ed avvocato. Non una scuoletta forense, ma la grande scuola di giurisprudenza pratica auspicata nella lettera di Federico Del Rosso a Salvagnoli, carezzata da Girolamo Poggi e dal Forti ⁽⁹⁷⁾.

⁽⁹⁵⁾ Tracciato nel Decreto 20 giugno 1859, che il Poggi rimetteva il 22 giugno al Ministero della Pubblica Istruzione: « considerando che mentre una Commissione sta occupandosi del riordinamento e della riforma degli studi universitari sembra congruo il provvedere nel tempo stesso a dare un migliore indirizzo agli studi pratici che si devono intraprendere dai giovani addottorati nella facoltà legale, prima di essere ammessi all'esercizio delle professioni di procuratore e di avvocato; poiché i sistemi sin qui osservati non soddisfano pienamente al bisogno dell'istruzione dei praticanti, i quali sono lasciati senza guida e metodo uniforme nell'assumere il tirocinio forense; considerando che difettoso pure apparisce l'ordinamento stabilito per l'abilitazione agli impieghi maggiori della Magistratura col decreto del 12 ottobre 1851, il quale mentre ha per iscopo di formare degli abili istruttori di processi criminali e dei giovani sperimentati nella scienza penale, trascura di provvedere agli studi delle discipline civili, più difficili per la loro estensione e profondità, di quello non siano le criminali, e di assicurarsi della valentia degli aspiranti agli impieghi in queste materie importantissime, in cui più frequentemente si esercitano i magistrati » si istituisce una Commissione per provvedere « in un modo più soddisfacente e più largo alla istruzione della gioventù che intraprende le pratiche legali ed agli esperimenti che debbono dare della loro capacità » (Archivio di stato di Firenze - Affari risolti dal Governo della Toscana durante la guerra dell'indipendenza nel mese di giugno 1859 - Ministero della Pubblica Istruzione, Filza 142, Prot. N. 21).

⁽⁹⁶⁾ È espressa nel Decreto stesso la considerazione « che può riuscire di molta utilità lo autorizzare questa Commissione a mettersi in comunicazione con l'altra che sta occupandosi della riforma degli studi universitari ». In data 23 giugno il Ministero della Pubblica Istruzione notificava al Segretario di quest'ultima, Emilio Frullani, l'autorizzazione immediatamente concessa alla Commissione per gli studi pratico-legali.

⁽⁹⁷⁾ Questo intendimento è espresso con chiarezza dal Poggi nelle sue memorie: « Or ecco qual fu il mio pensiero nell'ordinare quell'insegnamento a Firenze. Ho notato altra volta qual fosse la condizione dei

Il Guardasigilli è, in questo momento di avvio di un nuovo regime, un segno indubbio di continuità culturale, e segno di continuità è anche la Commissione nella quale troviamo, fra gli altri, vecchie conoscenze come Celso Marzucchi, ora altissimo magistrato, e l'avvocato Ferdinando Andreucci. Ad onta dei capovolgimenti istituzionali le acquisizioni culturali, allignate profondamente nella società civile, continuano strettamente legate al costume d'un ceto dirigente.

A fine d'anno si approntano quasi tutti i decreti di nomina del Soprintendente onorario, che sarà Gino Capponi, dei singoli Presidenti delle sezioni e dei docenti⁽⁹⁸⁾, e con apposito decreto

giovani addottorati in legge che s'indirizzavano al fòro, od alla magistratura. Dovevano consumare quattro anni nelle pratiche, e sei prima di aspirare ad alti impieghi. Ma nessuno dava loro una direzione per gli studi, e se non fosse stato l'esercizio di consultori che facevano di tanto in tanto presso la Camera di disciplina degli Avvocati, o quello che da pochi anni i giovani più vogliosi d'imparare avevano ordinato nell'Accademia dei Nomofili, si poteva dire che passavano tutti quegli anni abbandonati a sé stessi, studiando, secondo che meglio talentava a ciascuno. Vi era dunque un vuoto immenso da riempire tra l'insegnamento teorico e puramente elementare delle Università, e l'esercizio pratico dell'ufficio di giureconsulto. In mezzo all'uno e all'altro sta la giurisprudenza, la quale è scienza ed arte insieme: scienza in quanto porge la notizia complementare della dottrina giuridica svolta con le interpretazioni date alle leggi dalle decisioni dei tribunali e dalle opinioni degli scrittori: arte in quanto presenta la specie dei fatti all'esame degli studiosi, e li abitua all'applicazione esatta dei principj giuridici ai medesimi. Ma la giurisprudenza non era insegnata da alcuno, ed un tal vuoto deplorato dal Professor Del Rosso in una celebre lettera indiritta al Salvagnoli molti anni indietro, si volle appunto riempire da me con la istituzione in discorso. Non doveva questo tirocinio esser trattato con le stesse regole dell'universitario. Imperocché i praticanti non erano scolaretti imberbi, né le loro menti sprovviste di nozioni giuridiche: ma bastava esporre ad essi in forma di grandi sintesi la dottrina svoltasi intorno alle più difficili materie del diritto, e di tanto in tanto soffermarsi sopra i punti i più fecondi di controversie per tracciarne i metodi di soluzione. Così avvezzavansi i giovani ad un doppio esercizio mentale; a raccogliere ed ordinare in modo sintetico le regole secondarie del diritto emananti dai primi e fondamentali principj, ed a formarsi un giusto criterio dei fatti giuridici e delle massime che li governano » (POGGI, *Memorie storiche del Governo della Toscana nel 1859-60*, cit., vol. II, pp. 98-99).

⁽⁹⁸⁾ Con decreti in data 22 e 23 dicembre (poi anche 4 e 17 gennaio 1860), a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri Bettino Ri-

si fa obbligo a tutti i giovani laureati nelle Università toscane, che intendano abilitarsi alla professione di procuratore e di avvocato e all'ufficio di magistrato, di frequentare le lezioni impartite nella sezione⁽⁹⁹⁾. Di lì a poco, il 3 febbraio 1860, si approva un elaborato Regolamento « per gli studi pratico-legali da farsi in Firenze »⁽¹⁰⁰⁾, frutto del diretto operato del Guardasigilli⁽¹⁰¹⁾.

casoli e del Ministro della Pubblica Istruzione Cosimo Ridolfi (vedi il testo dei decreti comodamente riportati nel fascicolo, da noi ripetutamente citato, dal titolo: *Istituto di Studii superiori pratici e di perfezionamento in Firenze*, stampato a Firenze con data 1859, p. 13 ss.).

⁽⁹⁹⁾ Decreto in data 23 dicembre 1859 a firma congiunta del Ricasoli e del Ridolfi e anche del Ministro di Giustizia e Grazia Enrico Poggi (loc. ult. cit., p. 35).

⁽¹⁰⁰⁾ Con decreto a firma congiunta del Ricasoli, del Ridolfi e del Poggi. Lo si può consultare nel loc. ult. cit. a p. 41 ss. Non sarà inutile, data la difficoltà di reperimento per i lettori non fiorentini delle raccolte ufficiali e dello stesso opuscolo, di riportare qui gli articoli salienti del 'Regolamento per gli studii pratico-legali': Art. 1. Lo scopo precipuo dell'insegnamento superiore istituito in Firenze per i praticanti di Legge è quello di dare ai medesimi un utile indirizzo per lo studio delle dottrine giuridiche teorico-pratiche, e di porgere loro gli aiuti opportuni, perché si esercitino a svolgere da se stessi le materie che formano soggetto del loro tirocinio con quell'ordine sapiente cui saranno abituati dai Professori; art. 5. Il corso di Giurisprudenza civile e commerciale sarà fatto in tre anni; due anni saranno impiegati nella Giurisprudenza civile, il terzo nella commerciale; art. 6. Il corso di diritto pubblico costituzionale e di diritto amministrativo sarà diviso in due anni. Il corso di diritto amministrativo non è obbligatorio per nessuno dei praticanti; art. 7. Tutti gli altri corsi saranno compiuti in un anno; art. 8. Le lezioni sono obbligatorie soltanto nei primi tre anni delle pratiche, nel quarto sono volontarie; art. 9. Tutti i praticanti per l'avvocatura e per la procura sono obbligati a frequentare il corso di Giurisprudenza civile e commerciale per tutti i tre anni; art. 10. I praticanti per l'avvocatura interverranno inoltre nel primo anno alle lezioni di Giurisprudenza penale e di procedura nel giudizio penale; nel secondo a quelle di procedura nel giudizio civile, e di economia sociale; nel terzo a quelle di giurisprudenza e procedura penale. Il corso di diritto pubblico costituzionale dovrà da essi frequentarsi o nel secondo o nel terzo anno delle pratiche, secondoché cada nell'uno o nell'altro insegnamento di quel diritto; art. 11. I praticanti per la procura frequenteranno pure, nel primo anno le lezioni di Giurisprudenza e procedura penale; nel secondo e nel terzo quelle di procedura nel giudizio civile. Quanto all'insegnamento del diritto costituzionale essi dovranno riceverlo o nel secondo o nel terzo anno, secondoché il Professore ne tratti o nell'uno o nell'altro;

Chiunque potrebbe sentirsi legittimato a pensare che finalmente la città ha, se non una usuale Facoltà universitaria, certamente una scuola di sicuro rango universitario, che serba caratteri suoi propri tanto peculiari da farne un centro vivo di scienza e di educazione giuridica; chiunque potrebbe pensare all'avvio di un lungo e fruttuoso itinerario indefinitamente proiettato verso un ampio futuro in grazia di fondazioni tanto pensate e velleitarie. Ma si sbaglierebbe di grosso. A tanto speranzosi preparativi si sarebbe ben presto sostituita una inerzia e una indifferenza clamorose talora anche una dichiarata ostilità come dal Ministro Matteucci; alla copertura delle cattedre non si sarebbe più provveduto, e della sezione di studi legali, che non aveva mai troppo brillato per l'illustrazione dei suoi docenti, presto non sarebbe restato che il nome.

Ma vediamo un po' più da vicino come sono andate le cose.

La Sezione era dotata, al momento istitutivo, di ben sei cattedre, quattro giuridiche e due economiche⁽¹⁰²⁾, a ciascuna delle quali era « annesso lo stipendio annuo di lire italiane quattromila ». Su proposta del Poggi furono nominati Giuseppe Puccioni, suo cognato, che insegnava già nel Liceo fiorentino le 'Istituzioni criminali', alla cattedra di 'Giurisprudenza criminale e di procedura criminale' con — in più — l'incarico di presiedere

art. 12. L'obbligo imposto ai praticanti per l'avvocatura dall'art. 18 del Regolamento del 2 settembre 1809, di frequentare ed assistere alle udienze delle corti, s'intenderà ristretto soltanto all'ultimo anno delle pratiche. Sono pure dispensati dal frequentare le adunanze dell'Ufficio di consultazione gratuita nei primi due anni; art. 14. Alla fine del quarto anno delle pratiche, gli abilitandi dovranno esser sottoposti ad un esame scritto ed orale avanti una delle Camere civili della Corte Regia di Firenze, o avanti quella di Lucca.

⁽¹⁰¹⁾ È il Poggi stesso che tiene ad ascriversene il merito. Dirà egli nelle sue memorie: « per attuare cotale riforma compilai da me stesso un regolamento che feci rivedere al [Vincenzo] Salvagnoli ed al Professor [Giuseppe] Puccioni » (POGGI, *Memorie storiche del Governo della Toscana nel 1859-60*, cit., vol. II, p. 100).

⁽¹⁰²⁾ L'art. 2 del decreto 22 dicembre 1859 prevede la articolazione della Sezione degli studii legali nelle seguenti cattedre: Giurisprudenza civile e commerciale; Giurisprudenza criminale e procedura nel giudizio penale; Procedura civile; Diritto pubblico costituzionale; Economia sociale; Statistica.

la Sezione⁽¹⁰³⁾; Napoleone Pini alla cattedra di 'Procedura civile'⁽¹⁰⁴⁾, Fausto Mazzuoli a quella di 'Giurisprudenza civile e commerciale'. Su proposta del Ridolfi, Valentino Pasini fu chiamato alla cattedra di 'Diritto pubblico costituzionale e amministrativo'⁽¹⁰⁵⁾.

Scelte decorose le prime due, di personaggi competenti e sensibili, anche se ormai il Puccioni si era fatto assai vecchio. Inesistente culturalmente il Mazzuoli malgrado la sua titolarità della cattedra senese⁽¹⁰⁶⁾. Scelta politica quella del Pasini, un

⁽¹⁰³⁾ Sul Puccioni cfr. quanto si è detto a p. 6-7.

⁽¹⁰⁴⁾ Sul Pini cfr. le notizie offerte a p. 15.

⁽¹⁰⁵⁾ È il Poggi ad informarci della responsabilità delle proposte (cfr. *Memorie storiche del Governo della Toscana nel 1859-60*, cit., vol. II, pp. 101-102). Si deve al Ridolfi, sempre secondo il Poggi, anche la nomina del primo titolare di Economia sociale, il napoletano Niccola Nisco.

⁽¹⁰⁶⁾ Fausto Mazzuoli (Pereta di Grosseto 1811-Pisa 1891), avviatosi dapprima agli ordini sacerdotali, si addottora a Siena in teologia e giurisprudenza; è dal 1846 docente a Siena, indi dal '49 a Pisa, tornando a Siena nel '51 a seguito del trasferimento forzoso a quella sede della Facoltà di Giurisprudenza dell'unico composito Ateneo toscano. Alla fine del '59 ottiene la nomina a Firenze, ma dall'anno accademico 1862/63 è di nuovo 'professore di Codice civile' a Pisa dove resterà fino al termine della carriera accademica e dove ricoprirà più volte la carica di Rettore, di Priore della Facoltà di Giurisprudenza e di membro del Consiglio accademico. Fece parte per lungo tempo del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. A parte gli onori delle cariche accademiche, lo studioso ostenta una assoluta povertà culturale. Si conoscono di lui la *Prolusione* del Prof. F.M. letta nel Reale Istituto di studi superiori in Firenze li 26 marzo 1860, Firenze, tip. Cellini, 1860, e il *Discorso per la solenne inaugurazione degli studii* detto dal cav. professore F.M. nell'aula magna della R. Università di Pisa il 16 novembre 1863, Pisa, tip. Nistri, 1863 e in *Annali delle Università toscane*, VIII (1863), pagine generiche e modestissime spesso riducentisi a semplici esercitazioni retoriche. Abbastanza retoriche e vuote anche le *Parole* del prof. F.M. in ringraziamento ai suoi scolari il 15 gennaio 1879, Pisa, tip. Nistri, 1879, dette al suo rientro dopo una lunga malattia e stampate dietro richiesta studentesca (almeno, così si dice dall'autore). Il piccolo saggio *Della religione dello Stato-Lettera a Vincenzo Salvagnoli*, Pistoia, tip. Cino, 1897 è una pubblicazione curata da Pietro Bracali per le nozze di una discendente del Mazzuoli e riproduce un articolo, ispirato alle idee liberali del Lamennais, destinato dall'autore al giornale del Salvagnoli 'La Patria', mai ivi pubblicato e trovato inedito fra le carte del suo studio. La cosa sua migliore è, a nostro avviso,

poligrafo veneto più versato nell'economia e nell'estimo, che da poco si era trasferito a Firenze ⁽¹⁰⁷⁾.

Qualunque sia il giudizio sulla presenza scientifica di queste figure, fu proprio la presenza fisica a venir meno entro brevissimo tempo: il Pasini riuscì a procludere l'8 marzo del '60 e a tenere undici lezioni dal 20 marzo all'11 maggio ⁽¹⁰⁸⁾; eletto in Parlamento, lasciò la cattedra e si dedicò interamente alla vita politica; il Pini, per motivi di salute, riuscì appena a procludere e a tenere qualche lezione; malgrado che vi si fosse preparato coscienziosamente, non riuscì ad aprire il suo secondo corso essendosi

il testo policopiato di un suo corso pisano di *Codice civile - Della proprietà e delle sue modificazioni*, Anno accademico 1864-65, Pisa, Autografia Bertini, s.d., testo pulito e bene informato, dominato ancora dall'ombra venerabile di Romagnosi ma sostanzialmente eclettico, e percorso da qualche incoerenza in questa sua estrema capacità recettiva (con la speranza che le incoerenze non siano imputabili al Mazzuoli, che tiene ad avvertire, in una nota preliminare, trattarsi di appunti presi da uno studente e non riveduti dal docente; ma con il sospetto che, conoscendo il Mazzuoli, molto del solido che si trova nel testo non sia anche questo da imputarsi all'ignoto ma valente scolaro). Su di lui vedi il necrologio di F. B[UNAMICI], *Fausto Mazzuoli*, in *Annuario della R. Università di Pisa*, Pisa, tip. Nistri, 1892.

⁽¹⁰⁷⁾ Era nato infatti a Schio nel 1806. Dopo aver seguito studi giuridici e aver ottenuto la laurea in Giurisprudenza a Padova nel 1828, esercita l'avvocatura in Vicenza e, non avendo potuto conseguire una cattedra pubblica (cui pure aveva concorso), apre nella stessa città una scuola ridici e aver ottenuto la laurea in Giurisprudenza a Padova nel 1828, Sotto l'influenza del Romagnosi redige esigui scritturelli di diritto penale e penitenziario, ma dedica soprattutto la sua attenzione al campo dell'economia, dell'estimo, della statistica. Su di lui ha redatto un enorme volume commemorativo R. BONGHI, *La vita e i tempi di Valentino Pasini*, Firenze, Barbera, 1867.

⁽¹⁰⁸⁾ Il BONGHI (*La vita e i tempi di Valentino Pasini*, cit., p. 781) ci riferisce i titoli delle lezioni (la prolusione fu di carattere pressoché politico e fu pubblicata sul giornale quotidiano fiorentino 'La Nazione' del 9 marzo 1860). Può essere non disutile trascriverli qui a mo' di testimonianza. Lezioni I^a e II^a: Dei fini, del soggetto e dell'importanza dell'insegnamento del diritto costituzionale e amministrativo; III^a e IV^a: Sull'origine delle civili società e dei poteri sociali; V^a Sulle indispensabili condizioni che nelle aggregazioni di fatto si devono riscontrare; VI^a Sulle parti delle quali deve comporsi una costituzione; VII^a: Sopra alcune costituzioni; VIII^a: Ideale di una costituzione; Sulla libertà individuale; IX^a: Sulla libertà di coscienza; X^a Sul diritto di proprietà; XI^a: Sul diritto di famiglia.

spento il 13 dicembre 1860⁽¹⁰⁹⁾; il Mazzuoli, con l'anno accademico 1862/63, sarebbe ritornato a Pisa, probabilmente per il miglior trattamento economico.

Nello scorcio dell'anno accademico 1863/64, precisamente il 25 giugno, il Puccioni, che allora presiedeva le due sezioni di Giurisprudenza e di Filosofia e filologia e che era rimasto il solo docente giurista, scriveva desolato al Soprintendente Bufalini: « le due sezioni dell'Istituto di Studi Superiori che ho l'onore di presiedere sono adesso ridotte sette cattedre; le altre dieci sono da qualche anno vacanti »⁽¹¹⁰⁾. Una sola di quelle apparteneva alla sezione giuridica, la cattedra di Statistica, ma il panorama non è meno sconsolante: « la settima fra le cattedre sopra numerate è affidata al Cav. Prof. Attilio Zuccagni Orlandini⁽¹¹¹⁾, che però non ha fatto alcuna lezione per l'assoluta mancanza di uditori »⁽¹¹²⁾.

L'Istituto, questa « chiave della gran volta del tempio del sapere italico » secondo il volo altissimo del linguaggio del Ministro Ridolfi, aveva fatto quasi naufragio nel giro di pochissimi anni.

È comprensibile che il venerando Soprintendente Maurizio Bufalini, alla fine del 1864, investisse della grave situazione il Ministro della Pubblica Istruzione segnalando una costante emorragia di forze intellettuali, ma segnalandone anche una causa,

⁽¹⁰⁹⁾ MARZUCCHI, *Elogio del dottor Napoleone Pini*, cit., pp. 22-23.

⁽¹¹⁰⁾ Università di Firenze-Archivio-Soprintendenza del R. Istituto di studi superiori. Anno 1863-64, Filza n. 1 (doc. non ordinato e non numerato).

⁽¹¹¹⁾ Attilio Zuccagni Orlandini (Fiesole 1782-Firenze 1872), rinomato geografo e statistico, cui, già anzianissimo, la cattedra viene concessa su istanza del Ministro Salvagnoli quale compenso della estromissione dalla carica di Direttore dell'Ufficio di statistica (come racconta senza mezzi termini il Guardasigilli Enrico Poggi nelle sue *Memorie storiche del Governo della Toscana nel 1859-60*, cit., vol. II, p. 98: « La Cattedra di Statistica che pur figura in questa classe non entrava nel mio concetto, e non mi riguardava; vi fu aggiunta per istanza del Salvagnoli, il quale avendo dato il riposo al cavalier Zuccagni-Orlandini già Direttore dell'ufficio di Statistica nel suo Ministero, volle rimeritarlo con la nomina di Professore nell'Istituto »).

⁽¹¹²⁾ Doc. cit. alla nota 110.

forse la causa prima, e cioè l'inferiorità degli stipendi erogati dall'Istituto rispetto a quelli delle Università primarie⁽¹¹³⁾. Ma il Ministro è troppo lontano e forse anche ostile, e, se v'è un problema 'universitario' che agita l'incolto Parlamento nazionale, è soltanto quello di ridurre la spesa in investimenti così poco produttivi quali sono gli Atenei; e le autorità cittadine tacciono, continuando ad affermare il secolare stile anti-universitario della città.

Un languore, che è presagio di morte, domina lo smunto fantasma della Sezione di studi legali rappresentata, dopo il '62, dai rispettabili ma decrepiti vecchioni dello Zuccagni Orlandini (che è, comunque, un geografo) e del Puccioni.

In una proposta di riordinamento dell'Istituto risalente al '65, la Sezione giuridica è fusa in un tutt'uno con quella filosofico-filologica, senza più autonomia e con il solo sussidio di tre cattedre⁽¹¹⁴⁾. Ma non se ne farà di nulla. E della Sezione degli studi legali resterà soltanto una memoria, rara e tenue come rara e tenue era stata la sua fugace presenza. Un'occasione mancata, e nulla più.

6. Vanificatasi, per i motivi che ora sappiamo, la Sezione di studi legali dell'Istituto, la condizione degli studi giuridici

(113) Lettera del Soprintendente in data 14 dicembre 1864 al Ministro della Pubblica Istruzione (Università di Firenze-Archivio-Soprintendenza del R. Istituto di studi superiori. Anno 1863-64, Filza n. 1; doc. non ordinato e non numerato): «Nel 1862 quella poca di vita che avevano le due Sezioni di Giurisprudenza e di Filosofia e Filologia venne mano a mano assottigliandosi, per la privazione di ben cinque cattedre, coperte da eccellenti Professori ed accettissimi al pubblico, e che finirono trapiantati all'Università di Pisa»; e si chiede l'equiparazione degli stipendii a quelli delle Università primarie.

(114) 'Proposta di riordinamento dell'Istituto degli studii superiori pratici e di perfezionamento in Firenze per l'anno 1865' (Università di Firenze-Archivio-Soprintendenza del R. Istituto di studi superiori. Anno 1863-64, Filza n. 1): Statuto fondamentale-Titolo II-Art. 13 (si distinguono «tre sezioni: una di Giurisprudenza, di Filosofia e Filologia; una seconda di Scienze fisiche e naturali; la terza di Medicina e chirurgia»); art. 14 (si prevedono soltanto le cattedre giuridiche di 'Giurisprudenza civile, 'Giurisprudenza e procedura penale', 'Procedura civile').

ufficiali in Firenze compie un balzo all'indietro e si riporta allo stato esistente negli ultimi giorni del regime granducale. Gli unici insegnamenti pubblici a livello universitario continuavano a restare le due cattedre istituzionali in seno al Liceo fiorentino, quella di 'Istituzioni civili' coperta dal 1856 dall'avv. Luigi Laffrichi, quella di 'Istituzioni criminali' coperta dal 1860 dall'avv. Luigi Sanminiatielli⁽¹¹⁵⁾ in seguito al passaggio di Giuseppe Puccioni al neonato Istituto; due cattedre che avevano proseguito la loro esistenza senza turbamenti perché prive di alcuna pretesa di innalzarsi al di sopra dello scopo modesto e concreto di preparazione al notariato e agli uffici minori.

Il peggio è che queste cattedre rimangono in una pressoché assoluta solitudine.

Fino ai primi anni Sessanta si campa ancora in Firenze delle rendite accumulate nel felice periodo della Restaurazione granducale, ma, dopo, è una stanchezza sonnolenta a prevalere. La perdita dell'autonomia politica per la Toscana e l'avvilimento di Firenze da città capitale di un piccolo stato a uno dei tanti capoluoghi di provincia del Regno unitario; l'assorbimento di molti dei vecchi giuristi ancora viventi nel pesante lavoro parlamentare a Torino; la crisi delle fonti del diritto, che è in Toscana profondissima con il passaggio da un secolare regime di diritto comune all'imperio di una codificazione generale abbastanza estranea alle tradizioni indigene; infine, il rovinoso quinquennio della Firenze capitale transitoria e provvisoria con tutto il suo bilancio negativo

(115) Di Luigi Sanminiatielli (Modigliana 1834-Firenze 1879) non c'è molto da dire: sul piano scientifico, a parte qualche pubblicazioncella penalistica, si ricorda di lui soprattutto una ambigua prefazione alla raccolta di scritti varii editi ed inediti di Francesco Forti nella seconda edizione fiorentina, una prefazione che mostra qualche ottusità culturale e una scarsa capacità di comprensione del personaggio Forti (cfr. F. FORTI, *Scritti varii*, in *Opere edite ed inedite*, vol. IV, Firenze, Cammelli, 1865, p. V ss.). Esercita l'avvocatura in Firenze e il 3 luglio 1860, come si accenna nel testo, è nominato professore di 'Istituzioni criminali' nel Liceo fiorentino al posto del Puccioni. Nel 1867 entra alla Camera dei deputati, vi è rieletto nel '70, dimettendosi nel '73. Nel 1876 si ripresenta per il collegio di Empoli, ma senza successo. Si veda su di lui il *Discorso* di Odoardo LUCHINI da noi già citato (si tratta della commemorazione del Sanminiatielli in seno alla 'Scuola di scienze sociali' di Firenze).

di mortificazione subalpina delle risorse intellettuali native, di fusione e confusione forzose; tutti questi fatti pesano negativamente e spiegano il vuoto che, anche sul piano di quella vita associativa privata un tempo così viva e così vitale, la città non esita ormai ad offrirci.

Restano le due cattedre 'liceali', dalle quali gli avvocati Laffrichi e Sanminiatielli continuano a impartire il loro insegnamento squisitamente professionale, ma la riconduzione dell'autonomia normativa toscana nel seno dell'ordine dello Stato unitario è una minaccia che mette a repentaglio la loro stessa sussistenza. Infatti, il Liceo dei subalpini, di Vittorio Emanuele e del suo Ministro Coppino⁽¹¹⁶⁾, è sorretto da una filosofia affatto opposta a quella che motivava l'organizzazione culturale dei vecchi licei toscani. Il nuovo liceo è soltanto un erogatore di cultura generale, prodromo alle varie e molteplici specializzazioni che iniziano soltanto con le singole Facoltà universitarie e non prima; è pertanto insensato pensare in esso alcuni corsi universitari.

È quindi corposa la minaccia che si profila e che non tarderà a realizzarsi. Il Regio Decreto del 15 settembre 1867 pone drasticamente fine al regime di tolleranza e « il corso di studi liceali nella Toscana viene parificato a quello delle altre parti del Regno »⁽¹¹⁷⁾; è ovvia la conseguenza, che ne trae l'art. 3, di sopprimere « le cattedre d'insegnamento estraneo alle materie dei programmi liceali »⁽¹¹⁸⁾.

⁽¹¹⁶⁾ Infatti, anche dopo la caduta del regime granducale, il Governo provvisorio toscano, con Decreto in data 10 marzo 1860, a firma del Presidente del Consiglio Bettino Ricasoli e del Ministro della Pubblica Istruzione Cosimo Ridolfi, riordinando l'assetto della istruzione secondaria, aveva sostanzialmente confermato per i Licei la disciplina precedente, almeno per il punto che qui ci interessa. L'art. 26 del Capitolo Terzo continua a prevedere, fra le molte discipline, le 'Istituzioni di diritto romano e di diritto civile patrio' e le 'Istituzioni di diritto criminale'.

⁽¹¹⁷⁾ È questa la intitolazione del R.D. 15 settembre 1867, n. 3955 (vedilo in *G.U.* del 16 ottobre 1867).

⁽¹¹⁸⁾ Puntualizza infatti nella Relazione al Re il Ministro Coppino: « Conservando il mescolamento delle cattedre di coltura generale e di scienze speciali, è impossibile che i giovani tengano quella in pregio e non si contentino di libarne appena quanto basti loro a superare, o meglio a deludere gli esami. Le cattedre che diconsi universitarie, nel liceo Toscano,

Possiamo dire che col 15 settembre 1867 si pone definitivamente una pietra tombale su quell'ultima reliquia dell'antico Studio? Diremmo invece che una fase ulteriore si dischiude; problematica, piena di insidie, malcerta, ma si dischiude. L'art. 3 infatti aggiunge una clausola di estrema salvaguardia: « Potranno essere mantenute dalle Provincie o dai Comuni nei cui Licei dette Cattedre esistono ». Come a dire che quanto era stato per l'innanzi culturalmente appartato e differenziato nella struttura dell'organismo liceale, ora diventava, e culturalmente e giuridicamente, un perfetto corpo estraneo, con l'unica riserva di un fragile anche se formalmente preciso vincolo di dipendenza. Questa fase ulteriore, che consiste — non nascondiamocelo — in un itinerario grammo ed erto consegnato com'è nelle mani dei pauperrimi e poco sensibili Enti locali, è però anche la circostanza che consentirà l'emersione, anche se vaga e fumosa, della cosiddetta 'Scuola di giurisprudenza' di Firenze.

A questo punto, dobbiamo fare una pubblica confessione: fino a quando non si è accinto a seguire con specifica attenzione le vicende degli studi giuridici nella Firenze post-unitaria, chi scrive queste pagine, fiorentino, allievo della Facoltà giuridica fiorentina, ascritto per parecchi anni all'Ordine fiorentino degli avvocati e procuratori, non ha mai sentito parlare di una Scuola di giurisprudenza esistente e operante nella Firenze italiana, e non ne ha mai neppure minimamente sospettato l'esistenza. Poi, da un cenno all'altro, sepolta sotto il ciarpame della documentazione minore, ha preso forma e si è delineato — più che una Scuola, un Istituto, un organismo — un itinerario fatto di uomini e di velleità di uomini, certamente da non ingigantire nella storia della cultura fiorentina tardo-ottocentesca, ma certamente non privo di qualche significato storicamente apprezzabile, e pertanto meritevole di non continuare a subire quella che è per la memoria umana la più umiliante delle condanne: il silenzio. Disseppelliamo,

null'altro rappresentano se non una spesa non compensata da alcuna reale utilità sia negli studi sia per comodo delle famiglie» (*Relazione fatta dal Ministro dell'Istruzione pubblica a S.M. il 15 settembre 1867 intorno al Decreto che parifica il corso degli studi liceali nelle Provincie Toscane a quello delle altre parti del Regno, in Collezione celerifera delle leggi per l'anno 1867, n. 63*).

dunque, di buon grado, questo esile tratto del sentiero nascosto e cerchiamo di recuperarlo alla nostra distaccata osservazione.

Le reazioni al R.D. 15 settembre 1867 non tardarono a manifestarsi in sede locale. Il 28 ottobre dello stesso anno, il Direttore del Liceo fiorentino, che allora già si chiamava Liceo Dante, faceva tempestiva richiesta alla Amministrazione Provinciale di Firenze affinché questa si assumesse il compito di conservare le due cattedre e, di conseguenza, anche il relativo onere finanziario; aggiungeva una richiesta ulteriore di istituire una terza cattedra, quella di 'Diritto amministrativo' ⁽¹¹⁹⁾. Nella adunanza del 13 dicembre 1867 il Consiglio provinciale — Presidente Ubalдино Peruzzi — la esaminava, la discuteva vivacemente e la faceva sua, malgrado le grosse perplessità che in qualche giurista di vecchio stile suscitava la disciplina nuova e 'ambigua' del 'Diritto amministrativo' ⁽¹²⁰⁾; chiedeva tuttavia al Municipio

⁽¹¹⁹⁾ Convieni che si dica ora qualcosa circa le fonti, sulle quali abbiamo potuto lavorare (fonti scarsissime, disordinate e di non facile reperimento). L'archivio storico del Liceo Dante è, malgrado la buona volontà dell'attuale Preside che ne ha cominciato il recupero, del tutto inutilizzabile sia per l'enorme mole del materiale, sia per il completo disordine nel quale il materiale attualmente si trova. Dell'archivio della 'Scuola di giurisprudenza' non ci è stato dato di reperire traccia. Nulla si serba nell'archivio universitario, e questo non sorprende giacché la Scuola non è istituzione dell'Ateneo. Probabilmente il suo archivio si è perduto insieme con buona parte di quello della 'Scuola di scienze sociali' e del vecchio Istituto di scienze sociali 'Cesare Alfieri' (che è divenuto Facoltà dell'Università fiorentina soltanto con il 1938) durante la rovinosa alluvione del novembre 1966, che investì gli scantinati e il piano terreno dell'edificio di via Laura 48, sede della Facoltà di Scienze Politiche e luogo di conservazione dell'archivio stesso. Soltanto nell'Archivio della Amministrazione Provinciale di Firenze, all'anno 1909, che fu un anno di accessi e ripetuti dibattiti sulla 'Scuola', si trova un fascicolo intestato alla Scuola stessa, che reca materiale interessante ma in assoluto disordine (Archivio, a. 1909, n. 405, cat. 7, cas. 1). Il tramite più sicuro per seguire la vita della Scuola sono gli 'Atti' dei Consigli provinciale e comunale di Firenze, organismi chiamati via via a deliberazioni concernenti l'assetto della Scuola. La lettera del Direttore del Liceo Dante, cui si fa riferimento nel testo, è reperibile nell'Archivio dell'Amministrazione provinciale di Firenze, alla segnatura sopraindicata.

⁽¹²⁰⁾ *Atti del Consiglio Provinciale di Firenze* - Sessione ordinaria del 1867 e straordinaria del 1867-68, Firenze, tip. Pier Capponi, 1868 -

di Firenze un concorso nell'onere finanziario. Di lì a poco, anche il Consiglio comunale di Firenze — Presidente lo stesso onnipresente Ubaldino Peruzzi — in data 17 gennaio 1868 deliberava favorevolmente accollandosi l'onere finanziario di un terzo della spesa complessiva ⁽¹²¹⁾.

Ormai sono tre le cattedre di materie giuridiche e costituiscono un corpo separato entro l'organismo del Liceo, sebbene il Direttore di questo abbia funzioni di dirigenza anche per quelle; il corpo separato ingenera l'idea di un organismo particolare entro

Adunanza del 13 dicembre 1867, pp. 182-83. Chi esprime grosse perplessità sulla introduzione del 'Diritto amministrativo' — una disciplina di nuovo conio che il prestigio grande di Romagnosi non ha valso a far accettare alla coscienza romanistico-civilistica del giurista di questo ineunte tardo-Ottocento — è Ferdinando Andreucci, avvocato, giurista di ampia esperienza, che noi abbiamo già presentato al lettore in termini non riduttivi, ma che qui segnala tutte le unilateralità e le incomprensioni e le insensibilità del giureconsulto educato nel clima del diritto comune, educato cioè a concepire il diritto soltanto nel suo tradizionale nodo civilistico. Si legge negli 'Atti': « il Consigliere Andreucci non approva la istituzione di questa nuova Cattedra, né sembra a lui nemmeno che siavi soggetto corrispondente al titolo nuovo *Diritto Amministrativo*: dubita anzi che questo eccessivo slargarsi di nomenclature, questo frazionarsi di Cattedre nuoccia a quel profondo e complesso insegnamento delle Dottrine tutte, ed in specie della scienza legale; vede volentieri la conservazione della cattedra di Diritto civile preferibile ad ogni altra... ». Ogni commento nostro è superfluo. La vera scienza giuridica è quella legata alle sistemazioni e alle tecniche della tradizione civilistica. Ad altri Consiglieri appare invece « non solo utile ma indispensabile l'istituzione della Cattedra di Diritto Amministrativo, ora che tante sono slargate le facoltà di consigli amministrativi come sono i Comuni e le Province. Gli uffici che dagli Impiegati dei Comuni e delle Province si sostengono, esigono una esatta regolare e completa cognizione degli ordinamenti amministrativi, che se nel loro dettaglio soffrono facile mutamento, nei loro principi fondamentali sono immutabili, ed è perciò che assieme all'insegnamento del Diritto civile è mestieri si dia anche l'insegnamento del Diritto Amministrativo ». Nella adunanza del 14 dicembre il Consiglio deliberava « la conferma dei sigg. Professore Luigi Laffrichi e Avv. Luigi Sanminiati a titolari delle Cattedre di Diritto civile e criminale nel Liceo Dante di questa città per l'anno scolastico 1868 » (loc. ult. cit., p. 218).

⁽¹²¹⁾ *Atti del Consiglio Comunale di Firenze*, vol. 16 - Atti dal 15 novembre 1867 al 26 maggio 1868, Firenze, tip. Cellini, 1868 - Adunanza del 17 gennaio 1868.

un altro più generale, di un'entità scolastica con finalità proprie al di dentro di un'entità più grossa, e comincia a circolare di fatto la qualifica talora di 'Scuola di giurisprudenza', talora di 'Scuola di giurisprudenza e notariato'. Ed è del 1871 un libello programmatico di Odoardo Luchini, pubblicato nel periodico quotidiano di Firenze 'La Nazione' e di poi stampato autonomo più volte come opuscolo, che reca un titolo assai significante: 'Della scuola di giurisprudenza in Firenze e della formazione di una classe dirigente in Italia' ⁽¹²²⁾.

Luchini era allora un giovane brillantissimo avvocato del foro fiorentino, ma era pienamente legittimato a scrivere quel libello, giacché dal 1868, in seguito a concorso, era diventato il primo titolare della cattedra di 'Diritto amministrativo' appena istituita ⁽¹²³⁾. Con l'opuscolo luchiniano il battesimo, anche se non

⁽¹²²⁾ Per esempio, a Firenze presso Le Monnier, che è lo stampatore de 'La Nazione', e ad Asti, tip. Paglieri, nel 1871. Le nostre citazioni sono fatte su quest'ultimo opuscolo.

⁽¹²³⁾ Odoardo Luchini (Radicofani 1844-Firenze 1906), laureatosi in Giurisprudenza nell'Università di Pisa, cominciò subito ad esercitare con successo l'avvocatura in Firenze. Nel 1868, in seguito a pubblico concorso — nel quale ebbe, fra gli altri, a giudici Giuseppe Mantellini e Carlo Astengo —, divenne titolare della cattedra di 'Diritto amministrativo' aggregata al Liceo Dante, un insegnamento che egli manterrà per quasi quaranta anni, fino alla morte. Dopo alcune giovanili pubblicazioni di indole filosofico-giuridica e penalistica, dedicò la sua ricerca scientifica interamente al campo del diritto amministrativo rifuggendo le elaborazioni esclusivamente teoretiche e tanto meno le dommatizzazioni, verso le quali non aveva né vocazione né sufficienti fondazioni speculative, ma dimostrando sensibilità e capacità intuitiva nella problematizzazione di istituti vecchi o nella formulazione di nuovi nell'ambito di un diritto pubblico italiano in profonda mutazione. Il diritto è per lui, nella più pura tradizione fiorentina, una politica; o si inserisce nella prassi e la modifica, o è ferraglia da soffitta. E infatti il suo talento è soprattutto politico. Il meglio di sé il Luchini lo dette come parlamentare (fu deputato nelle legislature XIII, XIV, XV, XVI, XVII e XX; dal 1900 Senatore), e lo dimostrò in memorabili relazioni dove il buon naso del politico si sposava e si irrobustiva con il rigore ordinamentale del giurista. A parte una proposta di legge concernente un tema a lui caro, quello della azione popolare, la sua fama è tuttora legata alle relazioni su varii disegni di legge aventi ad oggetto le istituzioni di pubblica beneficenza e infine sulla L. 17 luglio 1890, che operò una sistemazione definitiva della complessa materia. È opera sua, con la collaborazione

ufficiale, è già avvenuto: c'è a Firenze una scuola giuridica embrionale, ma c'è, e ha bisogno di essere convenientemente « organata »⁽¹²⁴⁾ per poter adempiere alla sua peculiare funzione, che non è — nei disegni dello scrittore — meramente professionale ma anzi squisitamente politica.

E qui la Scuola prende il volo, viene sottratta dalla bassa corte della preparazione al notariato e ai pubblici uffici e viene inserita in un ampio progetto di politica scolastica, addirittura di formazione d'una classe dirigente. Poesie in prosa, certamente, e certamente istanze velleitarie, ma di qualche rilievo storico.

Innanzitutto, la proposta esalta una singolare coincidenza: appena un po' prima di Carlo Alfieri, nella stessa città di Firenze,

di due pratici, un commento alla legge stessa, che gli amministratori di opere pie, giudici e patrocinatori hanno consultato in Italia fino alla recente riforma sanitaria. Cfr. O. LUCHINI, *Le istituzioni pubbliche di beneficenza nella legislazione italiana. Esame nei fonti, nella dottrina, nella giurisprudenza e nella pratica della legge 17 luglio 1890, e dei regolamenti per la sua attuazione, e delle leggi e regolamenti attinenti alla pubblica beneficenza nel presente momento storico e nel socialismo contemporaneo*, Firenze, Barbera, 1894, un volume grosso di pagine e di contenuti sostanziali, frutto (come dice l'autore) « degli studii da me fatti (sempre aiutato dagli stessi collaboratori) [che sono Carlo Roselli, avvocato erariale, e Mario Pegna, avvocato] ,come relatore alla Camera dei deputati nel 1881, nel 1888, nel 1890 (p. V); certamente, qualcosa di più di un commentario esegetico, un tentativo di sistemazione organica, « più che un commento... un trattato della legislazione italiana sopra la pubblica beneficenza » (come dice lo stesso LUCHINI, ivi, p. V, contemplando compiaciuto l'opera sua). Su Luchini si possono vedere R. DALLA VOLTA, *Il senatore Odoardo Luchini*, in *Rassegna Nazionale*, XXVIII (1906), fasc. del 16 agosto 1906, che riproduce la commemorazione letta nell'aula magna del R. Istituto di scienze sociali 'Cesare Alfieri' il 20 maggio 1906, nonché le notizie riportate nel necrologio redazionale pubblicato nel periodico fiorentino 'La Nazione', XLVIII (1906), n. 18, del 18 gennaio 1906.

⁽¹²⁴⁾ Luchini, da buon giurista, vede la debolezza istituzionale della 'Scuola' confinata innaturalmente in un Liceo, e insiste a più riprese sul punto. Dopo aver constatato che « le tre cattedre fiorentine non ebbero e non hanno alcun regolamento che le organizzi » (p. 6), « richiedesi un qualche organamento perché l'insegnamento abbia maggiore efficacia » (p. 7); « Firenze — soggiunge ancora il Luchini —, io credo, mancherebbe a sé stessa se, avendo già le cattedre, non le organasse per guisa che ne facesse un'efficace scuola di educazione alla vita pubblica e ai pubblici uffici » (p. 8).

un esponente della intelligente borghesia di toga, un liberale conservatore che sarebbe poi seduto al centro-destra nel Parlamento nazionale, un futuro costante collaboratore dello stesso Alfieri, proponeva su un piano più modesto la prefigurazione di quella che sarebbe stata la alfieriana Scuola di scienze sociali e proponeva soprattutto il legame scoperto fra un certo modello di scuola e la dominanza politica di una classe di proprietari, fra la conoscenza di certe regole del gioco (regole immancabilmente giuridiche) e una massiccia condizionante presenza degli 'agiati' in seno ai pubblici collegi e agli organi del Governo locale.

Nel progetto risibile dell'avvocato Luchini per la costruzione di una efficace *Ecole pratique* in Firenze sui tre soli pilastri esistenti nel '71 (quasi il rospo della favola, che si gonfia a imitazione del bue), un fatto non è risibile: ed è la diagnosi sotterranea che la rivoluzione borghese è stata giuridica o, tutt'almeno, in un meccanismo giuridico di precisione ha inchiodato l'assetto sociale, e che pertanto solo il possesso del meccanismo e degli ingranaggi che lo compongono può garantire stabilmente il predominio d'una classe⁽¹²⁵⁾.

La Scuola di giurisprudenza, nel disegno avveniristico di Luchini, non è una nuova inutile Facoltà giuridica⁽¹²⁶⁾, bensì « un'efficace scuola di educazione alla vita pubblica e i pubblici uffici »⁽¹²⁷⁾ soprattutto in favore di coloro « che pur debbono

⁽¹²⁵⁾ L'invocazione centrale è infatti: « formate in Italia una classe dirigente che sia educata alla vita pubblica, ogni membro della quale faccia centro della sua vita pubblica il paese o il villaggio ove ha le sue proprietà; dateci una classe di proprietari che allo studio dell'agricoltura associi lo studio dell'arte di Stato » (*Della scuola di giurisprudenza in Firenze*, cit., p. 13).

⁽¹²⁶⁾ « Le Università servono per coloro che intendono alla vera e propria professione legale, pei magistrati, per gli avvocati e procuratori, e per coloro che si dedicano alla professione diplomatica... gli studi universitari non sono necessari per gli altri che pur debbono avere una cultura giuridica per loro ufficio e per la loro condizione » (ivi, p. 8). Se mai, dovrebbe esser possibile il transito dalla 'Scuola' agli Atenei, facendo salvi i due anni frequentati nella prima e consentendo l'ingresso al terzo anno degli studi universitari (ivi, p. 17).

⁽¹²⁷⁾ Loc. ult. cit.

avere una cultura giuridica... per la loro condizione » ⁽¹²⁸⁾; pertanto « dovrebbe essere soprattutto una scuola per giovani di famiglie agiate per figli di proprietari i quali prima di tutto hanno bisogno e devono essere educati alla vita pubblica, destinati come sono a divenire consiglieri provinciali e comunali sindaci, presidenti di deputazioni provinciali, deputati al Parlamento, e anche prefetti e governatori » ⁽¹²⁹⁾.

L'ipotesi da scartare è un doppione di Università. Nella concezione di Luchini l'Ateneo continua a conservare quell'immagine astratta e artefatta che abbiamo constatato tanto presente nella tradizione degli intellettuali fiorentini della Restaurazione; è pertanto un modello inutilizzabile per la missione suprema ma concreta e praticissima che al nuovo organismo si vorrebbe affidare. A Pisa e a Siena, o magari anche a Firenze nel nuovo ambivalente Istituto di studi superiori, si continui pure a costruire teoremi. Se però si pretende di trasformare una classe possidente in una classe dirigente, il centro educativo dove questa trasformazione si compie non può essere che una scuola diversamente pensata ⁽¹³⁰⁾, munita di una sua vocazione alla società, ai fatti, alle cose, inserita nella pratica della vita perché soltanto a fornire strumenti controllanti l'organizzazione della vita sociale essa tende.

Riaffiora in maniera più sfacciata il rapporto fra cultura e esperienza, esasperato e umiliato in una visione lucidamente strumentale dei processi conoscitivi: poiché siamo in un regime rappresentativo, si esige che l'aristocrazia sia « l'aristocrazia dei più savi, l'aristocrazia nel senso aristotelico, il governo degli ottimi, il governo degli intelligenti » ⁽¹³¹⁾; possidenti che in virtù della

⁽¹²⁸⁾ Loc. ult. cit.

⁽¹²⁹⁾ Loc. ult. cit.

⁽¹³⁰⁾ Luchini infatti vorrebbe veder mantenuta l'articolazione in due corsi annuali, che a lui sembra sufficiente al fine voluto. Con questa organizzazione degli studi: « pel primo anno l'economia politica, il diritto civile, il penale e l'amministrativo. Pel secondo anno il diritto civile, il penale, l'amministrativo, il costituzionale e il commerciale » (p. 16). Alla fine dei due anni, il conferimento di un « diploma di licenza in diritto », o « diploma di licenza della scuola di giurisprudenza in Firenze », o « della scuola di abilitazione ai pubblici uffici » (p. 17), con una validità eminentemente di natura morale.

⁽¹³¹⁾ Ivi, pp. 11-12.

loro preparazione divengono i dirigenti del paese espropriando la burocrazia dei suoi poteri e ad essa sostituendosi, che controllano tutti i gangli vitali dell'organizzazione politica fino alla minuta capillarità dei più piccoli comuni rurali. Solo allora, nella tranquilla fiducia di detenere tutte le chiavi del regno, potrebbero essere « più largamente applicabili la libertà comunale e il discentramento governativo » ⁽¹³²⁾.

Il vecchio e risaputo schema interpretativo della civiltà borghese, che fa del possidente il soggetto politicamente più sicuro ed affidante, uno schema tanto semplice quanto grossolano, si perfeziona, alla luce delle acquisizioni transalpine, e si complica: sul possidente si proietta il *munus* di una istruzione specifica, certamente né umanistica né salottiera, e gli si prospetta nello stesso tempo il frutto agognato della conservazione indisturbata del potere. Se si pensa ai Consigli degli enti pubblici della Firenze di allora completamente dominati da una massiccia presenza di membri delle grandi casate nobiliari e magnatizie, tanto da far apparire quelle assemblee più simili a riunioni del patriziato o di società finanziarie che di rappresentanti del popolo, si ha l'impressione che Luchini parlasse contemplando una concreta realtà con l'intento di contribuire a irrobustirla, a renderla intoccabile.

Il progetto dell'avvocato fiorentino, di per sé assai espressivo e degno di essere sottolineato per il suo valore di testimonianza coerente, soffriva di una palese insensatezza: era clamorosamente ingenuo innestare un progetto di tanta portata su quella modestissima realtà locale che era costituita da tre cattedre di materie giuridiche, che possiamo anche chiamar 'scuola di giurisprudenza', ma che resta composta unicamente di quelle. La sproporzione fra mezzi e fine condanna alla inefficacia il progetto, che resta consegnato come un disegno onirico nelle pagine di Luchini; soltanto Carlo Alfieri — di lì a qualche anno — potrà attuarlo, ma sarà, insieme a lui, tutto un ceto aristocratico a volerlo con una strumentazione corale, e la 'Scuola di scienze sociali' avrà un conio necessariamente tutto nuovo rifiutando l'innesto su vecchie

(132) Ivi, p. 10.

strutture condizionanti, che unicamente in una visione miope avrebbero potuto apparire agevolanti.

Al di sotto, ben al di sotto delle velleità di Odoardo Luchini la 'Scuola di giurisprudenza' continuò ad adempiere quella che era stata la sua proficua e meritoria attività di sempre: la preparazione al notariato, e aspiranti notai furono soprattutto i suoi allievi. Se essa infatti si dilatò negli anni successivi, fu per adeguarsi alla nuova legislazione sul notariato, che pretendeva dai candidati una maggior preparazione⁽¹³³⁾. Così nel 1877 Provincia e Comune aggiunsero l'insegnamento di 'Codice civile e procedura civile'⁽¹³⁴⁾, nel 1880 il 'Diritto commerciale'⁽¹³⁵⁾, nel 1884 si divise quello di 'Codice civile' da quello di 'Procedura civile'⁽¹³⁶⁾.

Il numero delle cattedre finanziate dagli enti locali si fa considerevole, quasi una piccola Facoltà giuridica, ma inceppata sempre dalle contraddizioni provocate dalla sua ambigua natura: quella di un fascio di cattedre senza agganci universitari⁽¹³⁷⁾,

⁽¹³³⁾ Ci riferiamo alla L. 25 luglio 1875, n. 2786 (vedila in *G.U.* del 17 dicembre 1875) che, all'art. 5, recita: « per essere nominato Notaro è necessario avere compiuto nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti della pubblica istruzione i corsi delle istituzioni del diritto romano comparato col diritto patrio, dei Codici civile e di procedura civile, del diritto commerciale e del diritto penale ed averne superati gli esami ». Successivamente, con la L. 6 aprile 1879, n. 4817, art. 5, (vedila in *G.U.* del 16 aprile 1879) veniva aggiunto anche il corso di Diritto amministrativo.

⁽¹³⁴⁾ Cfr. *Atti del Consiglio Provinciale di Firenze*, Sessioni dell'anno amministrativo 1877-78, Firenze, tip. Arte della stampa, 1878 - Adunanza del 3 settembre 1877; *Atti del Consiglio Comunale di Firenze per l'anno 1877 e dal 1° gennaio al 5 aprile 1878*, Firenze, tip. Cellini, 1883 - Adunanza del dì 9 novembre 1877.

⁽¹³⁵⁾ *Atti del Consiglio Provinciale di Firenze*, Sessioni dell'anno amministrativo 1880-81, Firenze, tip. Le Monnier, 1881 - Adunanza del 2 settembre 1880; *Atti del Consiglio Comunale di Firenze per l'anno 1880*, Firenze, tip. M. Ricci, 1885 - Adunanza del dì 15 ottobre 1880.

⁽¹³⁶⁾ *Atti del Consiglio Comunale di Firenze per l'anno 1884*, Firenze-Roma, tip. Bencini, 1887 - Adunanza del dì 17 luglio 1884.

⁽¹³⁷⁾ Dapprima, le profferte dell'Istituto superiore furono sdegnosamente respinte, quelle, per esempio, contenute in una lettera del Soprintendente in data 1° maggio 1868 nella quale si chiedeva l'annessione dei corsi giuridici del Liceo alla vuota Sezione di studi legali, profferte rifiutate dal Consiglio provinciale di Firenze nella sua adunanza del 17 settembre 1868. Più tardi, constatata la pericolosa e nociva ambiguità nella posizione giu-

umiliato nell'insensato esilio di un Liceo, che troverà, dal 1875 in poi, l'unica possibilità di 'organamento' nella 'Scuola di scienze sociali', entro la quale vivrà in perfetta simbiosi serbando una singolare autonomia senza un preciso volto giuridico⁽¹³⁸⁾.

La successiva vita della nostra 'Scuola' è vita di stenti e di delusioni, di molti tentativi di conseguire una disciplina più definita, di molte frustrazioni: come quando le Università statali viciniori — ed è un atteggiamento che cresce col tempo — rifiutano di accogliere nel proprio seno, al terzo anno, gli studenti che hanno frequentato i due anni della Scuola e hanno conseguito il diploma⁽¹³⁹⁾; come soprattutto quando, recependo questo atteggiamento scontroso degli Atenei, il Regolamento universitario statale del 1890 voluto dal Ministro Boselli sancisce che « in nessun caso sarà ammesso il passaggio dalle scuole di farmacia o da una di notariato alle Facoltà propriamente dette »⁽¹⁴⁰⁾; come

ridica della 'Scuola', lo stesso Consiglio provinciale « fa voto al Governo del Re, perché la Scuola sia tolta dalla dipendenza attuale del Liceo e posta sotto la dipendenza della Soprintendenza dell'Istituto » (cfr. *Atti del Consiglio Provinciale di Firenze*, Sessioni dell'anno amministrativo 1880-81, cit. - Adunanza del 2 settembre 1880).

⁽¹³⁸⁾ A questa simbiosi accenna Carlo ALFIERI DI SOSTEGNO in una sua più tarda pubblicazione nella quale ripercorre l'itinerario della 'Scuola', poi 'Istituto' di scienze sociali (cfr. *L'insegnamento liberale della scienza di stato*, Firenze, tip. S. Landi, 1889, p. 33): « mediante accordi colla Provincia e col Comune, venne stabilito che le lezioni della Scuola di giurisprudenza sarebbero date nella Scuola di scienze sociali e che la Società di educazione liberale avrebbe dato una indennità agli Insegnanti della Scuola di giurisprudenza, stipendiati dalla Provincia e dal Comune ». Pur come entità autonoma, tratterà 'della scuola di giurisprudenza' il titolo duodecimo del 'Regolamento organico del R. Istituto di scienze sociali Cesare Alfieri' sanzionato col R.D. del 5 dicembre 1889, il quale negli artt. 56 e 57 ribadirà la sostanziale incorporazione didattica e organizzativa e, nel tempo stesso, la formale autonomia giuridica di cattedre promosse e finanziate a cura degli Enti locali.

⁽¹³⁹⁾ Vedi i dati raccolti in un opuscolo dattiloscritto, anonimo, non datato ma sicuramente risalente al 1909, intitolato « Alcune notizie sulla Scuola di giurisprudenza e notariato di Firenze », conservato nel fascicolo intestato alla Scuola esistente presso l'Archivio della Provincia di Firenze (cfr. più sopra, alla nota 119).

⁽¹⁴⁰⁾ Cfr. Regio Decreto 26 ottobre 1890, n. 7337 (in *G.U.* del 7 gennaio 1891), art. 29, ultimo comma.

quando, in seguito alle istanze locali che pretendevano sottratta alla disposizione del Regolamento universitario la Scuola fiorentina perché Scuola di giurisprudenza e non una delle tante scuole notarili, il Consiglio Superiore della Pubblica istruzione, investito del problema dal Ministro, nel 1891, sentenza severamente a proposito della pretenziosa autoqualificazione: « le persone non possono mutare la natura del contenuto da esse significato, ed il contenuto è, la verità è, che la scuola di Firenze non può abilitare che all'esercizio del notariato »⁽¹⁴¹⁾.

E si va avanti così, costellando il proprio cammino di 'promemoria' e di opuscoli apologetici a stampa⁽¹⁴²⁾ stracolmi di riferimenti alla tradizione e alla continuità con lo Studio medievale⁽¹⁴³⁾ fino a quando, nella nuova legge 'sull'ordinamento del

(141) Ci riferiamo al parere reso il 25 maggio 1891 dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ed avente ad oggetto: 'Scuola di notariato di Firenze'. Il parere, a firma del Vicepresidente del Consiglio, Luigi Cremona, è conservato in copia nel fascicolo intestato alla Scuola esistente presso l'Archivio della Provincia di Firenze (cfr. più sopra, nota 119).

(142) Abbiamo sotto gli occhi un *Promemoria sulla condizione giuridica della Scuola di giurisprudenza e notariato di Firenze*, stampato anonimo, senza luogo e data ma sicuramente risalente (per i riferimenti che contiene) al marzo-aprile 1891; e *La Scuola di giurisprudenza e notariato e il R. Istituto di scienze sociali di Firenze - Memoriale*, Firenze, tip. Galileiana, 1913, anonimo e datato Firenze 10 maggio 1913; due opuscoli nati in due momenti caldi della vita della Scuola, il primo poco dopo l'emanazione del Regolamento universitario, il secondo immediatamente dopo la legge sul definitivo ordinamento del notariato.

(143) Afferma, riferendosi alla tradizione universitaria medievale, il più battagliero difensore della Scuola, il suo vecchio allievo on. Giovanni Rosadi, che scrive su 'Il Marzocco' le proprie filippiche contro la Minerva (cioè contro il Palazzo della Minerva, sede allora del Ministero), come « di questa antica tradizione sia diretto avanzo non già l'Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento che è creazione tutta nuova e fiorentina... ma un'umile e già antica Scuola di giurisprudenza o più precisamente di notariato (G. ROSADI, *Minerva batte*, in *Il Marzocco*, XIII (1908), n. 44 del 1° novembre 1908).

Di simili accenni sono infarcite anche le discussioni parlamentari delle quali si parlerà nelle pagine che seguono; anzi, per l'agonismo oratorio che è di prassi, gli accenni divengono anche più gonfi. È sempre in un discorso dell'on. Rosadi che si arriva a una perfetta identificazione: l'istituzione ottocentesca prosegue « l'antica scuola fiorentina, l'antico studio

notariato e degli archivi notarili' del 1913, richiedendosi per la nomina a notaro il possesso della laurea in Giurisprudenza conferita da una Università del Regno⁽¹⁴⁴⁾, la nostra Scuola trova qui veramente la sua inevitabile pietra tombale.

Ma è una morte preceduta da parecchie violente convulsioni; e, per la prima volta nella sua storia, la Scuola di giurisprudenza ormai vicina allo spengersi ha l'onore di un posto di spicco nelle cronache cittadine impegnando in parecchie sedute niente meno che il Parlamento nazionale. Facendo grazia al lettore di tante cianfrusaglie, riteniamo tuttavia non disutile farvi un cenno.

L'occasione si prospetta, quando, in seguito a un riesame generale dell'istruzione superiore in Italia fatto in vista della riforma universitaria, grazie allo zelo di qualche deputato, emerge, nei primi anni del secolo, all'attenzione della Camera — ed è anzi oggetto di un apposito ordine del giorno — la situazione delle scuole universitarie annesse ai Licei di L'Aquila, di Bari e Catanzaro. Dopo alterne vicende⁽¹⁴⁵⁾, l'ordine del giorno diventerà un disegno di legge presentato alla Camera dal Ministro della Pubblica Istruzione Daneo l'11 febbraio 1910⁽¹⁴⁶⁾; modestissimo epi-

dove è fama insegnasse Cino e certo insegnarono e impararono gloriosi antenati » (*Atti parlamentari - Camera dei Deputati - leg. XXIII - I^a sess. - Discuss. - Tornata del 3 maggio 1910, p. 6571*).

⁽¹⁴⁴⁾ L. 16 febbraio 1913, n. 89, art. 5 (vedila in *G.U.* del 7 marzo 1913).

⁽¹⁴⁵⁾ Delle quali facciamo grazia al lettore e per le quali si rinvia a quanto ne dice il futuro relatore del disegno di legge Daneo (*Atti parlamentari - Camera dei deputati - Leg. XXIII - Sess. 1909-10, Documenti, Disegni di legge e relazioni - Seduta del 9 marzo 1910*), e ai molti riferimenti nella ampia discussione (*Atti parlamentari - Camera dei deputati - Leg. XXIII, 1^a sess. - Discussioni. Tornata del 3 maggio 1910 e successive, p. 6557 ss.*).

⁽¹⁴⁶⁾ *Atti parlamentari - Camera dei deputati - Leg. XXIII, sess. 1909-10 - Documenti, Disegni di legge e relazioni - Disegno di legge presentato dal Ministro dell'Istruzione Pubblica (Daneo) di concerto col Ministro del Tesoro (Salandra) - Seduta dell'11 febbraio 1910. Edoardo Daneo (1851-1922) fu Ministro della Pubblica Istruzione dal dicembre 1909 al marzo 1910. Il disegno di legge è ripreso dal successore di Daneo nel Ministero, on. Luigi Credaro (1860-1939), che sarà titolare della Minerva dal marzo 1910 al marzo 1914. Il disegno di legge viene pertanto sempre ricordato con i nomi congiunti Daneo-Credaro.*

sodio di vita parlamentare che sarebbe rimasto sepolto fra i tanti, più o meno fortunati, disegni di legge discussi in quel torno di anni se in Commissione dopo l'art. 3 non si fosse proposto — accettato dal relatore Chimirri⁽¹⁴⁷⁾ — un incandescente art. 3-bis. L'art. 3 sanciva che « coloro, che dopo l'attuazione della presente legge avranno frequentato il corso di notariato e superato gli esami relativi, avranno diritto di essere iscritti al terzo anno delle Facoltà giuridiche nelle Università del Regno alle condizioni che saranno determinate dal regolamento ». L'art. 3-bis aggiungeva che « lo stesso diritto è accordato a coloro che avranno frequentato il corso di notariato e superato gli esami relativi nella Scuola di notariato di Firenze, sempreché alla nomina dei professori si proceda nei modi indicati dall'art. 2 ».

Che cosa era dunque avvenuto? Che i rappresentanti di Firenze — ma il merito va soprattutto al battagliero Giovanni Rosadi, un avvocato di gran successo che era stato a suo tempo allievo della Scuola prima di trasferirsi al terzo anno della Facoltà di Pisa⁽¹⁴⁸⁾ — avevano, come si suol dire, afferrato la palla al balzo e avevano approfittato del disegno riguardante le scuole notarili meridionali per trovare il modo di dare una sistemazione soddisfacente anche alla scuola fiorentina, consentendole, se non altro, di vivacchiare come primo biennio di studi giuridici cripto-universitari, visto che si presentava già nell'aria (e i fatti lo imponevano) il legame necessario — che poi avverrà a breve scadenza — fra laurea in Giurisprudenza e *status* notarile.

Giovanni Rosadi e Rodolfo Calamandrei⁽¹⁴⁹⁾ si muovevano per loro convinzioni personali (che in Rosadi si mescolavano all'affetto del vecchio allievo), ma anche perché questo pretendevano gli elettori fiorentini in nome del prestigio della città. Chi infatti legge i giornali quotidiani, o i resoconti dei consigli comunale e provinciale di quegli anni, si rende conto che il problema aveva lasciato la misura di un piccolo fatto appartato

⁽¹⁴⁷⁾ È l'on. Bruno Chimirri (1842-1917), deputato di Serra San Bruno e Catanzaro dalla XIII alla XXIV legislatura, poi dal 1913 senatore.

⁽¹⁴⁸⁾ Giovanni Rosadi (1862-1925) fu rappresentante di Firenze nelle legislature XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI.

⁽¹⁴⁹⁾ È il giurista Rodolfo Calamandrei (1857-1931), padre di Piero, deputato di Firenze I nella legislatura XXIII.

per divenire questione cittadina. Quando il 13 febbraio 1909 viene nominata dal Consiglio provinciale una Commissione apposita, vi seggono fra i primi i senatori Domenico Comparetti, Isidoro Del Lungo, Paolo Mantegazza e Pasquale Villari, cui si aggiungeranno nella rinnovazione del 6 marzo 1910 Pietro Grocco, Guido Mazzoni e Napoleone Passerini⁽¹⁵⁰⁾. La grande cultura fiorentina — e non è cultura giuridica — è completamente impegnata: il problema è diventato un vessillo della città e il patriottismo cittadino impone a chiunque di sbandierarlo.

A Roma, ben al di là delle mura fiorentine, le accoglienze non furono tenere, e non tanto da parte dei deputati meridionali, quanto dei deputati toscani che rappresentavano gli interessi delle due città universitarie, che il provvedimento legislativo — si temeva — avrebbe leso. L'on. Queirolo, che dichiaratamente parla come deputato di Pisa⁽¹⁵¹⁾, è convinto che « conferire alla Scuola di notariato di Firenze il diritto di preparare i suoi studenti al terzo anno di giurisprudenza significa creare a Firenze i primi due anni di Facoltà della giurisprudenza », « ma la Facoltà di Firenze immiserirebbe le Facoltà di legge di Pisa e di Siena, che sono tutt'altro che esuberanti di studenti »⁽¹⁵²⁾; mentre l'on. Toscanelli, deputato di Pontedera⁽¹⁵³⁾, respinge l'idea di « una Scuola di notariato, che in realtà è invece un primo biennio universitario » insinuando maliziosamente con abilità avvocatesca nel pensiero dei taccagni deputati la ipotesi probabile di un prossimo appuntamento quando « la Camera dovrà concedere ai professori ordinari della mezza Facoltà universitaria di Firenze lo stipendio che è assegnato ai professori ordinari »⁽¹⁵⁴⁾.

⁽¹⁵⁰⁾ I verbali delle sedute (con l'elenco dei componenti e dei partecipanti) sono conservati senza ordine nell'Archivio della Provincia di Firenze, entro il fascicolo citato alla nota 119.

⁽¹⁵¹⁾ Giovanni Battista Queirolo (1856-1930), deputato di Pisa nelle legislature XXII, XXIII, XXIV. Fu professore nella Facoltà medica pisana e Sindaco di Pisa.

⁽¹⁵²⁾ *Atti parlamentari - Camera dei deputati - Leg. XXIII I° sess. Discussioni - Tornata del 3 maggio 1910, p. 6559 ss. (soprattutto p. 6562).*

⁽¹⁵³⁾ Nello Toscanelli (1868-1937), deputato di Pontedera nelle legg. XXIII e XXIV. Fu consigliere e assessore comunale a Pisa.

⁽¹⁵⁴⁾ *Atti parlamentari - Camera dei deputati - Leg. XXIII, I° sess. Discussioni - Tornata del 3 maggio 1910, p. 6563 ss.*

Argomenti grossolani a supporto di una visione angusta e particolaristica. Non ha torto il Rosadi quando, con arguzia venata d'amarrezza, riduce il dibattito del Parlamento nazionale a una « lotta... infeconda e meschina di campanile, sì lotta tra un campanile dritto e un campanile pendente »⁽¹⁵⁵⁾, con palese riferimento agli astii e alle incomprensioni secolari fra Pisa e Firenze qui simboleggiate nelle splendide torri campanarie delle due città.

Il disegno di legge, dopo una battaglia degna di miglior oggetto, ha il voto favorevole della Camera, anche il contestatissimo art. 3-bis. Malauguratamente per la Scuola il disegno di legge Daneo-Credaro non poté tuttavia mai trasformarsi in legge. Al Senato fu relatore Vittorio Polacco, l'insigne civilista dell'Ateneo patavino, che si professò contrario al provvedimento. Ma il tono era diverso: non muovevano Polacco le partigianerie locali, ma una concezione altissima del magistero notarile, che avrebbe dovuto essere affidato soltanto a giuristi preparati da studi legali ampi e profondi⁽¹⁵⁶⁾.

Tra poco, alla Scuola sarebbe venuto meno lo stesso terreno su cui operare: insabbiatosi (e per sempre) in Senato il disegno di legge Daneo-Credaro, si veniva a precludere alla Scuola la possibilità di uno sbocco universitario per i suoi allievi; nel 1913 diventerà legge dello Stato il progetto, che prevede il requisito della laurea per i notai, e si chiuderà con questa rilevante innovazione normativa anche la strada maestra di sempre, la preparazione al notariato. È la fine ingloriosa di una esistenza non gloriosa.

Forse, è stata, anche questa della Scuola di giurisprudenza, una occasione mancata per la cultura fiorentina. I buoni inse-

⁽¹⁵⁵⁾ *Atti parlamentari - Camera dei deputati - Leg. XXIII, I° sess. Discussioni - Tornata del 3 maggio 1910, p. 6570 e 6571.*

⁽¹⁵⁶⁾ *Atti parlamentari - Senato del Regno - Sess. 1903-13 - Leg. XXIII - Atti interni I° sess. 1909-10 - Documenti, Disegni di legge e relazioni) - Relazione dell'Ufficio centrale composto dei Senatori Mariotti, Filippo, Presidente, Polacco, Segretario e relatore, Veronese, Bensa, Mortara.*

Per l'inizio della discussione, bloccata dalla richiesta di un rinvio puro e semplice del disegno fatta dal Ministro Credaro, cfr. *Atti parlamentari - Senato del Regno - Leg. XXIII - I° sess. 1909-10 - Discussioni - Tornata del 7 dicembre 1910, p. 3617 ss.*

gnanti, quelli, non sono mancati, soprattutto negli anni a noi più vicini ⁽¹⁵⁷⁾; è mancato invece un progetto credibile e puntuale, essendo il progetto del buon Luchini pieno di significati per lo storico che oggi lo esamina ma vuoto di contenuti credibili per una città in cui tutto ha da esser misura, in cui l'essenziale coincide con il misurato, e lo smisurato con l'aberrante. La tronfia proposta luchiniana d'una sorta di scuola politecnica per possidenti era destinata a cadere nel nulla. Poi, un itinerario faticoso percorso da una ridda di mezzucci messi in opera, con finalità sempre di modestissimo livello, sempre su un piano di difesa della sopravvivenza, sempre affidando la sopravvivenza a fatti esterni e non all'irrobustimento delle proprie interne virtù. La battaglia, come tutte le battaglie senza ideali, non poteva che essere perduta.

7. Odoardo Luchini aveva iniziato su 'La Nazione' del 6 maggio 1871 a delineare il suo disegno « della scuola di giurisprudenza in Firenze e della formazione di una classe dirigente in Italia ». Poco più di un mese dopo, Carlo Alfieri di Sostegno, un nobile piemontese ormai trapiantato stabilmente a Firenze e ormai profondamente partecipe della civiltà e della società fiorentine ⁽¹⁵⁸⁾, invitava un gruppo di personaggi autorevoli ed amici a intervenire, la sera del 15 giugno 1871, a una riunione presso una sala del Palazzo degli Uffizi che era ancora sede del Senato, « per udire una proposta di associazione allo scopo di fondare in Firenze un istituto per l'insegnamento delle Scienze morali e politiche » ⁽¹⁵⁹⁾.

⁽¹⁵⁷⁾ Nell'anno accademico 1909-10 Giovanni Brunetti vi insegna le 'Istituzioni di diritto romano', Torquato Cuturi la 'Procedura civile', David Supino il 'Diritto commerciale', Ugo Forti il 'Diritto amministrativo'. Ovviamente, si tratta spesso di docenti di ruolo in qualche Ateneo vicinore.

⁽¹⁵⁸⁾ Sull'azione di Carlo Alfieri di Sostegno a Firenze il contributo a tutt'oggi più puntuale è quello di C. CURCIO, *Carlo Alfieri e le origini della scuola fiorentina di scienze politiche*, Milano, Giuffrè, 1963 (che riproduce però due saggi pubblicati nel 1956 e nel 1957 sulla Rivista 'Studi politici'). Si veda anche SPADOLINI, *Il 'Cesare Alfieri' nella storia d'Italia*, cit., p. 3 ss. Inutile — e dannosa, perché imprecisa — la 'voce' nel 'Dizionario biografico degli italiani'. Il primo momento fiorentino dell'Alfieri, quello che va fino al 1871, è ancora tutto da lumeggiare.

⁽¹⁵⁹⁾ Così recita l'invito del senatore Alfieri ritrovato nelle carte di

Una singolare coincidenza, abbiám detto più sopra; singolare perché vede due rappresentanti della destra conservatrice, il grande aristocratico subalpino e il 'campagnolo' ⁽¹⁶⁰⁾ giurista toscano, uniti in uno stesso progetto, conquistati da una stessa finalità dominante. Se il programma luchiniano, troppo velleitario in rapporto a quella modestissima entità che è la 'Scuola di giurisprudenza', resta una aspirazione inefficace, le idee che lo sorreggono trovano invece una compiuta realizzazione nel più fondato e organico programma dell'Alfieri, che ha radici estese nella spadroneggiante aristocrazia piemontese, negli aristocratici toscani, nell'alta finanza ⁽¹⁶¹⁾. Luchini vi è direttamente e intensamente coinvolto, diventa un collaboratore primario, anzi un promotore ⁽¹⁶²⁾, e contribuirà certamente a innestare le vecchie cattedre giuridiche nella nuova 'Scuola di scienze sociali' e a imprimerle quel volto giuridico, che è il solo che in questa sede richiama la nostra attenzione su un istituto dei più interessanti dell'educazione liberale' ⁽¹⁶³⁾ in Italia.

La Scuola alfieriana, che prende il suo concreto avvio con l'apertura dei 'corsi' il 21 novembre 1875, è l'imitazione fedele dell'organismo educativo prefigurato dal Luchini nel suo manife-

Leopoldo Galeotti e che è pubblicato da SPADOLINI, *Il 'Cesare Alfieri' nella storia d'Italia*, cit., p. 115.

⁽¹⁶⁰⁾ Campagnolo a più d'un titolo: non solo perché nasce a Radiconfani, figlio del medico condotto, ma perché i Luchini provenivano da Navacchio, nel contado pisano, e appartenevano da secoli agli *gentilshommes campagnards* toscani.

⁽¹⁶¹⁾ Quando, nel 1873, naufragati i tentativi di coinvolgere direttamente gli Enti locali, Carlo Alfieri promuoverà una privatissima 'Società italiana di educazione liberale', fra i soci fondatori si vedono spiccare i grossi nomi di Gino Capponi e di Bettino Ricasoli, quello del finanziere Pietro Bastogi, quelli dei prestigiosi professori Carlo Francesco Gabba e Pasquale Villari.

⁽¹⁶²⁾ Luchini è consulente giuridico dell'Alfieri fin dai primi passi (come risulta chiaro dalla lettera al Galeotti, in data 16 febbraio 1873, riprodotta in SPADOLINI, *Il 'Cesare Alfieri' nella storia d'Italia*, cit., p. 119). Egli è, come membro del Comitato promotore, fra i non molti firmatari della Circolare in data 25 maggio 1873 della 'Società italiana per la fondazione e pel mantenimento d'una scuola di scienze sociali in Firenze' (vedila riprodotta in SPADOLINI, *Il 'Cesare Alfieri' nella storia d'Italia*, cit., p. 123).

⁽¹⁶³⁾ Alla 'educazione liberale' si richiama fin nel titolo Carlo Alfieri, quando fonda una Società come struttura di supporto della futura Scuola.

sto, o, se vogliamo, ripropone le stesse istanze con gli stessi strumenti: segno che sono idee circolanti nell'aria di una Firenze, che contempla senza rammarichi lo smantellamento delle strutture visibili, frettolosamente applicategli sulla faccia, della capitale unitaria, ma che ha la pretesa di mantenere la sua primazia a un livello più elevato, culturale ed educativo⁽¹⁶⁴⁾.

L'indole conservatrice è anche qui scoperta, tanto scoperta nella sua volgarità da far qualificare a Carlo Alfieri, in un momento di autocritica, i propri pensieri (quasi le sue confessioni) « espressi con familiarità alquanto ruvida nella sua franchezza »⁽¹⁶⁵⁾. Ed è infatti ruvidamente che la Scuola e gli allievi sono distolti dal futuro e dalle sue utopie, immersi nel presente, nella « Italia qual'è »⁽¹⁶⁶⁾, impegnati a conservare il presente⁽¹⁶⁷⁾, impegnati a irrobustire le proprie mani nel tentativo di sorreggere ad ogni costo questo presente⁽¹⁶⁸⁾, che ha il merito grande e indiscutibile di garantire l'agiatezza degli agiati.

⁽¹⁶⁴⁾ Il 1871 è anno di grandi dibattiti cittadini proprio in vista d'un ruolo specialissimo da affidare a Firenze sul piano culturale.

⁽¹⁶⁵⁾ *Discorso inaugurale* pronunciato dal Presidente della Società Senatore ALFIERI il 17 novembre 1878, in *Atti della Società italiana di educazione liberale e della scuola di scienze sociali istituita in Firenze*, Firenze, tip. Arte della Stampa, 1879, p. 10.

⁽¹⁶⁶⁾ « Lo affermammo fin dal primo giorno, noi ravvisavamo nell'Italia quale è, nelle sue credenze, nelle sue forme politiche, nelle sue condizioni sociali, nell'Italia una, con lo Statuto e colla Dinastia di Savoia, noi ravvisavamo una madre. Una madre i figli non la discutono, non la criticano, non pretendono di correggerla: la venerano e l'amano, gareggiano nel servirla, nel crescerle prosperità di vita e splendore di nome » (*Discorso inaugurale* pronunciato dal Presidente della Società Senatore ALFIERI il 16 novembre 1879, in *Atti della Società italiana di educazione liberale e della Scuola di scienze sociali istituita in Firenze*, Firenze, tip. Arte della Stampa, 1880, p. 14).

⁽¹⁶⁷⁾ « Dei principii generali della scienza sociale la Scuola insegna le dottrine per quel tanto che occorre ad intendere quale sia la base giuridica e la formazione storica della Nazione e dello Stato di cui gli alunni sono chiamati ad essere cittadini e sudditi. Dopo ciò si può dire che tutto il nostro insegnamento intende a formare assai più i migliori operatori del presente, che solleciti riformatori dell'avvenire » (ALFIERI, loc. ult. cit., pp. 14-15).

⁽¹⁶⁸⁾ Proprio nel primo dei tanti discorsi inaugurali che Carlo Alfieri pronuncerà, quello che avvia il primo anno di corsi della Scuola e

Ad essi e soltanto ad essi parla l'Alfieri, per essi e soltanto per essi nasce e vive la Scuola⁽¹⁶⁹⁾. L'intento è « la coltura della pianta-cittadino »⁽¹⁷⁰⁾, ma il cittadino è qui identificato nel sog-

che fu tenuto il 21 novembre 1875, egli afferma: « tutti i nostri voti sono rivolti a conservare le istituzioni costituzionali, a conservarle perfezionandone i congegni e l'effetto, a conservarle alimentandone la vita e la robustezza con rifornirle continuamente del sangue sano e gagliardo delle crescenti generazioni » (ALFIERI, *Discorso inaugurale della Scuola di scienze sociali*, in *Discorsi inaugurali della Scuola di scienze sociali* pronunziati dal Presidente Senatore ALFIERI e dal Prof. Avv. O. LUCHINI il 21 novembre 1875, Firenze, tip. della Gazzetta d'Italia, 1875, p. 6); dove il nuovo è rappresentato soltanto dalle generazioni in continua rinnovazione, generazioni cui è affidato un compito sostanzialmente conservativo, tutt'al più di razionalizzazione dell'esistente.

⁽¹⁶⁹⁾ Questo principio portante è ripetuto con insistenza e diventa il carattere fondamentale dell'iniziativa e dell'istituzione. Già esponendo le finalità della 'Società di educazione liberale', l'organo promotore e sostenitore della Scuola, Carlo Alfieri non nascondeva che quella fondazione era mossa dalla « opportunità che le classi più agiate partecipino in larghissima misura agli uffizi pubblici » e precisava che il suo fine era « l'educazione dell'adolescenza e della gioventù, particolarmente nelle classi più agiate » (*La Società di educazione liberale - Esposizione* a cura del Presidente Senatore ALFIERI, Firenze, Tip. della Gazzetta d'Italia, 1875). Tutto questo trovava conferma nell'art. 3 dello Statuto che definiva senza equivoci i primi destinatari degli zeli alfieriani: « È scopo della Scuola l'istruzione e l'educazione necessaria: a) ai giovani che per la loro condizione sociale e per le attitudini loro possono essere chiamati a partecipare alla vita pubblica... ». Talvolta, il fine è così assorbente nella mente dell'Alfieri da diventare un grido di battaglia: « non ci stanchiamo di gridare agli agiati: « Istruzione! Istruzione! ». Gli agiati devono istruirsi per conto proprio non solo, ma per conto eziandio dei disagiati » (ALFIERI, *Discorso inaugurale* pronunciato il 17 novembre 1878, cit., p. 10). Il Luchini, che condivide con l'Alfieri programma e orientamento, va ancora più in là e teorizza accanto alla istruzione popolare una istruzione per agiati parimente utile sul piano sociale anche se in altra maniera meritoria. Dirà, nel discorso programmatico del 21 novembre 1875, che per il suo carattere inaugurale riveste un rilievo particolarissimo: « Da ogni parte, o Signori, udrete predicare e incoraggiare la istruzione popolare: ed è giusto ed utile. Ma non è utile eziandio procurare una più larga educazione alle classi agiate? Di quelle classi che pel loro ascendente, per i mezzi di cui dispongono, sono naturalmente portate a prender parte più operosa alla vita pubblica? » (LUCHINI, *Discorso*, cit., pp. 20-21).

⁽¹⁷⁰⁾ ALFIERI, *Discorso inaugurale* [del 21 novembre 1875], cit., p. 11.

getto economicamente favorito che galleggia nel primo o al culmine più alto del terzo stato; a lui e unicamente a lui si vuole offrire armi e strumenti nuovi ed efficaci⁽¹⁷¹⁾. Inaugurando il secondo anno della Scuola, il 19 novembre 1876, Carlo Alfieri, che senza dubbio possiede in alta misura la virtù della sincerità, dando un primissimo consuntivo, non può rattenersi dal constatare soddisfattissimo: « i frequentatori.. furono 10, anch'essi tutti possidenti non solo, ma bene anche di cospicue famiglie »⁽¹⁷²⁾.

Quel che importa qui di sottolineare è che di questo sguardo rivolto allo Stato e alle istituzioni, e ai loro interni meccanismi, la forza e la penetrazione stanno nella consapevolezza giuridica, una consapevolezza che non può essere lasciata al chiuso ceto dei giuristi⁽¹⁷³⁾.

Carlo Alfieri, giurista per educazione, conoscitore non sprovveduto del perfetto ingranaggio elaborato dalla borghesia al potere, sa, come sapeva Luchini, l'enorme valore costituzionale affidato dai borghesi al diritto e sa che giuridica è la dimensione più intima di quell'ingranaggio; è, poi, consciamente o incon-

(171) I sottoscrittori della 'Circolare del comitato promotore della Società italiana per la fondazione e pel mantenimento di una Scuola di scienze sociali in Firenze' diffusa il 25 maggio 1873 sottolineavano « che nelle presenti società la prevalenza ognor crescente, che la potenza del numero dà alle classi meno colte, non si può compensare da parte dei ceti più colti, se non raddoppiando colla indefessa operosità, con l'abnegazione nel servire il paese, con la sapienza e l'arte del governare, i loro mezzi d'azione nella vita pubblica », e aggiungevano: « da tutte queste considerazioni deriva che più largamente benefiche saranno le nostre istituzioni, ove tutti coloro che lo possono e specialmente coloro che non hanno bisogno di esercitare una professione speciale per vivere, siensi educati nelle discipline sociali » (vedi il testo in SPADOLINI, *Il 'Cesare Alfieri' nella storia d'Italia*, cit., pp. 124-25).

(172) *Società italiana di educazione liberale - Scuola di scienze sociali - Discorsi inaugurali dell'anno scolastico 1876-77* pronunziati dal Presidente Senatore ALFIERI e dal Prof. Carlo FONTANELLI il 19 novembre 1876, Firenze, tip. della Gazzetta d'Italia, 1876, p. 9).

(173) Fin dalla sopracitata 'Circolare' del 1873 emerge nel Comitato promotore l'esigenza di « diffondere la conoscenza dei principii fondamentali della patria legislazione: rimasta certo utilissimo, ma pure troppo esclusivo dominio della onorata e patriottica classe dei giuristi » (vedi il testo in SPADOLINI, *Il 'Cesare Alfieri' nella storia d'Italia*, cit., p. 125).

sciamente portatore della convinzione che la scienza giuridica sia la più rigorosa e affinata delle scienze sociali recante in sé per conquista storica un primato epistemologico verso tutte le altre. La nuova Scuola non può non avere un volto squisitamente giuridico. Certo, non il doppione d'una Facoltà universitaria, perché qui tutto è applicativo e sperimentale, perché qui le dommatizzazioni e le disquisizioni dottrinali non servono⁽¹⁷⁴⁾. Se pure in una ottica affatto strumentale, non potrà non essere il diritto l'oggetto primario di discorso e non potranno non essere innanzi tutto giuridici i meccanismi con cui i possidenti debbono familiarizzarsi e gli strumenti da offrire loro. Questo spiega l'ingombrante presenza di Odoardo Luchini accanto a Carlo Alfieri sin dall'inizio, non soltanto in seno al Comitato promotore ma particolarmente nel Sotto-comitato esecutivo per l'ordinamento degli studi. Non è certo privo di significato che la relazione di questo sarà il Luchini a tenerla l'11 giugno 1874: l'uomo pubblico di domani deve essere un giurista e giuridica ha da essere la sua formazione, giacché il terreno delle scienze sociali e di quelle politico-amministrative non è al di là ma al di qua del diritto, è soltanto un atteggiarsi speciale del vasto e complesso pianeta giuridico⁽¹⁷⁵⁾.

⁽¹⁷⁴⁾ Ciò è ampiamente teorizzato nel Discorso inaugurale e nelle relazioni, con cui ha la sua piena epifania la 'Società di educazione liberale. Cfr. C. ALFIERI, *Discorso inaugurale* letto al Circolo filologico di Firenze il 5 maggio 1875, p. 13; O. LUCHINI, *Relazione del Sotto-comitato esecutivo sopra l'ordinamento degli studi* (11 giugno 1874); C. FONTANELLI, *Relazione intorno alle differenze esistenti fra l'insegnamento universitario e quello della Scuola di scienze sociali* (12 maggio 1875), soprattutto p. 75 ss., tutti in *La Società italiana di educazione liberale*. Esposizione a cura del Presidente Senatore ALFIERI, Firenze, tip. della Gazzetta d'Italia, 1875.

⁽¹⁷⁵⁾ Dirà l'Alfieri, in una sua più tarda ma riassuntiva opera teorica, che le scienze giuridiche e le scienze sociali « sono in fondo due rami del medesimo tronco » (C. ALFIERI DI SOSTEGNO, *L'insegnamento liberale della scienza di stato*, Firenze, tip. S. Landi, 1889, p. 30). Il FONTANELLI, altro compare dell'Alfieri nella costruzione della Scuola, nella sua puntuale *Relazione intorno alle differenze esistenti fra l'insegnamento universitario e quello della Scuola di scienze sociali* (12 maggio 1875), cit., p. 79, aveva tenuto a precisare che « le scienze propriamente giuridiche e le scienze politico-amministrative, sebbene distinte fra loro, sono due rami

Per intendere quale sia la base giuridica e la formazione storica della Nazione e dello Stato »⁽¹⁷⁶⁾ il piano degli studii si articolerà prevalentemente in discipline giuridiche⁽¹⁷⁷⁾ e giuristi saranno in prevalenza i professori⁽¹⁷⁸⁾, fra i quali piace rilevare la presenza — che è ininterrotta dalla fondazione fino al 1915 — del solidissimo civilista pisano Carlo Francesco Gabba⁽¹⁷⁹⁾. Lo stesso organo culturale della Scuola la 'Rassegna di scienze sociali e politiche' — promossa nel 1883 da Carlo Ridolfi e Guido Rossi e che avrà più di un decennio di vitalità operosa — sarà ospitalissimo verso i contributi dei giuristi, tanto da poter essere annoverato tra i fogli giuridici più sostanziosi del decennio '80-'90⁽¹⁸⁰⁾.

della scienza del diritto », solo che nell'insegnamento giuridico universitario si forma e si educa il giureconsulto, qui l'amministratore o il diplomatico.

⁽¹⁷⁶⁾ Sono questi i due punti di approfondimento che l'Alfieri tiene a sottolineare e che appaiono caratterizzare la sua pedagogia (ALFIERI, *Discorso inaugurale* del 16 novembre 1879, cit., p. 14).

⁽¹⁷⁷⁾ Nello 'Statuto - Allegato B - Ordine degli studii' cogliamo la seguente articolazione dei tre anni: Anno I - Diritto naturale - Diritto civile - Economia sociale - Diritto costituzionale e storia delle costituzioni - Letteratura politica; Anno II - Diritto costituzionale e storia delle costituzioni - Economia sociale - Letteratura politica - Diritto amministrativo - Diritto internazionale e storia delle relazioni internazionali; Anno III - Diritto amministrativo - Diritto internazionale e storia delle relazioni internazionali - Diritto commerciale e storia del commercio - Diritto penale - Storia del diritto.

⁽¹⁷⁸⁾ Sono infatti giuristi Luigi Laffrichi, Gaetano Pini, Odoardo Luchini, Carlo Francesco Gabba, Massimiliano Giarré, Luigi Sanminiatielli.

⁽¹⁷⁹⁾ Insegnando dapprima 'Diritto naturale', poi 'Filosofia del diritto'. Gli succederà nell'insegnamento di questa disciplina il discepolo pisano Giovanni Brunetti, che ricorderà la circostanza in una sua commemorazione di Gabba (cfr. G. BRUNETTI, *Carlo Francesco Gabba*, in *Rivista di diritto commerciale*, XIX (1921), P.I., p. 447, ora in *Scritti giuridici vari*, IV, Torino, Utet, 1925, p. 5. Frutto della appassionata attività del Gabba in favore della scuola alfieriana son tre volumetti, che costituiscono il prezioso esame di coscienza d'uno studioso italiano di scienze sociali nella seconda metà dell'Ottocento. Cfr. C.F. GABBA, *Intorno ad alcuni più generali problemi della scienza sociale - Conferenze*, Torino, Utet, 1876; 2ª serie, Firenze, Pellas, 1881, IIIª serie, Bologna, Zanichelli, 1887.

⁽¹⁸⁰⁾ Il diritto è l'oggetto privilegiato di saggi e recensioni; fra i collaboratori ricorrenti vediamo Vittorio Emanuele Orlando, Attilio Brunialti, Luigi Palma, Pietro Cogliolo, Francesco Scaduto.

Potrà essere interessante aggiungere un cenno sul definito orientamento metodologico che emerge con insistenza: « che ogni ramo d'insegnamento del diritto non andasse disgiunto dalla storia del diritto »⁽¹⁸¹⁾. Non si sorprenda chi pensa al carattere strumentale degli insegnamenti giuridici per il possidente-notabile; in perfetta coerenza, l'orientamento è lucidamente motivato, e su due piani, l'uno di indole conoscitiva, l'altro affatto ideologico. « Perché se vi è scienza sperimentale è il diritto », soggiunge Luchini subito dopo aver parlato della necessità della indagine storica⁽¹⁸²⁾, ed è una precisazione che rannoda il laboratorio alfieriano alla vecchia officina fiorentina di Forti e Poggi: il diritto come scienza vocata a essere tessuto d'un'esperienza e che soprattutto nelle radici storiche, nella storia come vita interamente vissuta, si afferma in tutta la sua natura sperimentale. Il diritto da tema cattedratico diventa analisi di laboratorio nel riposante e decantato territorio del passato prima ancora che nella pratica effimera del presente quotidiano. Il secondo motivo è dichiaratamente conservatore, e se ne faranno espositrici eloquenti — con sincerità tutta alfieriana, anche se l'opuscolo è anonimo — le notizie diffuse dalla Scuola in occasione della Esposizione generale di Torino del 1884: « si è data grande importanza alla parte storica, persuasi che nulla giovi meglio ad allontanare le menti dalle illusioni e dalle utopie che il dimostrare come il presente sia la logica conseguenza del passato, e che mal si rinnegano la tradizione e la esperienza »⁽¹⁸³⁾.

8. In questa chiave storica, in posizione decisamente strumentale, il diritto è pur sempre il protagonista della Scuola di

⁽¹⁸¹⁾ LUCHINI, *Discorso inaugurale* del 21 novembre 1875, cit., pp. 23-24. Anche il FONTANELLI nella sua *Relazione* del 12 maggio 1875, cit., aveva enunciato che « nell'insegnamento della nuova Scuola dovrà avere una speciale importanza la parte storica » [delle singole discipline giuridiche] (p. 82).

⁽¹⁸²⁾ loc. ult. cit.

⁽¹⁸³⁾ *Esposizione generale italiana di Torino 1884 - Notizie intorno alla Scuola di scienze sociali istituita in Firenze dalla Società di educazione liberale sotto l'augusto patronato di Sua Maestà Umberto I*, Firenze, tip. Arte della Stampa, pp. 5-6.

scienze sociali: questo organismo, con il suo fardello di cattedre giuridiche, sposandosi sempre intimamente con la Scuola di notariato, è l'unico che realizza in Firenze, a fine Ottocento, degli studi giuridici a un livello di qualche ufficialità e pubblicità. Né verrà meno col trascorrere del tempo: dalle Facoltà viciniori di Giurisprudenza, sino a che non sarà fondata la Facoltà fiorentina nel '24, i maestri più conosciuti sono chiamati a tenere corsi fondamentali; scorrendo gli annuari saltano infatti agli occhi, fra i molti, i nomi davvero illustri di Dionisio Anzilotti, di Francesco Ferrara, di Santi Romano⁽¹⁸⁴⁾.

Nell'Istituto di studi superiori non è poi senza significato la quasi cinquantennale presenza, dal 1879 al 1922, nel seno della sezione di filosofia e di lettere, dello storico del diritto Alberto Del Vecchio, che doveva svolgere una incisiva e provvida funzione sul piano didattico in armonica simbiosi con gli insegnamenti storici e diplomatistici. La fortuna della prestigiosa scuola fiorentina di paleografia e diplomatica si dovette senza dubbio al grosso talento di Maestri singolari come Cesare Paoli e Luigi Schiaparelli, ma non poté non arricchirsi dei continui apporti, delle costanti verifiche di un giurista educato nelle scuole berlinesi alla severa umiltà verso i documenti⁽¹⁸⁵⁾.

(184) Questi ultimi terranno applauditi discorsi inaugurali, il primo per l'anno accademico 1918-19 su 'Diritto di guerra e diritto di pace', il secondo per il 1917-18 puntando lo sguardo 'Oltre lo Stato'. Ma prima di loro avevano inaugurato i corsi, su temi giuridici, giuristi come Marinoni, Cicala, Teodosio Marchi, Cino Vitta, Forti, Cuturi, Cavaglieri, Zanichelli.

(185) Al romagnolo Alberto del Vecchio (Lugo 1849-Firenze 1922), che, dopo un perfezionamento in Germania, soggiornava a Firenze per svolgere pratiche legali presso lo studio di Augusto Franchetti, Pasquale Villari volle che fosse dato fin dall'anno accademico 1879-80 l'incarico di 'Istituzioni medievali e storia del diritto'. Professore di ruolo dal 1885-86, il Del Vecchio tenne l'insegnamento della disciplina ininterrottamente fino al momento della morte. Dal 1902 fu pure Direttore della Scuola di paleografia e diplomatica e dello 'Archivio storico italiano', la vecchia e veneranda Rivista fondata dal Vieusseux. Su di lui si veda il ricordo redatto da L. SCHIAPARELLI, *Alberto del Vecchio*, in *R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze - Annuario per l'anno accademico 1922-23*, p. 125, dove si sottolinea la indubbia funzione positiva dello storico del diritto come cerniera fra il cultore di storia e l'esperto di diplomatica.

Per gli studi giuridici, in assenza di quella strada maestra che è sempre rappresentata da una organica scuola universitaria, si trattò tuttavia, nell'ultimo trentennio del secolo scorso e nel primo ventennio del nostro, soprattutto di un sentiero sepolto sotto l'ammasso di studi diversi, dal tracciato talora labile, talora interrotto; sparse tracce nel grande coacervo universitario, senza una struttura portante che al diritto e alla scienza giuridica primariamente e direttamente si richiamasse. Non una zona di vuoto, ma un momento dal clima abbastanza rarefatto, senza precise sollecitazioni per un dibattito scientifico.

Sollecitazioni vivissime ricominciano ad emergere nella Firenze alle soglie del secondo decennio del Novecento, ma nascono e vivono altrove. È, talora, la sede ospitale d'un grande studio professionale, particolarmente quando a sovrintendervi sta un maestro generoso ed aperto; talvolta, la redazione d'una Rivista nuova fresca d'entusiasmo e di progetti. Si perpetuano, anche in questo tempo a noi così ravvicinato, l'idea e la prassi di una cultura di circoli, di carattere privatissimo, sorretta dallo spontaneo apporto di ingegni isolati, però estremamente vivace.

Fra gli studi legali, quello di Carlo Lessona⁽¹⁸⁶⁾ sembra oggi, a distanza di tanti decenni, la nicchia conveniente in cui ha bene allignato un seme, e non certo il più piccolo, della futura Facoltà giuridica. Siamo, all'incirca, nel 1911-12: uno studente iscritto all'Università pisana sta ultimando la sua tesi di laurea

⁽¹⁸⁶⁾ Avvocato in Firenze ma professore di 'Procedura civile e ordinamento giudiziario' nella Facoltà giuridica pisana. Carlo Lessona (Lanzo Torinese 1863-Firenze 1919) ,dopo aver insegnato negli Istituti tecnici e svolto mansioni di funzionario presso il Senato, vinse la cattedra universitaria nel 1897 presso la Università di Siena, per passare all'Ateneo di Pisa nel '99. Al momento della morte si parlò poco di lui sulle Riviste giuridiche. Un ricordo più puntuale e preciso, anche se succinto, si trova nello *Annuario della R. Università di Pisa*, a.a. 1919/20, p. 7. Dove si parla, com'è giusto, del processualista, ma non si dice nulla intorno alla ricca produzione storico-giuridica della giovinezza di Lessona. Allievo a Torino di Cesare Nani, dal magistero del solido storico del diritto apprese la passione per la ricerca storica e la convinzione della sua rilevanza per il giurista. Passione e convinzione che facilmente, senza ostacoli, passarono da Lessona a Calamandrei e a Finzi, tutti e due ben predisposti ad accoglierle in grazia della loro vigilanza culturale.

in Procedura civile sulla chiamata in garanzia; ha fa fantasia sbrigliata che gli permette di scriver festose favole e poesie per bambini e, insieme, il rigore mentale del giurista tutto catturato dalla sua grammatica senza indulgenze; ha la testa piena d'ingegno e di idee e un gran bisogno di discutere per dare una risposta ai propri dubbi, per fondare le proprie certezze.

È suo interlocutore privilegiato un giovane avvocato mantovano che, lasciata volentieri l'umidità greve della sua terra, si sente a proprio agio nel respirare l'aria frizzante e asciutta della Toscana; si è laureato brillantemente a Bologna con Giacomo Venezian e si sta preparando alla libera docenza; è anch'egli, al pari e più dello studente, innamorato del diritto e della sua scienza, convinto però dalla sua intelligenza e curiosità intellettuale che ad esso va dato un respiro nuovo e diverso.

Nasce in quelle stanze piene di libri del vecchio studio legale un dialogo culturale e una solidarietà che legherà fino alla morte Piero Calamandrei ed Enrico Finzi⁽¹⁸⁷⁾. Più di quaranta anni dopo Finzi evocherà con commozione ma con memoria puntuale quei provvidi momenti: « Lo ricordo, ancora, quando stava ultimando la tesi sotto la guida di Carlo Lessona — caro, indimenticabile Maestro presso il quale, giovanissimo avvocato, io

(187) Toscanissimo, anzi fiorentinissimo, per nascita e per spirito il primo, che nacque a Firenze nel 1889 e vi morì nel 1956, che sempre ci visse, che sempre, salvo nel breve periodo iniziale, vi insegnò il 'Diritto processuale civile' nella Facoltà di Giurisprudenza per un arco di ben trentadue anni, senza mai lasciarsi allettare da lusinghiere proposte di trasferimento. Finzi nasce invece a Mantova nel 1884, ma si trasferisce in riva d'Arno subito dopo la laurea bolognese. Qui la sua naturale signorilità, la sua estrema raffinatezza intellettuale trovano un clima assolutamente congeniale, e qui cercherà di respirare a pieni polmoni ed assimilare l'aria d'una città che vive, ai primi del secolo, anni di grande vitalità culturale. Ne è conquistato, ne è segnato con un tratto profondo, ne diventa — prima ancora che sul piano anagrafico — spiritualmente un cittadino, ci vivrà sempre intensamente, vi assumerà cariche pubbliche, vi si spengerà assai vecchio nel 1973. Sin dal primo momento della rinascita della Facoltà giuridica nel 1924 egli è chiamato ad insegnarvi per incarico le 'Istituzioni di diritto privato'. Vi approderà invece tardi come professore ordinario, col 1 dicembre 1946, dopo una lunga permanenza presso l'Istituto di scienze sociali e l'Istituto di studi commerciali (poi Facoltà di Economia e commercio); ne sarà Preside dal 1947 al 1956.

stavo avviandomi alla professione ed insieme preparando la libera docenza — e ricordo le nostre discussioni dalle quali traspariva da un lato l'intensa, geniale preparazione dottrinale di Piero e dall'altro la sua ovvia inesperienza pratica: e ricordo la passione e la tenacia con la quale perseguiva la ricerca, e ne esponeva con chiarezza cristallina i risultati »⁽¹⁸⁸⁾.

Anni provvidi in cui Finzi disegnava con purezza le trame del suo 'possesso dei diritti' e Calamandrei cominciava la lunga faticosa interrogazione dei dottori di diritto comune — dapprima sul tema dell'*error in iudicando*⁽¹⁸⁹⁾, poi della cassazione civile⁽¹⁹⁰⁾ — per dar sfogo alla propria esigenza di certezza, di radicazioni storiche fondanti. E sarà fra i volumi *in folio* dei vecchi Maestri raccolti nella biblioteca di Lessona che avverrà nel 1914 anche il primo incontro, sia pure telefonico, di Calamandrei con Cammeo, un altro dei futuri protagonisti della prima Facoltà fiorentina⁽¹⁹¹⁾.

Finzi, nel suo rapido accenno, non ci dice il tessuto del dialogo intenso fra il processualista principiante e il più maturo civilista, ma non è arbitrario credere che esso non fosse ristretto alle controversie e alle soluzioni tecniche. La presenza di Finzi ci invita a quest'ipotesi, che a un osservatore superficiale potrebbe

⁽¹⁸⁸⁾ E. FINZI, *Piero Calamandrei avvocato*, in *Il Ponte - Numero straordinario dedicato a Piero Calamandrei*, anno XIV (suppl. al n. di novembre 1958), p. 40.

⁽¹⁸⁹⁾ E ne scaturirà il saggio su « La teoria dell'*error in iudicando*' nel diritto italiano intermedio » (vedi, più sotto, alla nota 207).

⁽¹⁹⁰⁾ Ne nascerà l'imponente primo volume de 'La Cassazione civile' (Torino, 1920) dedicato a 'Storia e legislazioni'.

⁽¹⁹¹⁾ Lo racconta lo stesso Calamandrei in un suo ricordo di Cammeo (cfr. P. CALAMANDREI, *Federico Cammeo (Nel decennale della sua morte)*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, III (1949), p. 388, ora in *Opere giuridiche*, vol. X, Napoli, Morano, 1985, p. 291): « dev'essere stato, credo, nel 1914: sotto la guida del mio maestro di Pisa, Carlo Lessona, cominciamo allora a raccogliere materiali per la parte storica d'un lavoro di lunga lena sulla Cassazione, di cui egli, il giorno dopo la laurea, mi aveva suggerito il tema... Un giorno, mentr'ero barricato tra cataste di vecchi trattati di diritto comune, mi sentii chiamare al telefono. Una voce secca e metallica disse: Parla Cammeo... ». E poi la narrazione gustosa, nel gustoso stile calamandreiano, d'un aneddoto accademico, che non interessa qui di riferire.

apparire arrischiata. Egli è infatti, fra i giuristi del primo Novecento, il più sensibile alle esigenze di rinnovamento anche epistemologico perché il più inserito nel clima fervido della cultura fiorentina di quell'inizio di secolo⁽¹⁹²⁾.

Chi ha conosciuto, come noi lo abbiamo conosciuto, il Finzi degli anni della vecchiaia, il grande avvocato, il didatta sempre ammantato nella sua rigorosa precisione tecnica, il formidabile ragionatore nei dibattiti del seminario forense, chi si arresta a questa immagine non può che ritenere stonata e falsante una simile affermazione. Ma sbaglierebbe. Finzi è un personaggio ancora tutto da studiare e, a nostro avviso, un personaggio frainteso e minimizzato, come è stato sempre frainteso il messaggio di quel libro così 'inutile' e 'scandaloso', così sconvolgente agli occhi di un giurista benpensante degli anni Quindici, e pertanto così poco letto e così difficile a leggersi, che è il 'possesso dei diritti'.

Torneremo fra breve su questa solitaria e singolare personalità, ma non possiamo non segnare fin d'ora alcune notazioni chiarificatrici. Nella sua prima edizione — Roma, Athenaeum, 1915 — il 'possesso dei diritti' reca una dedica né innocua né generica; non una dedica alla madre, alla moglie, al proprio Maestro, facilmente prevedibile perché motivabile nella nobiltà di sentimenti schiettissimi, bensì 'alla memoria di Mario Calderoni', una dedica che malissimo ha fatto l'editore dell'unica, tarda ristampa ad omettere sciattamente come se si trattasse di un inutile orpello⁽¹⁹³⁾.

È invece una dedica che ci aiuta a storicizzare meglio il volume e a interpretare più adeguatamente la figura del giureconsulto mantovano. Dedicato a Calderoni, il volume è costellato

(192) A parte quello che si dirà fra breve sui suoi rapporti con Calderoni e Vailati, ebbe egli familiarità con Enrico Corradini, con Prezzolini, con Ogetti, con Salvemini (alcune tracce in G. PREZZOLINI, *Diario 1900-1941*, Milano, Rusconi, 1978, p. 347 e in G. SALVEMINI, *Carteggio 1914-1920*, Bari, Laterza, 1984, p. 395, dove il curatore, Enzo Tagliacozzo identifica erroneamente il Finzi di cui parla Salvemini con Aldo Finzi, seguace di D'Annunzio e poi deputato fascista.

(193) Mi riferisco alla ristampa fatta nel 1968 presso l'Editore Giuffrè di Milano all'interno della Collana della Fondazione Piero Calamandrei (vol. 14).

nelle prime pagine di continui riferimenti ad opere di Vailati e Calderoni, opere filosofiche, opere di critica gnoseologica, di logica formale. Né si tratta di piume di pavone buttate ad arte su un tessuto inadatto, quasi dei corpi culturalmente estranei e quindi non ricevuti. È invece in quelle citazioni la fondazione epistemica di tutto il disegno del libro, che vuol essere, grazie alla immissione nel chiuso della interpretazione giuridica di nuove acquisizioni filosofiche, un messaggio liberatorio per quella interpretazione.

Non a tutti sarà noto, al di fuori degli addetti ai lavori, che Giovanni Vailati e Mario Calderoni furono tra gli indiscussi protagonisti della cultura fiorentina del primo decennio. Vailati, matematico per educazione, è dal 1904 professore all'Istituto tecnico Galilei ed è, sia pur in posizione dialettica con le stravaganze filosofiche di Papini e Prezzolini, fra gli ispiratori del 'Leonardo' cui collabora fittamente⁽¹⁹⁴⁾; Calderoni, giurista per educazione⁽¹⁹⁵⁾, opera a Firenze e collabora con entusiasmo al 'Leonardo' e al 'Regno' corradiniano⁽¹⁹⁶⁾. La loro lezione, inserita

⁽¹⁹⁴⁾ Giovanni Vailati (Crema 1863-Roma 1909) inizia la collaborazione al 'Leonardo' col giugno 1904. Chi ne voglia sapere qualcosa di più può scorrere con profitto quanto si sta definendo da parte della storiografia filosofica nell'ambito di una recentissima riscoperta del personaggio, oggi assai più caratterizzato grazie alla pubblicazione di buona parte dell'epistolario. Cfr. L. BINANTI, *Giovanni Vailati, filosofia e scienza*, L'Aquila, Japadre, 1979; V. MILANESI, *Un intellettuale non 'organico'. Vailati e la filosofia della prassi*, Padova, Liviana, 1979; M. DAL PRÀ, *Studi sul pragmatismo italiano*, Napoli, Bibliopolis, 1984. Meritano comunque di essere ugualmente letti il saggio di E. GARIN, *G. Vailati nella cultura italiana del suo tempo* (a. 1963) ora in *Intellettuali italiani del XX secolo*, Roma, Editori Riuniti, 1974, assai utile per l'analisi storico-culturale, e quello complessivo di A. SANTUCCI, *Il pragmatismo in Italia*, Bologna, Il Mulino, 1963, soprattutto i capp. IV e V.

⁽¹⁹⁵⁾ Mario Calderoni (Ferrara 1879-Imola 1914) fa studi giuridici e si laurea in Giurisprudenza alla Università di Pisa, discutendo una tesi su 'I postulati della scienza positiva ed il diritto penale' pubblicata a Firenze nel 1901. Su di lui, una messa a punto è oggi offerta dai saggi raccolti nel numero unico della *Rivista critica di storia della filosofia*, XXXIV (1979) pubblicato in occasione del centenario della nascita.

⁽¹⁹⁶⁾ Fin dal primo anno di vita della Rivista collabora a 'Il Regno'. Sempre dal 1904 data la sua collaborazione al 'Leonardo', dove sul numero ottobre-dicembre 1905 pubblica il saggio su 'La filosofia e il diritto' (su

e inseribile nella coinè pragmatista, è una reazione alle metafisiche di certo esasperato positivismo, nel tentativo di instaurare un sapere positivo mediante l'analisi tecnica ed antiretorica del pensiero e soprattutto del linguaggio, un'opera di 'pulizia intellettuale' protesa a toglier di mezzo i problemi inesistenti e gli equivoci più grossolani, chiarificando al massimo i significati dei termini impiegati nella ricerca senza creare strutture schematiche troppo rigide; un tentativo insomma di ricondurre i principii della conoscenza in un alveo di rigorosa correttezza metodica. In Calderoni soprattutto, fin dalla sua tesi di laurea, era dichiarato l'intento di applicare questa logica rigorosa anche ai problemi del diritto e della morale⁽¹⁹⁷⁾.

Filosofi sfortunati nei tempi medii perché ben presto sepolti dagli entusiasmi idealistici e attualistici, Calderoni e Vailati tenero banco nella Firenze vivissima di quegli anni — la Firenze appunto dei rilevanti esperimenti redazionali del 'Leonardo', del 'Regno', della prima 'Voce' —, e a quel banco non mancarono di sedersi i giuristi. Senza dubbio Enrico Finzi, che tentò la traduzione di impostazioni vailatiane nell'opera costruttiva dello scienziato del diritto: il 'possesso dei diritti', questo frutto proibito della riflessione giuridica novecentesca, questo miracolo irripetibile e irripetuto d'una sorta di 'scienza nova', nella sua appartatezza di impianto, è lì a dimostrarcelo⁽¹⁹⁸⁾. Ma non soltanto lui. È singolare coincidenza che, magari con minore vigilanza intellettuale, con qualche indulgenza retorica, le stesse esigenze facessero capo in un civilista fiorentino, allievo pisano di Gabba, i cui

questa collaborazione cfr. A. BOBBIO, *Le Riviste fiorentine del principio del secolo (1903-1916)*, Firenze, Sansoni, 1936, p. 37 ss.).

⁽¹⁹⁷⁾ P. BOZZI, *Il pragmatismo italiano: Mario Calderoni*, in *Rivista critica di storia della filosofia*, XII (1957), p. 306.

⁽¹⁹⁸⁾ Sull'ossatura e sul contenuto de 'Il possesso dei diritti', cfr. più avanti, nella seconda parte. Sia lecito qui segnare che, anche nel secondo impegnativo saggio di Finzi (*Studi sulle nullità del negozio giuridico - I - L'art. 1311 del Codice civile*, Bologna, Zanichelli, 1920), continuano i riferimenti agli impianti speculativi di Calderoni e Vailati, che dimostrano la loro funzione di motivi ispiratori ordinanti per l'opera giuridica del giurista mantovano.

saggi più incisivi si collocano fra il 1906 e il 1912, Giovanni Brunetti, un altro dei futuri fondatori della nuova Facoltà⁽¹⁹⁹⁾.

Quando, nel '35, Brunetti morirà e toccherà a Finzi di ricordarne l'opera su un illustre foglio giuridico⁽²⁰⁰⁾, egli farà sua l'ipotesi di un'assimilazione di idee e problemi naturalmente presenti nella vivezza di un ampio clima culturale, e non sarà — a nostro avviso — una ipotesi peregrina. Dirà Finzi: « non so se abbia appartenuto a quel cenacolo fiorentino di pragmatisti, che faceva capo al Vailati e raccoglieva intorno a sé uomini come Giovanni Papini e Mario Calderoni. Certo egli ebbe in comune con essi il bisogno aprioristico di porre con precisione scrupolosissima i problemi che intendeva affrontare, e l'arte di svolgere attraverso una serrata discussione delle contrarie opinioni la tesi principale che intendeva difendere »⁽²⁰¹⁾. I giuristi, anche i giuristi, questi operatori scontrati ed umbratili che le storie culturali non prendono mai in considerazione, oggetto di una eterna diffidenza per il loro tendenziale isolazionismo ma condannati sempre e comunque a vivere isolati nel loro laboratorio da ingegneri gremito di strumenti tecnici, anche i giuristi respirano a pieni polmoni l'aria di una città demiurgica che sembra riesprimere ai primi del Novecento la vitalità della antica città umanistica.

Che non sia un giudizio affrettato, che non si basi sulle palafitte isolate di Brunetti e di Finzi, che non si riduca alle conversazioni d'uno studio legale, sta a dimostrarlo l'impegno con cui giuristi ed economisti, cui Mario Calderoni aveva in prima persona parlato, si daran da fare per creare un loro foglio dove tradurre ed esprimere compiutamente e comunitariamente il programma accettato individualmente con tanto entusiasmo.

La 'Rivista critica di scienze sociali', fondata a Firenze nel gennaio dell'infausto anno 1914, intende — fin con la intitolazione — porsi in un atteggiamento culturalmente critico; è signi-

(199) È infatti del 1906 la prima grossa monografia civilistica di Brunetti (*Il delitto civile*, Firenze, Seeber, 1906), mentre risalgono al '13 le sue *Norme e regole finali nel diritto* (Torino, Utet, 1913), l'opera più impegnativa sul piano della costruzione teoretica.

(200) E. FINZI, *Giovanni Brunetti (Necrologio)*, in *Rivista di diritto privato*, V (1935), p. I, p. 286 ss.

(201) FINZI, *Giovanni Brunetti*, cit., p. 287.

ficativamente incardinata presso la Libreria della Voce e ne sono direttori due modeste figure, l'economista Roberto Murray e il giurista, il penalista, Giulio Paoli, di poi per lungo tempo professore nella Facoltà fiorentina⁽²⁰²⁾.

La premessa programmatica sembra uscita dalla penna di Vailati e di Calderoni ed è espressiva del loro pragmatismo teoretico. Si intende « raccogliere scritti di carattere prevalentemente economico e giuridico » che « partano da dati sicuri, prescindano da ogni presupposto metafisico, siano condotti con serenità obbiettiva di indagine, concludano — ove del caso — con rigore severamente logico ». Rifiutando come equivoca una qualificazione facilona di positivismo, si ribadisce il disegno di « assumere come fondamento di studio elementi sicuri ed esatti, abbandonare ogni astruseria trascendentale., condurre obbiettivamente e serenamente l'indagine sui fatti...; giungere — se sia possibile — a conclusioni, pur anco modeste, ma rigorosamente logiche »⁽²⁰³⁾.

Nata in un momento tragico, la Rivista fiorentina avrà poco più di un anno di vita. Passata la catastrofe bellica, nessuno penserà — e con ragione, giacché i tempi non lo esigevano — di riesumarla, ma nel breve arco della sua vicenda fa a tempo a coagulare nelle sue pagine, nel secondo numero, il saggio metodologico di Finzi su 'Le teorie degli istituti giuridici'⁽²⁰⁴⁾, nel quinto,

(202) Giulio Paoli, sin dal primo anno accademico 1924-25, sarà professore incaricato di 'Diritto e procedura penale' nella nuova Facoltà e condirettore della Scuola di applicazione forense voluta e pensata da Calamandrei. Nel 1929, già ordinario, sarà costretto a lasciare la cattedra fiorentina dalle prevaricazioni fasciste. Si spense l'11 dicembre 1942. Ricorda questa triste e trista vicenda della vita accademica di Paoli l'amico e collega Piero Calamandrei in alcune pagine piene di commozione (v. P. CALAMANDREI, *Ricordo di un giurista: Giulio Paoli*, ora in *Studi sul processo civile*, V, Padova, Cedam, 1947 e, da ultimo, in *Opere giuridiche*, vol. X, cit., p. 208, ma pubblicato originariamente sul quotidiano fiorentino 'La Nazione' nell'agosto del 1943). Sul contributo di Paoli alla scienza penalistica si veda P. NUVOLONE, in *Rivista Penale*, XCVII (1973).

(203) Cfr. *Rivista critica di scienze sociali*, N. 1 - gennaio 1914 - Premessa ai lettori.

(204) Saggio che diventerà, con qualche variazione, la 'Introduzione' a 'Il possesso dei diritti'.

il lavoro di Calamandrei su 'La genesi logica della sentenza civile' ⁽²⁰⁵⁾, nel sesto-settimo, la nota di Brunetti 'Imperativismo puro o pseudo-imperativismo?' ⁽²⁰⁶⁾, nei numeri dall'ottavo al dodicesimo, la grossa, solida ricerca tutta storica di Calamandrei su 'La teoria dell'error in iudicando' nel diritto italiano intermedio' ⁽²⁰⁷⁾.

Una Rivista, un banco comune di lavoro, una piccola comunità che intende esprimersi e dar conto di sé nella individuazione di un sapere giuridico positivo pragmatisticamente sicuro; al tempo stesso, di non acciappar nuvole e di non avvilirsi in trastulli esegetici. Certamente, non siamo di fronte a un esperimento da segnalare nel calendario dei grossi eventi; è piuttosto il segno d'una officina frequentata da operai sensibili, che hanno occhi e orecchi attenti, e fatta di cose — un foglio, tante pagine non slegate — che testimoniano qualche progetto in testa, un desiderio di colloquio, una volontà di non appagarsi degli ozii tranquilli della tecnica.

⁽²⁰⁵⁾ Vedilo ristampato in *Studi sul processo civile*, I, Padova, Cedam, 1930 e in *Opere giuridiche*, I, Napoli, Morano, 1965.

⁽²⁰⁶⁾ Vedila ora in G.B., *Scritti giuridici varii*, II, Torino, Utet, 1915, p. 1 ss.

⁽²⁰⁷⁾ Vedila ristampata in *Studi sul processo civile*, I, cit., e in *Opere giuridiche*, VIII, Napoli, Morano, 1979.

Parte Seconda

CRONACHE D'UNA INAUGURAZIONE

UN CARATTERE PER LA NUOVA FACOLTA' GIURIDICA

SOMMARIO: 1. Anno 1924: inaugurazione d'una Facoltà giuridica. — 2. Un carattere per la nuova Facoltà: scienza giuridica e passione civile. — 3. Scienza giuridica e passione civile: la testimonianza di Giorgio La Pira. — 4. Ancora sul carattere della nuova Facoltà: scienza giuridica e pratica del diritto. — 5. Ancora sul carattere della nuova Facoltà: scienza giuridica e insegnamento. — 6. Scienza giuridica e insegnamento: la singolare esperienza lapiriana. — 7. Scienza giuridica e insegnamento: in particolare, di Calasso e di D'Avack.

1. È con il 1924 che, in seno alla nuova Università, gli studi giuridici hanno quello spazio proprio che soltanto una Facoltà di Giurisprudenza può offrire; ed entro lo spazio conchiuso, una comunità che si forma, non più occasionale, non più affidata alla fantasia e alla intraprendenza di solitari operai, ma un insieme di giuristi chiamati dallo Stato a convivere, insegnare, ricercare, dialogare fittamente; e l'immagine degli studi giuridici a Firenze si fa più sicura, più definita.

Con l'anno accademico 1924-25 il volto della Facoltà ha dei lineamenti precisi: come professori 'stabili' Giovanni Brunetti, il primo Preside, vi insegna il diritto civile, Piero Calamandrei il diritto processuale civile, Federico Cammeo il diritto amministrativo, Vincenzo Del Giudice il diritto ecclesiastico, Giannino Ferrari Dalle Spade la storia del diritto italiano, Giuseppe Valeri il diritto commerciale. Come 'incaricati' sono presenti, oltre a Silvio Perozzi per il diritto romano (di cui si invoca invano il definitivo trasferimento da Bologna)⁽¹⁾, Enrico Finzi per le 'Isti-

(1) I verbali dei primissimi Consigli di Facoltà recano le tracce di numerosi tentativi fatti dal Preside e da qualche consigliere per un trasferimento dell'insigne romanista. Perozzi accetterà l'incarico, mostrerà — non si sa bene se per complimento o per reali perplessità — di essere lungingato dell'invito, ma, alla fine, sceglierà di restare presso l'Alma Mater.

tuzioni di diritto privato', Ugo Coli per la 'Storia del diritto romano' ⁽²⁾, Giulio Paoli per il diritto e la procedura penale. Quello di 'Teoria generale del diritto' è invece l'oggetto della prima aspra battaglia accademica e verrà assegnato a Francesco Bernardino Cicala soltanto con la seduta del 20 dicembre 1924 ⁽³⁾ dopo molti conati mal riusciti.

(2) Indagatore tanto singolare e geniale quanto culturalmente apparato, tenace avversario sul piano scientifico della ufficialità bonfantiana, sul piano politico della ufficialità fascista, Ugo Coli (1892-1977) sarà per anni costretto a vivere della sua professione di avvocato, pago di incarichi precari nell'ambito dell'Università. Vincerà, come primo della terna, il concorso del 1956 e sarà un troppo tardo riconoscimento accademico. Verrà subito chiamato a ricoprire nella sua Facoltà la cattedra di 'Storia del diritto romano', che terrà sino al collocamento a riposo.

(3) Il contrasto si palesa fin dalle prime sedute della Commissione organizzatrice della nuova Facoltà di fronte alle aspirazioni contrapposte di Antonio Falchi e di Alessandro Levi alla cattedra di 'Teoria generale del diritto' (che è disciplina obbligatoria nel piano di studi della Facoltà). Gran dibattito nella seduta del 20 ottobre 1924, come emerge dal verbale che mette conto di riportare con qualche dettaglio. Il Preside Giovanni Brunetti — colui che due anni prima Angelo Ermanno Cammarata ha, su un illustre foglio scientifico, tacciato di atteggiamento antifilosofico (cfr. più avanti, nota 8) — quasi per confermare l'accusa cammaratiana « ritiene che al cambiamento di nome della 'Filosofia del diritto' in 'Teoria generale del diritto', come materia più propria della Facoltà di Giurisprudenza, debba corrispondere un cambiamento di sostanza. Siamo in presenza di una materia da giuristi e non propriamente da filosofi. Non gli sembra che, nel momento attuale, si abbiano, fra i possibili aspiranti, professori di ruolo di 'Filosofia del diritto' adatti per la cattedra intorno a cui si discute, che giudica importantissima per la nuova Facoltà giuridica fiorentina ». Brunetti identifica la nuova disciplina nella parte « più essenzialmente scientifica del diritto ». L'amministrativista Cammeo pensa che potrebbe egregiamente insegnarla Levi. Calamandrei « osserva che, trattandosi di cattedra istituita per la prima volta per una scienza in formazione della quale non si avevano docenti nelle Università italiane, sembra indispensabile cominciare con l'affidarla a un cultore della scienza più affine, cioè ad un filosofo del diritto, il quale appunto se chiamato d'ora innanzi a insegnare questa materia, potrà nella medesima degnamente specializzarsi ». Dichiarò quindi il suo favore per Levi. Il secondo atto si ha nella seduta dell'11 novembre, con la proposta del Preside — fatto nuovo — di conferire l'incarico di 'Teoria generale del diritto' a Francesco Ferrara, il grande civilista pisano, che la insegna nell'Istituto fiorentino di scienze sociali. Calamandrei, polemicamente verso Brunetti, ribatte proponendo la chiamata di Ferrara a

Il cronista futuro si occuperà con diletto e diligenza dei vari trasferimenti per e da Firenze, nonché della ridda degli incarichi anno per anno conferiti. Chiamati non a ricomporre il mosaico di una cronaca minuta ma a ricostruire le linee di un possibile volto storico, ci limiteremo a indicare almeno un ingresso incisivo. Con l'anno accademico 1925-26 Emilio Betti è chiamato alla cattedra di Storia del diritto romano. Resterà a Firenze soltanto per due anni, ma questa fugace presenza non è dimenticabile. Una prolusione di altissimo rango⁽⁴⁾; l'applicazione del metodo casistico nella didattica dei corsi romanistici, che Betti ripeterà e svilupperà nelle sue sedi future ma che nasce nel clima eletto e raffinato della scuola fiorentina per un ristretto gruppo di studenti⁽⁵⁾; il trapianto di un giovane allievo messinese; Giorgio

una seconda cattedra di 'Diritto civile' e insistendo per la copertura con un titolare di 'Filosofia del diritto'. Cammeo aderisce alla proposta di Brunetti. Giuseppe Valeri, commercialista, a quella di Calamandrei. È solo il 24 novembre che, in una nuova seduta, si propone all'unanimità il conferimento dell'incarico a Ferrara. Poiché Ferrara non accetta — e ha le sue buone ragioni dopo tanta discussione polemica — il 20 dicembre 1924, in una ulteriore seduta, l'incarico viene conferito a Francesco Bernardino Cicala, insegnante di 'Istituzioni di diritto romano' nel vicino Istituto di Scienze sociali 'Cesare Alfieri', ma già universalmente noto fra i cultori della filosofia del diritto per alcuni robusti e personalissimi interventi scientifici (primo fra tutti il suo 'Rapporto giuridico-Diritto subiettivo e pretesa. Profilo di una nuova costruzione teoretica' che è del 1909). Cicala, che era nato a Lecce nel 1877 e che si spengerà ultranonagenario a Firenze nel 1970, consumerà nella Facoltà giuridica fiorentina il suo itinerario accademico: di lì a qualche anno, nel 1928, vi otterrà la cattedra di 'Filosofia del diritto' e vi resterà fino al collocamento a riposo, improntando sempre il suo insegnamento e la sua ricerca scientifica a quel concetto fondamentale di 'relazione' — intriso di presupposti metafisici e di idealismo conoscitivo — che è già al centro della sua grossa indagine del 1909.

(4) È la prolusione su 'La creazione del diritto nella *iurisdictio* del pretore romano' tenuta il 18 gennaio 1926, pubblicata poi negli *Studi di diritto processuale in onore di Giuseppe Chiovenda nel venticinquesimo anno del suo insegnamento*, Padova, Cedam, 1927.

(5) Vi fa cenno lo stesso Betti nelle sue interessanti e singolari *Notazioni autobiografiche*, Padova, Cedam, 1953, p. 25. Il riferimento fatto nel testo è alle *Esercitazioni romanistiche su casi pratici* - vol. I - *Anormalità del negozio giuridico*, che Betti pubblicherà qualche anno di poi (Padova, Cedam, 1930).

La Pira⁽⁶⁾, un uomo che dalla città toscana sarà indelebilmente segnato segnandola a sua volta d'un marchio profondo che i tempi lunghi mostrano di avvivare anziché cancellare: sono tre buoni motivi per ricordare qui il rapido transito di quello che l'odierna storiografia riconosce come una delle intelligenze più perspicue e più solide del Novecento giuridico⁽⁷⁾.

Il vivaio è operoso; chi scorra — anche frettolosamente — i verbali delle sedute del Consiglio di Facoltà non può non rilevare l'impegno e la buona fede dei primi fondatori per chiamare colleghi degni, per dare un volto credibile e apprezzabile alla istituzione testé nata; e nell'Ateneo il prestigio dei 'giuristi' si accresce rapidamente: malgrado che la programmata rotazione assegnasse l'onore del discorso inaugurale per l'anno accademico 1925-26 alla Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali, si fece di tutto perché un giurista celebrasse la festosa solennità accademica, e fu il Preside Giovanni Brunetti, un civilista interessato e versato nei problemi di teoria generale, a tenere la prelezione su 'La libertà nel diritto privato'⁽⁸⁾.

(6) La Pira è nominato assistente volontario con l'anno accademico 1926-27. Da questo stesso anno è assistente per le 'Esercitazioni di diritto romano' presso la appena creata 'Scuola di applicazione forense'. Su La Pira, cfr. più avanti a p. 99 ss. e a p. 115 ss.

(7) Sulla figura e sull'opera di Emilio Betti si veda il volume settimo (a. 1977) dei 'Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno', dedicato appunto al grande giurista camerte.

(8) Giovanni Brunetti (1867-1935), romanista e civilista di qualche rispetto, primo Preside della Facoltà giuridica fiorentina dal 1924 al 1930, è lo studioso, come si accennava sopra, che ebbe il privilegio negativo di una menzione da parte di Angelo Ermanno Cammarata quale esponente tipico di atteggiamento antifilosofico (cfr. A.E. CAMMARATA, *Su le tendenze antifilosofiche della giurisprudenza moderna in Italia*, in *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, II (1922), p. 235, nota 3). Parlar di atteggiamento antifilosofico per Brunetti, cioè per un civilista che si era sempre piccato di costruzioni filosofiche e si era sempre voluto confrontare con temi e problemi di ampio contenuto teoretico è un po' falsante. Forse di velleitarismo filosofico si trattava, e di povertà speculativa, ma certamente anche di un indubbio *amor philosophiae*. Lo stesso Brunetti si sarebbe doluto della per lui così poco onorevole citazione di Cammarata (cfr. BRUNETTI, *Carlo Francesco Gabba*, cit., p. 7, nota 1). Il tema della prelezione è senz'altro un tema adatto per circostanza tanto solenne, ma può

2. Ma questi sono orpelli esteriori. Allo storico d'una comunità di intellettuali quel che maggiormente interessa è il messaggio culturale (se esso vi sia), è il nesso tra cultura giuridica universitaria, cultura generale, società circostante. Ed è proprio se collocata in mezzo a questo fascio di osservazioni che la Facoltà giuridica fiorentina rivela un suo carattere originale e complesso. Se contempliamo i suoi primi venti anni di vita, dalla nascita allo sfacelo dello Stato e del regime nel 1943-44, un carattere evidente — che si deve sottolineare — è la non-chiusura nel rischioso bozzolo accademico, la tensione ad aprirsi, a proiettarsi all'esterno, in una consapevolezza piena che la comunità universitaria — malgrado le sue toghe e liturgie e cerimonie esoteriche che sono il segno fragile ma opportuno della stabilità delle radici, malgrado la severità impietosa e la tecnicità senza lusinghe del discorso scientifico che è il solo che alla Università si addica — è parte non resecata dal grande flusso della comunità generale nel quale unicamente acquista vita e significato.

L'immagine dei professori fiorentini sembra smentire, anzi capovolgere, quella usuale e artefatta del giurista naturalmente isolato, pago e superbo del suo isolamento. Siamo invece di fronte a personaggi colti e sensibili che non si appagano di vari interessi e di buone letture ma partecipano attivamente alla vita culturale e politica della città.

Abbiam detto degli stretti legami di Finzi con Enrico Corradini e con i pragmatisti fiorentini⁽⁹⁾; potremmo citare i rapporti del giovane Calamandrei con l'ambiente letterario della prima e della seconda 'Voce', la sua amicizia con Prezzolini⁽¹⁰⁾, la sua fitta collaborazione al 'Giornalino della domenica', foglio singolare diretto da quell'ingegno singolare che fu Luigi Bertelli⁽¹¹⁾; potrem-

essere anche interpretato come una implicita risposta a Cammarata. Sulle costruzioni teoretiche di Brunetti, cfr. ora R. GUASTINI, *Completezza e analogia. Studi sulla teoria generale del diritto italiana del primo novecento*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, VI (1976), p. 542 ss.

⁽⁹⁾ Cfr. più sopra, alla p. 79.

⁽¹⁰⁾ Cfr. A. GALANTE GARRONE, *Introduzione* a P. CALAMANDREI, *Diario 1939-1945*, a cura di G. Agosti, t. I, Firenze, La Nuova Italia, 1982, p. CX.

⁽¹¹⁾ Il 'Giornalino della domenica' fondato a Firenze nel 1906 da

mo invocare, più tardi, nel ventennio, la costante presenza di Finzi nel salotto filosofico di Ludovico Limentani⁽¹²⁾ o il suo tentativo di creare presso il caffè Doney un appuntamento culturale e artistico⁽¹³⁾; e sarebbe anche facile identificare la casa marina

Luigi Bertelli (il notissimo Vamba) è qualcosa di più che un semplice foglio per ragazzi (basterebbero a smentire questa riduttiva collocazione il numero e la qualità dei collaboratori), e si inserisce piuttosto nel clima culturale vivissimo della Firenze del primo decennio del secolo.

(12) Una traccia saporosa è stata segnata da uno dei partecipi di quel salotto, il glottologo Giacomo Devoto, nel penetrante articolo commemorativo scritto in un giornale quotidiano fiorentino (vedi G. DEVOTO, *Ricordo di uno scomparso: Enrico Finzi*, in *La Nazione*, 9 gennaio 1973). Ludovico Limentani (1884-1940), professore di 'Filosofia morale' alla Facoltà di Lettere, vecchio allievo di Roberto Ardigò, aveva frequentazione costante con i giuristi grazie alla sua amicizia con un altro allievo di Ardigò, Alessandro Levi, in quegli anni professore di 'Filosofia del diritto' a Catania e a Parma ma residente a Firenze e legato da vincoli di profonda amicizia con i giuristi fiorentini, primi fra tutti Calamandrei e Finzi. Con Calamandrei Levi aveva un rapporto di amicizia che era saldato anche da una comunanza quotidiana di vita: abitavano nello stesso palazzo, in via Della Robbia al numero 23. È proprio in una lettera alla vedova di Limentani, Adele, che, il 10 novembre 1940, Calamandrei rievocando scrive: «Quante volte, qualche anno fa, in questa stessa casa di via della Robbia dalla quale le scrivo, non dovevo far altro che scendere un tratto di scale per trovarlo nella biblioteca dell'amico Sandro [appunto Alessandro Levi], a conversare, con amabile facilità, dei più ardui problemi filosofici o subito dopo delle più curiose giocondità accademiche di cui egli era argutissimo narratore' (P. CALAMANDREI, *Lettere 1915-1956*, a cura di G. Agosti e A. Galante Garrone, Firenze, La Nuova Italia, 1968, t. I, n. 252 *ter*, p. 275). 'Alla memoria di Ludovico Limentani' Levi dedicherà quelle sue *Riflessioni sul problema della giustizia* stampate in edizione fuori commercio nel momento più angosciante della tragedia bellica e della vicenda politica italiana (Lodi, tip. Biancardi, 1943), e vi pubblicherà in appendice un testo inedito, quasi un testamento spirituale, dello stesso Limentani: *La giustizia - Appunti per una conferenza* (1940). Su Limentani, cfr. quanto ne scrisse quasi alla macchia, nel primo anniversario della morte, E. GARIN, *Ludovico Limentani (1884-1940)*, Firenze, 1941. All'intenso rapporto di amicizia che legò Finzi, Levi e Limentani accennò lo stesso Enrico FINZI nelle sue *Parole commemorative pronunciate dal Preside della Facoltà di Giurisprudenza il 16 febbraio 1954*, ora premesse ad A. LEVI, *Scritti minori di filosofia del diritto*, I, Padova, Cedam, 1957.

(13) Lo ricorda Devoto nell'articolo giornalistico menzionato nella nota precedente .

di Calamandrei al Poveromo⁽¹⁴⁾, « questa strana oasi di buona gente letterata »⁽¹⁵⁾, come uno dei ritrovi letterarii più visitati dall'Italia degli anni Quaranta⁽¹⁶⁾; ma sarebbe ancora troppo poco.

Con l'inizio del ventennio, con i primi dubbi angosciosi sulla sorte delle libertà in Italia e, prima di tutto, della libertà di espressione, eccoli impegnati ambedue, i nostri giuristi, in una impresa di cooperazione intellettuale priva di confinazioni, autenticamente interdisciplinare, che voleva essere (e fu) un grido alto e coraggioso sui tetti sonnacchiosi della città. Quando, nel febbraio del 1923, come forma più organizzata e più solida delle periodiche riunioni che un gruppo di intellettuali tenevano presso uno studio legale, fu decisa la fondazione di un Circolo di cultura a Firenze⁽¹⁷⁾, accanto al filosofo Limentani, al filologo Pasquali, allo storico Salvemini, all'economista Serpieri⁽¹⁸⁾, troviamo impe-

(14) Il 'Poveromo' è una località fra la Versilia e la marina di Massa, sulle spiagge dell'alta Toscana, dove, come sa bene chi abbia un minimo di familiarità con gli scritti calamandreiani, la moglie Ada costruì per Piero, negli anni immediatamente precedenti la seconda guerra mondiale, una casa che diventò subito suo rifugio prediletto e sua prediletta officina intellettuale; ma diventò anche, come mostrano a dovizia le pagine dei 'Diari e delle 'Lettere', un punto di riferimento per letterati, artisti, uomini di cultura non intruppati, che ci convenivano e vi si trattenevano volentieri (cfr. la ampia e partecipe *Introduzione*, cit. di Alessandro Galante Garrone alla ristampa completa del *Diario 1939-1945*, cit., passim ma soprattutto p. XCV).

(15) CALAMANDREI, *Diario 1939-1945*, cit., t. II, in data 19 agosto 1942.

(16) Vi eran come di casa due letterati, Luigi Russo e Pietro Pancrazi, che organizzavan seriamente cultura e che, in questa loro veste, erano al centro di una rete numerosa di rapporti.

(17) Vedi la efficacissima rievocazione fatta da P. CALAMANDREI, *Il manganello, la cultura e la giustizia*, in *Non mollare* (1925). *Riproduzione fotografica dei numeri usciti con tre saggi storici di Gaetano Salvemini, Ernesto Rossi, Piero Calamandrei*, Firenze, La Nuova Italia, 1955, pp. 72-76 (ora anche in P. CALAMANDREI, *Scritti e discorsi politici*, a cura di N. Bobbio, vol. I, Firenze, La Nuova Italia, 1966, p. 1 ss.). Cfr. L. SALVATORELLI-G. MIRA, *Storia d'Italia nel periodo fascista*, Torino, Einaudi, 1964, p. 358 ss.

(18) Di questi, Limentani, allontanato come ebreo dalla cattedra per le insensate leggi razziali, finì tragicamente i suoi giorni in un volontario esilio; Salvemini, com'è ben noto, fu costretto a un lungo esilio in Ame-

gnatissimi Calamandrei e Finzi, ambedue membri del Comitato direttivo, ambedue autori di relazioni nella folta attività che il Circolo ha tra il '23 e il '24 prima del saccheggio fascista e della soppressione da parte del Prefetto « per motivi d'ordine pubblico »⁽¹⁹⁾.

E impegnati e pronti saranno, di lì a poco, i giuristi a firmare, avverso a certe rischiose e allarmanti affermazioni gentiliane, il 'manifesto' Croce, epicedio delle certezze liberali in fatto di cultura. Rispetto ai nove colleghi della Facoltà di Lettere e Filosofia⁽²⁰⁾, ben sette docenti della Facoltà giuridica lo sottoscrivono (e precisamente Calamandrei, Coli, Del Giudice, Finzi, Lorenzoni, Siotto Pintor e Valeri), segno che non v'è sordità, che v'è — al contrario — attenzione vigile per tutto il resto che preme sulla cittadella universitaria.

Sarà ancora in nome di questa attenzione che, nel '41, in pieno conflitto, a un dissennato manifesto proposto da Giovanni Papini e universalmente sottoscritto nell'ambito dei docenti uni-

rica; Pasquali si accostò più tardi al Regime per conseguire le palme accademiche (e le ottenne; ironici riferimenti alla aspirazione si possono leggere proprio nei diari di Calamandrei); Serpieri diventò uno degli esperti del Regime, dando sempre prova di consapevolezza e responsabilità.

⁽¹⁹⁾ Vi si parlò anche del progetto d'una Università del futuro, e riconoscono il proprio debito verso queste libere discussioni autenticamente interdisciplinari Giorgio Pasquali e Piero Calamandrei, che scrivono in questo torno di tempo un libretto solido e asciutto che avrà buona fortuna nei tempi lunghi perché riletto a grande distanza e spesso rivisitato, anche se sarà sfortunatissimo lì per lì a causa dell'entrata in vigore della riforma Gentile oltre che per la scarsa diffusione che gli dette l'editore Campitelli (ne accennerà più tardi G. PASQUALI, *Università e scuola - Problemi universitari*, ora in *Scritti sull'Università e sulla scuola*, Firenze, Sansoni, 1978, p. 300); cfr. G. PASQUALI-P. CALAMANDREI, *L'Università di domani*, Foligno, Campitelli, 1923, pref., p. XIII: « hanno giovato a chiarire molti pensieri nella nostra mente le discussioni che sull'argomento del presente libro si tennero nel passato inverno [la prefazione è datata: 20 gennaio 1923] qui in Firenze in un circolo privato di studi politici, del quale erano parte precipua due uomini competentissimi e passionatissimi di tali problemi, Gaetano Salvemini ed Enrico Finzi ».

⁽²⁰⁾ Fra i quali Francesco De Sarlo, Paolo Eustachio Lamanna, Ludovico Limentani, Ugo Enrico Paoli, Giorgio Pasquali, Gaetano Salvemini (cfr. CALAMANDREI, *Il manganello, la cultura e la giustizia*, cit., p. 87).

versitari fiorentini, viene rifiutata la firma dalla maggior parte dei componenti della Facoltà giuridica⁽²¹⁾, e che, nel colmo dello sfacelo, vediamo Calamandrei, Calasso, Finzi, La Pira nel mirino della polizia politica con un tributo che arriva fino alla umiliazione del carcere⁽²²⁾.

Uomini di parte? Hanno forse essi, nell'impeto delle passioni politiche, depondo la toga accademica per cingere il ben più rozzo clamide tribunizio? Francesco Calasso, scrivendo sul giornale quotidiano 'La Nazione del Popolo' nel momento in cui si è appena voltata la pagina storica, il 16 settembre 1944, e proponendosi in modo tormentato il problema dei rapporti fra Università e politica, sembra quasi offrirci *post litteram* il programma, i fini, i limiti dell'azione dei suoi colleghi giuristi (dei più colti, dei più civili), e darci una sorta di interpretazione autentica di venti anni di operare: « superiore alla politica deve mantenersi l'Università, se per politica s'intende la lotta di parte, il contrasto degli interessi pratici, lo sforzo per il raggiungimento di fini concreti ed i superamenti di questi sforzi in vista di fini diversi, la prassi politica, insomma, tutto ciò che è legato a situazioni contingenti... A una lotta sola essa è impegnata con tutte le sue forze, qualunque cosa le accada d'intorno, ed è la lotta per la verità: quella lotta di tutti i giorni, che si riassume in una parola sola, semplice e solenne: scienza. Ma se per politica s'intende quella parte della nostra attività etica che si volge a scoprire e ad attuare i principi fondamentali, le direttrici massime della vita associata, a questa attività, che è altamente spirituale, l'Università partecipa, come ha sempre partecipato, col pensiero e con l'azione »⁽²³⁾.

(21) Furono precisamente Piero Calamandrei, Francesco Calasso, Stanislao Cugia, Pietro Agostino D'Avack e Giorgio La Pira. Nelle altre Facoltà, non fu firmato, a Lettere, da Ranuccio Bianchi Bandinelli, da Gaetano Chiavacci, da Giacomo Devoto; a Magistero da Ernesto Codignola; a Economia e Commercio da Alberto Bertolino. Dell'evento parla CALAMANDREI, *Diario 1939-1945, cit.*, t. I, in data 18 febbraio 1941. Dei giuristi sopramenzionati Calasso insegnava 'Storia del diritto italiano', Cugia e La Pira materie romanistiche, D'Avack 'Diritto ecclesiastico'. Su Calasso, La Pira e D'Avack, si veda più avanti, ripetutamente.

(22) CALAMANDREI, *Il manganello, la cultura e la giustizia*, cit., p. 87.

(23) F. CALASSO, *Università*, in *La Nazione del Popolo*, 16-17 set-

La dignità metodica che traspare da queste parole un po' gonfie è che l'uomo di cultura non ha che un'arma di battaglia, e questa è veramente inabdicabile: far cultura, vivificando sì l'analisi fredda e distaccata col sentimento perenne della vita che corre, ma filtrando e decantando sempre tutto nel setaccio critico. La sua risposta, né piazzaiola né arrogante, non può non avere la riposata misura della diagnosi scientifica perché soltanto quello è il suo terreno, e lì sta la sua forza.

Esemplari in questo Cammeo e Calamandrei, due personaggi diversissimi e con una sensibilmente diversa visione dei compiti del giurista, ma che possono essere assimilati almeno in una convinzione di fondo: il giurista compie esaustivamente la sua missione 'politica' facendo scienza del diritto, opponendo agli interessi miserabili e agli arbitrii disordinati del potere la lezione di un ordine fondato sui valori della ragionevolezza e della storia. Sarà una risposta non appariscente, sepolta magari nelle trame di un cifrario tecnico ma avrà l'incisività lentissima e profonda delle permeazioni capillari. Il grande sforzo di Federico Cammeo di costruire un sistema dei rapporti fra pubblica amministrazione e cittadino, dove l'intelaiatura è quasi privatistica e dove le figure soggettive del privato sono volutamente disegnate sul calco della maestosa tradizione privatistica, non è forse da interpretarsi, al di là del velame della terminologia tecnicissima e delle attrezzature da laboratorio, come un programma politico, una linea da opporre all'autoritarismo dello Stato pseudo-liberale dell'Italia a cavallo del secolo⁽²⁴⁾? E il richiamo continuo, ossessivo, di Calamandrei alla legalità e alla certezza del diritto non è anche interpretabile, in un nodo di motivi di cui si parlerà in seguito⁽²⁵⁾, come un gesto di sdegno e di condanna per gli abusi protervi del potere, dove la misurata gestualità dello scienziato è tradita soltanto da quell'altrettanto ossessivo ritornello dello scienziato che il processo

tembre 1944, ora in F.C., *Cronache politiche di uno storico (1944-1948)*, a cura di R. Abbondanza e M. Caprioli Piccialuti, Firenze, La Nuova Italia, 1975, p. 5..

⁽²⁴⁾ Cfr. più avanti, p. 130 ss.

⁽²⁵⁾ Cfr. più avanti, p. 142 ss.

ha natura eminentemente speculare ed è specchio fedele del mondo circostante⁽²⁶⁾?

Un messaggio limpido, non equivoco, che viene poi addirittura ad esaltarsi in modo singolare se la voce, che ne è portatrice, è quella di uno storico. E i due storici del diritto, che segnano nel profondo la vita della Facoltà giuridica fiorentina fra gli anni Trenta e Quaranta, cioè Calasso e La Pira, non mancano di mostrare questa unità indivisibile fra passione civile e ricerca scientifica.

Se nel 1942 la puntigliosa insistenza di Calamandrei sul tema della certezza del diritto svelava con pacatezza ma anche con evidenza le angosce d'un uomo e d'un intellettuale filtrate, incanalate, ordinate negli argini sicuri d'una conoscenza giuridica che permetteva alle emozioni di restare come contenuta dimensione sommersa, non su altri piani si pone la comunicazione che il 22 giugno 1943, alle ore 17,30, il socio effettivo della sezione di scienze giuridiche economiche e politiche Francesco Calasso tiene nel chiuso claustro di una secolare accademia fiorentina, la 'Colombaria', sul tema 'I glossatori e la teoria della sovranità'. Un'accademia, un luogo che si potrebbe ritenere propizio a dispute metafisiche e a liturgie senza tempo, e che invece, in quel pomeriggio, è investita, senza mediazioni se non quella della scienza, da parte della voce di uno storico, della gran ventata che squassa l'Europa.

La secchezza dei verbali accademici non rivela se l'oratore introdusse e motivò il proprio discorso, ma negli 'Atti' la premessa — datata da San Domenico di Fiesole (un rifugio, un riparo) nell'ottobre del 1944 (i giorni più crocifissi di quell'anno di disperazione) — si converte in confessione. Di fronte al suo oggetto storiografico, apparentemente così lontano nell'urna di un remoto passato, di fronte a « un problema di patrie libere, che faticavano a trasformare un vincolo politico in un ideale, immanente esigenza di giustizia e di pace », si insinua l'aggancio prepotente con la realtà circostante, e insieme l'identificazione fra uomo di cultura e cittadino che ha guidato e sorretto Calasso, che ha mescolato una felice impazienza alla paziente scoperta

(26) Cfr. più avanti, p. 145.

dei testi degli antichi Dottori: « che cosa di diverso cerca oggi questa vecchia Europa, nella convulsione cruenta che la divora »? ⁽²⁷⁾.

È la frase di chiusura della premessa. Sfugge di mano al bollente meridionale, quasi che la penna scorra sulla carta sorretta e guidata dalle ragioni del cuore in un momento di più allentata vigilanza? O è il dar corpo al consapevole desiderio di conclamare alta la propria passione civile perché anche i sordi intendano? Il Calasso che scrive la 'premesse' è lo stesso che scrive sul gionale fiorentino la pagina che abbiamo poco sopra menzionato, ed è egli stesso, con questa pagina, a darci una sorta di interpretazione autentica della prima anche se l'articolo precede di qualche settimana la stesura della premessa al libro. Ma il crogiuolo umano (permettiamoci un termine caro a Calasso) è lo stesso. Sono i giorni infocati dell'autunno del '44, e unitaria è la voce. La ricerca sulle riflessioni degli antichi glossatori, sulle giustificazioni teoriche del nascere di tante libere sovranità nel seno della compattezza giuridica e morale dell'Europa medievale diventa il contributo dello studioso e dello storico alla rifondazione di un mondo nuovo, un contributo di scienza, l'unico che non smentisce lo studioso e lo storico, e che sia congeniale alla tipicità del suo sguardo e della sua voce. Leggendo nei corpi morti le leggi perenni della vita ⁽²⁸⁾, Calasso non operava soltanto, com'è proprio di ogni grande e vera comprensione storica, il miracolo ricorrente della risurrezione dei morti, ma li offriva, nella strabocchevole ricchezza d'una esperienza interamente vissuta, e perciò conclusa e completa, all'attenzione degli uomini novissimi in vista del futuro.

⁽²⁷⁾ Il saggio è pubblicato negli *Atti della Accademia toscana di scienze e lettere 'La Colombaria'*, n.s., I (1943-46), p. 205 ss., ma esce anche in volume autonomo nel 1945 presso l'editore fiorentino Felice Le Monnier, che è lo stesso editore degli 'Atti' accademici. Calasso ne curerà poi presso il suo editore Giuffrè una seconda (nel 1950) e una terza (nel 1956) edizione.

⁽²⁸⁾ Che è la condizione perché il sapere storico non sia meramente archeologico e perché lo storiografo — che è per suo essenziale atteggiamento interiore l'opposto di un necrofilo — realizzi pienamente se stesso. Il pensiero riportato nel testo è vivacemente scritto nella prefazione di Alexis De Tocqueville a 'L'ancien régime'.

3. Cammeo, Calamandrei, Calasso sono fra i protagonisti più vivi della fase inaugurale della rinnovata Facoltà fiorentina, ma ci priveremmo del riferimento più paradigmatico se non si accennasse all'esperienza di Giorgio La Pira, che rappresenta assolutamente un fatto singolare.

L'abbiam visto più sopra emergere da un profondissimo sud⁽²⁹⁾ al seguito di un Maestro sollecitante come Betti⁽³⁰⁾. Sin

(29) La Pira nasce a Pozzallo, nell'angolo più meridionale della Sicilia, nel 1904. Questa sua radice così intensamente mediterranea, che si unirà armonicamente al respiro fiorentino con cui vorrà presto — e per sempre — integrare la propria personalità, non sarà mai smentita, e non era neppure smentibile. Gli anni messinesi di La Pira costituiscono, fin dai tempi in cui frequenta l'Istituto tecnico-commerciale A.M. Jaci, una esperienza privilegiata per il giovane uomo di cultura in formazione: basti pensare che in quelle aule maturò l'evento providenziale della convivenza e del sodalizio con Salvatore Quasimodo e con Salvatore Pugliatti, un sodalizio spirituale e culturale che fu per il Nostro non soltanto un indubbio efficace arricchimento, ma, anche nei più tardi anni fiorentini, un aggancio con il sud come dimensione spirituale e culturale. Oggi, in questa direzione interpretativa, sono uno strumento prezioso, fra le molte riepilogazioni epistolari di questi anni, i carteggi pubblicati con i familiari, con Pugliatti e con Quasimodo. Si vedano G. LA PIRA, *Lettere a casa* (1926-1977), a cura di D. Pieraccioni, Milano, Vita e pensiero, 1981; S. QUASIMODO-G. LA PIRA, *Carteggio*, a cura di A. Quasimodo, Milano, All'insegna del pesce d'oro, 1980; G. LA PIRA, *Lettere a Salvatore Pugliatti* (1920-1939), a cura di F. Mercadante, Roma, Studium, 1980. Sugli anni formativi di La Pira, cfr. L. FIORILLO, *I fondamenti teorici dell'impegno politico di Giorgio La Pira* (1926-1945), in *Novecento minore - Intellettuali e società in Italia*, a cura di G. Invitto, Lecce, Messapica Editrice, 1977; G. MILIGI, *Gli anni messinesi di Giorgio La Pira*, Milano, All'insegna del pesce d'oro, 1980 e F. MERCADANTE, *Giorgio La Pira: un intellettuale cattolico tra le due città*, in *Scritti in onore dell'Istituto tecnico-commerciale 'A.M. Jaci' di Messina nel CXX anniversario della fondazione (1862-1982)*, Messina, Samperi, 1982. È da leggere anche la attenta e penetrante presentazione dello stesso Mercadante a LA PIRA, *Lettere a Salvatore Pugliatti*, cit.

(30) La Pira lascia Messina per Firenze nell'aprile del 1926. Studente già nel quarto corso della Facoltà giuridica messinese, chiede il 'congedo' per poter discutere la tesi presso la Facoltà fiorentina con il suo maestro Emilio Betti da poco trasferito nella Università toscana (cfr. MILIGI, *Gli anni messinesi di Giorgio La Pira*, cit., pp. 17-18 e 79). I tormenti, le speranze, i progetti in seguito al trapianto in Toscana possono ora seguirsi

dall'inizio trova incondizionati apprezzamenti nella Facoltà di approdo⁽³¹⁾; vi si inserisce alla perfezione; in essa e nella città trova il terreno congeniale cui provvidenzialmente si sente da sempre vocato⁽³²⁾; nella comunità dei giuristi fiorentini avverte

sulla scorta della sua fitta corrispondenza coi familiari (cfr. LA PIRA, *Lettere a casa*, cit.).

(31) Che volle stampata nella propria 'collana' di pubblicazioni la dissertazione di laurea. Chi si accorse soprattutto dell'ingegno vivo e precoce del giovane siciliano fu Federico Cammeo, un personaggio dallo sguardo particolarmente aguzzo. Interessante la missiva di La Pira del 1° luglio 1926 a Salvatore Pugliatti (cfr. LA PIRA, *Lettere a Salvatore Pugliatti*, cit., p. 69) e quella — dello stesso luglio ma di giorno imprecisato — ai familiari (LA PIRA, *Lettere a casa*, cit., p. 39 ss.), nelle quali rende conto del suo esame di laurea. Sull'entusiasmo di Cammeo per La Pira, cfr. anche MILIGI, *Gli anni messinesi di Giorgio La Pira*, cit., p. 80. La Facoltà fu con il bravo allievo di Betti particolarmente materna. Trasferitosi Betti a Milano, a una sua lettera di rimpianto cordiale, il Consiglio dà, nel verbale della seduta del 14 ottobre 1927, la seguente risposta: « Il Preside, mentre ricambia a nome della Facoltà i sentimenti di affetto e di stima espressi dal prof. Betti, si augura che l'opera del valoroso scienziato possa esser degnamente continuata nella nostra Facoltà dal suo allievo dottor La Pira, i cui lavori lasciano già presagire un luminoso avvenire scientifico nel campo degli studi romanistici ». Tre giorni dopo, il 17 ottobre, il Consiglio conferiva a La Pira il primo incarico di insegnamento, quello degli 'Elementi di storia del diritto romano'. Dieci anni dopo, al momento di esprimere il debito giudizio in vista della promozione a ordinario, la Facoltà, rompendo i confini delle formule stereotipate (così usuali in casi del genere), cede all'émpto del ricordo più affettuoso. Si legge nel verbale del Consiglio del 7 gennaio 1937: « fu un caro allievo della Facoltà giuridica fiorentina, che poté apprezzare le doti eccezionali del La Pira fin da quando egli era studente ». Tutto questo è, del resto, confermato dai continui riconoscimenti che si trovano nei carteggi di La Pira con i familiari, con Pugliatti, con Quasimodo.

(32) Si veda la importante lettera a Salvatore Pugliatti del 6 dicembre 1931 (LA PIRA, *Lettere a Salvatore Pugliatti*, cit., p. 123). A Pugliatti, che insiste per un suo rientro a Messina, La Pira fissa con profetica lucidità le ragioni, non legate ad affetti umani ma tutte di indole culturale e metafisica, che non gli consentono alcuna indulgenza per la voce pur tanto cara dell'amico e degli amici siciliani. Il legame perenne di La Pira con la città toscana è già da allora indiscutibilmente identificato. Siamo soltanto al 1931, ma in quella lettera, che viene dal profondo dell'animo, sono potenzialmente compresi e intuiti il lungo futuro magistero, le battaglie religiose civili e politiche, la guida del Municipio, l'organizzazione dei Con-

di esser cittadino con cittadinanza piena, e la sua ricerca scientifica si arricchisce nel dialogo continuo, armonicissimo, con i colleghi che gli lavorano accanto⁽³³⁾.

Per l'interpretazione di La Pira un dato che è stato generalmente sottovalutato ma che deve, al contrario, esser segnato con la più netta evidenza è che la sua presenza nella Facoltà di Giurisprudenza, il suo esser giurista non si esauriscono in una semplice, quasi esteriore, connotazione professionale, nel suo mestiere quotidiano. Per La Pira l'esser giurista è un abito intrinseco, se ci è consentito di usare questa non scorretta terminologia scolastica, è una radicazione caratteriale che permette al soggetto una lettura tutta puntuale e tutta peculiare del mondo. Le 'Istituzioni' di Gaio, che dobbiamo sempre vedergli idealmente sotto braccio anche quando sarà — assai più tardi — deputato alla Costituente e Sindaco di Firenze e pellegrino sui cammini della pace mondiale, non son per lui un libriccino innocuo, un arnese di lavoro come il martello per il fabbro o la pialla per il falegname, ma piuttosto un cifrario rigoroso e onnivale, un

vegna per la pace e la civiltà cristiana, le lotte per la difesa del lavoro, eventi tutti che trovano in Firenze la nicchia congeniale e disponibile.

(33) Basta scorrere le lettere a Pugliatti, dove il discorso cade spesso sui colleghi di cattedra e sul comune lavoro. Rapporti fortissimi e costanti — e un impegno continuo — La Pira tenne con la più agguerrita cultura fiorentina. Significativa la partecipazione alla vita di quel cenacolo libero e coraggioso che fu durante il fascismo la 'Biblioteca filosofica', e la familiarità con due personaggi discreti e pensosi, Piero Marrucchi e Arrigo Levasti, fatto su cui ha giustamente insistito in certe sue pagine fini e suggestive Eugenio GARIN, *Testimonianza*, in *La Pira oggi - Atti del 1° Convegno di studi sul messaggio di Giorgio La Pira nella presente epoca storica - Firenze, 4-5-6-7 novembre 1981*, Firenze, Cultura editrice, 1983, pp. 273-275. Pure significativi il legame non episodico con i fertili ambienti letterari della Firenze *ante bellum* e la collaborazione alla Rivista fiorentina 'Il Frontespizio', un foglio che aveva inciso a fondo sulla cultura fiorentina e italiana di quegli anni. E sul 'Frontespizio' egli pubblica due saggi corposi, quasi una anticipazione del vicino messaggio dei 'Principi': nel 1937 « Natura dell'uomo e ordine giuridico », nel 1938 « Architettura del corpo sociale » (su questo complesso nodo di rapporti cfr. l'informato e assai utile saggio di S. NISTRI, *La Pira, Papini e il « Frontespizio »*, in *La Pira oggi*, cit., soprattutto, p. 258 ss.).

breviario metodico, un metodo, con cui ridurre la complessità dei fatti a linee e a figure geometricamente precise⁽³⁴⁾.

Certamente, La Pira è personalità complessa e a parecchie dimensioni, ma al fondo, alla scaturigine prima, è giurista. Dagli studi giuridici esce irrimediabilmente segnato per sempre, lo sa, se ne compiace, e sempre identificherà nel sapere giuridico l'occhiale che gli permette una messa a fuoco incredibilmente nitida del mondo sociale e culturale. Vogliamo insomma sottolineare un legame non episodico né occasionale fra la costituzione intima dell'uomo La Pira e il suo essere professore di diritto romano; vogliamo puntualizzare che l'abito professionale, il produrre e l'insegnare scienza giuridica, non poteva non travasarsi nella vita del cittadino La Pira, essere orientato a una insopprimibile (e dal protagonista mai soppressa o almeno contenuta) tensione a straripare, con un reciproco gioco di influenze fra ricerca pura, insegnamento ed esperienza civile che fa degli anni fiorentini di La Pira fra il Trenta e il Quaranta un laboratorio veramente irripetibile.

Si aggiunga un ulteriore elemento interpretativo: più sopra, iniziando a parlare di lui e di Calasso, li abbiamo chiamati due storici del diritto. Ineccepibile per Calasso, la qualificazione suona formalistica per La Pira. Il suo diritto romano, anzi — per dir

⁽³⁴⁾ Torneremo più avanti su queste 'geometrie' del diritto romano nella visione di La Pira. Ma al di là dei suoi interessi professionali, che sono romanistici, è il discorso tecnico dei giuristi, il loro cifrario, che lo interessa, che ha fatto suo e di cui ha ormai magistrale padronanza. Ne sono rimarchevole esempio le lettere a Pugliatti, da dove emerge un continuo, fiducioso invio di manoscritti in lettura da Messina a Firenze; e da parte di La Pira un giudizio competente agguerrito. Rilevantissime due missive: quella del 5 ottobre 1927 e quella del 3 dicembre 1928, dove La Pira, esprimendo precise valutazioni su saggi pugliattiani, dimostra la sua dimestichezza — appresa alla scuola bettiana — con l'armamentario tecnico delle dottrine generali del diritto civile e del processo civile (cfr. *Lettere a Salvatore Pugliatti*, cit., alle date sopra-segnate). Da quanto scrive La Pira si può con sicurezza dedurre che si tratta dei seguenti lavori giovanili di Pugliatti: *L'atto di disposizione e il trasferimento dei diritti*, in *Annali dell'Istituto di Scienze giuridiche economiche politiche e sociali della R. Università di Messina*, I (1927); *Il negozio di gestione sottostante alla rappresentanza*, ibidem, II (1928).

meglio — il suo diritto romano classico ch  a quello solo va il suo sguardo ammirato e innamorato, non   un prodotto storico ⁽³⁵⁾.   piuttosto una carica vitale proiettata al di l  dei singoli tempi storicamente definiti, nella loro concatenazione e consecuzione, in una storia galoppante verso il futuro perch  non storia di accadimenti bruti ma storia di salvezza, orientata in ogni sua piega al *telos* della salvezza. Il passato di La Pira   pietra angolare della citt  futura,   quel passato che gli « a r v l  la construction de l'avenir » ⁽³⁶⁾ e pertanto pi  appartenente alla metastoria che alla cronaca. La Pira   storico nella misura in cui potrebbe esserlo un teologo della storia, ma la dimensione sua vera resta una, e una sola: quella metafisica, che   intrinsecamente, per propria indole, come or ora si diceva, metastorica.

Questo giurista convinto di avere nell'istrumentario giuridico la cifra di lettura del mondo esterno; questo romanista convinto di avere nel diritto romano classico un patrimonio inesauribile di mezzi per l'educazione delle intelligenze e per la costruzione della civilt  di oggi e di domani, non pu  contentarsi di cercare interpolazioni nel chiuso del suo gabinetto di studio o di disegnare con chiarezza dalla cattedra le linee della *mancipatio* e della *in iure cessio*, ma deve ordire un discorso che, disponibile al respiro della societ  civile, tende a proiettarsi in essa e ad impressionarla. Parleremo oltre dell'impegno scientifico di La Pira nel ricostruire le architetture sistematiche dei classici, un impegno che caratterizza l'intero decennio prebellico e che vedr  armonicamente e felicemente risolto il compito scientifico in quello didattico e

⁽³⁵⁾ Vi torneremo pi  avanti. Basti, per ora, rinviare il lettore alla eloquente impostazione metodologica della prolusione fiorentina, una delle pagine pi  tipiche del Nostro (cfr. G. LA PIRA, *La genesi del sistema nella giurisprudenza romana*, in *Studi in onore di Filippo Virgili*, Roma, Foro italiano, 1935, soprattutto il § II).

⁽³⁶⁾ Frase ricorrente sulla bocca di La Pira, al pari dell'altra di analogo contenuto: « il futuro ha un volto antico », come   attestabile da chi ha avuto quotidiana familiarit  con lui, per esempio da chi scrive queste righe (ma si veda anche F. MAZZEI, *La Pira - Cose viste e ascoltate*, Firenze, L.E.F., 1981, p. 25). Non   senza significato che la frase riportata nel testo appartenga, con qualche minima variante formale, alla penna di Teilhard de Chardin, il pensatore che disegna da antropologo l'itinerario di ricongiungimento dell'uomo con Dio.

viceversa; ora ci interessa guardar da vicino un'opera tutta di La Pira, arcinota, tanto nota da essere oggetto troppo spesso di sguardi superficiali.

Intendiamo riferirci a quella Rivistina 'Principi', che uscirà a Firenze in dieci fascicoli, per i tipi di una libreria editrice locale, dal gennaio 1939 al gennaio-febbraio 1940⁽³⁷⁾. È una Rivistina pensata, promossa, si direbbe con qualche esagerazione interamente scritta da La Pira; è un creatura a lui particolarmente speculare. E che cos'è nella sostanza? La risposta è perfino ovvia: un foglio di denuncia e di protesta, un programma politico e, prima ancora, ideologico contro il regime sempre più ingombrante e aberrante, contro la follia della guerra ormai scoppiata come un incendio, nel tentativo di riscoprire e tracciare il volto di una auspicabile società del futuro.

Se così è, non è un fuor d'opera parlarne qui? Non appartiene a un La Pira operante fuori dell'Università e fuori del suo laboratorio di scienziato e di professore? Anche formalmente essa si presenta avulta da esso: nella necessaria mimesi⁽³⁸⁾ del primo fascicolo appare infatti quale supplemento a 'Vita cristiana', foglio di buona agiografia dei Padri Domenicani del convento fiorentino di San Marco dove La Pira vive.

Non saremo noi a smentire tutto questo: parliamo ancor oggi dei 'Principi' per l'atto di coraggio che costituirono, per esser stati denuncia e programma, per avere assunto il ruolo di vessillo innalzato sotto cui iniziare a combattere la battaglia. Senza dubbio 'Principi' fu un messaggio politico, un atto generoso di passione civile. Ma a quale livello? Ponendo in essere quali strumenti? Prefigurandosi quali fini? Non sembri ridicola a taluno la nostra netta conclusione: 'Principi' è, da un punto di vista rigorosamente epistemologico, opera scientifica; tale è, tale vuol essere. Il suo livello è quello della riflessione scientifica, scientifici gli strumenti, scientifici il programma e il fine.

⁽³⁷⁾ La stessa casa editrice, la L.E.F., ne ha curato recentemente, nel 1974, una ristampa fotostatica, raccogliendo assai opportunamente in un unico volume tutti i fascicoli pubblicati nel 1939-40.

⁽³⁸⁾ Necessaria mimesi, perché soltanto con questa mascheratura poteva, almeno all'inizio, passare inosservata dalla censura.

Aggiungiamo: 'Principi' è una Rivista di scienza giuridica nella misura in cui un programma viene varato e condotto con la metodologia del giurista, con gli strumenti di analisi del giurista, con una prevalenza di apporti di giuristi professionali. Vogliam cioè dire: 'Principi' è da inserire nel tavolo di lavoro del La Pira giurista e romanista, nella consapevolezza che quel tavolo è stato sempre e sempre sarà unitario.

Troppo spesso, nella interpretazione del futuro deputato e sindaco, questo viene dimenticato soprattutto dai non-giuristi, ma ciò significa soltanto precludersi un prezioso canale interpretativo dell'intero personaggio. I principii invocati financo nel titolo sono principii di indole squisitamente scientifica, cioè conoscitiva, gli unici in grado di svelare « le linee architettoniche naturali della società »⁽³⁹⁾, che sono oggettive come quelle geometriche d'una costruzione.

Quando nella 'premessa' al primo fascicoletto si insiste con una ripetitività deliberata sul fatto che « l'universo intiero », cioè la realtà cosmica e storico-sociale, « è retto da leggi naturali »⁽⁴⁰⁾; quando si tiene a sottolineare che « la struttura giuridica e politica della società non pende né dall'arbitrio del legislatore né dall'arbitrio del politico » ma « ha una causa esemplare superiore che deriva, pel tramite della legge naturale, dalla legge eterna di Dio »⁽⁴¹⁾, non si possono non trarre alcune conclusioni elementari sui punti che appaiono fondamentali: la volontà del redattore di contrapporre agli arbitrii particolari e particolaristici dei detentori del potere l'esistenza di un ordine naturale universale; la certezza che questo ordine è retto da principii obbiettivi che debbono formare oggetto di scienza perché soltanto la scienza è in grado, come approssimazione alla verità, di individuarli e di enuclearli; la convinzione che questi principii, nell'orditura sociale, non hanno alcuna vaghezza e fumosità ma sono principii giuridici connessi a 'leggi' generali, come giuridica è la struttura connaturata alla società.

⁽³⁹⁾ Cfr. *Principi*, n. 1 - gennaio 1939 - Premessa, p. 1. Il termine e la nozione di 'architettura' sono cari sia al La Pira scienziato sia al politico.

⁽⁴⁰⁾ *Ibidem*, p. 3.

⁽⁴¹⁾ loc. ult. cit.

Non abbiamo fatto il conto, ma ci sia consentito di puntualizzare che è singolare e straordinario lo scialo di questo inusitato e impopolare aggettivo 'giuridico' in una premessa a un foglio di protesta politica, uno scialo che può suonare stonato o almeno non appropriato in chi vuol collocare la Rivista unicamente in un paesaggio di lotta politica e di affermazioni ideologiche. Ma in La Pira l'importante era proprio la filtrazione e la conseguente decantazione del concitato messaggio politico nella rete ordinante della riflessione scientifica. Ciò era congeniale alla professionalità essenziale del Redattore, ciò serviva rendere indiscutibili i principi additati, non invenzioni fantasiose ma verità da leggere nella natura delle cose e dichiarare.

La 'premessa', senza grossi approfondimenti speculativi, si confermava nel solco tradizionale del giusnaturalismo cattolico; se v'era tipicità nel suo messaggio, questa consisteva nella rivisitazione marcatamente giuridica, nella contrapposizione sottesa fra il non-diritto del tiranno (quand'anche si fosse concretato in leggi)⁽⁴²⁾ e il futuro diritto da costruire, nel contributo a questa architettura giuridica.

Malattia professionale? Sarebbe una ipotesi riduttiva, perché in questa premessa nulla è inconsapevole od occasionale, tutto è invece pensato e progettato. La Pira legge il mondo con i suoi occhiali: il fascismo, il nazismo, gli emergenti totalitarismi non rappresentano solo un ordine morale, ma un ordine giuridico violato, e non si può non insistere sul diritto giacché il giurista è convinto che la dimensione giuridica non è mai pura forma ma è strettamente connessa alle radici d'una comunità; il diritto è il volto certo della comunità colto nelle sue stabilità. E La Pira non esita a conclamare le sue fonti: certamente il maestoso patrimonio del pensiero filosofico e teologico greco-patristico-scolastico da Platone ed Aristotele ad Agostino e Tommaso, ma anche il meno popolare e accessibile pensiero « sociale e giuri-

(42) Polemico è il riferimento all'arbitrio del legislatore, che una vieta tradizione illuministico-liberistica continuava a dipingere come l'interprete oggettivo delle esigenze comunitarie, le quali potevano così grazie a lui trovare armonicamente corrispondenza in regole generali ed astratte. Quanto fosse risibile questa favoletta lo dimostrano le allora recentissime e scottanti leggi per la difesa della razza, che pesano sullo spirito dei 'Principi'.

dico », quelle « più sane correnti giusnaturalistiche che, esse pure derivate dalla meditazione dei greci e dei romani, sono giunte, purificate e perfezionate dal pensiero dei Padri e dei Dottori, sino alla soglia del nostro tempo »⁽⁴³⁾.

Il tessuto connettivo della Rivista non smentisce la premessa ma la realizza. Tema onnipresente e dominante è la guerra, il tormentoso problema della guerra giusta⁽⁴⁴⁾, ma affrontato senza genericismi moralistici da una angolatura che è puntualmente quella del diritto internazionale alla luce dei grandi classici del pensiero giuridico come De Vitoria, Suarez, Grozio, Vattel, o della più accreditata dottrina internazionalistica (primi fra tutti Kelsen e Verdross)⁽⁴⁵⁾. E quando si analizza l'organismo sociale nella articolazione e nella gerarchia dei suoi valori la guida preziosa e sicura a capire le regole intime dell'organismo è costituita dai giuristi della scuola istituzionale, da Hauriou e da Renard, o, più a ritroso, dalla grande ricostruzione storico-giuridica di Otto von Gierke⁽⁴⁶⁾.

⁽⁴³⁾ *Principi*, n. 1 - gennaio 1939 - Premessa, p. 2.

⁽⁴⁴⁾ *Principi*, n. 4 - aprile 1939 (p. 94); n. 5 - maggio 1939 (pp. 115 e 116); n. 8/9 - agosto/settembre 1939 (pp. 160 e 180); n. 10 - ottobre 1939 (p. 189 e p. 206); n. 11/12 - novembre/dicembre 1939 (p. 213).

⁽⁴⁵⁾ Fra i vari apporti citati nella nota precedente si vedano soprattutto i contributi di chiarificazione teoretica operati da La Pira nei tre saggi: *Principi sopra la guerra* (ivi, p. 160); *Natura della guerra giusta* (ivi, p. 189); *Liceità della guerra giusta* (ivi, p. 213). È qui che vengono abbondantemente citati e utilizzati il 'de iure belli' del domenicano Francisco de Vitoria, il 'de iure belli ac pacis' di Ugo Grozio, le opere di Suarez e il 'droit des gens' di Vattel; come il 'Völkerrecht' del grande internazionalista viennese Alfred Verdross (che La Pira usa nell'edizione berlinese del 1937), e di Hans Kelsen 'Das Problem der Souveränität und die Theorie des Völkerrechts' (Tübingen, 1920) e la 'Reine Rechtslehre' consultata nell'edizione lipsiense del '34.

⁽⁴⁶⁾ Cfr. il saggio *Gerarchia dei valori sociali*, in *Principi*, n. 6/7 - giugno/luglio 1939, p. 126 ss., costruito sul concetto di istituzione sulla scorta dei saggi ben noti di Maurice Hauriou (*La théorie de l'institution et la fondation*, 1925) e di Georges Renard (*La théorie de l'institution*, 1930). Il testo di Gierke cui si fa riferimento — vale la pena di puntualizzarlo soltanto per l'eventuale lettore non-giurista — è la poderosa ricostruzione storica 'Das deutsche Genossenschaftsrecht', che La Pira cita nella parziale traduzione francese di De Pange 'Les théories politiques du Moyen Age';

I 'Principi' fanno insomma parte della riflessione e produzione del La Pira scienziato, sono un sasso lanciato ben oltre le mura dell'Università, destinato a operare e circolare soprattutto fuori di quelle mura, ma tra quelle mura pensato e progettato. Lo segnala il programma risolto nella compostezza di un progetto scientifico, lo segnala il discorso impostato e portato innanzi, che non lascia che raramente la sicurezza dell'analisi giuridica. È l'immagine di un La Pira ben affacciato a una grande finestra sul mondo, ma con i piedi ancora saldamente piantati nel suo laboratorio di giurista. Un modo di rispondere alle non eludibili sollecitazioni della società civile senza sdoppiamenti, senza lacerazioni, con una ferma coerenza alla propria vocazione di scienziato. La scienza è qui ancora la mediatrice necessaria con il mondo.

4. Quel laboratorio aperto, che fu la neo-nata Facoltà giuridica fiorentina, trovò nel dialogo con la pratica del diritto e con gli studenti momenti privilegiati per avvalorare una intima ripugnanza alle chiusure accademiche. Non sarà disutile tentar di precisare meglio come ciò avvenne in una maniera niente affatto banale.

Quelli che reputiamo i protagonisti degli studi giuridici a Firenze prima della seconda catastrofe bellica, e cioè Piero Calamandrei, Federico Cammeo ed Enrico Finzi, furono senza dubbio dei grandi avvocati, dei maestri di stile professionale, con uno stuolo di allievi che han guardato alle loro toghe avvocatistiche come a testimonianze esemplari⁽⁴⁷⁾; tra di essi, addirittura,

una ricostruzione, quella di Gierke, dominata dalla nozione di 'organismo sociale'.

(47) Per Calamandrei si veda FINZI, *Piero Calamandrei avvocato*, cit. Su Finzi cfr. la bella commemorazione dell'allievo — allievo nella Università e nel Foro — A. CARAMELLA, *Enrico Finzi*, Firenze, 1973 (più che in questo opuscolo non facilmente reperibile edito a cura dell'Ordine fiorentino degli avvocati e procuratori converrà leggerla in *Rivista di diritto civile*, XX (1974), p. 362 ss.). Su Cammeo avvocato cfr. CALAMANDREI, *Federico Cammeo nel decennale della sua morte*, cit., p. 391 e F. CARNELUTTI, *Federico Cammeo nella storia della scienza italiana del diritto*, in *Federico Cammeo* (a cura del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dei Procuratori di Firenze), Firenze, 1961, pp. 20-21. Possono avere inoltre qualche interesse

Calamandrei ricoprì dal 1947 al giorno della morte la carica di Presidente del Consiglio Nazionale Forense, e Finzi fu per anni Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Firenze.

Ma questo sarebbe veramente troppo estrinseco, né soccorrerebbe alla fragilità dei dati l'osservazione aggiuntiva che in essi il comune malvezzo per l'accademico giurista italiano di esercitare ampiamente l'attività professionale si veniva a trasfigurare e a purificare in una sorta di integrazione 'clinica' per il discorso teoretico della cattedra (probante potrebbe, a questo proposito, essere l'esempio del Cammeo lucidissimo annotatore della 'Giurisprudenza italiana' per tutto l'arco della sua vita pubblica dal 1892 al 1938 con annotazioni in cui mai la vigilanza del *sapiens* si attenuava nella viva ma dispersa fattualità dei casi concreti)⁽⁴⁸⁾. Al di là delle propensioni e delle esperienze personali, il dialogo con la prassi e l'apertura verso la dimensione operativa del diritto prendono invece a Firenze la forma di un progetto che è, al tempo stesso, scientifico-didattico-operativo. E il merito va soprattutto a Calamandrei.

le pagine prevalentemente aneddotiche, che gli ha dedicato un intelligente e colto collega di Cammeo nel foro fiorentino, che fu anche buon scrittore di cose giuridiche (cfr. E. BRUNORI, *Galleria privata*, Firenze, Funghi, 1971, p. 55 ss.).

⁽⁴⁸⁾ È istruttivo ripercorrere l'ammasso enorme di queste note e le loro intitolazioni, che il lettore potrà trovare diligentemente elencate nell'indice completo delle opere di Cammeo, che è l'unico tributo che al grande giurista viene rivolto in occasione della morte. La scarna pubblicazioncina, che anonimi amici — forse, con altri, Calamandrei; essa appare inserita fra le opere di lui nell'inventario compilato da Mauro Cappelletti e Anita Mondolfo (cfr. *Bibliografia degli scritti di Piero Calamandrei (1906-1958)*, in *Il Ponte - Numero straordinario dedicato a Piero Calamandrei*, XIV (suppl. al n. di novembre 1958), p. 333, n. 227), ora ristampata, con integrazioni e aggiornamenti di Carlo Cordié, in *Opere giuridiche*, Vol. X, Napoli, Morano, 1985) e vi fa cenno, ma vago e senza attribuirsi paternità esclusiva, lo stesso Calamandrei nella sua tarda rievocazione di Cammeo (cfr. *Federico Cammeo nel decennale della sua morte*, cit., p. 390) — stamparono poco dopo la scomparsa, reca infatti soltanto uno stralcio della biografia del 'Nuovo Digesto Italiano', dati biografici e questo elenco, l'unico che sia veramente completo fino al 1939. Il capillare lavoro di Cammeo, nella vastità dei suoi interessi, appare in tutta la sua singolarità. Verrebbe voglia di esclamare che veramente 'gutta cavat lapidem'.

Già nel 1920, salendo la cattedra senese di 'Procedura civile e ordinamento giudiziario' che era stata del suo maestro Carlo Lessona, aveva voluto dedicare la prolusione a un tema inconsueto per avvenimenti tanto paludati: 'L'avvocatura e la riforma del processo civile'⁽⁴⁹⁾, un tema che è continuamente ricorrente in questi anni nella attenzione del giurista e che va oltre la dovuta attenzione dello studioso dei fenomeni processuali, con una curiosità che si spinge al di là dei confini dell'ordinamento positivo per domandare lumi alla comparazione⁽⁵⁰⁾.

E, nel '24, l'ancor giovane professore di Siena che si trova membro — con Brunetti e Cammeo — della Commissione organizzatrice della nuova Facoltà, che si sente molto investito della sua funzione 'costituente' e che, di fatto, si vede delegato in quanto segretario dai due più vecchi colleghi degli onori e degli oneri della costruzione del nuovo edificio accademico, non ha un minimo di esitazione nel pretendere in seno alla Facoltà, che egli per primo vuole officina severa di rigorosa cultura, un aggancio istituzionale con la prassi, quasi un cordone ombelicale che investirà la Facoltà anche della preparazione dei futuri procuratori legali e che consentirà ai pratici, anche se sul piano di una preparazione squisitamente professionale, il colloquio con i maestri del diritto. E nasce, sulla scorta di una ampia e sensatissima relazione di Calamandrei⁽⁵¹⁾, quella Scuola di applicazione forense che, trovando

(49) È la prolusione tenuta il 16 gennaio 1920 e pubblicata in *Studi senesi*, XXXV (1920) (vedila ora in *Opere giuridiche*, II, Napoli, Morano, 1966).

(50) Nel 1921 'Riforma della legge professionale' (n. 59); 'Troppi avvocati' (n. 61), un volume edito nella collana dei 'Quaderni della Voce'; nel 1922 'Per la serietà degli esami di abilitazione all'avvocatura' (n. 86), 'Dibattito per la riforma professionale' (n. 87), 'Mentre si attende la riforma professionale' (n. 88); nel 1925 'Note sull'ordinamento dell'avvocatura' (n. 121), 'L'ordinamento professionale dell'avvocatura nella Repubblica argentina' (n. 123); nel 1926 'Gli avvocati nel mondo' (n. 138). I numeri fra parentesi fan riferimento a quelli della elencazione delle opere nella 'Bibliografia' calamandreiana citata alla nota 48.

(51) Relazione che, come si ricordava nella premessa, non siamo riusciti a reperire né fra le carte di Calamandrei né in seno alle filze dell'Archivio universitario, e che sarebbe certamente stata assai istruttiva per motivare certe scelte. Ricorderà la « bella relazione del Prof. Calamandrei »

fin da allora piena cittadinanza nello Statuto universitario, è giunta con alterne vicende a noi. Dentro il Consiglio direttivo, sin dall'inizio, vediamo, insieme ad altri, Calamandrei, Cammeo e Finzi.

Ma non basta: intorno agli anni di nascita della Facoltà un'altra impresa si concretizza dimostrando il carattere progettuale, cioè non occasionale, delle singole iniziative. Calamandrei, insieme a Finzi, al penalista Giulio Paoli, al pubblicitista Silvio Lessona, vara, nel 1926⁽⁵²⁾, una Rivista 'Il Foro Toscano' programmaticamente rivolta agli avvocati (un avvocato ne è redattore)⁽⁵³⁾ cui la stessa prefazione è esplicitamente indirizzata. Il riferimento alla nascita della Facoltà è espresso⁽⁵⁴⁾, e le firme che compaiono nelle annotazioni del primo anno attestano il largo, sentito impegno dei docenti per questa nuova creatura ermafrodita⁽⁵⁵⁾. La creatura avrà vita breve; durerà fino al 1929 e non

sulla istituzione della Scuola di applicazione forense, l'ultimo Soprintendente dell'Istituto superiore fiorentino, Cesare Merci, nel 'Discorso inaugurale' per il nuovo Ateneo (cfr. *Annuario per l'anno accademico 1924-25*, Firenze, tip. Galletti e Cocci, 1925, p. 11).

⁽⁵²⁾ La prefazione al primo numero della Rivista è datata: settembre 1925. La stampa è affidata alle allora giovani edizioni Cedam di Padova.

⁽⁵³⁾ È l'avvocato Carlo Celasco, un distinto pratico fiorentino legatissimo a Calamandrei, puntigliosamente antifascista e dotato di buona sensibilità culturale (era stato tra i fondatori del Circolo di cultura nel 1923).

⁽⁵⁴⁾ « Oggi che gli studi di diritto hanno ricevuto in Toscana un nuovo impulso dalla istituzione della Facoltà giuridica fiorentina ». Il richiamo è nella stessa prefazione al primo fascicolo.

⁽⁵⁵⁾ Vi collaborano Calamandrei, Finzi, il pubblicitista Silvio Lessona, il penalista Giulio Paoli, il romanista Ugo Coli, il commercialista Giuseppe Valeri e alcuni giovani di fervido ingegno come Pompeo Biondi, allora processual-civilista e allievo di Calamandrei, e Alessandro Pekelis. Questi, che era nato (1902) e aveva studiato a Odessa, trasferitosi a Firenze, sarà acquisito dalla Facoltà come una delle più vive energie scientifiche. Nominato nell'anno accademico 1928-29 assistente volontario per 'Diritto e procedura penale', ebbe nel 1931-32 l'iscrizione come Libero docente di Filosofia del diritto. Si trasferirà poi negli Stati Uniti di America, dove insegnerà presso la Graduate Faculty of Social Sciences di New York. Morirà tragicamente in un incidente aereo nel 1946. Al periodo fioren-

gli può certo essere assegnato un posto di rilievo nella libellistica giuridica. Essa resta, collocata com'è nell'urna di quegli anni, una modesta Rivista regionale viziata da qualche risibile notazione degna di 'Strapaese' ⁽⁵⁶⁾, ma è importante ricordarla qui, accanto alla Scuola di applicazione forense e alla continua riflessione calamandreiana degli anni Venti, come una testimonianza del laboratorio aperto che i *sapientes* fiorentini vogliono instaurare creando banchi comuni di lavoro ⁽⁵⁷⁾.

5. L'apertura verso il foro, avvalorata dalla creazione di strutture obbiettive e non affidata alla buona volontà e allo zelo di questo o di quello, è un atto di disponibilità al di fuori della

tino, che è periodo creativo, risalgono le cose più durature di Pekelis, e cioè le due monografie: *Il diritto come volontà costante*, Padova, Cedam, 1930, e *Saggio sui rapporti tra diritto e morale*, Padova, Cedam, 1932, nonché la voce *Azione* nel *Nuovo Digesto Italiano* (1937). Su di lui cfr. R. ORESTANO, *Azione: Storia del problema*, in *Enciclopedia del diritto* (1959), ora in *Azione, diritti soggettivi, Persone giuridiche - Scienza del diritto e storie*, Bologna, Il Mulino, 1978; G. TARELLO, *Quattro buoni giuristi per una cattiva azione*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, VII (1977); A. DONDI, *Una pagina di Pekelis rivisitata*, ibidem, XII (1982), p. 131 ss.

⁽⁵⁶⁾ Si legge con disagio, all'interno della prefazione indirizzata agli avvocati, una frase come questa, viziata da un troppo marcato spirito provinciale: « La Toscana, anche nel campo giuridico, ha luminose tradizioni che attendono di essere riprese e proseguite: ché nei trattati dei suoi maestri, nelle sentenze dei suoi giudici, nelle memorie o nelle arringhe dei suoi avvocati, la nostra regione ha saputo sempre distinguersi dalle altre per la naturale chiarezza dello stile, per la persuasiva semplicità delle idee e sopra tutto per quel sagace senso della misura e per quello spirito critico aderente alla realtà, che è virtù indispensabile dei giuristi sommi ».

⁽⁵⁷⁾ Dopo il tentativo de 'Il Foro Toscano', che si chiude definitivamente nel 1929, non può essere taciuto un altro esperimento che si muove allo stesso livello e nella stessa ottica. Intendiamo riferirci a 'La Corte di Firenze', che vede la luce in un anno sciagurato, il 1939. Ne è direttore un giovane docente di 'Diritto civile' dall'attitudine spiccatamente teoretica, Salvatore Romano, che diventerà uno dei protagonisti della vita della Facoltà nel secondo dopoguerra; avvocati e professori compongono il Consiglio di redazione. Anche qui, un comune banco di lavoro, un cordone ombelicale tra foro e cattedra. Ma è un esperimento che nasce e muore nel giro d'una stagione a causa della catastrofe bellica che comincia a imperversare anche sull'Italia.

cittadella universitaria e delle sue mura conchiuse, ma v'è all'interno della cittadella un'apertura che va segnalata, perché tipizza l'azione della Facoltà e sottolinea il carattere spiccatamente civile d'una stagione universitaria davvero felice: il particolare rapporto fra riflessione scientifica ed operosità didattica, il colloquio fitto tra docenti e studenti.

È ovvio che l'Università sia — e non può non essere — una realtà a due dimensioni: su un fronte l'arricchimento e l'irrobustimento per il tramite della ricerca, affinché sull'altro fronte il messaggio per gli studenti sia rigoroso, efficace, adeguato ai tempi. L'Istituto scientifico confina idealmente con l'aula universitaria, che — pena la sterilità o, peggio ancora, l'impotenza — deve senza sosta riecheggiarne le scansioni e i risultati; il docente legittima soltanto nella propria ricerca l'atto di orgoglio di salire i gradini di una cattedra. Se pertanto si vuol dire che a Firenze la didattica è un momento sentito dai giuristi della Facoltà e che si tratta di una didattica di elevato livello scientifico, il discorso è appena meritevole di un accenno perché, lungi dal connotare un tratto tipico, rappresenta l'adempimento di elementari fini istituzionali, rientra nei compiti quotidiani dell'ufficio universitario ed è probabilmente constatabile in molti altri Atenei italiani del tempo.

Il discorso, se vuole sottrarsi all'uggia di una retorica dai risvolti apologetici, deve lasciare il terreno delle valutazioni generiche e puntare su esperimenti specifici.

Tra il 1924 e gli anni del conflitto la stagione è didatticamente assai feconda, le dispense non si contano. Dall'anno accademico 1926-27 Piero Calamandrei non manca di pubblicare a ogni fine di corso i risultati delle sue fatiche; se ne contano una diecina⁽⁵⁸⁾

(58) Cfr. M. CAPPELLETTI, *In memoria di Piero Calamandrei*, Padova, Cedam, 1957 - Bibliografia-A - Opere giuridiche, nn. 81, 108, 115, 118, 119, 126, 129, 172, 193. È notevole — se mai — il ruolo autenticamente attivo e collaborativo che viene riservato agli studenti più distinti nella formazione dei corsi di dispense. Nel 'Corso di diritto processuale dalle lezioni del chiar.mo prof. Calamandrei raccolte da Piccioli', Firenze, Poligrafica Universitaria, 1930, il capitolo della prima parte ('La teoria dell'azione') dedicato a 'L'azione secondo il Chiovenda' è, come avverte il testo stesso, null'altro che una 'relazione fatta dallo studente Nencioni'. Non sa-

prima di arrivare al frutto maturo delle 'Istituzioni' affidate con sicurezza e convinzione alla stampa⁽⁵⁹⁾. E Cammeo continua fin quasi agli ultimi anni a testimoniare in modeste raccolte policopiate una dedizione didattica di rara scrupolosità. Ma questa è moneta comune in una Università percorsa ancora da un autentico sentimento di dignità e da una profonda fiducia nelle sue forze (forse perché ancora temuta e rispettata dal partito totalitario come non lo è oggi dagli arrogantissimi partiti cosiddetti democratici).

L'irripetibilità della stagione fiorentina, il suo tratto tipico, sta invece, secondo noi, in alcuni esperimenti, concreti, puntuali, dove la fusione tra dimensione scientifica e didattica è scritta nella vita e nell'azione di alcuni studiosi più che in tronfie dichiarazioni di intenti quasi sempre ridotte a mere esercitazioni salivari. Stagione felice, dicevamo; ed è così. Intorno alla metà degli anni Trenta, in una singolare pienezza del tempo accademico, la Facoltà riesce a garantirsi per certe discipline speculari la presenza di alcune personalità di grosso rilievo. Alla fine del '33 Giorgio La Pira, che già opera sul posto, è chiamato alla cattedra di

rà inutile aggiungere che quel Nencioni — Giovanni Nencioni — è uno studente d'eccezione: nominato da Calamandrei subito dopo la laurea assistente volontario, autore precoce di un buon saggio su 'L'intervento volontario litisconsorziale nel processo civile. Contributo ad una nuova sistematica dell'intervento' accolto come quarto volume nella calamandreiana Collana di 'Studi di diritto processuale' (Padova, Cedam, 1935), avrebbe però lasciato di poi gli studi giuridici per divenire uno dei più illustri linguisti italiani, ed è oggi professore ordinario di Storia della lingua italiana alla Scuola Normale Superiore di Pisa e Presidente della Accademia della Crusca.

(59) Alludiamo alle 'Istituzioni di diritto processuale civile secondo il nuovo Codice', delle quali escono, presso la Cedam di Padova, il primo volume (Premesse storiche e sistematiche) nel 1941, il secondo (Disposizioni generali - Le persone del processo) nel 1944. È da notare che, nella lunga e motivata 'Avvertenza' al primo volume, Calamandrei lo identifica come l'ultimo anello di una catena di esperimenti didattici avviati nella Facoltà fiorentina già nel primo decennio 1924-1934 e legati a quella divisione del corso di studi quadriennale in due biennii attuata a Firenze che aveva consentito di inserire due materie processualistiche a contenuto diversificato e con diversa finalità didattica, una a carattere istituzionale nel primo, una a carattere monografico e specialistico nel secondo.

Diritto romano⁽⁶⁰⁾; un anno dopo, il 24 novembre 1934, per l'insegnamento del Diritto ecclesiastico viene incaricato un giovane Straordinario della Libera Università di Ferrara, Pietro Agostino D'Avack, che l'anno successivo sarà cooptato per la copertura della cattedra; in questo stesso anno accademico 1935-36 arriva da Pisa, quale cattedratico, un brillante storico del diritto, Francesco Calasso. È con La Pira, Calasso, D'Avack che il volto della Facoltà fiorentina acquista tipicità nel rapporto scienza-didattica.

6. La Pira ha fretta di procludere; non passano due mesi dalla chiamata che il 2 febbraio del '34 avviene la festosa liturgia accademica. Non lo spinge il gusto della cerimonia solenne, o il desiderio di possesso della cattedra; è piuttosto una volontà di dire, di gridare sui tetti, una esigenza imperiosa di comunicazione. Al contrario di tutte le prolusioni accademiche — che sono monologhi esibizionistici e, quando va bene, esposizione di risultati scientifici — la prolusione lapiriana del '34 ha degli interlocutori non fittizi negli studenti cui egli esplicitamente e lungamente si rivolge. V'è di più: quando parla poco dopo ai colleghi, li investe soltanto degli « indirizzi costruttivi che caratterizzano gli insegnamenti di questa Facoltà » [cioè quella fiorentina]⁽⁶¹⁾, parla loro unicamente di educazione degli spiriti.

(60) Si veda quanto lo stesso La Pira scrive all'amico Salvatore Pugliatti subito dopo la chiamata della Facoltà (cfr. LA PIRA, *Lettere a Salvatore Pugliatti*, cit., p. 145).

(61) A questa sua prolusione La Pira annesse sempre una grossa importanza e sempre la ascrisse fra i grossi eventi della sua vita. Nella copia del Digesto nella edizione Mommsen/Krüger, che egli teneva sul suo tavolino da lavoro e che è ora conservata nella camera rimasta intatta dal giorno della morte, sono segnate con la sua grafia, nella prima pagina bianca dopo la legatura, non molte date, le date essenziali; fra queste, appunto la data della prolusione, con questa precisazione tutta lapiriana « 2 febbraio 1934 Prolusione: festa della Purificazione di Maria. 1° venerdì del mese ». La prolusione lapiriana fu pubblicata, come abbiám già detto, quale saggio autonomo negli 'Studi in onore di Filippo Virgili'. Assai opportunamente l'Istituto di diritto romano della Facoltà giuridica fiorentina, ribadendo il valore intrinsecamente pedagogico di quella, l'ha ristampata ad uso degli studenti insieme ad altri scritti metodologici di La Pira. V. G. LA PIRA, *La genesi del sistema nella giurisprudenza romana*, Dispense ad uso degli

La prolusione dedicata a 'La genesi del sistema nella giurisprudenza romana' è infatti sorretta da un preciso assillo educativo e in esso si motiva⁽⁶²⁾; riflessione scientifica e messaggio didattico si fondono nella unità dello scienziato/docente e la lezione diventa semplicemente uno dei lati esterni della ricerca, forse il più rilevante; è la ricerca solitaria che si fa rapporto, si socializza al massimo.

Sia consentito di guardare con una sosta attenta a questo anno accademico 1933-34, il primo anno da cattedratico, un anno di grazia per La Pira, in cui è potenzialmente presente il futuro itinerario del romanista e del professore di diritto romano⁽⁶³⁾. L'11 dicembre 1933, felice della avvenuta chiamata, scrive all'amico giurista Salvatore Pugliatti una lettera, che è il sigillo d'un programma: « Provo tanta gioia nel mio insegnamento: gli studenti mi seguono: ad essi io mi sforzo di mostrare le *bellezze geometriche* del diritto romano. Credilo, c'è tanta luce in questo panorama di istituti che offrono allo sguardo *linee architettoniche così belle!* Il Diritto romano va insegnato così: mostrando queste prospettive ricche di *simmetria*; solo così il nostro insegnamento ha una funzione educativa di grande importanza. Come sarebbe bello se potessimo dare agli studi giuridici questo *afflato di bellezza* che solleva dalla tecnica pura alla visione di un *panorama unitario* »⁽⁶⁴⁾.

studenti, Firenze, 1972 (da questa pubblicazione saranno fatte le citazioni). L'indirizzo ai colleghi e agli studenti, con cui si chiuse la prolusione, è a p. 26 e a p. 27.

⁽⁶²⁾ « Se non riusciamo ad altro che a dare alle menti che siamo chiamati ad educare il gusto dell'unità e del sistema, avremmo già compiuto un'opera conforme a quegli indirizzi costruttivi che caratterizzano gli insegnamenti di questa Facoltà » (LA PIRA, *La genesi del sistema*, cit., p. 26).

⁽⁶³⁾ La Pira è il primo ad esserne consapevole. Chiudendo la parte preliminare della prolusione e domandandosi le ragioni della scelta d'un simile tema, egli precisa: « ne avevo pensati vari altri: ma finalmente questo mi sembrò il più adatto a tracciare a me stesso le linee orientatrici delle mie future indagini » (LA PIRA, *La genesi del sistema*, cit., p. 7). Nodo di consonanze misteriose fra presente e futuro, fra dimensione spirituale e intellettuale.

⁽⁶⁴⁾ LA PIRA, *Lettere a Salvatore Pugliatti*, cit., p. 145.

‘Bellezze geometriche’, ‘linee architettoniche così belle’, ‘simmetria’, ‘afflato di bellezza’, ‘panorama unitario’: i corsivi sono nostri e vogliono sottolineare la libertà e insieme la fermezza del discorso lapiriano, che parte dal diritto, è intimamente giuridico, ma si scrolla di dosso le tecniche per cogliere, al di là del giuridico, una sempre più intensa approssimazione dalle verità particolari alla verità, che è unità e bellezza. Non c’è alcuna insofferenza per il diritto; v’è anzi un profondo rispetto per questo prezioso strumento dell’umana convivenza. Solo che il diritto di La Pira, anche il suo prediletto diritto romano, è il segmento d’un lungo itinerario metafisico, è gradino d’un preciso *itinerarium mentis ad Deum*. Per questo vanno superati tutti i meschini particolarismi⁽⁶⁵⁾, l’ammasso delle scorie storiche, l’intrico avvilupante delle minime tecniche giuridiche⁽⁶⁶⁾, anche una pesante erudizione storicistica (filologica, archeologica)⁽⁶⁷⁾ che, se sopravvalutata a un rango più che strumentale, diventa soltanto fardello, e fardello oneroso. Il romanista deve essere ricostruttore di unità, di simmetrie, di architetture; ciò che i singoli punti di una linea non sono in grado di rivelare, può rilevarlo la figura nella sua unitaria e armonica complessità.

Nasce da questa convinzione fermissima, quasi una dignità nella coscienza scientifica, la attenzione di La Pira verso la costruzione romana di un sistema. Un sistema concepito e interpretato come la testimonianza dell’umana intelligenza che sa ridurre a unità le membra sparse. Dirà La Pira al termine della sua prolusione ai colleghi fiorentini, che immaginiamo stupefatti ad ascoltarlo nell’Aula Magna universitaria, dirà La Pira con quel suo frasario intessuto di nudità disarmanti (ma sono le nudità pudibonde dei fanciulli): « dare il gusto dell’unità significa educare gli spiriti non solo a quell’unità specifica cui essi particolarmente

(65) « Lo studio del particolare ha fatto oscurare la bellezza armoniosa del tutto » (LA PIRA, *La genesi del sistema*, cit., p. 8).

(66) « La ricerca papirologica ed interpolazionistica anziché tendere al suo scopo — quello di porre in luce sempre maggiore le linee grandiose dell’edificio sistematico della giurisprudenza romana — è diventata fine a se stessa » (ibidem, p. 8).

(67) Si veda la critica a Wenger contenuta nella prolusione (ibidem, p. 11) e che è esattamente di questa indole.

orientano la loro ricerca, ma altresì elevarli a quella visione unitaria della vita che ha in Dio il suo centro supremo »⁽⁶⁸⁾. Cammino dello scienziato e della scienza dalle unità alla Unità; un superarsi e un innalzarsi di unità concentriche, che doveva essere familiarissimo al lettore dei grandi Scolastici medievali, primo fra tutti San Tommaso.

Non è infatti un caso che, nello stesso torno di tempo in cui lavora alla stesura della prolusione, il romanista siciliano studi a fondo l'Aquinate e la sua concezione di diritto naturale⁽⁶⁹⁾. Chi apra lo scarno saggio pubblicato nel 1934 sulla Rivista del padre Gemelli e pensi di ritrovarvi la solita solfa degli scrittori cattolici sui rapporti fra diritto naturale e positivo resta invece sconcertato. Il problema che vi si dibatte — e da cui è combattuto l'indagatore — è, se vogliamo, squisitamente epistemologico; verte sulle radici dell'intelligenza, sulle fonti prime del sapere, sul concetto di scienza, di metodo scientifico, di metodo educativo. Alle singole conoscenze si presuppone una obbiettiva realtà ontologica, delle *rationes seminales*, « alcuni principî fondamentali e universali relativi a ogni scienza »; fine dello scienziato è il loro attingimento, fine dell'educatore è porre il discepolo nella condizione di attingerli⁽⁷⁰⁾. Le scienze non debbono né possono mai prescindere da questo patrimonio interiore di verità che, proiettato

⁽⁶⁸⁾ Ibidem, p. 27.

⁽⁶⁹⁾ G. LA PIRA, *Il diritto naturale nella concezione di S. Tommaso d'Aquino*, nel supplemento speciale a *Rivista di filosofia neo-scolastica*, XXVI (1934).

⁽⁷⁰⁾ La Pira cita espressamente S. Tommaso anche su questo punto squisitamente pedagogico: « sopra l'esistenza di questi germi intellettuali è fondata tutta la dottrina 'de magistro' esposta da S. Tommaso nella *Summa* (I.117.1). Al problema — come il maestro causa la scienza nel discepolo —, S. Tommaso risponde con Aristotele: « docens causat scientiam in addiscente reducendo ipsum de potentia in actum » (I.117.1), cioè eccitando, muovendo per mezzo di strumenti estrinseci, il meccanismo interiore del discente » (LA PIRA, *Il diritto naturale nella concezione di S. Tommaso*, cit., p. 5 (dell'estr.). Per una utile documentazione sulle fondazioni tomiste della riflessione lapiriana — fondazioni, se non esclusive, certamente portanti per la sua riflessione fino agli anni Cinquanta — cfr. ora V. POSSENTI, *Giorgio La Pira e il pensiero di San Tommaso*, Milano, Massimo, 1983 (Studia Universitatis S. Thomae in Urbe, 20), nonché V. POSSENTI, *La Pira e San Tommaso*, in *La Pira oggi*, cit.

sui singoli oggetti, li esalta e li conquista. Concluderà La Pira: « Ecco la necessità di tornare alle sorgenti prime della norma: prima che questa norma entri, per dir così, nel mondo giuridico essa ha già vissuto una vita ricca di sviluppi e di interessi: è tutto un mondo interiore dell'uomo che questa norma ha attraversato: è partita dalle radici più lontane della vita e si è via via sviluppata diretta, nello sviluppo, da una orientazione profonda che l'ha spinta verso le finalità ultime dell'uomo. Non si deve più ignorare questa segreta ricchezza delle prime origini dell'operare. Entrando in questo mirabile laboratorio dell'anima per cogliere alla sorgente i primi impulsi dell'azione ci si rende consapevoli di una cosa: che il tecnicismo giuridico, come quello scientifico in generale, non è fine a se stesso e non si esaurisce in gusti di logica e di estetica; ma è cooperazione riflessa ed amorosa a quel grande sforzo di finalità che muove tutto l'essere dell'uomo » ⁽⁷¹⁾.

È un invito al ricercatore a guardare dentro di sé, a compiere una severa introspezione prima di percorrere con lo sguardo il mondo esterno, è un invito al maestro a educare alla introspezione come preludio di ogni attività scientifica. Scienza e magistero come educazione alla scienza unificati in questa parossistica scoperta di fondazioni essenziali, tensione metafisica all'essere, alla sua unità, alla sua bellezza.

La scelta della speculazione sistematrice della giurisprudenza quale tema della lezione solenne si ricollega a queste affnanti riflessioni epistemologiche, è ad esse una pacata risposta operativa: rifiuto dello smarrimento nei particolari, percezione del tutto nella sua bellezza e solidità. Il sistema giuridico è così immagine non spregevole, pur nella sua intensa umanità, di un qualcosa che sta oltre, che è al di là, più in là dei confini modesti del diritto e delle costruzioni umane. Un itinerario conoscitivo che è il cammino metafisico alla percezione dell'Essere. E qui scienza e didattica non hanno confini: il teleologismo assorbente li spazza via unificando ricercatore e professore, atto di ricerca e atto di magistero.

Per questo la prolusione è lezione, non un artificio di lezione ma il discorso di un professore vivo a studenti in carne e ossa,

⁽⁷¹⁾ LA PIRA, *Il diritto naturale nella concezione di S. Tommaso d'Aquino*, cit., p. 15 (dell'estr.).

interlocutori muniti di orecchi recettivi; ed è atto di scienza nella più pura delle sue espressioni.

Anno di grazia questo 1934, di composizione piena per il cristiano, lo scienziato, il docente. La tastiera sembra varia e diversificata ma il filo conduttore è unitario, e lega indissolubilmente la lettera a Pugliatti, l'approfondimento epistemologico sui testi tomisti, la prolusione sul sistema. Unità di tempo (la sincronia, nel giro di alcuni mesi, è illuminante), ma unità di tensione intellettuale, che fa del magistero fiorentino di La Pira una realtà difficilmente ripetibile.

Gli anni immediatamente successivi saranno ancora dedicati a scavare sulla singolare 'recherche de la vérité' dei giuristi classici, e ne scaturirà subito dopo il saggio su 'L'arte sistematrice', poi quello su 'Il metodo'. È un furore epistemico che non lascerà più il romanista fiorentino, che — prima del suo totale catturamento da parte degli impegni civili; ma sarà anche questo un catturamento verso grandi architetture, verso linee armoniche e unitarie — gli impedirà di ridiscendere nell'angustia delle ricerche particolari, lo condannerà *per absurdum*, nel suo volo alto, troppo alto in un clima rarefatto, a una sorta di impotenza scientifica.

I corsi di lezioni — mai affidati alla stampa, sempre mantenuti nella provvisorietà delle pagine litografate o policopiate quasi per sottolinearne la effettiva destinazione — saranno ormai la sua palestra preferita e realizzeranno appieno le sue premesse metodiche; e saranno infatti corsi personalissimi firmati da lui, prima che nella sottoscrizione sul frontespizio, nella struttura fortemente caratterizzata. Apriamo il primo che ci è capitato di reperire relativo all'anno accademico 1939-40 e guardiamo l'esordio: Introduzione. I. Scopo del corso; II. Concetto di scienza; III. Il sistema. Le riflessioni, le certezze accumulate negli anni precedenti sembrano qui assommarsi, e continua a premere l'assillo epistemologico di sempre: il metodo, la scienza, il sistema; e continua a esser viva tutta l'intelaiatura tomista, che fa spicco e che suona singolare in chi è abituato alla onesta piattezza degli usuali manuali istituzionali di diritto romano. Ma soprattutto, perenne, vivissima, la coscienza che insegnare è anch'esso far scienza, anche

se farlo dialogicamente con la massima disponibilità per gli interlocutori.

7. Il modo lapiriano di vivere il rapporto fra scienza e magistero è consegnato nelle trame di una presenza solitaria e rarissima. È un fatto unico da segnare vivacemente ma da contemplare nella sua infungibilità. Diversa, estranea alla 'scandalosità' lapiriana e tutta recuperata al tradizionale costume universitario ma degna della massima considerazione, la testimonianza di Francesco Calasso. Non è falsante sostenere che per Calasso — professore a Urbino, a Catania, a Modena, a Pisa, poi lungamente a Roma — l'ampio periodo fiorentino⁽⁷²⁾ sia stato particolarmente sollecitante. Nascono a Firenze i suoi 'corsi' più duraturi, magari con gestazioni faticose come è testimoniato dall'emergere lento, fra il '36 e il '38, in tre scansioni temporali, del suo 'Storia e sistema delle fonti del diritto comune', il messaggio scientifico e didattico più compiuto del Maestro⁽⁷³⁾; e ai non dimenticati studenti fiorentini dedica — ormai a Roma da quattro anni — un altro dei suoi frutti più rilevanti, la 'Introduzione al diritto comune'⁽⁷⁴⁾.

'Corsi', cioè materiale didattico, ma con questo privilegio: non sono l'appendice inerte d'un discorso scientifico — già perfetto altrove e in altro momento — stancamente annacquato in una scrittura banale, ma costituiscono una scienza nel suo farsi, una scienza che chiede alla lezione quelle intuizioni rapide e immediate che il miracolo dell'incontro didattico genera di continuo nel maestro autentico, una scienza che ha nella lezione il suo

(72) Calasso fu chiamato alla Facoltà fiorentina dall'anno accademico 1935-36. Vi resterà fino al 1945 quando la Facoltà giuridica romana lo chiamerà a succedere a Pier Silverio Leicht nella cattedra di 'Storia del diritto italiano'. Attaccatissimo alla Facoltà e alla città (Calasso aveva costruito a Firenze la propria famiglia e vi nutriva salde relazioni familiari e amichevoli), mantenne tuttavia per molti anni, sia pure per incarico, un insegnamento a Firenze, dapprima nella stessa disciplina fondamentale, poi per una sua quasi-creatura scientifica e didattica, il 'Diritto comune'. Nel pieno delle sue forze, si spengerà a Roma nel 1965, appena sessantenne.

(73) La prima puntata esce nel '36, la seconda nel '37, la terza nel '38.

(74) Pubblicata nel 1951, datata 'ottobre 1950', è dedicata « ai miei studenti fiorentini ».

momento operativo, le sue verifiche, il suo complicarsi ed arricchirsi in dubbi, integrazioni, tormenti. Quel che ci preme notare qui — ed è il motivo per cui queste esperienze didattiche sono qui ricordate — è che Calasso giunge a Firenze con il suo bagaglio già gremito di ipotesi scientifiche nate e consolidate negli anni di studio e di riflessione sulle fonti. A Catania ha tenuto proprio una prolusione che le condensa a guisa di programma e di progetto⁽⁷⁵⁾. Ma è un bagaglio lasciato di proposito aperto, aperto senza dubbio al continuo divenire e crescere e modificarsi del pensiero dell'autore, ma disponibile anche all'apporto della lezione, che Calasso sa essere un dialogo doppio, con gli studenti e con se stesso, quindi doppiamente prezioso.

Il singolare di questa aguzza e innovativa riflessione scientifica, che scuote la storiografia giuridica dalla sua sonnolenza positivista, è che essa si distenderà in prevalenza in messaggi che sono formalmente didattici⁽⁷⁶⁾, chiederà allo strumento del

(75) È la prolusione famosa su 'Il concetto di diritto comune' letta il 16 gennaio 1933 e pubblicata sullo *Archivio giuridico*, CXI (1934), pp. 55-97 (fu poi ristampata dall'autore nel volume collettaneo *Introduzione al diritto comune*, Milano, Giuffrè, 1951, pp. 31-76). È notevole che, pubblicando la sua prolusione nella allora prestigiosa Rivista diretta da Giorgio Del Vecchio, Calasso tenesse a precisare: 'tengo ad avvertire che ho volutamente conservato a questo scritto, nel risolvermi a pubblicarlo, il carattere d'introduzione a un corso di lezioni' (ibidem, p. 59). Formalmente è una tautologia, perché la prolusione è lezione inaugurale e solenne; sostanzialmente è la riaffermazione del carattere squisitamente didattico di essa e il suo inserimento in un dialogo che ha per interlocutore primo lo studente.

(76) Già la prima polemica con Salvatore Riccobono verte su un problema che è, insieme, scientifico e didattico. Cfr. *L'insegnamento del diritto comune (Lettera aperta al prof. G. Del Vecchio Direttore dell'Archivio giuridico)*, in *Archivio giuridico*, CX (1933), p. 237 ss. (vedila ora ristampata in *Annali di storia del diritto*, IX (1965) - *Scritti di Francesco Calasso*, p. 3 ss.). E poi, dopo il già citato 'Storia e sistema delle fonti del diritto comune (1936-38)', le 'Lezioni di storia del diritto italiano. Le fonti del diritto (esc. V-XV)' del 1946 e, l'anno seguente, quelle su 'Gli ordinamenti giuridici del Rinascimento'. La raccolta del 1951, chiamata 'Introduzione al diritto comune', dedicata agli studenti fiorentini, ha intenti che sono, insieme, scientifici e didattici. Identico il carattere della grande sistemazione della maturità: il 'Medioevo del diritto' del 1954 e il 'Negozio giuridico' del 1957.

corso di lezioni il mezzo più idoneo per prender forma compiuta. È un materiale magmatico che il bollente giurista salentino ha il buonsenso di far riposare nella lunga sequela di un corso e in quelle lezioni dove l'autore ha la possibilità di riecheggiare continuamente — e quindi oggettiva e distacca da sé — quanto, nella prontezza della ricerca, è troppo commisto con il proprio sangue; tanto più quando il sangue è quello di un meridionale condito di genio e di umori.

In questo atteggiamento scienza e didattica si fondono; e non soltanto per rispetto dello studente che ha diritto a non esser 'tradito' dal suo maestro con umilianti semplificazioni⁽⁷⁷⁾, ma soprattutto per una esigenza fondamentale dello scienziato. Nella appassionata prefazione alla stesura definitiva di 'Storia e sistema delle fonti del diritto comune' Calasso codifica con chiarezza e consapevolezza una dignità metodica, l'unica che gli sembri veramente universitaria. Il 'crepaccio'⁽⁷⁸⁾ in cui l'uomo di scienza deve guardarsi dal cadere è « quello che bruscamente disgiunge e allontana, appunto nelle opere destinate alla scuola, il fine scientifico dal didattico, con una corrispondente differenziazione di linguaggi e di metodi, che, mentre alla scienza non giova, tradisce apertamente la scuola »⁽⁷⁹⁾. Lui, che avverte acuita al massimo grado la dimensione dialogica della cultura, il suo farsi rapporto e comunicazione, lui ha anche « sentito fortemente la indissolubilità dei due scopi, e quindi l'unità dei due metodi »⁽⁸⁰⁾.

Ne nasce una pagina non composta, anzi agitata, spesso provvisoria, sempre provocatoria perché sempre fa capo a un altro da scuotere, da convincere, con cui magari far polemica, non importa se sia un collega o uno studente⁽⁸¹⁾. Chiacchiere a vuoto

(77) Al 'tradimento' accenna esplicitamente Calasso nel testo che si cita qualche rigo più sotto. Cfr. nota 79.

(78) Il termine è del coloritissimo linguaggio di Calasso.

(79) F. CALASSO, *Storia e sistema delle fonti del diritto comune*, Milano, Giuffrè, 1938, prefazione, p. 8.

(80) loc. ult. cit.

(81) « Ciò valga a spiegare — scrive Calasso nella sopracitata prefazione (p. 8) — ... come più volte io abbia trasportato nell'esposizione stessa dubbi e incertezze, contrasti e dibattiti che valgano, da un lato, a rendere un'idea sincera dello stato attuale della nostra scienza, e dall'altro, col prospettare i problemi che la agitano, ad allontanar l'equivoco ch'essa non

senza riscontro? Non ci sembra. Tra le molteplici ragioni per le quali la lezione di Calasso, oggi volutamente dimenticata e accantonata da troppi, ci appare degna di attenzione v'è anche questa scienza che perennemente si fa scuola; che, se nella scuola non nasce giacché è il soliloquio con le fonti a generarla, ha ripugnanza a restar soliloquio, a mantenersi in « un isolato recinto d'erudizione », mentre pretende di mescolarsi con la vita della scuola nella certezza che, per entro il rapporto didattico, v'è un bilancio aperto in cui il primo a offrire e a ricevere è il maestro. Cultismi, esoterismi, ghittonerie erudite sono banditi. Calasso, come tutti coloro che non percorrono strade usuali, ha bisogno di interlocutori. Diciamolo pure con franchezza: per lo scrittore lo sono asasi poco i colleghi di disciplina, che il positivismo imbalsamava allora nel gusto e nel culto della storia locale quasi che essa sola avesse la capacità evocativa della esperienza concreta; sono piuttosto, per un verso, i colleghi di Facoltà, i giuristi (e sul tema torneremo più avanti)⁽⁸²⁾, per un altro, appunto gli studenti.

Se in Calasso la nuovissima riflessione sul diritto comune cercava e trovava nell'aula universitaria il terreno di verifica per consolidarsi, il 'corso' era lo strumento più congeniale per l'operazione di politica culturale di Pietro Agostino D'Avack⁽⁸³⁾; ma anche qui — ed è ciò che preme in questo momento di rilevare — emerge la stessa funzione non marginale della dimensione didattica, non passiva; anzi, un ruolo attivo di essa, che è al centro dell'operosità scientifica di quel soggetto a più dimensioni ma sostanzialmente unitario che è il professore universitario.

In una disciplina quale il 'Diritto ecclesiastico' concepita fino ad allora come lo studio giuridico della ineliminabile tensione dialettica fra Stato e Chiesa — e pertanto largamente ideologiz-

costituisca altro che un isolato recinto d'erudizione, scoprendo invece il pensiero che vi lievita, come in ogni altra scienza, indissolubile quindi dai problemi più profondi e più attuali del nostro spirito ».

⁽⁸²⁾ Cfr. più avanti, alla pag. 211.

⁽⁸³⁾ D'Avack (1905-1982), romano, allievo di Francesco Scaduto, dopo una breve permanenza nella Università di Ferrara, è per venti anni, dal 1935 al 1955, professore di 'Diritto ecclesiastico' nell'Ateneo fiorentino. Dal 1 novembre 1955 è chiamato a succedere a Vincenzo Del Giudice sulla cattedra di 'Diritto canonico' della Università di Roma, della quale dal 1967 al 1973 è anche Rettore.

zabile ed ideologizzata come mostravano chiaramente i due più cospicui esperimenti didattici prima e dopo il Concordato Lateranense, quello confessionistico di Vincenzo Del Giudice e quello liberistico di Mario Falco⁽⁸⁴⁾ — l'operazione politico-culturale di D'Avack⁽⁸⁵⁾ è di acquisire una nozione più lata della disciplina insistendo sul « fenomeno sociale religioso »⁽⁸⁶⁾ quale suo oggetto e sulla esigenza di guardare con attenzione e rispetto all'interno dei due ordinamenti in un tentativo più articolato di comprensione. Se vogliamo, l'operazione di D'Avack è la trasposizione più corretta e rigorosa entro i confini del 'Diritto ecclesiastico' della dottrina romaniana della pluralità degli ordinamenti, e consente al giurista quella valorizzazione del diritto canonico che era certamente mancata nelle riflessioni fino ad allora.

D'Avack ha il merito storico di essere stato fra i primi tra quegli ecclesiasticisti italiani operanti nei secondi anni Trenta che han capito la validità del messaggio del diritto canonico; il primo che si è rimboccato le maniche, ha studiato scientificamente il grande patrimonio dello *ius vetus* e le strutture rigorose del *Codex* piano-benedettino appiattite e falsate nelle strumentalizzazioni incolte della canonistica curiale, ha svelato i 'segreti' di un ordinamento peculiarissimo che, proprio nelle sue peculiarità, mostrava almeno un enorme valore comparativo, sollecitando il giurista statale a ripensamenti e revisioni di pretesi dogmi. Il 'Diritto ecclesiastico' di D'Avack è per buona parte dominato dalla attenzione e dal rispetto verso il diritto canonico nei suoi meccanismi originali, perché il suo autore è convinto che, a un severo esame di indole esclusivamente scientifica, bandendo senza pietà gli umori delle ideologizzazioni facili, vestendo i panni di un istituzionismo sostanziale e non nominale, il diritto canonico, in quel suo più che millenario sedimentarsi nelle strutture d'una società religiosa che, unica, ha preteso di costituirsi quale *societas*

(84) Cfr. S. FERRARI, *Ideologia e dogmatica nel diritto ecclesiastico italiano - Manuali e Riviste* (1929-1979), Milano, Giuffrè, 1979, p. 133 ss.

(85) Che deve essere ancora definita e collocata. Poco più che parole di circostanza si trovano in P. GISMONDI, *La dottrina di D'Avack e le discipline ecclesiasticistiche*, in *Il diritto ecclesiastico*, LXXXVIII (1977).

(86) P.A. D'Avack, *Corso di diritto ecclesiastico italiano - volume I - Parte generale*, Firenze, Cya, 1938², p. 4.

iuridice perfecta, ordinamento giuridico primario, si presenta con una ricchezza di messaggio che ne esalta il valore formativo anche per un giurista squisitamente laico.

A condizione, naturalmente, che si deponga il tecnicismo esegetico dei canonisti di curia e si esamini la norma canonica come estremo approdo di un divenire storico, espressione d'una cultura peculiarissima. Diritto canonico come cultura, come risposta tipica e sistema di soluzioni tipiche ai problemi d'una società religiosa nel tempo, diritto canonico come riduzione della dimensione giuridica entro la cornice d'una società che è sì religiosa ma che crede nel sociale come momento di costruzione storica e salvifica (o, per meglio dire, storica e salvifica insieme). Ciò che prima — in certe pagine di Francesco Ruffini, di Del Giudice, di Falco — era intuito e avvertito, diviene con D'Avack (e di lì a qualche anno con la proposta provocatoria e acutissima di Pio Fedele)⁽⁸⁷⁾ un programma organico; e questo programma trova nel 'corso' il proprio strumento principale, perché è un canone metodico ad essere propugnato, che è scientifico e didattico insieme, indissolubilmente scientifico e didattico.

Si capisce perché D'Avack ami sin dall'inizio del suo magistero redigere dei 'corsi' proprii in redazioni⁽⁸⁸⁾ che si susseguono numerose fino a quel 'Trattato di diritto ecclesiastico italiano' del 1943 che appare qualcosa di definito; e si capisce anche perché questi 'corsi' si arrestino tutti alla 'parte generale' e su essa insistano e si diffondano. Il 'Trattato', che è da vedersi come l'approdo, per affinamento e chiarificazione, di una esperienza scientifico-didattica; che è quindi, in relazione ai precedenti 'corsi' fiorentini del '34, del '36, del '37 ancora dominati dall'ombra incombente dei patti lateranensi, come il frutto maturo

⁽⁸⁷⁾ È del 1938 il *Programma per uno studio sullo spirito del diritto della Chiesa*, anticipazione di quel *Discorso generale sull'ordinamento canonico* (1941), che tante discussioni e soprattutto polemiche sollevò fra i canonisti, e che fu anche per D'Avack un'occasione di riflessione profonda (anche se sempre in posizione dialettica).

⁽⁸⁸⁾ Precise indicazioni offre F. MARGIOTTA BROGLIO, sub voce *D'Avack, Pietro Agostino*, in corso di pubblicazione sul *Dizionario biografico degli italiani*. Ringraziamo l'amico Margiotta per averci consentito, con generosa liberalità, di consultare e utilizzare il dattiloscritto, al quale qui si intende riferirci.

lo è con stadii precedenti di maggiore acerbità⁽⁸⁹⁾, ha il suo fulcro portante nel capitolo terzo dedicato alla 'Introduzione all'ordinamento giuridico della Chiesa', concepito quale introduzione alla comprensione di quell'ordinamento nelle sue peculiarità culturali e operative. Quando D'Avack, diventato nel 1955 ordinario di Diritto canonico alla Università di Roma, pubblicherà il suo primo corso formalmente canonistico⁽⁹⁰⁾, questo corso se lo troverà nella sostanza già scritto e stampato: anche se le intestazioni sembrano profondamente diverse, la materia è la stessa del 'Trattato' del '43, e identica è l'impostazione; grava sull'autore soltanto un onere di aggiornamento. Il professore romano può campare della rendita accumulata nella felice e feconda esperienza didattica fiorentina⁽⁹¹⁾.

(89) Le convinzioni di D'Avack hanno intanto trovato stimoli e conferme nel gran dibattito che ferve nella canonistica italiana dal '38 in poi; stimoli di cui è spesso sede quell'*Archivio di diritto ecclesiastico*, Rivista vivacissima che nel '39 fonderanno lui e Fedele (su ciò cfr. più avanti a p. 206).

(90) *Corso di diritto canonico*, vol. I, *Introduzione sistematica al diritto della Chiesa*, Milano, Giuffrè, 1956.

(91) A Firenze, fuori della Facoltà giuridica ma sempre all'interno dell'Ateneo, nel seno della Facoltà di Economia e Commercio, un altro esperimento va segnalato negli anni del conflitto che sono poi gli anni della Codificazione: quello di Francesco Ferrara junior nel campo del diritto commerciale. Il 'corso' celebratissimo e fortunatissimo su *Gli imprenditori e le società* prende la sua prima forma nel 1942 come appunti dalle lezioni dell'anno accademico 1941-42, ed è una di quelle opere felici nelle quali non riesci a sceverare la pulizia intellettuale del ricercatore che chiarisce a se stesso le armonie sistematiche del nuovo Codice da quella del docente che frantuma — per poi ricomporlo — il sistema di fronte agli studenti affinché si impossessino dei suoi meccanismi segreti. Davanti a dei capolavori dell'umana intelligenza come le pagine limpide e lucide del 'corso' ferrariano, verrebbe voglia di dire: questa è davvero Università, una ricerca che si fa lezione, una lezione che è ancora ricerca, parte integrante della ricerca. L'esperimento si ripeterà nel '45, con pari dignità, nel corso su 'La teoria giuridica dell'azienda'. Francesco Ferrara (1908-1974), figlio del grande civilista a lui omonimo, dopo avere insegnato nelle Università di Catania e di Siena, approdò alla Facoltà economica fiorentina nel 1939, e nel 1954, al colmo del declino fisico di Giuseppe Valeri, nella stessa Facoltà giuridica dove ha insegnato per un ventennio, fino alla morte, prima il 'Diritto industriale' e, dopo la scomparsa di Valeri, il 'Diritto commerciale'.

PRESENZE SIGNIFICANTI

SOMMARIO: 1. Federico Cammeo: il volto 'tecnico' d'un progetto 'politico'. — 2. Calamandrei e l'assillo della legalità. — 3. Enrico Finzi: il sapere giuridico come definizione.

1. Laboratorio aperto, abbiám detto, con tratti di indubbia tipicità. Non lo scrittoio di sapienti paghi di fissare sulla carta le verità ricercate e ritrovate ma, come dev'essere l'Università autentica, una officina al centro della città, in perenne scambio con la vita circostante, e perciò resa viva dalla passione civile di uomini partecipi, da un dialogo fattivo con la prassi, con larghi momenti di felice fusione funzionale di scienza e magistero.

Ma la ricchezza prima da offrire, il patrimonio che fa dell'apertura, del dialogo, dell'insegnamento atti di socialità altissima e non vaniloquio inutile è quella scienza che sta nel cuore della Università, che sola la identifica e la legittima nella confusione indistinta della società.

Dopo aver segnato questo respiro esterno, se si vuol percepire le linee essenziali d'un volto storico, è tempo di scendere a quel polmone interno di scienza giuridica cui è, per la massima parte, consegnata l'immagine della nuova Facoltà. E ci si dischiude non una cittadella ideale da additare al culto dei posterì; piuttosto, una comunità con la sua vitalità e le sue fiacchezze, i suoi innalzamenti e le sue cadute, i suoi grandi uomini e i suoi mestieranti all'insegna della mediocrità, resa però oltremodo viva — e su questo anche l'osservatore più ostile non potrebbe non concordare — da alcune significanti presenze scientifiche. Presenze di uomini operanti in alcuni territori della riflessione giuridica, che incidono a fondo sul divenire della scienza e imprimono un carattere alla comunità sapienziale che ne risulta tutta arricchita.

Gli uomini di questa dimensione interna e secreta dell'Università sono quasi sempre quelli che abbiamo già incontrato, personaggi che han potuto esprimere una voce culturalmente e socialmente robusta, perché robusta era la loro statura speculativa. Ancor oggi, a più di sessanta anni di distanza da quel momento inaugurale, in una valutazione squisitamente storiografica che il distacco temporale decanta e avvalorà, tre personaggi appaiono stagliarsi nettamente sul proscenio, tre personaggi che mette conto di isolare perché portatori di un messaggio che travalica assai la tecnica più affinata e il dominio sovrano del mestiere di giurista. Sono tre vecchie conoscenze: Federico Cammeo, Piero Calamandrei, Enrico Finzi.

Cammeo approda all'Ateneo fiorentino fin dalla inaugurazione, certamente non vecchio (aveva cinquantadue anni)⁽¹⁾ ma certamente lasciandosi già alle spalle una fama smagliante conquistata con una ammirevole produzione scientifica⁽²⁾ e un lungo itinerario accademico a Cagliari, Padova e Bologna dove ha insegnato con disinvoltura il 'Diritto amministrativo' e la 'Procedura civile', il 'Diritto commerciale' e il 'Diritto ecclesiastico'⁽³⁾.

Si è insistito molto da parte dei rari e quasi sempre tardivi commemoratori — personaggi che avevano tutti avuto una fitta

(1) Era nato a Milano nel 1872.

(2) Di cui sono soprattutto punti fermi i due grossi contributi al 'Primo Trattato completo di diritto amministrativo italiano' diretto da Orlando: 'Della manifestazione della volontà dello Stato nel campo del diritto amministrativo', nel 1898, e il 'Commentario alle leggi sulla giustizia amministrativa', i cui primi fascicoli appaiono nel 1900 ma la cui faticosa conclusione è da collocarsi intorno agli anni Dieci. Accanto, i 'corsi, di lezioni di diritto commerciale, di procedura civile, di diritto amministrativo tenuti a Padova e a Bologna.

(3) La sua carriera accademica si scandisce nelle seguenti grandi tappe: libero docente di 'Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione' dal 1899; professore ordinario di 'Diritto amministrativo' nella Università di Cagliari dal 1901; ordinario di 'Procedura civile' alla Università di Padova dal 1905; ordinario di 'Procedura civile' alla Università di Bologna dal 1911, poi, in questa stessa Università, dal 1915, di 'Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione'. Dal 1924 è incardinato nella nuova Università di Firenze come ordinario di 'Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione'. Qui rimarrà sino alla infame rimozione, nel 1938, in base alle leggi razziali.

familiarità con Cammeo nella vita accademica e professionale ⁽⁴⁾ — sulla estrema vastità della sua tastiera scientifica, sul suo esser stato « un giurista completo » ⁽⁵⁾. E sarebbe la prima osservazione da premettere a una sua biografia intellettuale, ma non per legittimare espressioni di meraviglia su una sorta di onniscienza — dato senza dubbio ammirevole, ma ancora estrinseco —, piuttosto per costruirvi il valido canone interpretativo di una sistemazione scientifica straordinariamente coerente. È infatti in questa tastiera dal respiro amplissimo, è nella riflessione lunga ed attenta su tutta la grande dottrina pubblicistica e privatistica tedesca dell'Ottocento, è nella padronanza degli strumenti concettuali e costruttivi del ricchissimo arsenale pandettistico che si motiva il volto tipico di Cammeo pubblicista, tutto affidato al tentativo di impedire la chiusura del diritto amministrativo entro difese invalicabili perché cementate di supremazia, di autorità, di specialità ⁽⁶⁾.

⁽⁴⁾ Pensiamo a U. FORTI, *Federico Cammeo (compiendosi il trentennio del suo insegnamento)*, in *Rivista di diritto pubblico*, s. II, XXV (1933), I, p. 301-02, l'unico che abbia scritto quando Cammeo era ancora vivo; a S. LESSONA, *L'opera di Federico Cammeo* (commemorazione pronunciata nell'Aula Magna dell'Università di Firenze il 28 ottobre 1947), pubbl. in F. CAMMEO, *Società commerciale ed ente pubblico - Opera inedita pubblicata in memoria*, Firenze, Universitaria Editrice, 1947; a CALAMANDREI, *Federico Cammeo nel decennale della sua morte*, cit., p. 390; a E. FINZI, *Parole pronunciate dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Firenze*, in *Federico Cammeo - [commemorazione]* a cura del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Firenze, Firenze, 1961, p. 5; a CARNELUTTI, *Federico Cammeo nella storia della scienza italiana del diritto*, cit., p. 12.

⁽⁵⁾ FINZI, *Parole*, cit., p. 5.

⁽⁶⁾ Per la stesura di queste pagine su Cammeo dobbiamo riconoscere un debito effettivo alla solida e intelligente indagine che un bravo allievo della scuola storico-giuridica fiorentina, Bernardo Sordi, ha dedicato a un tema storicamente vitale: *Giustizia e amministrazione nell'Italia liberale - La formazione della nozione di interesse legittimo*, Milano, Giuffrè, 1986. Nell'ambito dell'indagine all'opera del Cammeo è rivolta una specifica attenzione, con chiarimenti che ci appaiono fra i pochissimi oggi disponibili per la ricostruzione di una personalità tanto complessa e significativa. Si veda, in particolare, tutto il cap. II della parte terza, il cui titolo suona: 'Dal Commentario al Corso: il difficile equilibrio tra libertà e potere nell'itinerario giuridico di Federico Cammeo'.

La dignità metodica di Cammeo è un innesto vitale fra il nascente diritto pubblico del neo-nato Stato unitario italiano e la ricchezza del diritto romano-comune, un'operazione ortopedica su un corpo strabocchevole in crescita facendo ricorso ad arnesi tecnici inventati e collaudati nell'officina del diritto privato ma così depurati ed affinati dal lavoro dei giuristi da parer forme convenienti per qualsivoglia corpo sociale sottostante. Quindi, perenne dialettica fra strumenti teoretici del privatista ed esigenze costruttive di quel giurista neoterico che è ancora a fine Ottocento il pubblicista; quindi, dialogo fitto fra operatore del diritto privato e quello del diritto pubblico. L'opposto, insomma, di quel monologo che, accanto a Cammeo, ruminano per loro conto Oreste Ranalletti e Santi Romano, sorretti dall'assillo incalzante di sottrarre la nuova costruzione ad abbracci snaturanti, tutti protesi a garantirgli originarietà e originalità.

Cozzo tra due impostazioni culturali tra due scuole. Pesa su Cammeo il fascino di Windscheid letto e riletto nelle pagine stringenti delle 'Pandette' ⁽⁷⁾, pesa il modello di un'architettura e di uno stile, pesa l'esperienza del traduttore-annotatore di Crome ⁽⁸⁾. Ma sarebbe monco e miope un discorso che si arrestasse qui, e si precluderebbe la percezione della sostanza di una scelta che va ben oltre il rilievo dei modelli culturali e le affinità stilistiche.

L'impostazione di Cammeo è la veste culturale di un'operazione più profonda, è la cifra tecnica di un preciso progetto 'politico'. Lo scontro con Ranalletti e Romano è infatti innanzi

(7) Su questa lettura attenta di Windscheid, sulla dipendenza culturale di Cammeo dal principio dei Pandettisti insiste giustamente CARNELUTTI, *Federico Cammeo nella storia della scienza italiana del diritto*, cit., pp. 14-15.

(8) In due riprese, Cammeo — insieme al civilista Alfredo Ascoli — si impegna in una enorme fatica: la traduzione e l'annotazione delle due grosse e rilevanti opere che Karl Crome aveva dedicato alla 'Parte generale del diritto privato francese moderno' (Milano, S.E.L., 1906) e alle 'Teorie fondamentali delle obbligazioni nel diritto francese' (Milano, S.E.L., 1908). In altra direzione si veniva ad offrire così alla giuristica italiana quanto, sul piano pandettistico, era stato fatto con tanto successo e tanta efficacia da Fadda e Bensa traducendo e annotando le 'Pandette' di Windscheid.

tutto su un certo modello di Stato, su una certa concezione dei rapporti fra amministrazione e cittadino. Da una parte, una versione autoritaria; dall'altra, un disegno che si inserisce nella più intelligente tradizione dell'individualismo risorgimentale. L'uso disinvolto che fa Cammeo di concetti e strumenti privatistici, i suoi coraggiosi trapianti in nome di una sostanziale unità dell'ordine giuridico, costituiscono sì il normale procedimento dell'uomo di buon senso « dal noto all'ignoto »⁽⁹⁾, la colonizzazione del territorio inesplorato con l'armamentario che si conosce e a cui ci si può affidare con tranquillità, ma non è da conchiudersi in un'ottica di mera ragionevolezza.

La scelta del Nostro è una scelta di valori, e il trapianto nasce e si attua per una precisa consapevolezza di precisi valori. Esclamerà Cammeo in una tarda prolusione bolognese, che il momento incandescente e rovinoso rende più indulgente alle confessioni⁽¹⁰⁾: « è possibile che nel mio dire io faccia senza saperlo e volerlo della filosofia »⁽¹¹⁾. Guardando a ritroso non la piccola tessera della prolusione ma tutto il mosaico dell'opera complessiva, si può con sicurezza vederla sorretta da una costante 'filosofia politica', tutta proiettata in un progetto coraggioso. Ovviamente, senza ostentazioni, senza clamori, sepolta sotto una cortina di espedienti tecnici, ben rinserrata all'interno del mestiere di giurista. Cammeo, come tutti i giuristi autentici, è pudicissimo

(9) « Non ci pare che partendo da nozioni privatistiche si incorra nel pericolo di una eccessiva confusione fra gius privato e gius pubblico. Prescindendo dal considerare la difficoltà che si incontra nel distinguere i due diritti e data la loro comune identità fondamentale, ci pare che debbasi anche qui procedere dal noto all'ignoto, salvo rilevare le differenze » (CAMMEO, *Commentario sulla giustizia amministrativa* - vol. I - *Ricorsi amministrativi, giurisdizione ordinaria*, Milano, S.E.L., s.d., pp. 104-105.

(10) È il discorso per l'inaugurazione dell'anno accademico 1923-24 presso l'Università di Bologna, che Cammeo volle dedicato al tema de 'L'equità nel diritto amministrativo'. Tutta la prelezione è percorsa da un sentimento vivo dei rischi del difficile momento storico e della storicità degli strumenti giuridici inerenti al diritto pubblico. La scelta del tema rappresenta, in fondo, l'implicito desiderio del giurista di inserirsi, di alzare la propria voce, di assumersi le proprie responsabilità.

(11) CAMMEO, *L'equità nel diritto amministrativo*, in *Annuario della R. Università di Bologna*, a.a. 1923-24, Bologna, 1924, p. 17.

nel mostrare le proprie nudità, e perfino nella prolusione-confessione del '23 terrà a nascondersi dietro la ingenua e risibile menzogna di una filosofia inconsapevole e non-voluta. La 'politica' dei veri giuristi è sempre nelle loro scelte tecniche e mal farebbe lo studioso delle loro 'ideologie' che volesse limitarsi pigramente alle dichiarazioni programmatiche, alle opzioni palesi. Spesso il discorso dei giuristi ha la complessità dei vecchi palinsesti, va letto al di sotto dell'apparentemente muto, disarmante, asettico discorso tecnico, che è però il solo sentiero che riveli senza falsazioni il concreto incisivo strato ideologico.

Così in Cammeo, che è vocazionalmente giurista e il cui universo è letto e risolto in segni giuridici; l'uomo, per giunta, che da Lodovico Mortara aveva appreso il valore dell'umiltà nel laborioso sacrificio esegetico⁽¹²⁾, aveva appreso che la goccia scava la pietra senza clamori, e si era dedicato a questo scavo, forte del suo modesto scalpello di commentatore di leggi e di annotatore di casi pratici.

Si pensi: il 'progetto' è già tutto contenuto in due opere giovanili che il lettore non-giurista potrebbe metter da parte con ripugnanza tanto odorano di esoterismo tecnico. Un saggio che si intitola alla 'manifestazione della volontà dello Stato nel campo del diritto amministrativo'⁽¹³⁾, una monografia — si direbbe — su un istituto fra i tanti, e che mette invece a fuoco impietosamente il problema della potestà regolamentare dell'esecutivo, la facoltà conferita alla amministrazione di produrre leggi materiali,

(12) Lodovico Mortara può essere considerato l'ultimo « di quella generazione di esegeti italiani » nel campo processuale che mise a punto il materiale per le future sistemazioni. Tale egli per primo si considerò, e in questa veste volle portare un saluto al Chioventa, fondatore della nuova scuola, in occasione delle onoranze per quello preparate (la frase virgolettata è dalla premessa di Mortara agli *Studi in onore di Giuseppe Chioventa*, Padova, Cedam, 1927). A lui Cammeo dedica l'opera sua di maggior lena, il 'Commentario delle leggi sulla giustizia amministrativa', un'opera formalmente esegetica, ma che si libra invece molto in alto nel cielo ardito delle maestose costruzioni sistematiche.

(13) Il saggio, il cui titolo esatto è 'Della manifestazione della volontà dello Stato nel campo del diritto amministrativo - Legge ed ordinanza (decreti e regolamenti)' è già definito nel 1898 e apparirà nel 1901, nel terzo volume del 'Trattato' orlandiano.

con tutte le incrinature conseguenti in un edificio costituzionale basato sulla divisione dei poteri. Un 'commentario delle leggi sulla giustizia amministrativa', il cui titolo dimesso è ancor più umiliato dalla premessa dell'autore — nella introduzione — sul compito « essenzialmente pratico » che si è prefisso⁽¹⁴⁾, e che appare invece come la difesa più accanita e agguerrita delle libertà del cittadino contro gli arbitrii della pubblica amministrazione, l'affermazione delle sue libertà contro la cosiddetta libertà dell'amministrazione.

Gli è che l'intento — squisitamente politico — viene sostanzialmente mediato nella indiscutibilità dell'istrumentario tecnico. Chi seguisse l'autore nelle sue pagine non facili, chi avesse la pazienza di valutarne attentamente l'impianto, ne resterebbe subito sorpreso. Ci si poteva attendere una piatta ed asfittica esegesi e ci si imbatte, al contrario, fin dall'inizio in una costruzione che ha bisogno di uno sguardo teoretico amplissimo, che chiede alla storia e alla comparazione stimoli e verifiche, che prende sempre più la forma di un ripensamento completo delle fondazioni dello stesso Stato di diritto⁽¹⁵⁾.

Impianto spropositato per un'opera esegetica, cioè relegata nella bassa corte di un diritto positivo nazionale? È che dietro gli articoli delle leggi italiane sulla giustizia amministrativa sono appunto i grandi temi della crisi dello Stato di diritto ad emergere, e, insieme, i mille problemi per le garanzie del cittadino rispetto all'invasione del potere. Il giurista è affascinato e, al tempo stesso, allarmato dall'oggetto delle sue cure: il diritto amministrativo. Gli appare contrassegnato da una intima e intensa storicità, e perciò apprezzabile giacché si tratta pur sempre « di un diritto meno lontano dalle origini e la cui formazione, avvenendo sotto gli stessi nostri occhi meglio insegna quanto sia la contingenza delle norme ». In un momento però connotato dal-

⁽¹⁴⁾ CAMMEO, *Commentario delle leggi sulla giustizia amministrativa*, cit., p. 4.

⁽¹⁵⁾ Si vedano della Parte Prima ('Principi generali') il cap. I ('Il diritto obiettivo e la giurisdizione nei rapporti di ragione privata'), il cap. II ('Diritto pubblico obiettivo e subiettivo'), il cap. III ('La divisione dei poteri'), il cap. IV ('Diritto pubblico subiettivo e interesse collettivo individuale').

l'« ampliarsi delle funzioni dello stato »⁽¹⁶⁾ dal consolidarsi di tendenze « collettivistiche »⁽¹⁷⁾, dall'essere il governo costituzionale « governo di partito »⁽¹⁸⁾, questo diritto « in continua elaborazione e mutazione, tormentato più che dalla necessità di raffinare i suoi concetti secondo la tecnica giuridica, dal bisogno di proporsi e risolvere i problemi metagiuridici »⁽¹⁹⁾ deve essere controllato e arginato.

Una serie di spettri sgradevoli si profilano di fronte all'individualismo solidamente borghese di Cammeo, e sono lo statalismo e il collettivismo, terreni d'elezione per la degenerazione del potere in « tirannia poliziesca »⁽²⁰⁾. Spettri che devono essere senza indugi esorcizzati reclamando la fedeltà a una immagine post-risorgimentale di Stato di diritto, quella che sembrava aver ricevuto una codificazione puntuale nella riflessione di Silvio Spaventa⁽²¹⁾, uno Stato rigorosamente legalitario — articolato in una divisione di poteri rivisitata in senso funzionalistico ma anche vivacemente riaffermata⁽²²⁾ —, al centro del quale sta il principio della piena tutela giurisdizionale delle situazioni soggettive pubbliche.

⁽¹⁶⁾ La contemplazione di questo ampliamento di funzioni è un motivo costante di Cammeo. Ai primi del secolo risale la citazione del testo (che è dal *Commentario*, cit., p. 3), ma ancor più insistente si fa, nella prelezione del 1924 il riferimento a « la molteplicità di questi [fini dello Stato], accresciutisi con moto accelerato e vertiginoso negli ultimi decenni », allo Stato che « si ingerisce ora, oltreché dei rapporti coll'estero e della difesa militare, oltreché della conservazione dell'ordine interno, anche dei più svariati bisogni sociali nel campo della vita fisica, economica, morale della nazione » (CAMMEO, *L'equità nel diritto amministrativo*, cit., pp. 15-16).

⁽¹⁷⁾ *Commentario*, cit., p. 3.

⁽¹⁸⁾ loc. ult. cit.

⁽¹⁹⁾ *L'equità nel diritto amministrativo*, cit., p. 16.

⁽²⁰⁾ *Commentario*, cit., p. 3.

⁽²¹⁾ Cfr. M. NIGRO, *Silvio Spaventa e la giustizia amministrativa come problema politico*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1970, p. 729 ss.

⁽²²⁾ Insegna CAMMEO (*Commentario*, cit., p. 58): « Noi riconduciamo quindi in gran parte la nozione strettamente giuridica dello stato libero, la definizione e la tutela dei diritti pubblici dei cittadini mediante la giurisdizione al sistema della divisione dei poteri ». Aggiungendo e precisando: « discostandoci dalla concezione classica della divisione dei po-

Guardando la crisi politica e sociale tra vecchio e nuovo secolo, osservando i molti rivoli involutivi che nulla di buono fanno presagire, Cammeo pone l'esigenza non abdicabile: « il problema della legalità dell'amministrazione è il problema giuridico più grave del diritto pubblico negli stati liberi » (23). È scritta a mezzo della introduzione al 'Commentario' ma è impressa a inchiostro simpatico in ogni pagina, tra rigo e rigo. È l'esigenza che trasfigura l'esegesi legislativa in progetto, che connota di politicità il volume tecnico-pratico.

Qualche anno avanti, nella prima consolidazione compiuta del suo pensiero che si svolge, come sappiamo, sul tema spinoso della emanazione di 'leggi materiali' da parte dell'esecutivo, egli aveva ugualmente scritto: « le due questioni sulla natura della funzione legislativa e sui limiti fra legge e regolamento sono fra le più importanti e complesse del diritto pubblico. Sono fra le più importanti, giacché la loro esatta risoluzione costituisce la base delle teorie circa la difesa dei cittadini contro l'atto della pubblica amministrazione, imperocché questo in tanto è legittimo in quanto non contraddice al diritto vigente contenuto nelle leggi, ed entro i limiti da queste segnati, dai regolamenti. Tutto ciò equivale a dire, che le due questioni sopra delineate sono la base di quella libertà civile, che ormai, assicurata più o meno completamente la libertà politica, è il compito del diritto pubblico ed in particolare del diritto amministrativo, il cui ideale è appunto lo stato giuridico » (24).

È la stessa esigenza che preme, è lo stesso ideale che orienta il discorso del giurista: creare uno 'Stato giuridico', espressione

teri, la consideriamo come una ripartizione soltanto approssimativa e di funzioni fra organi separati. Ed al concetto di funzione diamo una prevalenza così spiccata su quello di organo, che anche dove la funzione e specialmente quella amministrativa si distingue solo idealmente e non organicamente, cerchiamo, finché è possibile, di marcare limiti, controlli, ed in generale parità di trattamento con gli atti analoghi emananti da organi separati » (ibidem, p. 60). Concludendo: « a una vera e meccanica separazione di poteri contrapponiamo una loro razionale coordinazione » (ibidem).

(23) CAMMEO, *Commentario*, cit., p. 2.

(24) CAMMEO, *Della manifestazione della volontà dello Stato*, cit.,

questa che depone il suo carattere tautologico se quel giuridico non è inteso come una aggettivazione generica ma come una qualificazione intensiva, se sta a significare uno Stato i cui meccanismi costituzionali si scandiscono secondo regole giuridiche autenticamente generali ed uguali, secondo un diritto obbiettivo dove non c'è spazio per gli arbitrii dei detentori del potere. Gli spettri sgradevoli si esorcizzano sottoponendo quella creatura vitale ma riottosa che è il giovane diritto pubblico agli schemi rigorosi e sperimentati del diritto privato. 'Giuridico' per Cammeo lettore innamorato dei pandettisti, per l'uomo che, se ci è consentita l'immagine, scrive contemporaneamente con una mano il 'Commentario' e con l'altra le traduzioni e le annotazioni di Crome⁽²⁵⁾, 'giuridico' per lui suona corrispondenza con le categorie secolari del diritto romano rivissute modernamente dai pandettisti, perché esse sole sono il frutto di scienza essendo state verificate nel vaglio dell'officina secolare della *scientia iuris*, perché esse sole all'uomo nutrito di illuminismo risorgimentale appaiono come la garanzia massima per il singolo. In queste pagine pubblicistiche scritte da un pubblicista è il trionfo del diritto privato e dei suoi schemi ordinanti.

Il Cammeo « giurista completo » trovava dunque, come dicevamo all'inizio, nella rottura delle confinazioni, nell'assorbimento del diritto pubblico nel diritto privato, il suo programma scientifico. Il progetto 'politico' — impedire l'arbitrio del potere a danno dei singoli —, che, così come è da noi ora formulato e così come è da Cammeo pensato, è tanto carico di fattualità da poter incarnare il grido di battaglia di un rivoluzionario, viene mitridattizzato nelle trame di una grande operazione tecnica, scientificizzato, giuridicizzato, reso cioè accettabile da un personaggio che è strutturalmente un giurista. Solo per questo tramite il 'pudore' di Cammeo è vinto; e il progetto si fa scienza.

È guardando a queste radici e rendendosi conto di una siffatta operazione che il lettore può giustificare la disinvoltura nell'uso e nella applicazione di schemi tipicamente privatistici, che a

(25) Le traduzioni di Crome vengono pubblicate rispettivamente nel 1906 e nel 1908; la elaborazione del 'Commentario' impegnerà il giurista quasi per l'intero primo decennio del secolo.

tutta prima potrebbe sembrare cancellatrice d'un'autonomia, quasi autolesiva. Ed è invece l'espedito per assicurare la giuridicità dell'ordinamento amministrativo, per dare al potere nella vita dello Stato una definizione tranquillizzante. Ciò che sorprende (ma non dovrebbe ormai sorprenderci) nelle sue pagine è la trattazione di temi ignoti o appena sfiorati negli usuali 'corsi' pubblicistici, temi che riecheggiano l'andamento e l'istrumentario dei manuali di Pandette: fatto e atto giuridico, rapporto giuridico, negozio, diritto soggettivo, con una trattazione ampia, dettagliata, vivificata da una continua apertura sulla teoria generale.

Che in questa guisa si sia al centro del progetto di Cammeo lo dimostra la fedeltà alla impostazione metodica che è di tutta la sua produzione scientifica, dai saggi giovanili ai grandi 'corsi' della maturità, ai tardi 'corsi' bolognesi e fiorentini⁽²⁶⁾ che escono in dimessa veste policopiata. Pur nella varietà dei toni e degli accenti, a seconda dei diversi momenti storici, si staglia una sostanziale unitarietà e coerenza di discorso, segno che questo è sorretto da ragioni profonde.

E lo dimostra poi l'immediata traduzione operativa: l'accostamento dell'atto amministrativo allo schema negoziale tenta una equiparazione greve di conseguenze tra manifestazione di volontà dello Stato e del cittadino, incide sullo spazio della discrezionalità amministrativa, la argina, la definisce; la riconduzione del rapporto tra amministrazione e cittadino nell'ipotesi del rapporto giuridico tenta di irretire la prima nella intelaiatura di un vincolo paritario dove essa giochi il ruolo di 'parte' e non di 'autorità'; la centralità della nozione di diritto soggettivo è ugualmente il tentativo di superare dualismi pericolosi tra giudice ordinario e giudice amministrativo e di riproporre una visione unitaria del giudizio, riaffermare il primato del giudice ordinario e una piena giurisdizionalità della tutela.

Le conclusioni sulla potestà regolamentare dell'esecutivo sono illuminanti: « l'emanazione di regolamenti in particolare, come in

(26) Abbiamo sott'occhio un corso bolognese per l'a.a. 1922-23 (Bologna, La Grafolito, 1923) e due fiorentini per l'a.a. 1927-28 (Firenze, La Litografica, 1928) e per l'a.a. 1933-34 (Firenze, Ed. Poligr. Univ. C. Cya, 1934).

generale l'emanazione delle leggi, crea un diritto obbiettivo coi conseguenti vantaggi dell'ordine, dell'eguaglianza, della capacità a generare diritti subbiettivi »⁽²⁷⁾. Sul tema del pericoloso potere di produrre leggi materiali il tormento e le perplessità del giureconsulto si placano soltanto di fronte alla visione di un ordine giuridico generale ed egualitario, di cui i regolamenti finiscono per essere parte e dal quale zampillano vigorosi e perfetti numerosi diritti soggettivi. E Cammeo cita in nota quello jheringhiano 'Zweck im Recht', che costituisce la prima citazione del saggio del '98 e tra le primissime del 'Commentario'. Un progetto, una architettura, un ideale in vista di quello Stato finale perfettamente 'giuridico' entro la cui cornice la dialettica fra cittadino e amministrazione è armonicamente composta.

Non si creda che Cammeo, che unisce nel suo taglio intellettuale una logica spietata e un altrettanto spietato storicismo, si adagi e si appaghi in ingenua visioni arcadiche. La coscienza di un conflitto fra il diritto amministrativo dei primi decenni del Novecento, proprio di una fase tormentata e faticosa di transizione, e quello del futuro ancora da costruire, appena pensato e idealizzato, è vivissima in tutta l'opera del grande pubblicista milanese, che è sempre dominata dalla dialettica fra due piani di visione⁽²⁸⁾, quello pratico e quello progettuale. Cammeo, avvocato, esegeta di un diritto vigente, non si automortifica nel letto di costrizione della semplice esegesi, letto di costrizione ma anche letto di comodo per le facili pigrizie dei mediocri, e sceglie la strada più coraggiosa, più appagante ma anche più ardua per un giurista: quella di una 'dogmatica' elaborata con fantasia e forza speculativa leggendo fra le righe d'una legge, forzando un termine o un concetto, avvalorando tendenze appena abbozzate o inventandole di sana pianta, inserendo istituti del diritto positivo in qualificazioni estranee alla temperie di quel diritto e prese a prestito da un 'manuale' pandettistico, da affioramenti della storia e della comparazione di cui il giurista sa di non poter fare a meno.

(27) CAMMEO, *Della manifestazione della volontà dello Stato*, cit., p. 129.

(28) Ciò è messo acutamente in luce da SORDI, *Giustizia e amministrazione nell'Italia liberale*, cit.

Creazione extralegislativa del diritto, violazione di una legalità intesa in senso formalistico e positivistico in vista della realizzazione della 'legalità' della pubblica amministrazione, che è il valore morale che sorregge e avviva tutta l'opera di Cammeo e che la rende ancora oggi fresca al nostro sguardo. Una 'politica del diritto' più che un 'commentario' esegetico, anche se condotta con gli arnesi tipici dell'istrumentario del giurista, anche se maneggiando sempre e soltanto nozioni tradizionali (atto, negozio, rapporto giuridico) che potevano sembrare innocui divertimenti d'un giurista su aride forme astratte, esercitazioni nominalistiche, e che l'utilizzazione inconsueta e snaturante, il trapianto forzoso, rendeva pericolosamente anche se sommessamente rivoluzionarie.

Con dei grossi prezzi da pagare: quello d'una incoerenza di fondo fra visione lungimirante che guarda al momento in cui il 'diritto amministrativo' avrebbe raggiunto la sua maturità⁽²⁹⁾ e prospettiva a breve raggio pervasa da tutte le miserie del quotidiano dove il potere mostra il suo volto squallido. Per questo, per questa sua intima sofferenza, il 'Commentario' e il 'Corso' sono dei lavori incompiuti arrestandosi alla soglia della trattazione del processo amministrativo; per questo l'opera intiera di Cammeo si caratterizza per la sua incompiutezza. Il grande messaggio 'politico' ripetutamente lanciato almeno dal 1898 agli anni Dieci è un messaggio non raccolto: da questo momento Cammeo continua a livello didattico nel portare avanti il suo metodo insistendo nelle proprie idee in 'corsi' che non lasceranno mai il carattere litografato; continua con il lavoro operoso ma analitico delle annotazioni e dei piccoli saggi sulla 'Giurisprudenza italiana'.

Arrivato alla cattedra fiorentina (ma a Firenze risiedeva e lavorava da un pezzo), si direbbe quasi che viva di rendita, eccezion fatta per la grossa fatica nella sistemazione dell'ordinamento positivo del nuovo Stato della Città del Vaticano su precisa commissione della Santa Sede⁽³⁰⁾, che resta però nella linea dell'opera sua una parentesi felice ma pur sempre una parentesi.

⁽²⁹⁾ Sulla validità, nei tempi lunghi, del messaggio di Cammeo cfr., da ultimo, U. ALLEGRETTI, *Pubblica amministrazione e ordinamento democratico*, in *Il Foro Italiano*, luglio-agosto 1984.

⁽³⁰⁾ E di cui per noi è traccia cospicua il volume: 'Ordinamento

È che il suo discorso quello altissimo del 'Commentario', sembrava sempre più sepolto nel grembo dell'utopia e sempre più sembrava distante soprattutto dopo la pesante involuzione dello Stato fascista. Cammeo si accorgeva che per il suo progetto a lungo termine i tempi da lunghi stavano divenendo irraggiungibili. Né egli infatti mai li raggiunse⁽³¹⁾.

6. Cammeo parlava spesso di legalità ma in un senso affatto specifico. A lui interessava, più che il principio generale, il caso specifico della sottomissione dell'esecutivo, della 'legalità della pubblica amministrazione'. Per conseguire questa legalità, egli aveva rivendicato al giurista un ruolo progettuale, gli aveva implicitamente assegnato il compito di leggere tra le righe delle leggi, di andare oltre la legge, di piegare il testo della legge vecchia e disarmonica ai nuovi e impellenti bisogni. Egli insomma accettava, dimostrando di non essere irretito dai rigidi schemi del positivismo giuridico, la valenza 'politica' del giureconsulto; esigeva soltanto che essa si depurasse nell'officina di una *scientia iuris*, che poteva fungere da filtro trasformatore in grazia del suo sapere tecnico.

Legalità è anche in Calamandrei il termine, il concetto, il principio più invocato e discusso, ma lo sarà in un senso profondamente diverso; e poiché tipicizza il messaggio dell'insigne processualista fiorentino, chiarendone subito i contenuti ci garantiamo un approccio sicuro e fedele alla personalità calamandreiana.

Che è, come ognun sa per la fama dell'uomo, estremamente sfaccettata e si esprime in una straordinaria varietà di manifestazioni: lo scrittore, lo scrittore di cose giuridiche, l'uomo di scienza e l'insegnante nel campo del 'Diritto processuale civile' e del 'Diritto costituzionale', il 'legislatore'. Non si accenna qui al politico e allo scrittore di cose politiche perché è l'attività prevalente dell'ultimo Calamandrei al di là dei limiti cronologici che ci siamo

giuridico dello Stato della Città del Vaticano' pubblicato a Firenze nel 1933, presso l'editore Bemporad.

⁽³¹⁾ Si spengerà a Firenze nel 1939, privato della cattedra, umiliato, isolato. Una rievocazione sincera e toccante di questa amarissima fine di Cammeo è in CALAMANDREI, *Federico Cammeo nel decennale della sua morte*, cit., pp. 394-396.

prefissati in questo esame e che corrono elasticamente sullo spartiacque della seconda guerra mondiale.

Amico di artisti e di letterati⁽³²⁾, lui stesso uomo di buone lettere⁽³³⁾ e organizzatore di cultura, Calamandrei è senza dubbio scrittore di rango, anzi di notevolissimo rango, padrone fino in fondo della varia ricchezza d'una lingua che a lui toscano appare docile e generosa, con il solo vizio sepolto in ogni scrittore toscano di buon mestiere: l'autocompiacimento e l'esibizionismo.

Scrittore, stilista, e non compilatore sguaiato di pagine, anche nelle cose giuridiche: la sua insofferenza alle chiusure tecniche e la forte unitarietà del personaggio fan sì che circoli nelle sue righe di giurista la stessa ariosità che avviva quelle dell'*Inventario*⁽³⁴⁾. Il lettore sa di potersi attendere da lui, a ogni piè sospinto, il riposo d'una citazione letteraria, lo squarcio improvviso e consolante d'una immagine fresca e corposa, con il talento singolare di evitar quasi sempre il rischio dell'impaludamento nella retorica (e qui lo soccorre il buon naso e il buon gusto del toscano di razza), con il difetto (che non è toscano) di incorrere talvolta nel pantano dell'intimismo⁽³⁵⁾ e del didascalismo⁽³⁶⁾.

(32) Cfr. quanto abbiamo segnalato, se pure fugacemente, più sopra alla pag. 92.

(33) Vedi l'elenco dei suoi principali scritti letterari in CAPPELLETTI, *In memoria di Piero Calamandrei*, cit., p. 30 ss.

(34) Il riferimento è allo 'Inventario della casa di campagna', il capolavoro letterario di Calamandrei, un gioiello autentico della letteratura italiana contemporanea, che, uscito in edizione fuori commercio presso l'Editore Le Monnier di Firenze nel 1941, avrà, nel 1945, una seconda edizione presso la Casa editrice Tumminelli di Roma.

(35) Al solo fine di togliere genericità all'accusa, ecco un esempio fra i molti che potrebbero addursi. Parlando, in un suo saggio del 1942, del volume del civilista Aurelio Candian su 'Nullità e annullabilità di delibere di assemblea delle società per azioni', egli vi « sente scorrere dentro (forse perché è un libro scritto da un babbo, mentre pensava al suo figliuolo gravemente ferito in guerra) l'inquietudine di questo nostro tempo tormentato » (P. CALAMANDREI, *La certezza del diritto e le responsabilità della dottrina*, in *Rivista di diritto commerciale*, 1942, I, ripubblicato in *Studi sul processo civile*, V, Padova, Cedam, 1947, e ancora in *Opere giuridiche*, I, Napoli, Morano, 1965 e, in appendice a F. LOPEZ DE ONATE, *La certezza del diritto*, N.E. a cura di G. Astuti, Milano, Giuffrè, 1968, p. 188 (per comodità del lettore, per questo saggio calamandreiano si farà

Come uomo di scienza e come professore universitario è, per educazione più ancora che per collocazione accademica, un processualista, formalmente — come sappiamo — allievo di Carlo Lessona ma sostanzialmente legato sul piano delle scelte culturali a quel rinnovatore e dominatore della scena processualistica italiana del primo trentennio del secolo che fu Giuseppe Chiovenda⁽³⁷⁾. La lezione scientifica di Calamandrei fu, nella fedeltà al programma di Chiovenda, una lezione di umiltà: si mantenne infatti costantemente nel solco tracciato dal Maestro, chiarificando, sistemando, sviluppando.

Ed è da questo solco che nasce quella esigenza a verificare i dati positivi alla luce della storia⁽³⁸⁾ e della comparazione⁽³⁹⁾, che è un tratto saliente di Calamandrei ricostruttore; una esigenza che supera la curiosità sporadica e gli fa spesso rivestire i panni professionali e gli arnesi dello storico, come quando si immerge nella foresta intricatissima del processo romano-canonico dimostrando il possesso del metodo e degli strumenti euristici del medievalista

riferimento a questa edizione anziché alle 'Opere giuridiche' della edizione napoletana.

⁽³⁶⁾ Per esempio, il saggio, lucido e consapevole, su *Il nuovo processo civile e la scienza giuridica*, pubblicato in *Rivista di diritto processuale civile*, XVIII (1941), ora in *Opere giuridiche*, I, Napoli, Morano, 1965, è inficiato da un tono insopportabilmente didascalico. E non è certamente il solo caso.

⁽³⁷⁾ Sull'opera di Chiovenda, Calamandrei tornerà, a più riprese e fino agli anni della vecchiaia, a parlare con immutata devozione di discepolo e aperta ammirazione di scienziato: « La terza edizione dei 'Principii' di Giuseppe Chiovenda » (1924); rec. a 'Saggi di diritto processuale civile' di G. Chiovenda (1931); 'Il nostro Maestro (G. Chiovenda)' (1937); 'In memoria di Giuseppe Chiovenda' (1938); 'Gli studi di diritto processuale in Italia nell'ultimo trentennio' (1941); 'Giuseppe Chiovenda (5 novembre 1937-5 novembre 1947)' (1947).

⁽³⁸⁾ L'esigenza di chiedere alla ricerca storica ben più che un lustro o un cappello introduttivo è tipico della visione scientifica di Calamandrei, che la deriva direttamente da Chiovenda.

⁽³⁹⁾ Del che è riprova nelle numerose pubblicazioni del Nostro dedicate ai diritti stranieri e alla comparazione, nonché in quelle rassegne di letteratura e legislazione straniera che, dal 1938, egli prese a pubblicare sulla 'Rivista di diritto processuale civile'.

provetto. Da qui, quella visione del processo né formalistica né tecnicistica ma aperta verso il mondo retrostante di cui riproduce fedelmente ansie e tormenti. Un processo inteso non come castello di formule aride, complesso di meccanismi buoni soltanto per gli esercizi di qualche loico o per le manovre di astuti legulei⁽⁴⁰⁾, ma come uno « specchio », per usare un'immagine che è cara a Calamandrei e che è ricorrente nelle sue pagine⁽⁴¹⁾, uno specchio del diritto sostanziale e, ancora più indietro, della intera realtà quotidiana.

Il 'legislatore' infine di cui si dirà qualcosa anche più avanti, ma di cui non si può non ricordare l'apporto positivo nella formazione e redazione del 'Codice di procedura civile'⁽⁴²⁾.

⁽⁴⁰⁾ Dirà, chiudendo uno dei suoi saggi più significativi in cui meglio è espressa la lucidità volgarizzatrice e la capacità sistematrice del suo ingegno: « Sì, anche il 'procedurista', questo tecnico del processo che nella mente dei profani è considerato come il tipico esemplare della più gretta dogmatica formalistica, può accorgersi che in questo suo edificio di formule penetra dall'alto, come dalla lanterna d'una cupola, un raggio di sole: la coscienza di poter contribuire colle sue teorie a rendere più agevole agli uomini assetati di giustizia l'appagamento di questa loro sete » (*Il nuovo processo civile e la scienza giuridica*, cit., p. 476).

⁽⁴¹⁾ Fra le molte possibili, ecco una citazione: « in quello specchio del diritto sostanziale che è il processo, è possibile cogliere nitidamente espressa in questo irrequieto fluttuare di teorie sull'azione, la crisi dell'ordinamento giuridico contemporaneo, e di quel concetto di diritto soggettivo, che finora ne costituiva il pilastro centrale » (*La relatività del concetto di azione*, in *Scritti giuridici in onore di Santi Romano*, Padova, 1939, ora in *Opere giuridiche*, I, Napoli, Morano, 1965, p. 447).

⁽⁴²⁾ Già nel 1937, sul progetto dell'allora Guardasigilli Arrigo Solmi, Calamandrei aveva, per incarico della Facoltà giuridica fiorentina, steso un'articolata e significativa relazione che la Facoltà avrebbe fatto propria nel relativo parere (cfr. *Parere della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Firenze al Ministro della Giustizia sul progetto preliminare del Codice di procedura civile. Relazione di Piero Calamandrei*, Firenze, Cya, 1937, ora leggibile col titolo: *Sul progetto preliminare Solmi*, in *Opere giuridiche*, I, Napoli, Morano, 1965. L'opera sua fu però di stretta e faticosa collaborazione col legislatore, quando il nuovo Guardasigilli Dino Grandi lo chiamò, insieme ai professori Carnelutti e Redenti e al magistrato Conforti, a far parte di un ristretto comitato per la definizione del testo legislativo.

In quest'opera così sfaccettata si concretava certamente una delle presenze più vive della Facoltà giuridica fiorentina⁽⁴³⁾ che trovava in questo allampanato professore un insegnante ammirato, uno dei più preparati processualisti italiani, un personaggio noto e rispettato ben oltre la cerchia ristretta dei giuristi, e, più tardi, addirittura un esperto invocato dal Guardasigilli fascista a confezionare la nuova legge organica processuale malgrado il suo mai rinnegato antifascismo.

Da questo ammasso di dati che si sovrappongono, da questa corallità di suoni, lo storico chiede di poter estrarre una linea conduttrice, un timbro di voce tipizzante.

Non la cercherà, come per Cammeo, fra le pieghe degli accorgimenti tecnici, perché, se vi sono dei panni che stanno troppo stretti addosso a Calamandrei, questi son proprio gli indumenti del tecnico. Lo studioso, che insiste sulla natura speculare del processo, teso a cogliere sempre dietro le formule gli uomini in carne e ossa e le loro vicende, non ci svelerà certo la sua fisionomia culturale attraverso le attrezzature dogmatiche del proprio laboratorio. Calamandrei è a suo agio nelle grandi architetture del processo dove i temi cardinali dei poteri del giudice e dei diritti delle parti trapassano insensibilmente di piano e da processuali diventano autenticamente costituzionali coinvolgendo i diritti pubblici soggettivi, la divisione dei poteri, la certezza del diritto, il principio di legalità, ossia le suppellettili più gelose del sacrario dello Stato di diritto. Del resto, guardando a ritroso l'intera opera scientifica del Nostro, crediamo che non sia temerario individuare il suo contributo più duraturo nella riflessione sul tema della legittimità costituzionale delle leggi, dove il processualista non era disgiungibile dal costituzionalista e dove convergevano felicemente l'esperienza dello scienziato e quella del costituente⁽⁴⁴⁾.

(43) Calamandrei vi siede ininterrottamente dal 1924 alla morte, avvenuta il 27 settembre 1956.

(44) Si vedano le due tappe — su piani diversi ma in perfetta simbiosi — dell'itinerario di Calamandrei: *Sul potere giudiziario e sulla Suprema Corte Costituzionale - Relazione del deputato Piero Calamandrei in sede di Commissione per la Costituzione*, II, Roma, 1947, Camera dei deputati, p. 200 ss., nonché *L'Illegittimità costituzionale delle leggi nel processo civile*, Padova, Cedam, 1950.

In questa chiave interpretativa, il lettore attento non può ignorare un martellio continuo, quasi ossessivo, che si ripete nell'opera di Calamandrei per un trentennio, che si manifesta già in uno scritto giovanile sulle giurisdizioni di equità⁽⁴⁵⁾ e che, crescendo sempre più di tono e d'intensità, appare ancora il tema dominante d'una conferenza barese del 1955, ad appena un anno dalla morte⁽⁴⁶⁾: il tema della legalità. Un tema che, nella sua ripetizione, assurge a segno emergente di qualcosa di profondo e può essere correttamente assunto a cifra espressiva di scelte essenziali e d'un volto tipico.

Dice Cappelletti, l'ultimo allievo di Calamandrei, colpito anche lui da quel ripetersi ossessivo, che l'insistenza sulla legalità aveva « il significato di una lotta sorda e tenace contro il tiranno, di un estremo tentativo di porre, dall'interno del sistema, un argine concettuale e morale contro l'invasione accentratrice del potere esecutivo »⁽⁴⁷⁾. La conclusione è sicuramente esatta, e sicuramente la riaffermazione di un rigoroso principio di legalità ha

(45) È il discorso inaugurale su *Il significato costituzionale delle giurisdizioni di equità*, in *Annuario del R. Istituto di scienze sociali 'Cesare Alfieri' in Firenze*, a.a. 1920-21, Firenze, 1921, pubblicato, con integrazioni, in *Archivio giuridico*, LXXXV (1921), ora in *Opere giuridiche*, III, Napoli, Morano, 1968. Una traccia risalente della costante insistenza di Calamandrei sul tema della legalità è perfino nel 'diario' di Prezzolini, che dimostra una cinica e spregiudicata insensibilità di fronte all'esigenza ingenuamente conclamata da Piero: « visto Calamandrei che è molto indignato per i favoritismi della cricca degli amici di Gentile. Ora avrà ragione in astratto, ma in realtà Gentile ha un programma da applicare, e se vuol che riesca, bisogna adoperi gli elementi che ne sono convinti (e non sono molti). E poi un bel vantaggio diventare provveditori o direttori di oggi. Quanto alla legalità, chi ne ha più il senso in Italia oggi? La guerra ha ucciso quel poco che c'era prima. Con il nostro puritanesimo non faremo mai nulla. Io me ne sto fuori, ma almeno non protesto » (PREZZOLINI, *Diario 1900-1941*, cit., p. 395 (in data 8 gennaio 1924, a Roma)).

(46) Ci riferiamo alla conferenza su *La funzione della giurisprudenza nel tempo presente*, tenuta a Bari, in occasione dell'inaugurazione del Circolo giuridico, il 20 marzo 1955 (cfr. *Opere giuridiche*, I, Napoli, Morano, 1965).

(47) M. CAPPELLETTI, *Presentazione* a P. CALAMANDREI, *Opere giuridiche*, II, Napoli, Morano, 1966.

anche il significato, nel pensiero del giurista fiorentino, di un argine contro l'arbitrio instaurato dal regime. A nostro avviso, tuttavia, ne coglie un aspetto appariscente e sonoro, il più appariscente e il più sonoro, ma chi si arrestasse ad esso si precluderebbe quella percezione più sotterranea ma fondamentale che sola può consentire al principio convintamente asserito di elevarsi a motivo interpretativo dell'uomo e del giurista.

La 'legalità' di Calamandrei ha molti significati ma possiede innanzi tutto una valenza ideologica, pesca cioè nel terreno sottile dell'ideologia generale e dell'ideologia giuridica del personaggio. In altre parole, è di lui una dimensione legata alla sua costituzione più secreta. Poteva certamente essere la sua risposta al tiranno, ma era pur sempre una risposta ideologicamente mediata, proveniva dall'urna remota delle sue certezze anche inconsapevoli, da quell'inconscio dov'è sepolta *in interiore homine* ben custodita dal costume l'ideologia di ciascuno come una seconda natura. Altrimenti diventa incomprendibile perché il richiamo alla legalità si faccia più forte proprio nel momento in cui la legalità fascista si mostrava ingannevole. Egli, forse, volle in tal modo protestare, ma lo fece nel modo che gli veniva suggerito dai valori del suo costume giuridico, della sua tradizione, senza poter percepire che quella era un'arma spuntata contro un regime che aveva fatto della legge, della legge in senso formale, il suo strumento efficace.

Partiamo da un chiarimento iniziale. Quando Calamandrei parla del problema della legalità, riafferma il significato che al termine e alla nozione è stato conferito nella tradizione continentale dell'illuminismo giuridico e poi dello Stato di diritto, è cioè « il problema dei meccanismi formali attraverso i quali si elabora il diritto certo ed uguale per tutti »⁽⁴⁸⁾, « che vuol dire sicurezza della propria libertà, anche se entro limiti angusti, e reciproca uguaglianza di tutti gli uomini dinanzi alla stessa legge, anche se cattiva »⁽⁴⁹⁾. Sono due precisazioni tratte a bella posta da testi calamandreiani di grande sincerità intellettuale, collocati ambedue

⁽⁴⁸⁾ P. CALAMANDREI, *Prefazione* a C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, a cura di P.C., Firenze, Le Monnier, 1945, p. 82.

⁽⁴⁹⁾ *La certezza del diritto e le responsabilità della dottrina*, cit., p. 171.

nella fase terminale del ventennio fascista: la sofferta prefazione a Beccaria chiestagli dal suo amico fraterno Pietro Pancrazi, pensata e composta nell'esilio di Collicello Umbro⁽⁵⁰⁾ (che è del 1943) e la lunga recensione al volume sulla certezza del diritto di Lopez de Oñate⁽⁵¹⁾, un giovane filosofo con cui il maturo professore fiorentino si sente in assoluta sintonia (che è del 1942).

A Collicello, se tenta di scriver qualcosa di autonomo, è ancora un libro sulla legalità⁽⁵²⁾. Pensiero incombente che non lo lascia nemmeno dopo la liberazione, così che, quando Calamandrei tiene nella Università liberata, alla fine del '44, il suo primo corso di 'Diritto costituzionale', lo dedica a fissare alcuni 'Appunti sul concetto di legalità'⁽⁵³⁾. E scrive sulla prima pagina di questi 'Appunti', quasi un ammonimento per gli studenti: « prima esigenza d'ogni duratura rinascita è che sia riportato in onore come

⁽⁵⁰⁾ La prefazione è datata: Collicello Umbro, dicembre 1943-Firenze, dicembre 1944. Calamandrei la pensa e la scrive nel piccolo paese umbro, dove si è rifugiato con la moglie a metà dell'ottobre del '43 per sfuggire i pericoli di un arresto e di soprusi da parte dei fascisti e dei tedeschi. Chi conosce i suoi diari sa quanto la gestazione della 'prefazione' sia stata lunga e sofferta, e non soltanto a causa della scomodità dell'esilio. Il 9 novembre egli annota di essere intento « a scrivere un'ora al giorno al Beccaria e al libro sulla 'Legalità' ». E ancora il 17 dicembre: « ho tentato di lavorare finora al Beccaria: ma non mi riesce di andare avanti. Quando uscirà questo libro? Potrà mai uscire? ». L'11 gennaio del '44: « esco... lasciando a mezzo qui sul tavolino il manoscritto della prefazione al Beccaria » (cfr. *Diario 1939-1945*, cit., t. II, ai giorni soprassegnati).

⁽⁵¹⁾ Il volume di Flavio Lopez de Oñate su 'La certezza del diritto' esce a Roma nel 1942. Il saggio recensorio di Calamandrei è immediato ed entusiastico.

⁽⁵²⁾ È un libro che non vedrà mai la luce e che resta fra i propositi non realizzati. Ne scaturì invece un lungo articolo, intitolato 'La crisi della legalità', per il settimanale di politica e letteratura diretto da Guido De Ruggiero e Luigi Salvatorelli 'La nuova Europa' dove apparve nel n. 4 del 31 dicembre 1944 (vedilo ora in *Scritti e discorsi politici*, a cura di N. Bobbio - vol. I - *Storia di dodici anni*, t. I, Firenze, La Nuova Italia, 1966, p. 72 ss.).

⁽⁵³⁾ Università di Firenze - Facoltà di Giurisprudenza - *Corso di integrazione Ottobre-Dicembre 1944 - Diritto costituzionale* - Prof. Piero CALAMANDREI, *Appunti sul concetto di legalità*, Firenze, Ed. Universitaria, 1944 (ristampato senza l'appendice di testi costituzionali in *Opere giuridiche*, III, Napoli, Morano, 1968).

direttiva e come metodo d'ogni governo il *principio di legalità*, cioè, per dirla con parole semplici, il principio, molto elementare e trito, del rispetto delle leggi »⁽⁵⁴⁾; e insiste subito dopo « come nel campo giuridico la legalità sia la forma necessaria della libertà, della giustizia e della uguaglianza... costituisce essa stessa un *problema di libertà* »⁽⁵⁵⁾.

Il regime fascista è crollato, il tiranno ha abbandonato la sede del potere, l'Italia sta assumendo un volto ormai democratico ma il vecchio giurista ritiene doveroso di continuare a battere il suo chiodo di sempre. E la sua convinzione, più che immutata, è quasi avvalorata: la legalità è « la forma necessaria della libertà ». Che sta dietro a questo atteggiamento pervicace, che la motivazione di Cappelletti da sola non giustifica? Sta la certezza d'un giurista educato al culto delle dottrine post-risorgimentali, con una educazione tanto plagiante da fare di queste una ideologia giuridica intensissima da cui egli né vuole né è in grado di separarsi.

L'elogio calamandreiano della legalità è implicitamente l'elogio della legge⁽⁵⁶⁾: fonte per eccellenza, anzi, unica fonte di diritto, perché la sola che è capace, nella sua generalità ed astrattezza, di autopurificarsi. Per contrario, pesante è la diffidenza verso la scienza giuridica e verso la giurisprudenza: la loro funzione, in un ordinamento 'civile', non potrà essere mai di produzione giuridica, di creazione del diritto.

Se v'è uno spettro che è sempre invocato negli scritti del Nostro, quasi un topos, è quello del 'diritto libero', sempre e soltanto esemplificato nelle due immagini ripugnanti delle esperienze comunista sovietica e nazional-socialista tedesca⁽⁵⁷⁾, un sistema

⁽⁵⁴⁾ *Appunti sul concetto di legalità*, cit., p. 54.

⁽⁵⁵⁾ *Appunti sul concetto di legalità*, cit., p. 55.

⁽⁵⁶⁾ Che diventa talora esplicitissimo: « questa forma della legge in cui ogni metallo, nobile o vile, può esser colato, per assumervi ugualmente, appena freddato, la tranquillante impronta della giuridicità » (*La certezza del diritto e le responsabilità della dottrina*, cit., p. 171).

⁽⁵⁷⁾ Cfr. *Il processo inquisitorio e il diritto civile* (1939), ora in *Opere giuridiche*, I, Napoli, Morano, 1965, p. 420; *Sul progetto preliminare Solmi*, cit., pp. 306-307; *Il giudice e lo storico* (1939), ora in *Opere giuridiche*, I, Napoli, Morano, 1965, p. 407; *Il nuovo processo civile e la*

che « non merita questa sua denominazione se non per ironia: perché esso è negazione insieme di ogni diritto e di ogni libertà »⁽⁵⁸⁾, un sistema aberrante, dissennato, irrazionale, arbitrario⁽⁵⁹⁾. Calamandrei non ammette dialogo su questo punto: facendosi schermo delle due esemplificazioni deterrenti, lo respinge sommariamente e inappellabilmente come il sistema primitivo « della giustizia del caso concreto »⁽⁶⁰⁾. In base a quale motivazione? Perché in esso dottrina e giurisprudenza divengono fonti del diritto, e scienziato e giudice indossano la veste innaturale di creatori dell'ordinamento⁽⁶¹⁾.

Il sistema calamandreiano delle fonti è quello rigidamente positivistico della tradizione illuministica e risorgimentale, un sistema che si fonda sulla mitizzazione della legge. Sembra che Calamandrei abbia sempre sotto mano i vecchi classici settecenteschi, Montesquieu, Beccaria, Muratori, letti e citati con frequenza, indi-

scienza giuridica (1941), cit., pp. 467 e 469; *Appunti sul concetto di legalità*, cit., cap. I, § 8 'Sospensione e corruzione della legalità'; *La crisi della legalità*, cit., dove il primo paragrafo è eloquentemente intitolato 'Crisi comunista e crisi nazifascista'.

⁽⁵⁸⁾ *La certezza del diritto e le responsabilità della dottrina*, cit., p. 171.

⁽⁵⁹⁾ La collezione di aggettivi è costruita su precisi testi calamandreiani. Cfr. *Il giudice e lo storico*, cit., p. 411, dove si parla di « questa pericolosa aberrazione del diritto libero »; *La certezza del diritto e le responsabilità della dottrina*, cit., p. 171, dove si parla di « questa dissennata e irrazionale confusione tra il problema politico del contenuto e il problema giuridico della forma », perché « la giustizia del caso singolo si riduce ad essere inquietudine ed incertezza, timore di arbitrio, sete di privilegio, rissa perpetua e perpetua schiavitù ».

⁽⁶⁰⁾ Riferendosi a Russia e Germania parla di « ordinamenti, primitivi o modernissimi » facendo intendere la primitività, la incredibile arretratezza da un punto di vista della civiltà giuridica, di questi sistemi instaurati appena ieri (*Il giudice e lo storico*, cit., p. 407).

⁽⁶¹⁾ « Proprio per questa divisione del lavoro, che è supremo canone di ogni operare umano, la attività dei giuristi, come tecnici dell'applicazione delle leggi, si distingue, per metodo, per studi, per *forma mentis*, dall'attività di coloro che, invece che ad applicare ai casi della vita il diritto già formulato nelle leggi vigenti, si adoperano a creare il diritto nuovo... quest'ultima attività, volta a creare il nuovo diritto, è quella che nel linguaggio ordinario si chiama, *scripto sensu*, la politica (*Il nuovo processo civile e la scienza giuridica*, cit., p. 465).

cati come modelli di lettura, ancora nel tardo 1944, ai nuovi studenti fiorentini⁽⁶²⁾. La polemica contro giudici e dottori in favore di una legge e di un principe intensamente idealizzati è la stessa che sta al centro del libello muratoriano così naturalmente collocato nel grembo dell'illuminismo settecentesco italiano. E l'invocazione alla legalità è quella stessa dell'agile e fortunato pamphlet di Cesare Beccaria, un libro che Calamandrei presenta ai lettori della collezioncina in sedicesimo di Pancrazi come « una lettura consolatrice e edificante »⁽⁶³⁾ usando toni propri a certa apologetica cattolica più convenienti alle 'Massime' di Sant'Alfonso che non a un classico dell'età dei lumi.

Da questa tradizione bisecolare Calamandrei ha assorbito fin nelle ossa una dommatica che è divenuta la sua cultura indisponibile e inabdicabile, una sua seconda natura, colorita com'è di quell'assolutismo etico con cui il cosiddetto liberalismo sette-ottocentesco ha presentato le pretese conquiste giuridiche. Ed è portatore di quella dommatica quando relega dottrina e giurisprudenza ad un non-ruolo esecutivo e descrittivo ben al di sotto della cappa di piombo del legislatore e della legge⁽⁶⁴⁾.

(62) 'Dei delitti e delle pene' di Beccaria (nella edizione curata da Mondolfo) e 'Dei difetti della giurisprudenza' di Muratori (nella edizione Solmi) sono tra i pochi libri che « si suggerisce agli studenti volenterosi » in calce alla 'Premessa'. Frequente è in questo 'corso' il rinvio alle « pagine ancora fresche del Beccaria e del Muratori » (p. 46).

(63) *Prefazione*, cit., p. 9.

(64) Presentando ai giuristi italiani il nuovo Codice, egli li invitava innanzi tutto alla « esegesi e alla descrizione » e ad « andar tra gli uomini a spezzare tra loro il pane della legalità » (*Il nuovo processo civile e la scienza giuridica*, cit., p. 473), giacché « i giuristi sono dunque gli ausiliari fedeli e insostituibili della legalità » (ibidem, p. 467) e giacché al giurista « non è consentito di prender parte attiva (fino a che vuol rimanere giurista) alla lotta per la instaurazione di leggi più giuste » (ibidem, p. 474). E aderendo alle conclusioni di Lopez de Oñate, ribadirà: « la scienza giuridica deve mirare soltanto 'a sapere qual'è il diritto' [la frase è di Lopez], non a crearlo; solo in quanto il giurista abbia la coscienza di questo suo limite e non tenti di sovrapporsi al dato positivo che trova dinanzi a sé, l'opera sua è benefica per il diritto. Io mi immagino il giurista come un osservatore umile ed attentissimo... » (*La certezza del diritto e le responsabilità della dottrina*, cit., p. 175).

Ma alcune domande premono. Dietro la legge idealizzata da Muratori sta il principe illuminato del trionfalismo settecentesco; e dietro la legge invocata da Calamandrei quale figura di principe? Non si può che rispondere: il tiranno, e un tiranno che aveva fatto della legalità formale uno schermo impeccabile. E come si può parlare di ossequio dovuto alla legge, quando il legislatore si è macchiato dell'infamia delle cosiddette leggi razziali? Eppure, ecco la pseudo-moralistica e assolutamente lucida risposta del Nostro, scritta alcuni anni dopo l'emanazione delle leggi sulla razza: « questa azione sovvertitrice delle leggi, che può avere la sua moralità e la sua funzione storica, non è la moralità del giurista; il quale, anche quando il contenuto della legge gli fa orrore, sa che nel rispettarla e nel farla rispettare quale essa è, anche se iniqua, si riafferma quell'ideale di uguaglianza e di reciprocità umana che vivifica e riscalda l'apparente rigidità del sistema della legalità. E forse questo culto della legalità a tutti i costi, questo sconsolato ossequio alle leggi, solo perché sono tali, ed anche se il cuore le maledice e ne affretta col desiderio l'abolizione, ha una sua grandezza morale che raggiunge spesso, senza slanci apparenti, il freddo e meditato eroismo »⁽⁶⁵⁾.

È un testo disarmante ma illuminantissimo proprio perché scritto nel 1942 e perché ha una carattere confessorio. 'Ideale di uguaglianza e di reciprocità umana', 'culto della legalità a tutti i costi', 'ossequio alle leggi, solo perché sono tali', 'grandezza morale' di tutto questo, 'eroismo'. Il castello dommatico — dommatico perché venato di eticità — costruito dall'illuminismo ottanta-novardo è qui nuovamente sottoscritto, e sottoscritto in bianco.

(65) *La certezza del diritto e le responsabilità della dottrina*, cit., p. 177. Inaccettabile è la motivazione del compianto Luigi Caiani, che cioè la difesa della legalità aveva un senso soltanto « fino a quando anche in Italia, sul piano del diritto sostanziale, non cominciarono ad introdursi in forma sempre più minacciosa i principii aberranti della strumentalizzazione del diritto, di cui l'esempio più notevole, ma non certo il solo, fu ad un certo momento quello delle leggi per la difesa della razza » (cfr. L. CAIANI, *La filosofia dei giuristi italiani*, Padova, Cedam, 1955, p. 127), giacché i saggi più decisamente legalitari del Nostro sono scritti nel triennio 1939-1942 quando le leggi razziali erano scandalosamente presenti e vigenti nella realtà italiana.

E un giurista degli anni Quaranta, pur così sensibile e colto, ripete il suo appagamento nel castello borghese di garanzie formali misurate soltanto su un individuo astratto, che aveva — a suo tempo — stimolato la critica demolitrice di Marx. Non gli resta che innalzare un vessillo con sopra scritto 'Liberté, égalité, fraternité'.

E al povero uomo di scienza e di tribunale che cosa resta in mezzo a questo parossismo legalitario? Poco o nulla: « nelle aule giudiziarie si legge che 'la legge è uguale per tutti'. Non bisogna sorridere, come si usa, su questo motto: in esso è concentrata, si potrebbe dire, tutta la *moralità della dogmatica giuridica*. L'importanza sociale, la missione umana dei giuristi è proprio questa: far sì che le leggi, buone o cattive, siano applicate in modo uguale ai casi uguali, senza parzialità, senza dimenticanze, senza favori »⁽⁶⁶⁾. Il giurista, giudice o *sapiens*, è costituito servo, ed è pensato pago e felice del suo servaggio. Per lui anche la fantasia è un lusso insostenibile⁽⁶⁷⁾. Il vecchio *coetus doctorum* del diritto comune è ridotto ad una sorta di congregazione di evirati.

Perché questa espunzione così drastica? Perché limitare sempre lo sguardo alle esperienze tedesca e sovietica, e non guardare invece a quel mondo del *common law* dove si aveva avuto la realizzata simbiosi storica fra istituzioni democratiche e ordinamento a base non legislativa? Perché camuffare come legalitaria la grande esperienza giusliberistica dello *ius commune*⁽⁶⁸⁾ lui che pure si era nutrito della sapienza creativa degli antichi dottori? Perché arrivare, con una indubbia caduta di stile, alla invocazione retorica della « chiarezza dello spirito italiano » o, ancor peggio, solleticare a favore della legalità l'orgoglio dello Stato autoritario?⁽⁶⁹⁾.

⁽⁶⁶⁾ *Il nuovo processo civile e la scienza giuridica*, cit., p. 474.

⁽⁶⁷⁾ « I giuristi non possono permettersi il lusso della fantasia » (*La certezza del diritto e le responsabilità della dottrina*, cit., p. 176).

⁽⁶⁸⁾ Richiamandosi, con un falso storico, a « una tradizione due volte millenaria di saggezza e di chiarezza giuridica » (*Il giudice e lo storico*, cit., p. 411).

⁽⁶⁹⁾ « Il sistema della creazione giudiziaria del diritto, contrario alla chiarezza dello spirito italiano, sembra a maggior ragione in netto contrasto coi principî dello Stato autoritario » (*Sul progetto preliminare Solmi*, cit., pp. 306-307).

Non poteva essere la dommatica dei giuristi lo strumento capillare e penetrante che, inserendosi nella interpretazione e applicazione della legge, riusciva a creare spazi nascosti, a operare demolizioni discrete, a deformare insensibilmente dettati inaccettabili, com'era nel disegno del buon Cammeo? Calamandrei era almeno in contraddizione con se stesso quando aveva additato — un anno prima — come merito altissimo di Chiovenda e della sua scuola quello di avere, con una lenta ed efficace opera di riflessione dottrinale, su un piano affatto extralegislativo, trasformato il processo civile da « appendice del diritto privato, su premesse individualistiche » in un sistema di indole maggiormente pubblicistica⁽⁷⁰⁾, anticipando e stimolando il futuro legislatore⁽⁷¹⁾.

(70) Né si dica che ciò fu possibile alla dottrina perché coincidente con gli orientamenti del potere politico. L'opera della dottrina processualistica italiana fu complessa, varia e articolata, e incise sull'evoluzione giuridica, ben al di là di un generico atteggiamento pubblicistico, su due piani: costruì una sorta di interpretazione evolutiva rispetto alla norma del Codice del '65 ormai vecchia e superata; anticipò — come ammise lo stesso Ministro Grandi — molte scelte del futuro codificatore.

(71) *Gli studi di diritto processuale civile in Italia negli ultimi venticinque anni*, in *Il pensiero giuridico italiano*, I, *Bibliografia*, Roma, I.R. C.E., 1941, ora in *Opere giuridiche*, I, Napoli, Morano, 1965, pp. 524-525. Cfr. anche *Il nuovo processo civile e la scienza giuridica*, cit., p. 547. Il discorso è però sempre viziato dal paraocchi positivistico. Si legga questa pagina del '39 intimamente contraddittoria: « Le ricostruzioni della dogmatica sono dunque, in ogni caso, il risultato di un compromesso tra il diritto positivo e le premesse tendenziali a cui il giurista lo ricollega: ed è così, coll'evolversi di queste mobili premesse, che la dogmatica riesce a ringiovanire perennemente gli istituti giuridici, e ad adeguarli, anche se la lettera delle disposizioni rimane immutata, alla realtà sociale che sempre si rinnova. Esempio ormai classico di questa funzione di adeguazione politica che la dogmatica esercita sul diritto positivo, è dato proprio, come altrove ho notato, dall'opera scientifica di Giuseppe Chiovenda: il quale è riuscito a costruire un sistema nettamente orientato su principi pubblicistici ed in un certo senso autoritari, prendendo come base proprio quel codice del 1865 che volle essere ai suoi tempi espressione di tendenze nettamente individualistiche e liberali. A tanto può, attraverso la interpretazione evolutiva, servire la dogmatica: a costruire con vecchi materiali architetture in armonia coi nuovi tempi, ossia a dar l'illusione che circoli nell'interno delle vecchie leggi uno spirito nuovo che in realtà vi è proiettato dal di fuori, dalla sensibilità politica dell'interprete; la stessa illusione

È che Calamandrei avrebbe dovuto sciogliere — e allora non ci riuscì — quel nodo di ideologia giuridica che si portava dentro e che identificava il migliore degli ordinamenti possibili in quello costruito nel perimetro d'ombra della legge, togliendo a tutti coloro che vi operano all'interno ogni contatto col metagiuridico, dando per risolto dal legislatore ogni problema politico e sociale e affidando al ceto dei giuristi la logica di forme neutrali da applicare quasi sotto una campana di vetro. L'illuminismo, che è il carattere culturale più marcato in Calamandrei e che riaffiorerà in un suo costante radicalismo politico, diventa inevitabilmente un rigido positivismo, diventa culto della legge positiva prescindendo dai suoi contenuti.

È importante una lettera del '41 a Giovanni Nencioni⁽⁷²⁾, la quale, proprio in grazia del suo carattere epistolare che rende l'espressione franca e libera, è interpretativa di certezze e posizioni che emergono in questi anni nelle pagine del Calamandrei scienziato. Al vecchio allievo che gli rimproverava idealisticamente di « cancellare il diritto dalla vita dello spirito » il Nostro replica con una netta, anzi nettissima, distinzione fra due concetti di giustizia, quella « in senso giuridico » e quella « in senso morale », e chiarendo che « la materia dei giuristi è solo giustizia nel primo senso (= uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge) »⁽⁷³⁾. Alla fine della lettera, emerge poi il rischio da evitare a ogni costo: lo sbocco nel diritto naturale; da evitare, perché significherebbe commistione indebita fra diritto e morale, fra diritto e religione.

ne dei colori, che sembrano dentro le cose, e sono invece nella luce che su di esse si riflette » (*La relatività del concetto di azione*, cit., p. 428); dove il discorso si dibatte nella *duplex interpretatio* della incisività storica dell'azione dottrinale e del suo carattere illusorio. È chiara, comunque, la fatica con la quale Calamandrei fa una simile ammissione e la palese ripugnanza a riconoscere un ruolo incisivo a un qualcosa, l'opera dottrinale, che è estraneo al sistema delle fonti, che non è né può essere fonte e che pertanto assume un ruolo decisamente innaturale.

⁽⁷²⁾ È il linguista Giovanni Nencioni, che abbiamo ricordato più sopra (cfr. p. 113) e che era legato a Calamandrei da vincoli di affettuoso discepolato.

⁽⁷³⁾ CALAMANDREI, *Lettere 1915-1956*, cit., Lettera N. 259, datata: Firenze, 31 maggio 1941.

La lettera a Nencioni, convalidata da molte concordanze su quella eloquente distinzione fra giustizia 'giuridica' e giustizia 'morale' (74), ci mostra un Calamandrei arroccato nelle sue convinzioni e fermo a una concezione positivistica del diritto di piena ancillarità verso il legislatore (75), una concezione che la fondazione

(74) Calamandrei la ripete nel saggio su *Il nuovo processo civile e la scienza giuridica*, cit., p. 73, che è dello stesso anno della lettera a Nencioni: « bisogna non confondere la giustizia *in senso giuridico*, che vuol dire conformità alle leggi, colla giustizia *in senso morale*, che dovrebbe essere tesoro comune di tutti gli uomini civili... la giustizia che amministrano i giudici e gli avvocati è soltanto la giustizia giuridica, che vuol dire soltanto giusta applicazione delle leggi vigenti; né si può far carico ai giuristi se le leggi, alle quali essi sono chiamati a servire come scienziati, non corrispondono sempre a certi ideali di giustizia morale, che non sono scienza, ma fede ».

(75) È la concezione che lo risolverà ad accettare l'incarico di coadiuvare il Ministro Grandi nella definizione del Codice di procedura civile. Si è parlato talora di atteggiamento opportunistico di Calamandrei e quasi di un suo larvato filo-fascismo; questo è tendenzioso e contrario alla verità delle cose. Oggi che abbiamo a disposizione per ricostruire la sua personalità non soltanto la sua voce ufficiale ma la vasta massa di materiali dei diarii e delle lettere, una simile asserzione deve essere smentita. Ciò che pesò soprattutto su di lui fu l'ideologia del giurista strumento di legalità e al fianco del legislatore a offrirgli i suoi supporti tecnici. Il 5 novembre 1939 scriveva all'amico magistrato Guido Raffaelli: « Il nuovo Ministro [Dino Grandi], che ha affidato la rielaborazione del CPC al valoroso sostituto procuratore generale Conforti, ha chiamato come consulenti tecnici Carnelutti, Redenti e me: devo dunque spesso far la spola a Roma, per cooperare a questo lavoro di ortopedia » (*Lettere 1915-1956*, cit., lettera n. 248 del 5 novembre 1939). Il suo intento fu cooperativo nel senso di lavorare per un obiettivo perfezionamento del Codice e forse andò fortunatamente più in là di quella operazione di ortopedia (il termine è significativo di un preciso stato d'animo verso il legislatore!) di cui parla nella lettera a Raffaelli. Scriverà nel diario, il 5 settembre 1940: « io ho finito ieri la mia relazione al CPC: ho cercato di metterci dentro idee 'rette' » (*Diario 1939-1945*, cit., t. I). E saranno queste idee — insieme a quelle di Carnelutti e Redenti — che gli consentiranno, dopo, di guardare oggettivamente con soddisfazione al parto legislativo. Certamente l'incubo del collaborazionismo affiora nel momento del crollo del Regime e affiora il rammarico di essere stato al « servizio del fascismo », e ha bisogno di scriverne privatamente, anche se si tratta di cosa penosa e sgradevole, quasi come il peccatore che ha bisogno di confessare il proprio peccato. Rilevante è in questo senso la testimonianza del diario (cit., t. II) in data

monoculturale lasciava vivere indisturbata. Chi legge le pagine dei diarii e delle lettere, oggi fortunatamente accessibili, si accorge infatti di una personalità vivace, sensibile, finissima ma completamente adagiata in un costume e in un'ideologia che, qualche anno fa, si sarebbe definita — con un po' di grossolanità, con una forte carica tautologica ma in modo efficace — come borghese. Non v'è dubbio: il mondo di Calamandrei è quello della intelligente, civile e agiata borghesia toscana, e lo scenario in cui si muove è fatto di ville, villini, palazzi, fattorie, poderi, studi professionali dove la protagonista è una proprietà fondiaria che serba del mondo del lavoro, del lavoro degli sfruttati, un'eco puramente sentimentale. Una personalità immersa in quella che potrebbe chiamarsi una logica da terzo stato, soddisfatta — e non senza ragione — di un apparato di vecchie garanzie formali pensate su un individuo modello che non aveva riscontro nella realtà quotidiana. L'ideologia giuridica trovava il suo appoggio e il suo cemento in una ideologia sociale che gli era complementare. È una sola cultura unitaria che Calamandrei respira, ed è da questa fondazione unica che trae vigore il suo positivismo di radice illuministica.

Ma Calamandrei ha il privilegio storico di vivere una singolare e turbinosa vicenda: l'avvento, lo svolgersi e lo scomparire del fascismo, la guerra, la disfatta, le distruzioni e la costruzione di un nuovo ordine sociale e istituzionale, l'emergere di valori (cioè ideologie e culture) prima ignoti o tanto appartati da poter essere facilmente elusi o 'rimossi'; vivere cioè, accanto a traversie personali, una complessa tragedia collettiva. E in lui, cui non si possono negare occhi ed orecchi ben dischiusi sulla realtà, che è un animo tormentatissimo sul versante dei problemi religiosi e

30 settembre 1943. Simili perplessità affioranti quando è appena iniziato lo sfacelo del Fascismo, potranno agli orecchi di qualcuno suonare di opportunismo. Quello che è invece decisamente deplorabile e stigmatizzabile, anche per la sua intima incoerenza, è il giudizio — risalente a un anno dopo — di spicciativa liquidazione della codificazione 'mussoliniana' come quella che « ha, come tutte le opere del regime, la funzione meramente decorativa di tenere a bada la platea » (*La crisi della legalità*, cit., p. 79). Affermazione demagogica e tartufesca insieme, oltre che autolesionistica se si pensa che Calamandrei faticò tanto a confezionare quella 'decorazione'.

sociali ⁽⁷⁶⁾, qualche incrinatura affiora nelle mura solide dell'edificio che con le sue mani si è costruito. E il discorso si complica.

Già nel '39 aveva chiuso uno dei suoi saggi più significativi, quello sulla relatività del concetto di azione, contemplando nello 'specchio' prediletto del processo il travaglio di un mondo in rapido divenire ⁽⁷⁷⁾. E comincia ad affiorare, dapprima con un'intuizione appena segnata, poi con una percezione piena, quella dialettica tra « questo periodo di accelerati trapassi che il mondo vive » ⁽⁷⁸⁾ e i « periodi di pace sociale » ⁽⁷⁹⁾, dialettica che sarà un motivo costante degli scritti calamandreiani del ripensamento degli anni Cinquanta ⁽⁸⁰⁾; e si profila un decorso del tempo fatto di periodi non di uguale peso ed intensità, nel variare dei quali anche i valori mutano, con un conseguente sfaldarsi delle certezze

⁽⁷⁶⁾ Assai interessanti sono gli squarci, rivelati dal diario, di discussioni animate che Calamandrei ha con gli amici letterati Luigi Russo e Pietro Pancrazi e con il filosofo Guido Calogero sui rapporti fra storia, morale, religione (cfr. *Diario 1939-1945*, cit., t. I, in date 10 settembre 1940, 17 ottobre 1940, 7 aprile 1941).

⁽⁷⁷⁾ « Progressivo affievolimento del diritto soggettivo fino a ridursi a un interesse occasionalmente protetto; allargamento del diritto amministrativo a scapito del diritto civile; assorbimento del processo civile nella giurisdizione volontaria o nella giustizia amministrativa; aumento dei poteri discrezionali del giudice; annebbiamento dei confini non solo tra diritto privato e diritto pubblico, ma anche tra diritto sostanziale e diritto processuale; discredito crescente non solo delle codificazioni, ma della stessa legge intesa come norma generale ed astratta preesistente al giudizio; aspirazione sempre più viva al diritto del caso per caso — tutti questi sono gli aspetti di una crisi che il processualista segue con ansietà nel suo specchio: nel quale si riflette, tradotto in formule di teoria, il vasto travaglio del mondo » (*La relatività del concetto di azione*, cit., p. 449).

⁽⁷⁸⁾ *La relatività del concetto di azione*, cit., p. .

⁽⁷⁹⁾ Prefazione a BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, cit., p. 14.

⁽⁸⁰⁾ *La crisi della giustizia* (1951), cit., p. 584; *La funzione della giurisprudenza nel tempo presente*, cit., pp. 610-611. Convien precisare tuttavia che è un angolo di osservazione, e un punto diagnostico, connaturale al Calamandrei di sempre. Infatti li troviamo nel vecchio studio su *Il significato costituzionale delle giurisdizioni di equità*, cit., che, come sappiamo, risale al 1920. Qui, ripetutamente, si contrappongono i « periodi di calma sociale », in cui la legalità è l'espressione normale, ai « periodi di transizione », in cui è sempre più frequente il fenomeno delle giurisdizioni d'equità » (passim).

antiche e il formarsi di nuove. Un illuminista che riflette sul tempo e si accorge quanto sfugga alle sue regole immobili; un illuminista che nelle emergenti venature storicistiche rivela più di una delusione.

Anche su questo piano il diario è illuminante: il 27 gennaio del '40, dopo una conferenza su 'Fede e diritto' fatta nella sede della FUCI fiorentina, stimolato forse dal dialogo o forse dalla polemica con gli studenti cattolici, ripensando in un soliloquio per lui intellettualmente drammatico, non può fare a meno di scrivere una domanda angosciosa: « ma siamo poi nel vero a difendere la legalità? È proprio vero che per poter riprendere il cammino verso la 'giustizia sociale' occorre prima ricostruire lo strumento della legalità e della libertà »? ⁽⁸¹⁾. E due anni dopo, sempre sulle stesse pagine e proseguendo lo stesso soliloquio, confessa il suo dubbio su una 'legge' turlupinatoria nella sua pseudo-astrottezza e pseudo-generalità, da sembrargli una forma senza contenuto ⁽⁸²⁾.

È significativa una precisazione: questi spezzoni di diario sono contemporanei a molti degli scritti scientifici da noi utilizzati e citati. L'incrinatura è ancora nascosta. Scoppierà nel '44 con il 'corso' costituzionalistico e con l'articolo espressamente dedicato alla legalità. Si badi: scoppierà non al di fuori di un discorso sulla legalità, né tanto meno contro, ma entro la sua cornice. La scelta legalitaria di Calamandrei è indiscussa ⁽⁸³⁾, e la sua ripetuta sfidu-

⁽⁸¹⁾ *Diario 1939-1945*, cit., t. I.

⁽⁸²⁾ *Ibidem*, t. II, in data 10 luglio 1942.

⁽⁸³⁾ « I presenti appunti vorrebbero... dimostrare come nel campo giuridico la legalità sia la forma necessaria della libertà, della giustizia e della uguaglianza, le quali in tanto posson tradursi in realtà pratica in quanto e nella misura in cui si realizzano come legalità: sicché questa non può considerarsi un *posterius* formale da relegarsi all'ultimo posto quale complemento meramente tecnico delle altre esigenze, ma costituisce essa stessa una condizione essenziale e primaria per la soddisfazione di quelle » (*Appunti sul concetto di legalità*, cit., p. 55). E si ribadisce l'assunto legalitario caro a Calamandrei: « nel sistema della legalità giustizia non vuol dire altro che conformità alla legge; il giudice non ha altro modo di esser giusto che quello di conformare la sua sentenza alla volontà della legge (*ibidem*, cap. I, n. 6, p. 69).

cia nel giusliberismo continua a prender la guisa di un'acre, violenta invettiva con l'evocazione di spettri nazionalsocialistici e sovietici⁽⁸⁴⁾.

Il problema della legalità, tanto semplicemente e bonariamente enunciato negli scritti precedenti, però si complica, e la compattezza del principio crolla. Accanto a una legalità « in senso formale » appare una legalità « in senso sostanziale » con il significato specifico di « partecipazione di tutti i cittadini alla formazione delle leggi », di « preventiva delimitazione dei poteri del legislatore »⁽⁸⁵⁾. Ma chiunque si accorge che questa 'legalità sostanziale' non è più legalità, è ben altra cosa.

È evidente che Calamandrei è sulla difensiva, che si sente accerchiato dalle ipotesi marxiste e cattoliche che battono in breccia il vecchio formalismo positivisticò. Egli, con l'onestà intellettuale che chiunque deve riconoscergli, si pone in dialettica con esse, le combatte, non ne è convinto, ma pur sempre una traccia erosiva resta del patrimonio dell'avversario.

Il principio di legalità come rispetto alla legge pur che sia, imperniato su un culto assoluto della legge, scardinato dal terreno socio-politico che gli dà vita, dimostra la sua aridità di arnese fuori del tempo, mentre per le vie del mondo è un tumultuare di esclusi che reclamano non il vecchio inutile ventaglio per farsi fresco che la borghesia aveva dato loro in omaggio, ma maggior benessere e maggior potere. E il 'corso' più che sul principio di legalità sensibilmente si amplia e si sposta sullo Stato di diritto come Stato di legalità, su quel complesso di principii e istituti che è il « regime di legalità », dove la legalità è rinsanguata e resa moralmente legittima dal clima libertario e democratico sottostante, dove, da garanzia formale com'è nella tradizione liberale che Calamandrei ha sempre fatto sua, si sostanzializza, assume uno spessore squisitamente politico-sociale⁽⁸⁶⁾.

Questa volta il giurista non può continuare a nascondere le vergogne del legislatore di ieri, e il riferimento alle leggi razziali

⁽⁸⁴⁾ *Appunti sul concetto di legalità*, cit., passim ma soprattutto p. 126 dove si ribadisce il concetto che « il diritto libero è un sistema di sgregatore ».

⁽⁸⁵⁾ *Ibidem*, premessa, p. 56.

⁽⁸⁶⁾ *Ibidem*, cap. IV, n. 14.

campeggia a mezzo del 'corso', riferimento⁽⁸⁷⁾ facile e innocuo ora che il regime è passato, come era stato facile ma non innocuo il silenzio durante il fascismo⁽⁸⁸⁾; la fiducia, che ieri era cieca in ogni legge pur che rivestisse quel termine magico e quella forma miracolosa, si sposta sul sistema di leggi che dovrebbe avere — in una visione ingenuamente libresca — la capacità di autodepurarsi e di espellere l'iniquità che lo contamina^(88 bis). Questa volta la articolazione fra giustizia giuridica e giustizia sociale, che nella lettera a Nencioni si poneva come un rapporto fra due opposti, ritorna, ma in modo assai più sfumato: « nello stato legalitario, piuttosto che insanabile contrasto, vi è tra legalità e giustizia ripartizione di compiti e armonica collaborazione »⁽⁸⁹⁾, « due momenti dialettici » ma ricompresi in un processo circolare « attraverso il quale continuamente la giustizia sociale si trasforma in giustizia giuridica »⁽⁹⁰⁾; e l'uguaglianza giuridica lascia la sua tradizionale schematizzazione unilineare di uguaglianza « di fronte alla legge » per svilupparsi anche in uguaglianza « contro la legge »⁽⁹¹⁾.

Più esplicito come testimonianza di un sostanzioso ripensamento critico il saggio — eloquente fin nel titolo — su 'La crisi della legalità'. Qui la legge ha una palingenesi completa: non è più

(87) Cfr. *Ibidem*, p. 86. Ed è un riferimento che gli serve per contestare il giudizio generale negativo sullo strumento 'legge' che parta da ripugnanti esempi particolari.

(88) A proposito di questo silenzio, se ne veda la teorizzazione in una interessante lettera del 1929. Scrivendo all'allora giovane processualista Nicola Jaeger le proprie impressioni sulla seconda edizione in bozze del suo libro su 'Le controversie individuali del lavoro', esclama: « Nello scorrer le bozze ho visto qua e là qualche giovanile intemperanza politica, che, se è sempre in tempo, farebbe bene a togliere... Si ricordi che, in questi climi, la più dignitosa forma di biasimo è l'astensione dalla lode » (Cfr. *Lettere 1915-1956*, cit., lett. n. 214 in data 12 settembre 1929).

(88 bis) « Il sistema della legalità, lungi dal fondarsi sull'infallibilità del legislatore, offre negli stessi organi legislativi il meccanismo sempre pronto a correggere con altre leggi le leggi che più non rispondono alle mutate condizioni sociali » (*Appunti sul concetto di legalità*, cit., p. 85).

(89) *Appunti sul concetto di legalità*, cit., cap. V, n. 22 (Legalità e giustizia), soprattutto p. 122 ss.

(90) *Appunti sul concetto di legalità*, cit., cap. V, n. 21 (Legalità e uguaglianza), soprattutto p. 135.

(91) *La crisi della legalità*, cit., p. 81.

lo schema formale, accontentistico, del positivista di ieri, ma è colta e sentita e teorizzata soltanto come « autodisciplina voluta ». Altrimenti è « tirannia imposta » e diventa dovere civico il trasgredirla ⁽⁹²⁾.

Capovolgimento perfetto di quanto il processualista fiorentino aveva insegnato appena due anni prima recensendo il volume di Lopez de Oñate. Certamente il mutamento istituzionale e il nuovo clima democratico invogliano alla loquacità che oggi è impunita e agli atti di coraggio che oggi sono facili a compiersi. Ma sarebbe ingeneroso e falsante ridurre tutto a un problema di viltà o di ardimento. Le pagine della recensione a Lopez sono infatti vive, schiette, sentite; nascono da convinzioni profonde, da una ideologia giuridica ben radicata. Il nuovo che c'è a fine '44 è una realtà politica strutturalmente basata su nuove fondazioni. Questo fuori del microcosmo Piero Calamandrei, ma al suo interno c'è una ricchezza ideologica che il vecchio uomo a una dimensione non possedeva. Si legga la chiusa dell'articolo e non mancheremo di accorgercene: « Forse, nella nuova legalità, i partiti saranno sempre meglio rafforzati e democraticamente organizzati, per assumere con sempre maggior consapevolezza nei convegni legislativi le funzioni di organi preparatori delle leggi; il sistema liberale sarà difeso con opportune cautele costituzionali contro gli attentati delle correnti politiche negatrici della libertà; e l'ambito dei diritti di libertà, che dovranno ancora una volta esser proclamati come baluardo intangibile contro il ritorno di ogni totalitarismo, sarà allargato fino ad includervi garanzie che valgano a bandire dalla società lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo. I « diritti dell'uomo e del cittadino » diventeranno, nella nuova legalità che l'avvenire si appresta a ricostruire, i « diritti del lavoratore » ⁽⁹³⁾.

Dai 'diritti dell'uomo e del cittadino' ai 'diritti del lavoratore': è il sentiero dell'arricchimento ideologico, del suo complicarsi e moltiplicarsi. Il personaggio Calamandrei, vocato al dialogo, attento agli altri e verso essi rispettoso, ha rotto il bozzolo chiuso delle vecchie certezze. I contatti fittissimi di quell'anno '44 con

⁽⁹²⁾ Ibidem, pp. 80-81.

⁽⁹³⁾ Ibidem, p. 81.

personalità di altre culture non troveranno così inerme Calamandrei da farne un marxista o un cattolico, due misure ideologiche che proprio non gli sono e non gli saranno mai congeniali, ma gli consentiranno di modificare il proprio messaggio.

Quando nel 1950, il 30 settembre del 1950, nella sua Firenze, spetterà a lui di tenere il discorso inaugurale del Congresso internazionale di diritto processuale civile, conscio del significato spirituale e non soltanto scientifico di quel grande incontro (« nel quale ci ritroviamo e ci contiamo come superstiti di un immenso naufragio »), non ha mezzi termini, non si nasconde dietro cavillazioni che possano ancora salvare la coerenza del suo atteggiamento. Al contrario, ha voglia di operare una confessione pubblica, un pubblico esame di coscienza, con la volontà di umiliare le proprie orgogliose certezze tante volte scritte e conclamate. Sceglie il tema più rischioso, più scottante, forse il più scandaloso in quell'anno di ferite non chiuse: 'Processo e giustizia'. Non gli importa di salvar la propria immagine formale; se ci è consentita l'espressione, gli interessa soltanto di salvarsi l'anima.

Questo perché una profonda crisi ideologica ha incrinato e forse smantellato alcune delle sue più salde credenze giuridiche. Ascoltiamolo: « Per noi processualisti giustizia ha voluto dire finora legalità: applicazione ai fatti accertati secondo verità della legge vigente buona o cattiva che sia. La giustizia intrinseca della legge, la sua rispondenza sociale, la sua moralità non tocca noi processualisti (almeno così si è sempre insegnato): noi studiamo i metodi secondo i quali il giudice traduce in volontà concreta, come si suol dire, la volontà astratta della legge; ma sul valore sociale ed umano di questa volontà astratta il giudice non può pronunciarsi »⁽⁹⁴⁾.

Ma questo non è un bel castello di pure forme? La domanda è sotterranea ma impellente, e lo spinge sul terreno del ripensamento dei vecchi dogmi. Tutte verità da guardare in controluce, a cominciare dalla cosiddetta imparzialità del giudice e del legislatore: « anche nel sistema della legalità, se non è politicamente

⁽⁹⁴⁾ *Processo e giustizia*, ora in *Opere giuridiche*, I, Napoli, Morano, 1965, pp. 573-74.

parziale il giudice, parziale, in senso politico, è certamente la legge, la quale, anche nei regimi parlamentari (e non parliamo di quelli totalitari) è sempre la conclusione di una lotta politica che si è provvisoriamente conclusa col trionfo di un interesse della parte prevalente: sicché anche nel sistema della legalità la imparzialità del giudice può apparire, a ben guardare, nient'altro che uno strumento inesorabile della parzialità della legge »⁽⁹⁵⁾.

Affiorano qua e là insistenti le citazioni di Carnelutti e di Satta, due cattolici che hanno sempre studiato il processo senza mai spogliarsi delle loro premesse metafisiche. L'anno prima sono usciti sulla comune Rivista l'ultima lezione di Carnelutti⁽⁹⁶⁾ e il saggio di Satta sul 'mistero del processo'⁽⁹⁷⁾. Calamandrei li ha letti, ne è rimasto colpito; come è colpito dalle meditazioni di un filosofo cattolico, Giuseppe Capograssi, in stretto colloquio con i giuristi⁽⁹⁸⁾, e da un 'memorabile' numero di 'Esprit' dell'agosto 1947 dove Mounier si interroga sulla giustizia politica⁽⁹⁹⁾. E il Nostro, che in questa relazione inaugurale nulla nasconde o rimuove, li cita.

E ancora: « quando nei dibattiti parlamentari sentiamo da certi partiti lamentare la cosiddetta 'insensibilità sociale' dei giudici giuristi e l'accusa mossa ad essi di essere, come si sente dire, giudici 'di classe'; e quando d'altro lato, nella recente allocuzione del Pontefice ai giuristi cattolici, sentiamo riproporre non più in termini di politica, ma in termini di morale cristiana, il problema della legge moralmente ingiusta e del dovere del giudice di rifiutarne l'applicazione, allora ci accorgiamo che nel discutere dei poteri del giudice e della funzione del processo, in realtà tutto il sistema della legalità è rimesso in discussione; è il problema delle relazioni tra la legge positiva e il diritto naturale che si

⁽⁹⁵⁾ *Processo e giustizia*, cit., p. 575.

⁽⁹⁶⁾ F. CARNELUTTI, *Torniamo al « giudizio »*, in *Rivista di diritto processuale*, IV (1949), p. I.

⁽⁹⁷⁾ S. SATTA, *Il mistero del processo*, in *Rivista di diritto processuale*, IV (1949), p. I.

⁽⁹⁸⁾ G. CAPOGRASSI, *Giudizio processo scienza verità*, in *Rivista di diritto processuale*, V (1950), p. I, p. 1 ss.

⁽⁹⁹⁾ È Calamandrei stesso a qualificarlo come 'memorabile'.

ripropone: è l'aspirazione mai spenta alla equità sociale che si riaffaccia »⁽¹⁰⁰⁾.

Le forze che hanno inciso sulla disponibilità intellettuale di Calamandrei sono onestamente e diligentemente elencate. L'edificio delle vecchie certezze illuministiche e positivistiche è scosso dalle fondamenta e forse anche eroso nel confronto diretto, irritante e stimolante. I vecchi miti sembrano crollare uno a uno, e gli spettri esorcizzati dalla razionalità astratta del sistema dello Stato di diritto devono fare i conti con l'emergere sgradevole, sorprendente, violento di nuovi approcci, di nuovi angoli inusitati di osservazione, di nuove letture della realtà sociale con un alfabeto costantemente rinnovato.

Con i miti che li sorreggevano e li costituivano intangibili, anche i vecchi dogmatismi perdono la loro pesantezza, e il discorso si fa meno angusto, spazia in orizzonti che superano assai i confini del 'positivo': il giudice di classe, la legge ingiusta, il rapporto della legge positiva con il diritto naturale fino a ieri irriso come un ferro vecchio. Calamandrei — in questo suo ripensamento pieno di dubbi e di quesiti, che ha secondo noi soprattutto la sostanza di un arricchimento ideologico — ha il coraggio e la probità di mettere all'ordine del giorno delle assise processualistiche i temi e problemi del futuro diritto processuale, senza spogliarsi d'un passato che gli continua ad apparire meritevole di grande rispetto ma senza riecchire antistoricamente il futuro nel culto esclusivo delle trascorse conquiste.

Tra poco li ribadirà nella splendida conferenza patavina del '51 su 'La crisi della giustizia' e nella consapevole conferenza barese del '55 su 'La funzione della giurisprudenza nel tempo presente'. E il tema delle ingiustizie della società, del forte mutamento sociale segnato a chiare note nella carta costituzionale, ritorna ad agitare e a confondere il vecchio paesaggio unilineare e unidimensionale di marca borghese, e ad allentare il cemento d'una costruzione fatta di imparzialità e di impassibilità presunte, di magnifici sillogismi, che ora non regge davanti ai fatti e che

(100) *Processo e giustizia*, cit., p. 576.

dimostra sempre più spesso il suo carattere di esercitazione teorica specialmente quando il diritto al lavoro non è garantito⁽¹⁰¹⁾.

L'uomo del terzo stato contempla ora con partecipazione il mondo della miseria e della disoccupazione, le istanze del quarto stato che si ritenevano appagate dalla perfezione logica di un sillogismo. E ritorna il ricordo della 'scandalosa' allocuzione di Pio XII così antiformalista da turbare durevolmente Calamandrei⁽¹⁰²⁾. E si aggiunge la traccia incisiva di un lungo soggiorno in Inghilterra dove l'esperienza di *common law*, che è stata fino ad allora marginale per la sua curiosità di comparatista, lo pone in contatto con uno Stato di diritto fondato su altre basi⁽¹⁰³⁾.

Anche le condanne pronunciate ieri in nome d'una ideologia giuridica che aveva connotati di assolutezza si attenuano, si sfaldano: l'abborrito diritto libero diventa un altro modo di esprimere la giuridicità⁽¹⁰⁴⁾ e l'interpretazione evolutiva, questa inammissi-

(101) *La crisi della giustizia*, cit., Calamandrei contempla « una crisi di trasformazione economica e sociale, di cui uno degli aspetti è, non soltanto in Italia, la crisi della legalità: la crisi del giurista 'puro' e della pura logica giuridica. In tempi di prolungata pace sociale, i giuristi potevano riposarsi all'ombra delle loro architetture concettuali, fatte di regole generali e astratte che si immaginava contenessero in sé virtualmente la soluzione di tutti i casi che potessero presentarsi nella vita sociale; e che bastassero al giurista, per trovare bell'e fatta la soluzione di ogni caso, gli strumenti della sua logica. Separazione assoluta del diritto dalla morale, dalla religione, dalla politica, da tutti i momenti pregiuridici o metagiuridici: il giurista era uno scienziato, un ricercatore impassibile di una verità storica, raggiungibile con un sillogismo. Si parlava della 'indifferenza' del giurista, per contrapporla alla parzialità, o anzi alla faziosità, del politico... Ho il sospetto che questa pretesa indifferenza del giurista sia una illusione » (p. 584).

(102) « Ricordate l'allocuzione del Pontefice ai giuristi e ai magistrati cattolici? Certo l'appello rivolto da quell'allocuzione ai giudici, affinché, nell'applicare le leggi, non dimentichino mai di mettere in relazione la loro formula scritta con quella esigenza di giustizia che dev'essere la loro sostanza, è un generoso appello al quale nessuno di noi può sentirsi sordo. Tuttavia il giurista, di fronte a questa distinzione tra le leggi *giuste* e quelle *ingiuste*, tra quelle che il giudice deve applicare... e quelle a cui deve ribellarsi..., rimane titubante » (ibidem, p. 592).

(103) *La crisi della giustizia*, cit., pp. 579-81.

(104) *La funzione della giurisprudenza nel tempo presente*, cit., p. 606.

bile stortura per l'edificio vetero-legalitario, è vista oggi come una « finestra aperta sul mondo »⁽¹⁰⁵⁾.

7. Parlando più sopra della felice e peculiare stagione didattica della prima Facoltà giuridica fiorentina, son venuti nel discorso i nomi di Cammeo, di Calamandrei, di La Pira, di Calasso, di D'Avack. Non un riferimento invece a Enrico Finzi, un personaggio che insegna già al 'Cesare Alfieri' quando nasce la Facoltà e che è una presenza costante nell'Ateneo fino alla vigenza delle leggi razziali.

Il motivo sta nell'occhio finito, ohimé quanto finito, dello storico che evoca e, quando va bene, risuscita i morti soltanto in grazia dei segni che hanno lasciato in eredità. Da questo patrimonio di segni Finzi è completamente assente; non v'è infatti traccia, per quanto oggi ne sappiamo, di corsi di lezioni affidati alle stampe o anche alla semplice policopiatura studentesca, non un minimo di documentazione sui contenuti e sullo svolgimento dei suoi corsi al di là dei troppo scarni riferimenti dei registri accademici.

Taluno potrebbe invocare la proverbiale 'indolenza' di Finzi, che vediamo sottolineata anche nel recente profilo che ne ha steso un suo collega di Facoltà⁽¹⁰⁶⁾, ma sarebbe semplicistico. Per chi, come il compilatore di queste pagine, fu suo allievo, partecipe delle sue conversazioni, lettore di tutta la sua produzione, la spiegazione non può che essere un'altra, un'altra che vale a comprendere la estrema ritrosia che l'uomo ha sempre avuto a fissare per iscritto le proprie idee — si trattasse di lezioni o di riflessioni scientifiche —, tanto che l'opera di Finzi, se si eccettua la mole considerevole del volume sul 'Possesso dei diritti', si riduce, nell'arco di sessanta anni, solamente a qualche stringatissimo saggio, scritto nel modo più stringato possibile.

Se ci è consentito un ricordo personale, la sua lezione istituzionale (è significativo che egli abbia sempre voluto insegnare una

⁽¹⁰⁵⁾ *La funzione della giurisprudenza nel tempo presente*, cit., p. 610.

⁽¹⁰⁶⁾ Ci riferiamo alla presentazione, per verità un po' elusiva, di Salvatore Romano per la ristampa, curata dalla Fondazione Piero Calamandrei nel 1968, de 'Il possesso dei diritti', dove si accenna a Finzi « così indolente quando si tratta di usare la penna » (rist. cit., p. X).

disciplina di base del primo anno), oltre che pregevole ed efficace per l'eleganza del dettato e la armonia espositiva che denunciavano il fine uomo di cultura e l'avvocato esperto, era un esempio impeccabile di discorso ordinante. Tutto vi era rigorosamente definito senza inutili e fuorvianti sbavature; l'oggetto nella sua essenzialità era colpito con precisione, e l'allievo se ne impossessava con la stessa lucidità con cui il maestro lo porgeva.

Gli è che per Finzi il sapere giuridico (nella sua duplice dimensione di insegnamento e di ricerca) ha carattere soprattutto definitorio, e, in quanto tale, è tormentoso ed arduo fissarlo sulla pagina bianca; il modello elevato cui l'autore si ispira, anche se non lo condanna certamente all'impotenza, rende difficile la sua consolidazione. Finzi lo sa, ed è la prima vittima di questo piano rarefatto su cui si pone. Lascerà ai posteri un materiale estremamente decantato, quantitativamente esiguo ma di tale qualità intellettuale da rendere la sua presenza scientifica nella Firenze tra le due guerre particolarmente significativa.

L'ambizione fondamentale di Finzi è definire; il che — sia ben chiaro — non vuol dire ricercar formulette entro cui costringere il proprio itinerario scientifico di per sé insofferente di costrizioni (attività che l'antica sapienza additava come pericolosa per ogni giurista e che sarebbe stata indegna della libertà creativa del Nostro); vuol indicare invece una volontà che è tesa a cogliere l'essenza dell'oggetto frontale nei suoi confini naturali e che sa benissimo di poterla conseguire soltanto evitando equivoci e luoghi comuni, autodisciplinandosi con un rigoroso approccio metodico.

Il problema assillante per Finzi è epistemologico; egli ha bisogno di parlar di metodo, di fissare alcuni canoni metodici affidabili, ha bisogno del dialogo con alcuni maestri speculativi che sappiano salvare il giurista dalla absurdità di costruire dei castelli di sabbia. In pochi testi di riflessione giuridica i riferimenti a grandi pagine filosofiche, ad Aristotele, a Stuart Mill, a Croce, o — perché no? — ai suoi fraterni amici Vailati, Calderoni e Limentani, non sono forzature od ostentazioni, ma il lettore li sente intimamente connaturati con la ricerca in atto. Il giurista Finzi sa di dover maneggiare degli arnesi tecnici, di non poter fare a meno di classificazioni e nomenclature di cui è gremita la

tradizione bimillenaria della *scientia iuris*, ma lungi dall'adeguarsi come a un comodo e provato schema interpretativo della realtà, in un atteggiamento pervaso di intenso criticismo ne prende le distanze, ne diffida, ne coglie l'arbitrarietà.

E qui l'insegnamento pragmatista ha inciso a fondo: la familiarità con Mario Calderoni, l'assorbimento dei più elementari canoni metodologici pragmatistici segnano durevolmente l'opera del civilista fiorentino e la condizionano⁽¹⁰⁷⁾. Non si capisce nulla di Finzi, se non si presuppone questo dato di enorme valore interpretativo per la sua personalità e per la sua opera. L'approccio a un 'istituto' giuridico non è né semplice né immediato, e il terreno non è piano come sembrerebbe a uno sprovveduto: o si libera questo terreno dall'ingombro di certi vizi grossolani, o lo sforzo è inutile; peggio ancora, è dannoso.

Tutta l'esigenza di rinnovamento gnoseologico tipico della rivisitazione valetiana del pragmatismo è viva in Finzi, che non manca di riferirsi con schiettezza alle sue fonti speculative. Il discorso è condito di cautele sul piano logico e linguistico: così il breve esordio sulle 'teorie degli istituti giuridici'⁽¹⁰⁸⁾, così il ricco volume del 1915 cui il giovane avvocato fiorentino affida il suo compiuto messaggio e le sue speranze accademiche.

Apriamo le prime pagine di questo scostante e difficile a leggersi 'Possesso dei diritti': nulla di scolastico, nulla di elementare, anzi piuttosto un filo ricostruttivo di cui avverti l'originalità e l'acutezza estreme ma in cui non si fa nessuna concessione al lettore chiamato a impegnarsi totalmente insieme all'autore in una sorta di ricerca della verità. Pagine di metodologia che non costituiscono una premessa di lustro leggibile senza profitto o trascurabile senza danno, una escrescenza pletorica rispetto alla sostanza del libro, ma pagine che sono già al centro di esso, ne giustificano gli itinerari, ne svelano i segreti perché dominate da una esigenza (permetteteci di ripetere ancora una volta: pragma-

⁽¹⁰⁷⁾ Per questi condizionamenti vedi quanto abbiamo detto più sopra a p. 79.

⁽¹⁰⁸⁾ È il breve saggio 'Le teorie degli istituti giuridici', di cui abbiamo già discorso (cfr. p. 83), che Finzi pubblicò in anteprima sulla fiorentina 'Rivista critica di scienze sociali' nel 1914, ma che formerà sostanzialmente la 'Introduzione' a 'Il possesso dei diritti'.

tistica) di pulizia intellettuale come è rarissimo trovare. E per pulizia intendiamo il mettere tutto in chiaro, il non evitare gli ostacoli in modo furbastro, ma elencarli con scrupolo puntiglioso, definire fino in fondo la grammatica del discorso giuridico e le valenze del linguaggio.

Tutto questo è già il 'Possesso dei diritti', cioè la ricerca finziana della verità sul tema spinoso del possesso; è certamente un discorso sul metodo ma scritto per un libro che è tutto, dal principio alla fine, esso stesso un metodo di discorso, e perciò un *unicum*, come sopra si diceva⁽¹⁰⁹⁾, nella storia della letteratura giuridica italiana del Novecento.

Già è singolare, e rimarchevole, e commendevole, l'atteggiamento critico per l'istrumentario tecnico, la coscienza della « arbitrarietà »⁽¹¹⁰⁾ della tecnica; singolare, rimarchevole e commendevole perché è vigilanza culturale non consueta nel giurista, che si compiace volentieri degli alambicchi del suo secolare laboratorio alchimistico.

Finzi non intende fare a meno di questo ricco laboratorio né tanto meno distruggerlo in uno sterile zelo iconoclastico: « il vero progresso non viene dall'attività critica demolitrice, bensì dall'attività critica correttrice, non viene dall'asseverare errata una costruzione, arbitraria una formula, ma dall'indagine paziente, analitica, sicura, del *coefficiente d'errore* che è in essa, dall'indicare il metodo per correggere le deficienze che derivano dall'arbitrio necessario, dal porre con certezza i limiti entro i quali il dato tecnico è utile e proficuo »⁽¹¹¹⁾; infatti « ogni scienza ha bisogno del suo tecnicismo, di un suo dizionario convenzionale »⁽¹¹²⁾. La cautela elementare del ricercatore, se non vuole incorrere nei luoghi comuni, è la provvida consapevolezza della provvisorietà dei suoi strumenti; ciascuno dei quali non è mai un punto di arrivo, bensì un punto di partenza pieno di labilità ma pur sempre un punto

⁽¹⁰⁹⁾ Cfr. p. 79.

⁽¹¹⁰⁾ *Le teorie degli istituti giuridici*, cit., p. 99; *Il possesso dei diritti*, cit., p. 48 (questa citazione e le prossime sono tutte fatte per comodità del lettore sulla ristampa del 1968).

⁽¹¹¹⁾ *Il possesso dei diritti*, cit., pp. 48-49.

⁽¹¹²⁾ *Ibidem*, p. 49.

fermo da superare e perfezionare⁽¹¹³⁾; il ricercatore non deve mai « far opera di sovvertitore ma di ordinatore »⁽¹¹⁴⁾.

Ordinamento logico del discorso che presuppone di poter contare su strumenti linguistici adeguati, e spesso così non è: da un lato, « la povertà del linguaggio »⁽¹¹⁵⁾, dall'altro, la sua perenne « anfibologia »⁽¹¹⁶⁾ inducono in equivoci gravissimi⁽¹¹⁷⁾; spesso è un parlar tra sordi o a vuoto⁽¹¹⁸⁾. Anche per ovviare a questo vizio profondo che tende a inficiare la ricerca e a togliergli scientificità, il primo atteggiamento veramente scientifico è la coscienza del pericolo, « tenerlo costantemente presente, e cercare fin dall'inizio di fissare il proprio vocabolario »⁽¹¹⁹⁾.

Chi ha riletto in questi anni i testi di Calderoni e Vailati e ha seguito il gran discorrere che gli storici della filosofia han fatto

⁽¹¹³⁾ « Occorre... per contribuire allo sviluppo della nostra scienza, utilizzare per quanto è possibile tutto il prodotto delle tradizioni secolari, giovarci di questo *humus* che, sia pure a traverso i luoghi comuni, si è venuto formando nella coscienza giuridica, non creare parole nuove, non assumere atteggiamenti radicalmente nuovi. Chi vuole realmente portare il suo contributo al progresso del diritto a mio avviso deve, piuttosto che sovvertire le basi tradizionali, assumerle come punto di partenza, considerarle come una preziosa meta raggiunta, oltre la quale bensì altra nuova e più perfetta invita alla lotta, ma senza il cui raggiungimento questa nuova e più degna non sarebbe stata neppure intravista. Le dottrine nuove non possono essere che innesti sulle vecchie dottrine, i nuovi concetti sviluppo dei vecchi » (Ibidem, pp. 50-51).

⁽¹¹⁴⁾ Ibidem, p. 52.

⁽¹¹⁵⁾ *Le teorie degli istituti giuridici*, cit., p. 104; *Il possesso dei diritti*, cit., p. 19.

⁽¹¹⁶⁾ *Il possesso dei diritti*, cit., pp. 20 e 22.

⁽¹¹⁷⁾ « I predicati sono contraddittori, ma non sono predicati dello stesso soggetto. La parola è una, ma la cosa che essa designa non è sempre una. E lo stesso predicato è errato od esatto a seconda del significato che si vuol attribuire al soggetto. Non si agita insomma, almeno in gran parte, una questione di cose, di idee, di fatti, ma solo una questione di parole. Quando si sia ben fissato prima — convenzionalmente ed arbitrariamente — il valore di queste, la questione viene a scomparire » (ibidem, p. 32).

⁽¹¹⁸⁾ « Occorre un paziente lavoro di critica, un'indagine metodica della portata dei risultamenti raggiunti, una conoscenza precisa di quanto è verità dimostrata, di quanto invece è solo gioco di vane parole » (ibidem, p. 51).

⁽¹¹⁹⁾ Ibidem, p. 20.

dei due mentori di Finzi nella tardiva fortuna occorsa loro recentemente, non esiterà a riconoscere, trapiantati e applicati in un'indagine giuridica, i canoni elementari della loro operazione di liberazione gnoseologica.

‘Il possesso dei diritti’ è un prodotto della officina pragmatica. L'opera sistematrice in tema di possesso condurrà « a qualche profittevole conclusione »⁽¹²⁰⁾ solo se si avrà chiara « quella confusione terminologica che deriva dal designare con la stessa espressione l'istituto, la fattispecie, e gli effetti giuridici »⁽¹²¹⁾, nonché la molteplicità di istituti ricompresi confusamente sotto la stessa etichetta⁽¹²²⁾. Guai a quello studioso che pretendesse di inoltrarsi in un territorio così infido senza un adeguato esame di coscienza; gli si impone infatti « un doppio compito preliminare. Primo: quello di fissare per quanto sia possibile, la terminologia; secondo, indicare con giusti criteri e delimitare entro rigidi confini gli istituti giuridici che si vogliono considerare ed il dato che si vuole accertare e descrivere »⁽¹²³⁾.

Abbiamo volutamente abbondato in riferimenti a testi diretti di Finzi per sottolineare l'ansia definitoria del suo sapere. Compito del giurista è ordinare, porre confini sicuri, espungere dati estranei, dissolvere gli equivoci e i luoghi comuni, togliere la nebbia del vago e dell'ambiguo in un discorso che, o è un corretto approccio verso la realtà per tradurla veridicamente nell'alfabeto di segni propri al giurista, o è altrimenti una inutile profluvie di parole, o — peggio ancora — una mistificazione. E questa non è una premessa allo studio su basi rinnovate del possesso; è il breviario per ogni indagine giuridica, tant'è vero che lo ritroviamo intatto quando Finzi ci parla di nullità⁽¹²⁴⁾, delle linee di un nuovo

⁽¹²⁰⁾ Ibidem, p. 35.

⁽¹²¹⁾ Ibidem, p. 47.

⁽¹²²⁾ Ibidem, p. 35.

⁽¹²³⁾ Ibidem, p. 48.

⁽¹²⁴⁾ « Io ho avuto altra volta la opportunità di rilevare come a questa imprecisione di linguaggio corrisponda di necessità, quasi sempre, una confusione di concetti: inavvertitamente si trascorre d'uno in altro soggetto, e si crede di ragionare dove soltanto, invece, si fanno giochi di parole »; « certo si è che il vizio fondamentale delle correnti teorie delle nullità può vedersi nel non avere avuto sufficiente conoscenza di questa

diritto commerciale⁽¹²⁵⁾, del nuovo assetto delle proprietà⁽¹²⁶⁾, ossia in tutti i temi che costellano l'arco della sua vita scientifica, della sua ricerca della verità.

Ora, questa « ricerca della verità »⁽¹²⁷⁾ non è una strada né facile né pervia, perché è dominata da quanto ci è così connaturato da sembrarci ovvio, perché i nostri approcci logici sono viziati da dei vuoti, da quelle « proposizioni, che sotto la parvenza di dir molto non dicono niente »⁽¹²⁸⁾, come ripete Finzi sulla scorta dei suoi fidatissimi consiglieri Vailati e Calderoni. Una simile ricerca sarà ardua proprio perché dovrà togliersi dai sentieri consueti troppo ingombrati e fuorvianti, e ripercorrerne di nuovi. 'Il possesso dei diritti' non è un nuovo modo di trattare del possesso, ma l'indicazione al giurista di una nuova strada con cui accostarsi al fenomeno giuridico, giacché l'unica vera cautela efficace che faccia cadere dagli occhi schermi inveterati e percepire nitidamente gli oggetti sta soltanto nel porsi in un diverso osservatorio, nel guardar le cose con un diverso angolo d'osservazione.

anfibia e di queste confusioni concettuali » (*Studi sulle nullità del negozio giuridico*, cit., pp. 54 e 55).

⁽¹²⁵⁾ *Le disposizioni preliminari del Codice di commercio nel progetto della Commissione reale*, in *Rivista del diritto commerciale*, XXVI (1928), P. I, p. 398 (« il terzo articolo si propone anzi tutto un problema terminologico e, coerentemente, sistematico. La diversità di concetti impone la differenziazione dei termini »); *Sulla riforma legislativa delle società commerciali*, in *Studi in onore di Alfredo Ascoli*, Messina, Principato, 1931, p. 430 (« questo riesame impone anzi tutto al legislatore di fissare per sé e per tutti, con precisione tecnica, il proprio metodo... bisogna mettere ordine... »); *Verso un nuovo diritto del commercio*, in *Annuario del R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Firenze*, a.a. 1932-33, Firenze, 1933, p. 16 (dell'estr.).

⁽¹²⁶⁾ Soprattutto nella relazione su *Diritto di proprietà e disciplina della produzione*, in *Atti del Primo Congresso Nazionale di Diritto Agrario Italiano*, Firenze, tip. M. Ricci, 1935, passim.

⁽¹²⁷⁾ L'espressione è di Finzi (« io ho condotto l'indagine con un unico fine: la ricerca della verità »), che chiude con essa il libro in maniera ingenua e disarmante, che potremmo anche tacciare per presuntuosa se non avessimo chiaro lo sforzo metodologico che gli sta dietro e che percorre tutto il volume (*Il possesso dei diritti*, cit., p. 409).

⁽¹²⁸⁾ *Il possesso dei diritti*, cit., pp. 316-17, dove cita il saggio famoso di G. VAILATI e M. CALDERONI, *Il pragmatismo e i vari modi di non dir niente*, in *Rivista di psicologia applicata*, 1909.

Questo spiega perché il messaggio di Finzi sia sempre stato un messaggio appartato, contro-corrente; non per mania di originalità ma per radicate convinzioni metodologiche. E qui sta il segreto del personaggio; e qui sta la perfetta unitarietà del messaggio, come dimostreremo tra breve; ovviamente sta qui il suo rilevante significato dottrinale nel panorama della scienza giuridica del Novecento anche se, nelle sue sostanziose anticipazioni, è destinato ad essere colto unicamente nei tempi lunghi.

E prendiamo finalmente in mano il suo *opus magnum*, in cui è contenuto già *tutto* (sottolineiamo: tutto) il futuro itinerario di ricerca, che vi è potenzialmente *tutto* ricompreso segnalandoci una rara linea di coerenza interiore destinata a non perdersi e nemmeno attenuarsi col trascorrere del tempo. Chi non l'ha letto con la debita attenzione, ne ha soltanto sfogliato le pagine, ne ha contemplato le folte citazioni pandettistiche, lo può ritenere — fuorviato anche dal titolo, che è equivoco — una rivisitazione moderna della *quasi possessio iuris* del diritto romano e comune, un lavoro insomma *dogmatisch*, o tutt'al più *dogmengeschichtlich*, ma sarebbe conclusione avventatissima. Questo libro è invece, come tutte le ricerche di Finzi, l'opera più antiformalista che si possa immaginare.

Non è un lavoro, come si direbbe, di istituto, e non riguarda se non in minima parte il possesso nella sua accezione tradizionale di *possessio rei* e di *possessio iuris*; è piuttosto, come sopra si diceva, l'indicazione di un nuovo osservatorio fecondissimo da cui guardare l'intera realtà giuridica o una buona fetta di essa: esaminare gli istituti quasi controluce, partendo dalla loro ombra sulle cose più che dalle linee della loro normale figura, cui ci siamo tanto avvezzi nella nostra plagiata coscienza da averne in noi una specie di inconsapevoli riflessi condizionati; esaminarli, come Finzi indicherà nel '35 a proposito delle proprietà, « di sotto in su »⁽¹²⁹⁾.

Spiegiamoci meglio: esaminare l'ordinamento giuridico non come se fosse una collezione museale di statue, belle ma morte, più adatte a popolare un manuale scolastico che un'esperienza viva,

(129) Nella sopracitata relazione su *Diritto di proprietà e disciplina della produzione*.

tutte uguali, perfettamente corrispondenti a certi modelli prefabbricati, ma in una sua dimensione di compenetrazione arruffata ma viva coi fatti, dimensione semi-sommersa, che ha tuttavia il pregio di essere quasi sempre quella effettiva o tendente all'effettività.

Qual'è il campo prescelto per l'analisi?: « il matrimonio del già coniugato, celebrato regolarmente, la nomina di un incapace ad un pubblico ufficio, il diploma concesso a chi non ne ha diritto, la forma per la costituzione di una società per azioni perfettamente osservata, pur essendone sostanzialmente nullo l'atto costitutivo, la proclamazione a deputato del non eletto, la votazione regolarmente avvenuta ma a cui prese parte un deputato la cui nomina sarà revocata, ecc. ecc. »⁽¹³⁰⁾. Il campo è cioè, come indica l'elencazione sommaria ma eloquente, tutta quella vasta gamma di rapporti che non possono dirsi rapporti giuridici perfetti per il mancare di alcuni presupposti che l'ordinamento prevede necessari alla loro costituzione, ma nei quali, per il verificarsi degli elementi formali, « è avvenuta di fatto l'investitura in un diritto a favore di tal persona cui quel diritto giuridicamente non spetterebbe »⁽¹³¹⁾. Rapporti di fatto soltanto nel senso del loro raffronto a un modello di rapporto perfetto e assolutamente tipico, che un formalismo miope potrebbe condannare nella fossa delle invalidità, ma che invece l'ordinamento, per le istanze sociali da cui è mosso, recupera⁽¹³²⁾ alla dimensione della giuridicità ad un più basso livello possessorio, facendone tanti possessi di diritti costruiti sulla analogia economico-sociale col rapporto perfetto⁽¹³³⁾.

Enuncerà Finzi: « io affermo come possibile accanto a ciascun rapporto giuridico un altro rapporto giuridico il quale ha per

⁽¹³⁰⁾ *Il possesso dei diritti*, cit., p. 266.

⁽¹³¹⁾ *Il possesso dei diritti*, cit., p. 266. Dovrebbe però esser letto tutto il capitolo IV della seconda parte per aver chiaro lo svolgimento del pensiero dell'autore sollecitato ad andar oltre dalle pregevoli ma imperfette costruzioni di Krückmann e di Naendrup, e soprattutto di Brini, veri buoni punti fermi di partenza sol che si abbia pragmaticamente coscienza del coefficiente d'errore in essi contenute. Pagine particolarmente chiarificatrici del pensiero di Finzi sono le pp. 241-246, 258, 285-286.

⁽¹³²⁾ È terminologia cara a Finzi, che la userà ripetutamente negli 'Studi sulle nullità del negozio giuridico'. Vedi più sotto.

⁽¹³³⁾ *Il possesso dei diritti*, cit., p. 258.

fatto giuridico l'investitura in quel rapporto e per contenuto la mera possibilità legale di esercitarne il contenuto »⁽¹³⁴⁾; cioè una figura universale: il possesso dei diritti, la dimensione possessoria, quasi come uno strato del giuridico non del tutto sotterraneo e non tutto palese ma certamente efficace nelle vicende della società, che si giustappone al sistema formale dei rapporti tipici come l'ombra all'oggetto soprastante. Una dimensione di effettività — anche se non sempre materiale, almeno potenziale — si viene ad aggiungere a quella della mera validità.

Il singolare è che questo messaggio sia stato lanciato nel 1915. Allora il civilista aveva appena deposto il monocolo esegetico ed aveva inforcato il più robusto occhiale sistematico, ma il suo orizzonte era sempre quello delle realtà tipiche con una recezione positiva ma anche condizionante del dommatismo pandettistico. La voce di Finzi era estranea al clima generale, fu solitaria e, allora, non fu raccolta. Gli scarsi recensori si limitarono ad ammirare la cultura e l'intelligenza dell'autore constatando quanto il lavoro di scavo prescindesse dal testo normativo italiano e dalla sua esegesi, ma restarono sconcertati per la assoluta novità dell'approccio e dell'impianto⁽¹³⁵⁾; approccio ed impianto che ebbero la mala sorte, o di essere completamente elusi, o di costituire un fallace punto di riferimento perché completamente fraintesi.

E come poteva essere ricevuta la voce di un giurista che, in mezzo al formalismo imperante, insisteva sulla investitura di fatto di un diritto, compiacendosi di sostare ai confini estremi dell'ordinamento dove il fatto e il diritto si mescolavano scandalosamente, guardarne gli strati riposti gremiti di irregolarità ed atipicità, contemprarne serenamente quei recuperi sociali che costituivano una incoerenza rispetto alle geometrie rigorose delle forme giuridiche tipiche? Finzi non solo non condannava quei recuperi ma si rifiutava perfino di contrapporre situazioni di diritto e situazioni di mero fatto puntualizzando di accettare la qualificazione 'rapporto

⁽¹³⁴⁾ *Il possesso dei diritti*, cit., p. 286.

⁽¹³⁵⁾ Questa ci sembra, ad esempio, la posizione del commercialista Mario Ghiron, che recensisce il volume sulla *Rivista di diritto civile*, 1916, I, pp. 285-292 (la constatazione che siamo ben lungi da un'opera esegetica è a p. 292).

di fatto' soltanto per contrassegnare la diversità di un rapporto analogo ad altro più perfetto, più manchevole rispetto al modello assoluto ma non per questo meno giuridico⁽¹³⁶⁾.

Una cosa Finzi condannava, ed era l'assolutezza nei giudizi dei giuristi, il muovere sempre da modelli assolutizzanti, il non capire che la realtà viva del diritto è il regno del relativo e che il problema della validità di uno schema non è mai astratto, cioè relativo a un modello teorico, bensì a un certo assetto organizzativo empirico. La dimensione che interessa Finzi più che quella spesso nominale e risecchita della validità — che significa sempre, in qualche misura, corrispondenza a valori — è quella ricca e concreta e particolaristica della effettività: in essa nascono i possessi dei diritti nel senso finziano della nozione, in essa il diritto appare, anche se non sempre come esercizio effettivo, come « forza in potenza », cioè come tendenza ad attuarsi, a diventare storia⁽¹³⁷⁾.

Storia di oggi, certo; la storia che si incarna nel nostro vivere quotidiano, ma che può essere svelata soltanto se integrata con quella storia di ieri che alla incompiutezza dell'oggi fornisce i dati di una esperienza interamente vissuta e conchiusa. Al livello in cui intende muoversi il Nostro, quello dell'effettivo, l'analisi storica rappresenta una verifica insostituibile. E 'Il possesso dei diritti' è infatti un libro immerso nella dimensione storica: chiede ai maestri pandettisti il polmone dogmatico, forse convenzionale, forse artificioso, ma prezioso punto di partenza e di riferimento teorico per avviare un discorso veramente ordinante; chiede ai germanisti di disseppellirgli dall'urna di una civiltà 'possessoria' come il medioevo quell'istituto — e, più che istituto, figura generale — della *Gewere*, che è il segreto dell'ordinamento alto-medioevale⁽¹³⁸⁾.

⁽¹³⁶⁾ *Il possesso dei diritti*, cit., p. 258.

⁽¹³⁷⁾ *Il possesso dei diritti*, cit., p. 282. Si veda inoltre alle pp. 278-281 il chiarimento sulla possibile non-coincidenza delle nozioni di possesso dei diritti e di esercizio-godimento di diritti.

⁽¹³⁸⁾ Tutto il volume è impiantato su una utilizzazione costante della nozione di *Gewere*, con riferimenti continui alla grande germanistica dell'Ottocento (ad Eichhorn, ad Albrecht, a Heusler, a Gerber, a Gierke, per non citare che i maggiori). In particolare, vedi pp. 141 ss., 208 ss., 215 ss., 249 ss.

Orbene, se la nozione di investitura — essa stessa quanto carica di storia! ⁽¹³⁹⁾ — è operativa al centro del libro di Finzi come una cerniera tra fatto e diritto, la antica *Gewere* è l'unico assetto sperimentale che spieghi l'investitura, che dia all'autore la possibilità di capirne il meccanismo: perché la *Gewere* era stata l'assetto concreto di una civiltà costruita sul 'possesso dei diritti'.

L'istituto, *hochdeutsch, hochmittelalterlich*, veniva sottratto dal grembo di una remota vita primitiva per dare un contenuto a quei mille rapporti imperfetti di cui la civiltà moderna appariva straordinariamente folta. Un istituto del vecchio diritto vivente per aiutare a capire istituti tanto distaccati nel tempo ma tanto uniti dall'unico problema di vita giuridica che eran chiamati a risolvere.

Calamandrei, nel suo antiformalismo, aveva dato un tale rilievo all'analisi storica da rivestire lui stesso, cultore di un diritto positivo, i panni dello storico. Finzi, nella sua consapevolezza storicistica, si limita a intridere di storia il proprio discorso, a fondarlo in essa, convinto della elementarissima verità che la storia significa posizione e soluzione di problemi effettivi. È il metodo de 'Il possesso dei diritti'; ed è il metodo che il giureconsulto mantovano non smentirà mai nelle tappe future della propria ricerca.

Si deve ripetere ancora una volta — perché è un dato interpretativo essenziale — che Finzi è personaggio unitario, coerentissimo, compatto. Si potrebbe con tranquillità affermare che egli abbia disegnato per grossi capi, in questa indagine singolarmente espressiva delle sue forze e singolarmente matura, le linee del suo futuro itinerario. Eccone le prove. Il discorso del 1920 in tema di nullità è già prefigurato in una pagina del '15 dove si insiste sulla 'relatività' del concetto di negozio giuridico: « Tutta la teoria del negozio giuridico e delle sue nullità, ad esempio, troverebbe facilmente una base più solida ove si tenesse presente

⁽¹³⁹⁾ Nei suoi precedenti canonici e feudali (e lo stesso Finzi non si sottrae al gusto di citare la formula del concordato di Worms (pp. 268-69)). Al Nostro è soprattutto porta dal Brini, che parla di « investimento di un diritto » nel suo saggio 'Possesso delle cose e possesso dei diritti' (1888), a cui nel volume finziano si attinge copiosamente. Per l'esame della dottrina di Brini, cfr. *Il possesso dei diritti*, cit., p. 224 ss.

che il concetto di negozio giuridico è essenzialmente relativo dovendosi l'espressione integrare con la indicazione del rapporto che costituisce l'intento del dichiarante. Un negozio giuridico in sé, astratto, non si concepisce: esso importa sempre l'allusione implicita ad un dato rapporto giuridico che ne deriva: esiste soltanto il negozio giuridico di un dato rapporto. Così solo si spiega come una fattispecie possa insieme essere e non essere negozio giuridico: essa non è come negozio di un dato rapporto; esiste invece come negozio di un altro. E tutti i concetti corrispondenti di nullità assoluta o inesistenza, e rispettivamente di validità od efficacia sono da considerarsi non già come assoluti, ma sempre e solo come relativi all'intento dichiarato, all'effetto cui si mira: ciò che si dice giustamente *inesistente*, in quanto manca dei requisiti per l'esistenza come fatto giuridico di un dato rapporto, può esser non solo esistente, ma perfettamente valido come fatto o negozio di un differente rapporto. Si ricordino infatti i casi di conversione del negozio giuridico »⁽¹⁴⁰⁾. E le analisi acutissime sul diritto di proprietà, che appariranno nel '23 e nel '35, sono nelle loro conclusioni intuite da quest'altra pagina, sempre del '15 e così significativa: « Io credo non sia troppo lontano il tempo in cui rientrando completamente nel contenuto del diritto la sua tendenza ad uno scopo, il perdurare della stessa proprietà sarà condizionato alla concreta utilizzazione della cosa garantita al proprietario, ed accanto al diritto di possedere sarà posto il dovere di coltivare. Già in questo senso è tutta una grande corrente: che altro significa l'obbligo dell'attuazione dei brevetti industriali sotto pena di decadenza? e in fondo, sia pure con sanzione indiretta, l'imposta sulle aree fabbricabili? Non sono forse il segno che quella « morale del possesso produttivo » predicata dal Corradini e dal nazionalismo in Italia sta maturando e convertendosi in un corrispondente diritto »⁽¹⁴¹⁾.

⁽¹⁴⁰⁾ *Il possesso dei diritti*, cit., p. 248.

⁽¹⁴¹⁾ *Il possesso dei diritti*, cit., p. 283. Si deve ancora una volta sottolineare, dopo quello che abbiamo detto a p. 79, l'influenza che su Finzi ha avuto il messaggio di Enrico Corradini e del nazionalismo italiano (vengono qui citati gli 'Atti del III° Congresso della Associazione nazionalista, con riferimento preciso alla relazione di politica agra-

Ma non basta. I temi lucidamente presentiti in quegli anni giovanili saranno sempre di poi affrontati all'insegna dello stesso angolo di osservazione: guardando più all'ombra dei rapporti sulle cose che alle loro forme astratte, guardando agli istituti « di sotto in su » o di traverso per sorprenderli, al di là dei lineamenti artefatti e scolastici, nella vita effettiva del diritto. Il nostro giurista rimarrà sempre l'allievo convinto dei pragmatisti e si riterrà sempre in dovere di evitare vie, luoghi, angolature troppo comuni.

Gli 'Studi sulle nullità del negozio giuridico' risalenti al 1920 recano un sottotitolo che potrebbe suonare smentita della nostra interpretazione: 'L'art. 1311 del Codice civile'. Sembrerebbe quasi una risposta alle accuse di Ghiron soddisfacendo dopo alcuni anni il recensore proprio sul piano che era assente ne 'Il possesso dei diritti', e cioè quello esegetico⁽¹⁴²⁾. Può darsi che Finzi in cuor suo abbia inteso quel sottotitolo proprio per salvarsi il fianco — lui ancora libero docente — dalle critiche di cattedratici illustri e miopi, e corrispondere di più all'immagine normale di un professore di diritto positivo, ma certamente il libriccino pubblicato da Zanichelli è tutto fuorché un testo di esegesi, e onestamente, nella avvertenza preliminare sotto il titolo della prima parte, l'autore ha cura di auto-interpretare il proprio lavoro come contributo a « una sistematica teoria generale delle nullità ».

L'art. 1311 del Codice civile del 1865, nella sua apparente incoerenza formale, nel suo aspetto di « indovinello misterioso »⁽¹⁴³⁾, è niente più che una occasione, il pretesto per un discorso più alto. Si vuole analizzare la nullità degli atti senza assolutizzazioni formalistiche, e cioè senza aver sempre e soltanto dinnanzi un'immagine di atti giuridici nella loro perfetta rispondenza alla previsione del legislatore⁽¹⁴⁴⁾; e, guardando a questi

ria di Guido Alessandretti, dove, riprendendo una formula corradiniana, si parla de « la morale del possesso produttivo ».

⁽¹⁴²⁾ Sulla recensione di Ghiron vedi più sopra a p. 177.

⁽¹⁴³⁾ *Studi sulle nullità del negozio giuridico*, cit., p. 1.

⁽¹⁴⁴⁾ Finzi insiste sul costo e sul rischio di questo formalismo schematizzante, che condanna l'interprete alla sterilità: « Il diritto oggettivo vuol essere la norma fondamentale che regola — atteniamoci al nostro punto — i rapporti patrimoniali dei cittadini. È pertanto nella sua ten-

atti imperfetti, si sposta opportunamente l'occhiale dal profilo della nullità — intensità massima della sanzione, che li condanna alla totale espunzione — a quello della efficacia — che, prescindendo da schematizzazioni astratte imperniate tutte sulla validità intrinseca degli atti, misura lo stesso atto nella sua dimensione esterna, nel suo vivere continuo nella storicità dell'ordinamento —, e si cerca di avvalorare il risultato, che è da un punto di vista sociale il più apprezzabile, e cioè il recupero dell'atto alla giuridicità⁽¹⁴⁵⁾.

Il profilo dell'efficacia, che è un orizzonte « assai più esteso che non lo consenta la posizione tradizionale del problema delle nullità »⁽¹⁴⁶⁾, permette di misurare l'atto nel divenire della vita, nella cui complessità può essere recuperato: può darsi che ciò che oggi è improduttivo, divenga produttivo domani; può darsi che ciò che è improduttivo per gli aspetti connessi alla regolarità dell'atto, lo sia per altri aspetti esorbitanti il modello generale: « abbandonato il regime della concentrazione dell'atto, ammessa la sua formazione progressiva, condannato di regola il formalismo, liberata la volontà da ogni veste non necessaria e attribuitale direttamente la virtù creatrice dei rapporti giuridici, fatto della dichiarazione di volontà auspice la recente teoria del negozio, una unità

denza che tutti i rapporti patrimoniali rientrino sotto la sua tutela. Quando, per ragioni varie, ma che si riannodano sostanzialmente in gran parte al formalismo, vengono a costituirsi rapporti giuridici *di fatto*, cioè rapporti che il diritto oggettivo ricusa di considerare ma che i privati onesti osservano come giuridici, allora il diritto oggettivo sostanzialmente fallisce al suo scopo, perché in luogo di semplificare i rapporti patrimoniali e di coordinarli in una suprema armonia ove si contemperino gli interessi della società e dei singoli, viene invece ad intricarli, o a contraddirli, ponendo una antitesi fra ciò che è e ciò che dovrebbe essere, dal perdurare della quale non deriva che danno sociale » (*Studi sulle nullità del negozio giuridico*, cit., p. 26).

⁽¹⁴⁵⁾ « È essenziale pertanto ad ogni ordinamento giuridico un sistema di recupero, direi quasi (con parola che rende plasticamente l'idea) di *repêchage* dei rapporti che esso è costretto ad escludere in un primo momento dal suo seno: un modo, diretto od indiretto, per ricondurre sotto il suo controllo, la sua tutela, la sua sanzione, i vincoli sociali di contenuto patrimoniale, che, non perfetti legalmente, hanno però una esistenza di fatto » (*Studi sulle nullità del negozio giuridico*, cit., p. 27).

⁽¹⁴⁶⁾ *Studi sulle nullità del negozio giuridico*, cit., p. 67.

elementare dell'ordinamento giuridico, un nuovo 'corpo semplice' nel giuoco della sua alchimia, è chiaro che per ciò solo che la volontà stessa si è rivelata *inutile* in un dato momento non vi è ragione per considerarla perpetuamente tale: se essa continua a vivere, nulla esclude che possa raggiungere più tardi, modificandosi o le esigenze della legge o le condizioni di fatto, lo scopo cui prima ha fallito »⁽¹⁴⁷⁾. E ancora: « di qui la scoperta di tutto un brulicare di vita nel campo dei 'nati morti': quanto sotto l'aspetto della nullità dei rapporti giuridici ci sfugge, appare invece in piena luce considerato dal nuovo punto di vista dell'inefficacia degli atti giuridici; quella volontà che non è degna di considerazione alcuna ove si abbia di mira il rapporto che essa non produce, e viene come travolta e coperta dalla inesistenza di esso, posta nel nuovo quadro diventa oggetto interessantissimo di uno studio fecondo »⁽¹⁴⁸⁾.

Sorregge questa indagine di Finzi l'idea di un primato della vita sulle forme⁽¹⁴⁹⁾, che è come dire primato della effettività sulla validità; e ritorna il motivo — così monotonamente ripetuto nel volume giovanile — dei due ordinamenti concorrenti⁽¹⁵⁰⁾, quello delle creature perfette e quello delle imperfette, l'uno e l'altro diversamente ma ugualmente intrisi di giuridicità. E in alto, quasi a cavalcioni su un ideale muretto che funga da spartiacque, il giurista, soddisfatto d'una posizione che è sì scomoda ma che gli consente di appagare molte delle sue curiosità intellettuali.

⁽¹⁴⁷⁾ *Studi sulle nullità del negozio giuridico*, cit., p. 68.

⁽¹⁴⁸⁾ *Studi sulle nullità del negozio giuridico*, cit., p. 69.

⁽¹⁴⁹⁾ Dice Finzi a proposito delle disposizioni testamentarie imperfette nel tempo successivo alla morte del testatore: « inesistente è il rapporto cui esse miravano, ma esistente è invece l'energia creatrice della dichiarazione di volontà che esse contengono » (*Studi sulle nullità del negozio giuridico*, cit., p. 71).

⁽¹⁵⁰⁾ *Studi sulle nullità del negozio giuridico*, cit., p. 27, dove la comparazione storica conforta e avvalorata le scelte del giurista (« a soddisfare questo bisogno è servito consuetamente nella storia una specie di sdoppiamento del diritto oggettivo: accanto e sotto ad un ordinamento giuridico perfetto, formalistico, solenne, saldo e certo, fu collocato un diverso ordinamento giuridico improntato all'equità, alla materialità, all'empirismo: snello, flessibile, mutevole »).

Le posizioni scomode si addicono a Finzi. Osservatore penetrante della realtà, ansioso di definirla nelle sue linee autentiche, egli ci assomiglia a quei fotografi di rango che colgono il loro oggetto dai lati più singolari e nelle posizioni più inusitate per sorprenderne l'espressione schietta che l'immagine consueta ha stemperato. È quanto arride a Finzi quando a più riprese si decide a trattare il tema maggiormente abusato per un civilista, la proprietà, su cui si era esercitata da duecento anni la retorica impura di una falange unanime di giuristi. E come, studiando il possesso dei diritti e le nullità del negozio, il nostro autore aveva ritenuto bene di gettare lo sguardo in un panorama più ampio anche laddove un 'sensato' formalismo consigliava di non guardare, così egli sembra ora quasi distendersi 'insensatamente' per terra ed esaminare il problema del rapporto uomo-cose « sotto il profilo delle cose »⁽¹⁵¹⁾. È il modo spicciativo per scrollarsi di dosso due secoli di apologetiche e riacquistare una assoluta purezza di sguardo.

Già nel volume del '15 — lo abbiamo detto —, aveva proposto per semplice accenno un'idea della proprietà nella quale il momento sociale ed economico sempre più presente veniva ad inserire nel tessuto potestativo massicce venature di dovere immergendo il proprietario in un bagno tutto concreto fatto di godimento effettivo, di esercizio, di produzione. Era la tenue premessa della più forte ripresa del discorso, che avviene nella proloquio per l'anno accademico 1922-23 all'Istituto 'Cesare Alfieri'.

Qui l'analisi di Finzi, attentamente protesa — com'è suo costume — alla « osservazione del mondo in cui viviamo »⁽¹⁵²⁾, è decisamente storicistica: sollecitata dalla labilità del momento in rapida e profonda mutazione, con alle spalle una legislazione speciale occasionata dalla guerra che aveva inciso non poco nel salotto buono del diritto privato di marca ottocentesca, percepisce con sicurezza una proprietà in trasformazione, e con altrettanta sicurezza si delineano gli esiti di essa.

⁽¹⁵¹⁾ *Diritto di proprietà e disciplina della produzione*, cit., passim.

⁽¹⁵²⁾ *Le moderne trasformazioni del diritto di proprietà*, cit., p. 55.

Quello che a Finzi, già nel '23, appare come definitivamente appartenuto al passato è il diritto astratto di conio ottocentesco, « espressione del più puro individualismo »⁽¹⁵³⁾, che viene sempre più relegato in soffitta via via che si accentua « una tendenza a trasportare lo scopo sociale della proprietà nel contenuto del diritto stesso »⁽¹⁵⁴⁾, talché « la proprietà è oggi, forse più che un diritto, un centro onde si irraggiano infiniti doveri »⁽¹⁵⁵⁾.

Scritta in un momento di tumultuoso transito la prolusione si limita a definire un orientamento, un senso, con impietosa lucidità e, insieme, con tutte le incertezze che non potevano non affiorare in un giurista di stampo liberale⁽¹⁵⁶⁾. Essa coglie *hic et nunc* la temperie di una corrente, che è in continuo divenire, senza volerla arrestare in una 'definizione'; qui la sola consapevolezza è della fluidità del materiale in corsa, e l'ansia definitoria del giurista si limita a disegnare una linea in fuga, nella coscienza di non poter fare di più.

La definizione può avvenire nel '35 in un clima più riposato. La sporadica, eccezionale legislazione di guerra è diventata ormai un sistema di legislazione speciale, le vecchie istanze corradiniane e quelle ancor vaghe e contraddittorie del primo fascismo di cui si fa cenno nella prolusione⁽¹⁵⁷⁾ sono diventate in Italia l'ordinamento corporativo con alla base una norma organica, solida e robustamente pensata, la 'Carta del lavoro'; all'interno della stessa coinè civilistica hanno preso forma correnti di pensiero e di azione come quella 'agrарistica' di Giangastone Bolla⁽¹⁵⁸⁾. Circostanze tutte che consentono al giurista di approfittare

⁽¹⁵³⁾ Ibidem.

⁽¹⁵⁴⁾ *Le moderne trasformazioni del diritto di proprietà*, cit., p. 59.

⁽¹⁵⁵⁾ *Le moderne trasformazioni del diritto di proprietà*, cit., p. 58.

⁽¹⁵⁶⁾ *Le moderne trasformazioni del diritto di proprietà*, cit., p.

60 ss.

⁽¹⁵⁷⁾ *Le moderne trasformazioni del diritto di proprietà*, cit., pp. 58, 60, 63.

⁽¹⁵⁸⁾ Che aveva fondato nel 1922 la 'Rivista di diritto agrario', uno specifico foglio di azione intellettuale per rivendicare l'autonomia dal generico diritto civile di quella realtà economico-giuridica contrassegnata come 'diritto agrario'; che aveva organizzato la stessa assisa congressuale nella quale Finzi è relatore. Sull'opera di Giangastone Bolla, vedi quanto si dice più avanti a p. 216.

della grossa occasione di un ospitale convegno di diritto agrario (guarda caso, il primo) per chiudere il discorso che aveva avuto nel '15 e nel '23 due momenti provvisorii.

L'adesione all'ordinamento corporativo è convinta e totale, ma — si badi — non è né opportunistica né sentimentale. A fronte della incondizionata, plateale e viscerale adesione del suo collega Brunetti, al fascismo⁽¹⁵⁹⁾ Finzi oppone un movimento di simpatia intellettuale per un ordine nel quale egli si riconosce volentieri come giurista, cogliendone il carattere di lettura squisitamente risolta in termini di diritto della struttura socio-politica e delle sue potenziali conflittualità; e vi si riconosce anche perché le sue vecchie idee di ascendenza nazionalista vi trovano a loro volta ampio riconoscimento.

Soprattutto convince Finzi quella assunzione della cosa come realtà produttiva al centro del sistema dei rapporti uomo-beni, quel rispetto della cosa nei suoi oggettivi meccanismi economici. Ed ecco il giurista, come immaginosamente abbiám detto più sopra, distendersi per terra e guardare al diritto di proprietà cambiando completamente osservatorio. Finzi, nel quadro della relazione, lo ripete fino alla noia: intende analizzare dal basso la proprietà, « sotto il profilo delle cose ». Non è né una bizzarria né una innocua variazione sul tema; è una cautela metodica, da leggersi e interpretarsi come uno di quegli atti di vigilanza pragmatica che possono salvare da equivoci e luoghi comuni; è la cautela che consente a Finzi di attingere pienamente quel livello che a lui, giurista concreto, è più caro: quello dell'effettività.

Il capovolgimento dell'angolo di osservazione non gli dà — semplicemente invertita — la stessa identica immagine che si sarebbe avuta nei procedimenti consueti di analisi, giacché non si è trattato soltanto di spostarsi sulla cosa, ma di sportarvisi per poter prestare attenzione alle regole in quella contenute, per rendersi conto di tanti meccanismi che lo sguardo dall'alto della testa del soggetto non consentiva di cogliere e di percepire.

⁽¹⁵⁹⁾ Si veda, per esempio, di Brunetti soprattutto il saggio *Diritto, pace e fascismo*, ora in *Archivio giuridico*, CII (1929), ma relazione tenuta a Firenze, nel settembre del 1929, alla XVIII^a riunione della 'Società per il progresso delle scienze'.

Il capovolgimento, in questi termini, non è formale ma sostanziale.

Un primo vistoso risultato è il riconoscimento del carattere pubblicistico del vecchio diritto privato patrimoniale. Il bene, come struttura fenomenica ed economica, è una realtà ontologicamente insofferente ad essere costretta nell'angustia di un processo di individualizzazione da parte di un soggetto singolo, ma reclama la sua centralità nella organizzazione socio-economica generale e, poiché « non vi sono beni indifferenti allo Stato »⁽¹⁶⁰⁾, si può arrivare ad affermare « quasi una *demanialità indiretta*, un concorso attivo dell'interesse pubblico con quello privato nel godimento delle cose »⁽¹⁶¹⁾. Nella società insomma « sono i beni che si mettono in primo piano »⁽¹⁶²⁾, che « si pongono logicamente come un prius rispetto al cittadino, cui spettano »⁽¹⁶³⁾, « non più i beni in funzione del soggetto: ma questo in funzione di quelli »⁽¹⁶⁴⁾.

Con conseguenze rilevanti a livello di teorizzazione dei poteri: relegato senza un rimpianto lo *ius abutendi* di umanistica memoria fra le anticaglie inservibili, il potere del proprietario appare sempre più un potere « discrezionale », « cioè, insieme, *libero e vincolato* »⁽¹⁶⁵⁾, con la consequenzialissima possibilità di applicargli le figure familiari al diritto pubblico dell'eccesso e dello sviamento di potere, con la parallela ammissibilità anche entro i confini del cosiddetto diritto privato della tutela degli interessi legittimi.

Sono, queste, conclusioni che si commentano da sole. Ci limitiamo unicamente a osservare che, con queste sue pagine, Finzi, sul piano della costruzione giuridica, rompeva le muraglie — fino ad allora senza incrinature — di quella rigida dicotomia diritto privato-diritto pubblico che era stata costituzionale allo Stato di diritto, e favoriva disinvoltamente la osmosi fra le due dimensioni

⁽¹⁶⁰⁾ *Diritto di proprietà e disciplina della produzione*, cit., p. 161.

⁽¹⁶¹⁾ *Diritto di proprietà e disciplina della produzione*, cit., p. 163.

⁽¹⁶²⁾ *Diritto di proprietà e disciplina della produzione*, cit., p. 160.

⁽¹⁶³⁾ *Diritto di proprietà e disciplina della produzione*, cit., p. 160.

⁽¹⁶⁴⁾ loc. ult. cit.

⁽¹⁶⁵⁾ *Diritto di proprietà e disciplina della produzione*, cit., p. 176.

e fra gli strumentari tecnici a ciascuna di esse riservati; sul piano storico, sopravanzava la stessa acuta diagnosi contemporanea di Pugliatti sulla proprietà⁽¹⁶⁶⁾ e anticipava di parecchio una svolta nella analisi dei diritti reali che sarebbe stata compiuta soltanto molti anni dopo dalla civilistica italiana post-bellica⁽¹⁶⁷⁾.

In questa visione socialmente acuita dei beni e dei diritti sopra di essi consegue un secondo parimente vistoso risultato: la proprietà e il proprietario, cui l'ordinamento fornirà d'ora in avanti la propria tutela qualificata, non saranno le figure che la vecchia tradizione classica — rimosso lo scomodo magistero medievale — aveva consegnato pressoché intatte alla coscienza moderna e che l'individualismo sette-ottocentesco aveva fatto proprie; non sarà certamente la proprietà pura, situazione astratta da ogni connessione con la realtà ma connessa soltanto al soggetto della cui libertà costituisce l'espressione più efficace, non sarà questa proprietà costruita sul soggetto e per lui, economicamente indifferente, a fungere da perno della nuova complessa vita sociale del secolo ventesimo. Ciò che questa società rispetta e protegge è soprattutto la produzione, la cosa in atto, l'azienda come complesso di elementi patrimoniali tecnicamente e giuridicamente unificati dal materiale coordinamento e dallo scopo comune. Ciò che essa auspica è la coincidenza fra appartenenza del bene e gestione della produzione, ciò che esige è la generalizzazione della figura del proprietario-produttore, che non potrà non essere il protagonista della

⁽¹⁶⁶⁾ Ci riferiamo alla relazione di Salvatore Pugliatti, tenuta nell'ambito dello stesso Convegno agraristico in cui parla Finzi e che ha tanto inciso sullo svolgimento della riflessione civilistica italiana, su « Interesse pubblico e interesse privato nel diritto di proprietà ».

⁽¹⁶⁷⁾ Nel 1935 l'analisi coraggiosa e anticipatrice di Finzi provocò, proprio per il suo deciso coraggio e per il suo carattere anticipatorio, nonché per il vistoso risultato anti-soggettivistico, le ferme reazioni di chi come Fulvio Maroi, pur essendo ben inserito nell'ideologia fascista e corporativista, ne rappresentava quell'anima liberal-proprietaria che aveva pur contribuito quindici anni prima al successo dell'ideologia per il favore determinante dei potentati economici. Istruttiva la lettura, nell'ambito degli stessi 'Atti' congressuali, dell'intervento di Maroi rimproverante a Finzi di esser giunto a conclusioni che inevitabilmente portavano « all'attenuazione della proprietà privata che è un aspetto della personalità umana, come fu detto dal Duce » (cfr. *Atti del I Congresso di diritto agrario*, cit., p. 260).

futura vita economica e che Finzi propone al Congresso « come oggetto di studio interessante ed urgente »⁽¹⁶⁸⁾.

Un tentativo, dunque, di definizione della nuova proprietà sulla scorta di una attenzione tutta nuova, senza condizionamenti soggettivistici, per i meccanismi oggettivi del reale. Un tentativo di sbarazzarsi anche di ipoteche culturali, che rendono spesso inerte il pigro e misoneista discorso dei giuristi, per corrispondere ai segni dei tempi; cade infatti l'ipoteca romanistica troppo imperniata sulla dicotomia *ius publicum-ius privatum*, troppo orientata in senso individualistico nella sua interpretazione dei diritti reali, mentre dai sotterranei della storia riemergono strumenti plastici come la *Gewere* e il dominio utile, su cui una tradizione individualistica nutrita di archetipi romanisti aveva tanto acutamente irriso⁽¹⁶⁹⁾.

La cultura di Finzi si misura ormai soltanto in quella che, con frase fortunata, egli chiama felicemente la « officina delle cose », giacché « è solo nell'officina delle cose che si preparano i nuovi progressi del diritto patrimoniale »⁽¹⁷⁰⁾.

Sarebbe interessante seguire più oltre il giureconsulto mantovano nella sua analisi scompositiva e ricompositiva del sedimento proprietà per trarne una nozione veramente 'moderna' e sarebbe parimente interessante seguirlo nei suoi saggi definatorii di un nuovo diritto commerciale dove egli ripercorre lo stesso itinerario liberatorio da pesanti archetipi romanistici in nome delle esigenze obiettive dei fatti economici⁽¹⁷¹⁾. L'indole del presente saggio non

⁽¹⁶⁸⁾ *Diritto di proprietà e disciplina della produzione*, cit., p. 171.

⁽¹⁶⁹⁾ *Diritto di proprietà e disciplina della produzione*, cit., p. 167.

⁽¹⁷⁰⁾ *Diritto di proprietà e disciplina della produzione*, cit., p. 180.

⁽¹⁷¹⁾ Intorno agli anni '30 Finzi, che è allora insegnante nell'ambito dell'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Firenze, si occupa a più riprese di un possibile volto del nuovo diritto commerciale, allora in profonda discussione in vista di una prossima sistemazione legislativa. È evidente nel Nostro la coscienza della viva storicità del diritto commerciale nato non sullo scrittoio dei sapienti ma nella prassi delle piazze mercantili medievali con una tipicità essenziale: « l'uso come fonte, il console come giudice, la libertà delle forme, la supremazia della volontà creatrice » (*Verso un nuovo diritto del commercio*, cit., p. 9 dell'estr.). Tipicità tradita, quando, nella civiltà giuridica moderna, lo si è voluto pensare e ridurre nel letto di Procuste del diritto romano, cui

ci consente di andare al di là di questi accenni, bastevoli peraltro a segnalare una fra le riflessioni di scienza giuridica più fresche ed aguzze del nostro secolo, singolarissima anche per la compattezza della sua coerenza⁽¹⁷²⁾.

fu sostanzialmente estraneo creare un diritto autonomo dei commerci: « i giuristi, invece, in luogo di costruire originalmente il diritto nuovo degli scambi, non hanno saputo fare di meglio che comporlo ordinatamente nel sistema del diritto civile; quasi in una tomba. *Personae, res, actiones*: come insegnò Gaio e come Napoleone risigillò; annullando così, con l'omogeneità del dogma, l'originalità nativa; soffocando la spinta vitale della sorgente perenne del diritto che si forma da sé *rebus ipsis dictantibus et necessitate exigente*; e riconducendo dopo secoli di fecondo sviluppo, la grande fiumana del diritto speciale del commercio al tronco del diritto comune, dal quale, non senza enormi vantaggi per la civiltà, si era staccata » (ibidem, p. 11). Da qui la proposta — che anticipa tecnicamente quanto Finzi dirà due anni dopo al Congresso nazionale di diritto agrario — di costruire il nuovo diritto commerciale, sbarazzandosi di ipoteche romanistiche, di condizionamenti soggettivi, su « una base essenziale *oggettiva* » essendo « non più i beni in funzione del soggetto; ma questo in funzione di quelli » (ibidem, p. 15).

⁽¹⁷²⁾ Una prova di questa coerenza compattissima ci è offerta dal programma che Finzi propone agli studenti fiorentini della Facoltà di Giurisprudenza per il suo primo 'corso' di 'Istituzioni di diritto privato' (vedilo in *Annuario della R. Università di Firenze*, a.a. 1924-25, p. 241). È un programma di gran respiro, che vuol contribuire alla formazione di un giurista, non di un tecnico da strapazzo. Ben al centro di esso, entro la 'parte generale', una sezione dedicata a 'I possessi', che non ha nulla a vedere con 'il possesso e le azioni possessorie' (trattati successivamente in modo autonomo) e che si scandisce eloquentemente così: 'Analisi del fatto giuridico e del rapporto giuridico. Investiture e possessi di diritto. L'apparenza nel diritto'. Anche se Finzi non lo avesse sottoscritto, nessuno avrebbe osato togliergli la paternità di un simile programma. I temi e i problemi della ricerca scientifica del 1915 intridono di sé, a distanza di dieci anni, anche il magistero. E l'unità e coerenza del personaggio si esaltano ai nostri occhi.

Parte Terza

**PROTOSTORIA DELLA FACOLTÀ GIURIDICA
FIORENTINA**



PROTOSTORIA DELLA FACOLTÀ GIURIDICA FIORENTINA

SOMMARIO: 1. I privatisti: in particolare di Francesco Ferrara junior e di Salvatore Romano. — 2. La stagione romanistica di Giorgio La Pira. — 3. La riflessione canonistica. Pietro Agostino D'Avack. — 4. Storici del diritto. Francesco Calasso. — 5. Giangastone Bolla e la 'autonomia' del diritto agrario.

1. In Cammeo, Calamandrei e Finzi abbiám creduto di individuare le voci più nitide che si staccavano da un ampio coro e che, anzi, a quel coro imprimevano un timbro culturalmente vivo e originale. Fondatori in senso formale, essi ci appaiono a doppio titolo gli operai della fondazione sostanziale della Facoltà giuridica: per la autenticità del loro messaggio scientifico, per la non-episodicità della loro presenza nell'Ateneo fiorentino, dove, come già sappiamo, siederanno costantemente Cammeo fino al 1938, Calamandrei fino al 1956, Finzi fino al 1959.

Accanto a loro è una ridda di coreuti spesso ripetitori stanchi di vecchie lezioni scolastiche, spesso occupanti fugaci d'una cattedra nel transitto frettoloso verso altri Atenei. Di tutti costoro si occuperanno i futuri redattori della cronaca quotidiana dell'Università di Firenze: nomi, dati e date appartengono infatti a una sorta di inventario contabile verso cui lo storico non può che essere indifferente. Non sarà mai questo inventario a esaltare la traccia — se c'è — d'una linea e d'una vitalità, piuttosto a seppellirla o, almeno, a rischiare di seppellirla. Ecco perché nel necessariamente rapido esame che ci proponiamo della protostoria della Facoltà, una protostoria che si può far coincidere col periodo che va dal '24 al conchiudersi della catastrofe bellica e all'approssimarsi degli anni Cinquanta, saremo parchi di nomi e di date, lasciando ai pedanti curiosi la lettura degli stracolmi 'Annuarii' e tentando invece di continuare nel solco finora tracciato, che è quello di

cercare i segni di qualche possibile linea, gli affioramenti d'una vitalità che preme.

Sul terreno del diritto processuale Calamandrei ha, fra tutti, il privilegio di poter sviluppare da solo, con grande coerenza, nei tempi lunghi di un lungo trentennio, le sue convinzioni di stampo chiovendiano, arricchendo dal '44 in poi la propria tastiera di giurista d'una attenzione crescente verso la nascita nuova Costituzione dello Stato e la sua analisi scientifica⁽¹⁾.

Cammeo, strappato con violenza dalla sua cattedra di 'Diritto amministrativo', lascerà nel 1938 un vuoto che sarà, nella effettività culturale⁽²⁾, colmato soltanto nel 1950 con la chiamata di un pensoso e provvedutissimo scolaro di Zanobini, Giovanni Miele; ma siamo già alle colonne d'Ercole temporali della nostra indagine.

Tra i privatisti Finzi, per molti anni incardinato nella Facoltà economica, fu il solo ad avere — nel periodo pre-bellico — un progetto in testa e un messaggio originale: accanto a lui, sulla cattedra di 'Diritto civile' della Facoltà giuridica, si consumava dal '24 al '35 il declino di Giovanni Brunetti ormai dedito a esercizi retorici e a puntualizzazioni esegetiche, un'eco fiacca e lontana di quei felici anni Dieci quando lo sforzo creativo del giurista si era concretato nei saggi impegnativi e rispettabili del 'delitto civile' (1906) e delle 'norme e regole finali nel diritto' (1913)⁽³⁾. Né poteva animare il proscenio chi vi insegnava

(1) Un primo approccio con la sua riflessione squisitamente giuridica e, in particolar modo, processualistica si può avere leggendo i rapidi ricordi redatti a caldo da F. Carnelutti, E.T. Liebman, V. Andrioli e G.A. Micheli per la *Rivista di diritto processuale*, la Rivista di cui Calamandrei era stato fondatore ed era fino al giorno della morte condirettore (cfr ivi, XI (1956), P. I, p. 261 ss.), o le pagine di M. CAPPELLETTI, *In memoria di Piero Calamandrei*, Padova, Cedam, 1957. La migliore introduzione a Calamandrei giurista è oggi offerta dal complesso delle presentazioni che ai singoli dieci volumi delle *Opere giuridiche* nell'edizione Morano (Napoli, 1965-1985) hanno preposto M. Cappelletti, C. Mortati, E.T. Liebman, T. Carnacini, V. Andrioli, G. Pugliese, V. Denti, P. Barile.

(2) Formalmente la cattedra sarà occupata da Silvio Lessona (1887-1969), che succederà a Cammeo anche nella Presidenza della Facoltà.

(3) Di Brunetti vedi quanto si è detto, a più riprese, nelle pagine precedenti: pp. 81 e 90; e quanto ne scrisse Enrico Finzi in una buona rievocazione pubblicata immediatamente dopo la morte; rievocazione che,

‘Diritto commerciale’: Giuseppe Valeri, allievo romano del Vivante, che sarà per un intero trentennio professore a Firenze, proprio nel primo decennio fiorentino dedicava tutte le forze a quei volumi del ‘Diritto cambiario italiano’ che vien reputato la sua fatica maggiore, una costruzione solida, testimonianza della sua attitudine sistematica, ma nulla più⁽⁴⁾.

Vanno invece sottolineati, perché fanno spicco sul grigiore dei vecchi docenti, i nomi di due giovani giuristi, che ci è già capitato di segnalare nel corso delle pagine precedenti: quelli di Francesco Ferrara junior, che è per molti anni incardinato nella Facoltà economica ma che è presenza viva per tutti i giuristi fiorentini, e di Salvatore Romano.

Di Ferrara abbiám parlato discorrendo della identificazione fra ricerca scientifica e didattica quale peculiarità dei giuristi fiorentini: una ricerca che si fa lezione, una lezione che è ancora ricerca⁽⁵⁾. Sotto questo profilo Ferrara è esemplare: le sue opere maggiori, quelle cui è consegnata soprattutto la sua immagine di commercialista, sono infatti due ‘corsi’ scritti originariamente per gli studenti della Facoltà economica fiorentina, ‘Gli imprenditori e le società’ nel 1942, la ‘Teoria giuridica dell’azienda’ nel 1945; due volumi che nascono come itinerario didattico e come lavoro di un giurista concreto su una neonata norma positiva, ma che sono lontanissimi dallo schema di un commentario, che sono — al contrario — costruzione, costruzione giuridica, dalla prima all’ultima pagina. Al di sopra della esegesi puntuale e rigorosa, si innalza infatti limpido e suadente l’edificio sistematico; se si pone mente agli anni in cui furono scritti, gli anni cioè delle prime verifiche nella teoria e nella pratica delle novissime redazioni legislative, resta ammirevole la linea chiara e sicura

per il momento in cui fu redatta dal collega-amico, è tuttavia inevitabilmente inquinata da un generale andamento encomiastico (cfr. FINZI, *Giovanni Brunetti*, cit., passim).

(4) Giuseppe Valeri (Grosseto 1886-Firenze 1955) insegnò ‘Diritto commerciale’ negli Atenei di Sassari, Messina, Parma e, dal 1924 alla morte, di Firenze. Il suo ‘Diritto cambiario italiano’ uscì a Milano nel 1936. Sulla sua operosità scientifica cfr. A. ASQUINI, in *Rivista di diritto commerciale*, LIII (1955), p. I, p. 591 ss.

(5) Cfr. più sopra, p. 127, n. 91.

tracciata dal discorso del giurista, il quale si accolla senza una esitazione il compito di segnare un cammino scientifico e di fondarlo in quella terra di nessuno che è, negli ordinamenti a base legislativa, il momento di transizione tra legge vecchia e nuova. La scelta del 'corso' come strumento di comunicazione culturale è senza dubbio una scelta di umiltà, perché nasce anche da una esigenza viva di fare i conti con se stesso. Ferrara, maestro autentico, sapeva che lo studente come interlocutore non gli avrebbe consentito il lusso d'un'ambiguità, d'un'oscurità; che doveva perciò costringersi a una visione estremamente purificata del sistema legislativo, e comunque fuori del duplice rischioso pantano, da un lato, delle strabocchevoli analisi esegetiche e, dall'altro, dei pinnacoli di edificazioni barocche. Ne nascono dei breviarii scarni e lucidi, senza pleonasmi e senza sbavature, che hanno nella felicità dell'impianto e dello stile il segreto della loro fortuna; che avranno la sorte rara di essere indifferentemente maneggiati dagli studenti e dal giureconsulto provetto, teorico o pratico che sia. Alla identificazione tra magistero e ricerca, al rifiuto di ribiasciare nei 'corsi' di lezioni le riflessioni scientifiche espresse altrove, magari in dialogo esclusivo coi dotti, Francesco Ferrara restò fedele per tutta la vita. Ancora nel 1974, alle soglie della morte, lo troviamo occupatissimo nella confezione di una ennesima edizione de 'Gli imprenditori e le società', un'opera che viene a immedesimarsi con l'intero svolgimento d'una vicenda intellettuale⁽⁶⁾, un personaggio che tende a risolversi in essa e in essa è dalla comune coscienza identificato.

Il nome di Salvatore Romano si affaccia per la prima volta nell'anno accademico 1933-34 fra i professori incaricati; da allora resterà nella Facoltà come insegnante di 'Diritto civile' e di 'Istituzioni di diritto privato' fino al 1974, e ne sarà Preside dal 1956 al 1968. Nel periodo, che è oggetto della nostra analisi storica, Romano è personalità ancora inespressa. La sua epifania è tarda, e il suo messaggio è tuttora incompiuto. Di rado è consentito

(6) Lo ricorda opportunamente nella sua commemorazione un allievo di Ferrara a lui vicinissimo nella consuetudine quotidiana (cfr. F. Corsi, *Francesco Ferrara junior*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, XXX (1976), p. 251).

di cogliere una operosità intellettuale maggiormente scandita in un lungo momento gestazionale di riflessione e in un momento epifanico di ricca e coraggiosa produzione scientifica. A un quasi-silenzio, che non è assenza ma che è ripensamento delle più riposte fondazioni teoretiche del diritto e innamorato studio della grande opera paterna, si contrappone dai secondi anni Cinquanta una serie di interventi — tutti legati da uno stesso trasparentissimo progetto unitario — tesi a rivivere il diritto privato sulla base delle intuizioni di Santi Romano, nella inclinazione più decisa ad abbattere secolari steccati fra il 'pubblico' e il 'privato' e a rifondare il cosiddetto 'diritto privato' alla luce del divenire della società contemporanea e di un aggiornamento ardito della scienza giuridica che gli fosse coerente⁽⁷⁾. Un simile messaggio si colloca al di qua dei termini che ci siamo proposti, ed è affidato a spezzoni di un discorso che la morte ha bruscamente interrotto⁽⁸⁾: la attesa 'teoria generale del negozio giuridico', cui egli lavorava da tempo e a cui intendeva soprattutto affidare il proprio volto di scienziato, è restata purtroppo allo stato di abbozzo sepolto fra carte non pubblicabili. E la vicenda di Salvatore Romano, ingegno fine e

(7) Una primizia di questa linea interpretativa e ricostruttiva possono considerarsi le *Osservazioni sulle qualifiche 'di fatto' e 'diritto'*, che appaiono — per l'appunto — negli *Scritti giuridici in onore di Santi Romano*, Padova, Cedam, 1940 (vol. IV, p. 145 ss.), e le *Note sulle obbligazioni naturali* (I^a ed. Firenze, Sansoni, 1945), nelle quali il problema è colto sul piano teoretico come problema di relazioni tra ordinamento giuridico statutale e ordinamenti giuridici privati.

(8) Il martellio — che sarà poi continuo — di accostamenti e di annotazioni (parecchi verranno qualificati come 'appunti' dallo stesso Autore, consapevole della necessaria provvisorietà del discorso) comincia con nitidezza dal 'Contributo esegetico allo studio della simulazione' (del 1954), e prosegue con gli 'Ordinamenti giuridici privati' (del 1955), con 'Autonomia privata - Appunti' (del 1956), con 'L'atto esecutivo nel diritto privato - Appunti' (del 1957), con 'Agere - Contributo allo studio del procedimento giuridico nel diritto privato' (del 1962), per non menzionare che gli apporti più sicuri e sostanziosi (vedili ora tutti leggibili nella raccolta curata dalla Facoltà giuridica fiorentina di *Scritti minori*, Milano, Giuffrè, vol. I e vol. II). Su Salvatore Romano (Modena 1904- Firenze 1975) ha scritto alcune efficaci precisazioni, introducendo la raccolta degli 'Scritti minori', l'allievo Francesco Romano (cfr. *Scritti minori*, cit., vol. I, pp. V-X).

pensoso, personaggio inespresso, è rimasta condannata nel limbo dell'incompiutezza.

2. Sul terreno del diritto romano, troppo spesso umiliato in quegli anni nella bassa corte dell'esegesi più minuta e di una esasperata ricerca interpolazionistica, dalle aule di via Laura, a Firenze, viene una ventata d'aria fresca con la rapida ma intensa stagione romanistica di Giorgio La Pira⁽⁹⁾.

Dopo solidissime esercitazioni sulla struttura degli istituti che danno una piattaforma sicura alla sua ansia conoscitiva e gli garantiscono l'approfondimento più affinato d'una tecnica e d'un mestiere⁽¹⁰⁾, il giovane studioso siciliano avverte l'angustia soffocante del particolare, dominato da un duplice *furor* metafisico ed epistemologico che si congiungono e si sorreggono vicendevolmente, si dedica con passione mediterranea alle architetture portanti dell'universo giuridico, rifiutando quello smarrimento nei particolari che non è soltanto metodologicamente scorretto ma che è tradimento della vocazione verso il Divino. Già ne abbiamo

⁽⁹⁾ Vedi su La Pira i dati che abbiamo offerto a p. 99 ss. e p. 115 ss.

⁽¹⁰⁾ Il riferimento è innanzi tutto all'ampia monografia su *La successione ereditaria intestata e contro il testamento in diritto romano*, Firenze, Vallecchi, 1930, che costituisce l'ampliamento e il rifacimento della sua tesi di laurea (sulla lunga, faticosa e appassionata gestazione del libro sono oggi illuminanti molte delle sue *Lettere a casa*, cit., in data luglio 1926, 15 luglio 1926, 16 luglio 1926, 19 luglio 1926, 22 luglio 1926, 24 marzo 1927, 21 maggio 1927, 30 maggio 1927, 6 giugno 1927, 22 giugno 1927, 23 giugno 1927, 11 luglio 1927, 14 luglio 1927, 23 luglio 1927, 4 agosto 1927, 14 agosto 1927, 4 ottobre 1927, 6 ottobre 1927, 8 ottobre 1927, 20 ottobre 1927, 7 novembre 1927, 7 dicembre 1927, nonché, tra le *Lettere a Salvatore Pugliatti*, cit., quelle in data 31 marzo 1927 e 29 novembre 1929); in secondo luogo ai vari studi in tema di successione *mortis causa* e di pegno (cfr. *La sostituzione pupillare*, in *Studi in onore di Pietro Bonfante*, III, Milano, Treves, 1930; *La struttura classica del pignus*, in *Studi in onore di Federico Cammeo*, Padova, Cedam, 1933, II; *La struttura classica della conventio pignoris*, in *Studi in memoria di Umberto Ratti*, Milano, Giuffrè, 1934), o alle ricerche sul *compromissum*, che si compiono nello stesso tempo di quelle sul sistema (cfr. '*Compromissum*' e '*litis contestatio*' formulare, in *Studi in onore di Salvatore Riccobono*, Palermo, Castiglia, 1936, II).

parlato qualche pagina innanzi⁽¹¹⁾, ma dobbiamo spiegarci meglio, anche a costo di ripeterci, per il lettore digiuno di un minimo di domestichezza con l'opera di La Pira.

Dopo i molti saggi e volumi su sparsi e varii argomenti cui si è or ora accennato, ecco apparire nel giro breve di due anni, dal '34 al '35, tre succose meditazioni sui temi fondamentali, quasi una illuminazione repentina, quasi un attingimento nel cielo alto delle verità supreme. Poi, il silenzio dello scienziato, un silenzio quasi assoluto come se quegli scritti — l'abbiam rilevato più sopra — avessero bruciato le risorse dello scrittore e le avessero definitivamente sigillate nell'urna del suo passato. Resterà il professore di diritto romano, innamorato del suo colloquio con gli studenti, l'autore diligente e convinto di dispense che già conosciamo⁽¹²⁾, ma lo scienziato puntigliosamente tacerà⁽¹³⁾.

Le tre meditazioni sono la prolusione a noi ben nota su 'La genesi del sistema nella giurisprudenza romana - Problemi generali' e la sua naturale prosecuzione nei saggi su 'La genesi del sistema nella giurisprudenza romana - L'arte sistematrice' e 'La genesi del sistema nella giurisprudenza romana - Il metodo'⁽¹⁴⁾.

(11) Cfr. p. 115 ss.

(12) Cfr. p. 120.

(13) Come romanista, l'unico saggio successivo fondato su ricerche originali verte su *La personalità scientifica di Sesto Pedio*, ed è pubblicato in *Bull. dell'Istituto di diritto romano*, XLV (1938). Altrimenti, ripeterà stancamente temi e prospettive già consolidati, senza aggiungerci alcunché, com'è per il quarto saggio metodologico aggiunto nel 1937 e intitolato: *La genesi del sistema nella giurisprudenza romana - Il concetto di scienza e gli strumenti della costruzione scientifica* (p. 87 ss.), o il contributo su *Problemi di sistematica e problemi di giustizia nella giurisprudenza romana*, che è negli *Atti del V Congresso di studi romani*, V, Roma, 1946. Il sintomo dello spengersi d'una rapida stagione creativa è sottolineato da una pubblicazione promessa e sempre mancata: quella dei *Problemi di metodologia laeoniana* annunciati per gli *Studi in memoria di Contardo Ferrini* (Pavia, 1942) e rimasti invece al livello di semplici appunti (sui quali cfr. F. FABBRINI, *L'influenza del diritto romano sulla spiritualità di Giorgio La Pira*, in *La Pira oggi*, cit., p. 89).

(14) La prima fu, come sappiamo, pubblicata negli 'Studi Virgili', nel 1935 (cfr. la citazione alla p. 103); il secondo saggio nel *Bull. dell'Istituto di diritto romano*, XLII (1934); il terzo in *Studia et documenta historiae et iuris*, I (1935). Come abbiamo più sopra precisato, le citazioni dei tre la-

Il tema è uno solo: il sistema, l'invenzione ed erezione del sistema da parte dei giureconsulti classici, la *reductio ad unitatem* delle mille regole ordinarie degli assetti d'interessi più disparati e, conseguentemente, l'innalzamento della *jurisprudencia* da mera tecnica a scienza; una scienza non è infatti mai un ammasso caotico di dati, bensì il loro ordinamento in base a principi nomenclatori ed unificatori, il suo transito da realtà confusa e indefinita a sistema⁽¹⁵⁾.

Ma il sistema non è un artificio, appartiene all'ontologia delle grandi creazioni dello spirito e deve possedere — per esser tale — delle fondazioni culturali sicure. Il tema di La Pira è la ricerca di esse, il loro rinvenimento nell'impossessarsi da parte di un ceto consapevole di giuristi — primo, Servio Sulpicio — dei grandi strumenti dialettici e nell'operarne il loro travaso come operazione ortopedica del quotidiano giuridico⁽¹⁶⁾. Se la dialettica è « l'arte che insegna a dividere ed a definire, riducendo così ad unità ciò che altrimenti resta confuso e dissipato »⁽¹⁷⁾; se, in questo suo aspetto essenziale, « è vera scienza della costruzione scientifica »⁽¹⁸⁾, il momento scientifico del diritto ha un inizio certo: ed è il momento in cui la realtà senza volto e senza confini del quotidiano giuridico è stata arginata e articolata, cioè compresa, grazie

vori lapiriani saranno fatte sulla pubblicazione complessiva ricordata a p. 115. Il quarto saggio, citato alla nota 13 e che è una stanca prosecuzione della entusiastica problematica del 1934-35, è pubblicato in *Bull. dell'Istituto di diritto romano*, XLIV (1936-37).

⁽¹⁵⁾ La Pira insiste a usura su questi due concetti basilari: funzione unitiva del sistema; conseguente garanzia di scientificità che esso offre agli oggetti in tal modo ordinati (cfr. *La genesi del sistema nella giurisprudenza romana - Problemi generali*, cit., p. 16 ss.; *La genesi del sistema nella giurisprudenza romana - L'arte sistematrice*, cit., p. 31 ss.

⁽¹⁶⁾ « è, dunque, Servio che per la prima volta ha elevato la giurisprudenza a vera scienza... e questo egli ha potuto fare applicando alla giurisprudenza l'arte del sistemare, quest'arte che insegna a dividere ed a definire, riducendo così ad unità ciò che altrimenti resta confuso e dissipato... la sistemazione dello *ius civile* è una conseguenza della applicazione della dialettica al diritto » (*La genesi del sistema nella giurisprudenza romana - L'arte sistematrice*, cit., pp. 34-35).

⁽¹⁷⁾ *La genesi del sistema nella giurisprudenza romana - L'arte sistematrice*, cit., p. 35.

⁽¹⁸⁾ loc. ult. cit.

agli strumenti dialettici del *dividere* e del *definire* ⁽¹⁹⁾, di un ordinare cioè che è il risultato di due operazioni autonome: separare ciò che è distinto per natura sua intrinseca e che sarebbe indebito mescolare; unificare, con precisa coscienza della complessità dei contenuti, di ciò che è effettivamente comune e di ciò che non lo è.

I giuristi romani sono veduti in una loro dimensione squisitamente culturale che ne aumenta lo spessore, nel loro colloquio fitto e fruttuoso con alcune ben identificate fonti greche di cui abbondantemente si nutrono: la logica di Aristotele ⁽²⁰⁾, la geometria di Euclide ⁽²¹⁾, la grammatica di Dionisio Trace ⁽²²⁾. Si noti: i tre mentori sono individuati in un loico, un matematico e un grammatico, come a dire che il diritto è sottratto alle miserie del sociale ed è còlto in alcune grandi linee categoriali che non soffrono spazio e tempo, linee pensate come degli universali, quasi un'architettura razionale meramente conoscitiva che si misura soltanto con le coerenze trascendentali dell'intelletto; ed è altrettanto notevole che a padre spirituale di tutto il discorso si assuma la riflessione definitoria di Vailati, un matematico e un loico, il pragmatista a noi ben noto che aveva tentato la purificazione della conoscenza da scorie storiche e luoghi comuni ⁽²³⁾.

⁽¹⁹⁾ « La costruzione ha luogo mediante la *divisione* e la *definizione*. *Dividere* e *definire* sono le due operazioni fondamentali per mezzo delle quali si erige un edificio scientifico (il sistema). La *divisione* crea la nervatura del sistema: essa ha per fondamento le partizioni in *genera* e *species*: la definizione, per contro, ha funzione unificatrice, perché nella sintesi che essa realizza coordina, riducendole ad unità, tutte le parti che la divisione ha generate. La pluralità nell'unità, l'unità nella pluralità; è questa la legge che regola intrinsecamente ogni sistema scientifico » (*La genesi del sistema nella giurisprudenza romana - L'arte sistematrice*, cit., pp. 37-38).

⁽²⁰⁾ *L'arte sistematrice*, cit., pp. 41-44.

⁽²¹⁾ *L'arte sistematrice*, cit., p. 45.

⁽²²⁾ *L'arte sistematrice*, cit., p. 46.

⁽²³⁾ Le citazioni sono frequenti nel terzo saggio: *La genesi del sistema nella giurisprudenza romana - Il metodo*, cit., pp. 53, 54, 57, 63, 71, 77. Sembrano particolarmente influenti le ricerche vailatiane sulla geometria greca e i saggi famosi sulla teoria della definizione in Platone ed Aristotele. Per questa ricostruzione lapiriana di geometrie giuridiche, la logica di Vailati, che si purifica e si fonda nei rigori matematici, ha valore di modello insostituibile.

Non v'è dubbio: sia pure in un orizzonte umano i 'classici', le loro costruzioni armoniose, il loro sistema così dialetticamente, cementato sono nel solco del cammino metafisico verso la Verità assoluta, e la loro conquista mediante il procedimento sistematorio d'una verità purificata rappresenta un acme di quel cammino conoscitivo che, se è nella storia, sembra quasi alla storia non appartenere in grazia di quel fine che è al di là e al di sopra.

È singolare che ricerche dedicate a una 'genesi', a un affioramento storico, siano tanto poco storicistiche, anzi ispirate a una metodologia che si colloca in posizione antitetica anche al più ridotto storicismo. La carica di valenze logiche, matematiche, grammatiche serve a La Pira per rendere tanto qualitativamente intenso il prodotto storico 'giurisprudenza classica' da destoricizzarlo, da proiettarlo in un paradiso di modelli validi ovunque e sempre. La giurisprudenza 'classica' non è un prodotto di forze storiche, è invece un prodigio irripetibile quale miracolosa confluenza di energie culturali, un *unicum* rispetto al quale l'itinerario successivo, o è ripetizione pedissequa, o è stolta dilapidazione⁽²⁴⁾. E La Pira insiste volentieri sulle geometrie del sistema, quasi a sottolinearne la natura metastorica di creatura nata perfetta una volta per tutte⁽²⁵⁾; e volentieri ne addita al lettore la 'bellezza' immettendosi su un piano valutativo inconsueto al giurista⁽²⁶⁾ ma che gli serviva per porre quel sistema al riparo da usure, per evitargli relativizzazioni, allo stesso modo con cui è assolutizzata agli occhi di ogni contemplatore un'opera dell'arte plastica.

Che il romanista siciliano si ponesse da questo peculiarissimo osservatorio lo dimostra la incessante, martellante compenetrazione operata fra dimensione epistemologica e dimensione me-

(24) « Di scienze giuridiche dell'antichità — lo possiamo dire senza errare — non ce n'è che una sola: è quella romana dell'epoca classica. Dico dell'epoca classica e della prima e più luminosa epoca classica. La scienza giuridica posteriore non segna, in quanto scienza, alcun progresso » (*La genesi del sistema nella giurisprudenza romana - Problemi generali*, cit., p. 12).

(25) Il discorso si ripete. Vedine un esempio in *La genesi del sistema nella giurisprudenza romana - Problemi generali*, cit., p. 10.

(26) Qualificazione ricorrente. Per alcuni esempi, cfr. *ibidem*, p. 9.

tafisica: il sistema, reticolato unificatore, è garanzia di scientificità giacché è imitazione dell'opera unificatrice d'Iddio suprema unità⁽²⁷⁾, dove la scienza come conoscenza di oggetti collocati nello spazio e nel tempo ha un senso soltanto se intesa come primo grado di approssimazione ai valori supremi, come prima cinta muraria da valicare di quello che, con l'immagine di una grande mistica a lui prediletta, si potrebbe puntualmente chiamare il 'castello interiore'. E lo dimostra quel parallelismo tra vitalità contemplativa e vitalità conoscitiva⁽²⁸⁾ marcato con una ostentazione che sopra non abbiamo voluto chiamare impudica ma che è certo *signanda albo lapillo* tra la uniformità d'una letteratura accademica rigidissima custode d'uno stile che pretendeva il distacco dello scrittore dalla rischiosa familiarità con se stesso.

Ventata d'aria fresca, dicevamo; e non soltanto perché rottura d'un costume consolidato; piuttosto perché, pur traendone le conseguenze opposte, La Pira indicava un sentiero storiografico tutto da percorrere, quello della 'cultura' dei giuristi romani, che avrebbe consentito in seguito l'immersione dei 'classici' nelle forze del loro tempo, accentuandone la grandezza come uomini in carne e ossa e non come spiriti disincarnati. Ma La Pira — lo sappiamo — non è uno storico del diritto⁽²⁹⁾; i suoi sentieri sono più quelli di Isaia⁽³⁰⁾ che non del povero storiografo carico soltanto delle sue relatività.

Tributario del clima fiorentino post-pragmatista di pulizia intellettuale, ammirato al pari di Finzi del magistero vailatiano per

(27) È il motivo di tutto il primo saggio, ma ricorrente in modo quasi monotono nella conclusione (cfr. *ibidem*, pp. 26-27).

(28) Vedi quel significativo parallelo fra la « dispersione interiore » del contemplativo « tiepido » che abbandona « la visione luminosa dell'unità di Dio » e lo « smarrimento nei particolari » dello scienziato che perde di vista le grandi linee portanti (*ibidem*, p. 11). Illuminantissima, poi, quella ammissione, che si rinvieni in una delle *Lettere a Salvatore Pugliatti*, cit., e precisamente in quella datata: Austria, estate, 1928 (p. 81): « io sono doppiamente interpolazionista, quanto alla critica del *corpus iuris* e quanto a quella delle anime ».

(29) Lo abbiamo detto a p. 102.

(30) 'Il sentiero di Isaia' è il titolo del discorso pronunciato da La Pira, quale Sindaco di Firenze, alla Tavola Rotonda di incontro fra Est e Ovest tenuta a Mosca il 4 dicembre 1963.

il suo carattere liberatorio, educato dalla scuola di Betti al gusto delle costruzioni teoretiche, anzi dommatiche, egli si limita a disegnare e ordinare le sue figure geometriche nella certezza che la perfezione di linee, cerchi e angoli sia specchio d'una Perfezione suprema.

Con tutte le sue ingenuità, e anche con il suo carico di improvvisazioni culturali⁽³¹⁾, la testimonianza di La Pira, appartata, solitaria, singolarissima, ha una nicchia sicura nella storia del pensiero giuridico italiano del Novecento. E sarebbe stato ingiusto non sottolinearlo qui.

3. Come sarebbe ingiusto non far cenno, nella protostoria dell'Ateneo fiorentino, al rilievo degli studi di diritto ecclesiastico e canonico.

Dopo il buon avvio realizzato con la presenza di Vincenzo Del Giudice, un intelletto sistematico che ha il merito di aver puntato lo sguardo — sia pure con parecchi limiti e con un eccessivo paraocchi confessionistico — sulle peculiarità e sul sistema interno dello *ius ecclesiae*⁽³²⁾; dopo la permanenza sessennale di

(31) Una valutazione severa su questi saggi lapiriani è fatta da M. TALAMANCA, *Lo schema 'genus-species' nelle sistematiche dei giuristi romani*, in *La filosofia greca e il diritto romano* (Colloquio italo-francese - Roma, 14-17 aprile 1973), Roma, 1977 (Accademia Nazionale dei Lincei, Quaderno n. 221), tomo II, p. 9 ss. (dell'estratto), che ne coglie certamente le non poche claudicanze culturali ma che non sottolinea abbastanza la validità di anticipazione d'una strada da battere e di tentativo di rinnovazione metodica della romanistica, che è nel progetto — anche se mai realizzato appieno — di La Pira.

(32) Vincenzo Del Giudice (Trani 1884-Roma 1970) apprese dal suo Maestro, il civilista Nicola Coviello, il culto per la chiarezza delle idee e della esposizione, e una palestra efficace fu per lui la messa a punto editoriale di quel *Manuale di diritto ecclesiastico* di Coviello che appare in prima edizione a Roma nel 1915 per le sue cure e che soprattutto al pregio della limpidezza ha affidato il suo successo. Nel solco di questa influenza si capisce come il Del Giudice, accanto a qualche solido contributo monografico, abbia dedicato le sue fatiche particolarmente alla redazione di 'manuali' usatissimi nelle Università italiane, intendiam dire le sue 'Istituzioni' (poi 'Nozioni') di diritto canonico e il 'Corso di diritto ecclesiastico'. La sua fu una visione rigidamente sistematica del diritto canonico, di cui peraltro contribuì a sottolineare le peculiarità intrinseche in contributi non

Aldo Checchini, « giurista sillogizzante » impegnatissimo col suo spirito dommatico nel tentativo di ridurre i rapporti fra Stato e Chiesa in rigorose linee generali dalla pura giuridicità⁽³³⁾, sulla cattedra fiorentina di 'Diritto ecclesiastico' siede per un ventennio Pietro Agostino d'Avack⁽³⁴⁾. E a Firenze maturano non soltanto i suoi felici 'corsi', ma giunge a pienezza la sua voce di scienziato.

Momenti rilevanti: la pubblicazione, a Firenze, nel 1937, del volume su 'Chiesa, Santa Sede e Città del Vaticano nel ius publi-

dimenticabili (specialmente con 'Privilegio, dispensa ed epicheia' (1924) e con 'Promulgazione e obbligatorietà della legge canonica' (1927)); ed espresse ripetutamente la sua convinzione che, proprio in grazia di queste peculiarità, occorresse da parte del canonista « l'aderenza spirituale alla verità cattolica », cioè il *sentire et vivere cum Ecclesia*. Su questi due punti — l'espunzione della storia come inutile orpello dalla ricostruzione dell'ordinamento canonico e la necessità da parte del canonista di una adesione trascendente di gran lunga la semplice dimensione conoscitiva — Francesco Calasso instaurò una vigorosa e vivace polemica con il Del Giudice. Cfr. F. CALASSO, *Il diritto canonico e la storia*, pubblicato originariamente in *Annali di storia del diritto*, I (1957), p. 459 ss., ora in *Storicità del diritto*, Milano, Giuffrè, 1966, p. 141 ss. La *summa* delle certezze di Del Giudice, contro cui se la prende Calasso, è un suo discorso conclusivo: *Sull'insegnamento del diritto canonico nelle Università italiane*, in *Il diritto ecclesiastico*, LXIV (1953), p. I, p. 3 ss. Sull'attitudine sistematica del Nostro e per la generale configurazione di un suo accurato profilo scientifico, cfr. P. LOMBARDIA, *Contributi di Vincenzo Del Giudice allo studio sistematico del diritto canonico*, in *Il diritto ecclesiastico*, LXXIV (1963), p. I, p. 3 ss.; sui 'manuali' fortunatissimi del canonista pugliese, cfr. FERRARI, *Ideologia e dogmatica nel diritto ecclesiastico italiano*, cit., p. 137 ss.

⁽³³⁾ La definizione di Checchini come « giurista sillogizzante » è di Arturo Carlo Jemolo (cfr. quanto riferisce C.G. MOR, *L'opera scientifica di Aldo Checchini*, in *Annuario dell'Università di Padova*, a.a. 1973-74, Padova, 1974, p. 11). Aldo Checchini (Campodarsego di Padova 1885-Padova 1973), allievo patavino di Brugi e di Tamassia, insegnò a Camerino, a Cagliari, a Pisa, passando all'Ateneo fiorentino nel 1927; coltivò sempre — e insegnò — con passione e competenza sia la storia del diritto medievale e moderno che il diritto ecclesiastico, portando sempre nell'una e nell'altro la propria inclinazione a disquisire sul metodo e a costruire linee interpretative generali dalla rigorosa coerenza teoretica. Se la sua testimonianza scientifica soffre di eccessivi irrigidimenti, conviene pur riconoscere che è stata spesso fruttuosa di sollecitazioni culturali, magari arrivando a suscitare complesse polemiche.

⁽³⁴⁾ Su di lui cfr. i cenni che abbiamo offerto più sopra (p. 124).

cum ecclesiasticum'; nel '38, sempre a Firenze, dell'altro studio su 'Cause di nullità e di divorzio nel diritto matrimoniale canonico' ⁽³⁵⁾; nel '39, del primo volume dello 'Archivio di diritto ecclesiastico' da lui pensato e organizzato insieme a Pio Fedele, la Rivista più vigile e consapevole in quel ristretto campo disciplinare, cui molto si deve se nello studio scientifico del diritto canonico si riesce finalmente a scrollarsi di dosso vecchi pregiudizi, e statualistici, e curialistici ⁽³⁶⁾; nel 1943, accanto alla stampa definitiva del 'Trattato', la contemporanea definizione della sua ipotesi ricostruttiva e delle sue scelte metodiche in due saggi, che sono significativi all'interno della biografia intellettuale di D'Avack e del più generale dibattito sul diritto canonico così vivo e vivace in quel torno d'anni ⁽³⁷⁾.

Il clima della Facoltà fiorentina è più che una occasione per il Nostro: la lunga familiarità con Calasso avvalora e consolida la sua convinzione che il 'segreto' cioè il carattere peculiarissimo dell'ordinamento canonico sta nella sua storia e che per la comprensione di questo diritto è incolto e accecante il pregiudizio anti-

⁽³⁵⁾ Prima stesura di uno studio, su cui D'Avack sarebbe tornato nel 1940, e poi ancora nel 1952 con una cospicua revisione.

⁽³⁶⁾ Dell'*Archivio* usciranno soltanto cinque annualità, poi la Rivista scompare nel vortice di quegli anni turbinosi; ma resta come un memorabile esempio di organizzazione culturale all'interno di un ristretto assetto disciplinare. Per merito soprattutto di Pio Fedele, provveduto e infaticabile direttore che vi profonde energie sensibilità intelligenza, ma anche di D'Avack che vi collabora fittamente e che nell'ultimo volume — quello del 1943 — scrive un saggio metodologicamente significativo « su alcune peculiarità dell'ordinamento giuridico della Chiesa »), l'*Archivio di diritto ecclesiastico* ha una funzione squisitamente promotiva, e anche provocante, tanto che, dopo la quinquennale esperienza, gli studi italiani canonistici ed ecclesiasticistici hanno mutato assai il loro volto agguerrendosi di una indiscutibile grinta metodologica e di una indubbia palinogenesi culturale. È soprattutto da sottolineare la rivisitazione dei consueti temi canonistici alla luce e nel filtro della teoria generale, contribuendo a un loro inserimento nel dibattito ordinario della scienza giuridica.

⁽³⁷⁾ Ci riferiamo ai due seguenti articoli: *Considerazioni su alcune peculiarità dell'ordinamento giuridico della Chiesa*, in *Archivio di diritto ecclesiastico*, V (1943), p. 123 ss. (è il saggio cui si accennava nella nota 36); *Considerazioni sulla questione metodologica nello studio del diritto canonico*, in *Il diritto ecclesiastico*, LIV (1943), pp. 157 ss. e 229 ss.

storico di Del Giudice. Chi ha presente la parte centrale del 'Trattato' di D'Avack nella quale si respinge la tesi 'pubblicistica' del Fedele⁽³⁸⁾ ricorda certamente che la confutazione — vera o fallace che essa sia — ha una puntuale espressa fondazione nel colloquio con Calasso, nell'appropriazione debitamente segnalata di talune conclusioni di un saggio calassiano dello stesso anno⁽³⁹⁾ dove erano sottolineate alcune preziose fonti grazianee. La altrettanto lunga familiarità con Calamandrei, di cui è costante traccia negli scritti del canonista fiorentino, darà i suoi frutti nel 1950 con la collaborazione al calamandreiano 'Commentario sistematico alla Costituzione italiana'⁽⁴⁰⁾, dove D'Avack analizzerà, fra i primi, l'art. 7 anticipando molti dei motivi del futuro dibattito e delle fuure polemiche sulla compatibilità dei Patti Lateranensi con i nuovi principii costituzionali.

Ma il D'Avack del lungo periodo fiorentino è soprattutto il canonista, lo studioso che cerca di individuare l'ossatura portante dello *ius ecclesiae* e ne mette a punto con lucidità una originale interpretazione; ed è questa, come abbiám visto, anche la ricerca sottesa ai suoi 'corsi', tutti formalmente ecclesiasticistici ma tutti sostanzialmente canonistici, dominati sempre dall'ansia di afferrare il tratto essenziale d'un ordinamento.

Triplice è, a questo proposito, la lezione di D'Avack.

Evitare una sopravvalutazione dei fattori teologici ed etici, che costituiscono gli ineliminabili presupposti della norma canonica, sopravvalutazione presente in taluni filoni dottrinali e che gli sembrava rischiosa per la affermazione d'una piena giuridicità dello stesso ordinamento canonico. Si potrebbe quasi dire che,

(38) Il riferimento del testo è a quella parte del capitolo III (Introduzione all'ordinamento giuridico della Chiesa), nella quale si discute « la questione della distinzione del diritto canonico in pubblico e privato e la recente teoria pubblicista del Fedele » (nn. 17, 18, 19, 20).

(39) È il saggio *Ius publicum e ius privatum nel diritto comune classico*, che uscì negli *Studi in memoria di Francesco Ferrara* (Milano, Giuffrè, 1943) e che ora può leggersi ripubblicato in *Annali di storia del diritto*, IX (1965), *Scritti di Francesco Calasso*, p. 57 ss.

(40) È l'ampio 'Commentario' che Piero Calamandrei dirige e coordina, in unione con Alessandro Levi, per l'editore fiorentino Barbera, e che intende proporsi come segno dell'operosità collegiale di quella comunità di lavoro scientifico che era, allora, la Facoltà giuridica fiorentina.

mentre ne conclamava la giuridicità pura, relegando quei fattori a una loro funzione negativa di clausole-limite delle norme positive⁽⁴¹⁾, D'Avack tentava di riaffermarne in qualche misura la 'laicità'. Frase paradossale, dove 'laicità' sta per rivalutazione di forze autonome nella loro autentica umanità, sta per contemplazione della terrestrità del diritto canonico non più appeso unicamente al cielo ma schema ordinante d'una società dentro il tempo. E sosteneva convinto contro le tesi oppugunate: « a questa concezione canonista si ha il diritto di opporre che si viene per tal guisa a confondere teologia, morale e diritto in un ritorno su posizioni mentali superate, annullando o menomando, per lo meno, quel laborioso processo di disintegrazione delle norme canoniche da quelle teologiche, che segnò una pietra miliare nella scienza del diritto della Chiesa »⁽⁴²⁾.

Evitare, pur nella affermata struttura peculiare del diritto canonico, una sua separazione assoluta dagli ordinamenti statuali, quasi che ogni analisi comparativa e ogni travaso e trapianto fossero *a priori* metodologicamente viziati per insanabile scorrettezza; dove riaffiora per altra via lo spettro or ora segnalato di consegnare lo *ius ecclesiae* nel grembo invadente e confondente della teologia morale e dommatica⁽⁴³⁾.

Evitare un'analisi unicamente sistematica, che sarebbe risultata — più che per ogni altra esperienza giuridica — impoverente e deformante. Le peculiarità del diritto posto in essere dalla Chiesa cattolica sono una conquista storica non immediatamente conseguente a sicure premesse teologiche ma lenta e capillare; sono il sedimento e il messaggio di esperienze secolari — prima fra tutte quella medievale, modellatrice originale dello *ius vetus* — custoditi e vissuti anche al di là dei termini temporali di quelle esperienze e che, in questo loro essere storia vivente, affermano una straordinaria tipicità. La sostanziale raccomandazione di D'Avack per il canonista è di farsi sempre e comunque storico, a pena di non volersi precludere il significato del suo oggetto conoscitivo. Né d'una raccomandazione a vuoto si trattava: il respiro dei suoi

⁽⁴¹⁾ *Considerazioni su alcune peculiarità dell'ordinamento giuridico della Chiesa*, cit., p. 139.

⁽⁴²⁾ *Ibidem*, p. 138.

⁽⁴³⁾ *Ibidem*, p. 125.

lavori era infatti sempre affidato a un apparato di fonti che denunciavano lo scavo paziente e appassionato nel patrimonio dovizioso del diritto canonico classico.

Un'operazione culturale e tecnica di qualche rispetto, questa di D'Avack, che si pone perennemente in dialettica con la interpretazione di Pio Fedele⁽⁴⁴⁾, e che ha la pretesa di costruire un diritto canonico saldo nella sua intrinseca giuridicità, non interamente tributario del teologico, tributario invece della sua storia e recuperato a una certa misura d'autonomia, quella che poco sopra abbiamo paradossalmente qualificato come 'laicità'.

4. Ma se v'è un campo disciplinare in cui ingegno e intuizioni personali (presenti e operanti, per esempio, in *La Pira*) non restano sul piano d'un fatto isolato e parentetico (come per *La Pira*) ma diventano a Firenze progetto e scuola, è precisamente quello della storia del diritto medievale e moderno, uno sfaccettatissimo universo umiliato allora e ancora oggi dalla riduttiva dizione burocratica di 'Storia del diritto italiano'.

Non è certo con il primo occupante della cattedra nella nuova Facoltà che si realizza una tale felicità di idee e di azione. Di Giannino Ferrari Dalle Spade, passante frettoloso verso i lidi patavini, si può infatti soltanto lodare la profonda conoscenza del diritto bizantino⁽⁴⁵⁾; mentre del suo successore, Aldo Checchini, che insegna a Firenze fino al 1933, si deve unicamente constatare la varietà degli interessi e dei temi trattati, la propensione — come abbiamo detto poco sopra — per i profili teoretici e il

(44) Fedele è il grosso personaggio, che con alcune provocanti proposte scientifiche, agitò, in modo assolutamente benefico e fecondo, il terreno quieto dei canonisti. D'Avack polemizzò a più riprese con lui soprattutto in ordine alla *salus aeterna animarum* quale finalità dell'ordinamento canonico, al carattere pubblicistico di questo (come Fedele sosteneva), alla adesione interiore dei destinatari al contenuto delle norme canoniche. Su Pio Fedele vedi anche le minime indicazioni bibliografiche offerte nella nota 87 di p. 126.

(45) Su Giannino Ferrari Dalle Spade (Tregnano di Verona 1887-1943), che inaugura l'elenco dei docenti della 'Storia del diritto italiano' nella Facoltà e che si trasferirà tosto a Padova dove insegnerà fino alla morte, cfr. le notizie che offre A. CHECCHINI, *Giannino Ferrari Dalle Spade*, in *Annuario della Università di Padova*, a.a. 1946-47, Padova, 1947.

tentativo appassionato ma claudicante di ripensamenti della storia del diritto dietro grevi premesse metodologiche⁽⁴⁶⁾.

Chi venne dopo, Pietro Torelli, avrebbe potuto, per intelligenza nativa, per solidità di preparazione, per respiro culturale, incidere a fondo, ma la sua presenza nella Facoltà giuridica fiorentina si ridusse a due soli anni accademici, un transito tanto fugace da farci ritenere doveroso il ricordo ma indebita una sosta sull'uomo e sullo scienziato, che furono — l'uno e l'altro — di statura egregia⁽⁴⁷⁾.

Il progetto scientifico e la scuola si realizzano invece con il magistero di Francesco Calasso durato più di un quindicennio⁽⁴⁸⁾.

⁽⁴⁶⁾ Su Checchini cfr. più sopra, alla nota 33.

⁽⁴⁷⁾ Su Pietro Torelli (Mantova 1880-1948) si può oggi attingere ad alcune ampie e utili (perché documentate) commemorazioni: F. CALASSO, *Pietro Torelli*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, s. III, II (1948), ora in *Annali di storia del diritto*, IX (1965), *Scritti di Francesco Calasso*, p. 533 ss.; G. DE VERGOTTINI, *Pietro Torelli*, in *Rendiconti dell'Accademia delle Scienze di Bologna*, Classe Sc. Mor., s. V, III (1949/50), ora in *Scritti di storia del diritto italiano*, Milano, Giuffrè, 1977, p. 1397 ss.; U. NICOLINI, *Pietro Torelli*, in *Rassegna degli archivi di Stato*, XXVIII (1968), ora in *Scritti di storia del diritto italiano*, Milano, Vita e pensiero, 1983, p. 123 ss. Si aggiungono le pagine intelligenti e parimente documentate di U. SANTARELLI, *Pietro Torelli storico del diritto privato*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, X (1981), p. 221 ss. Può essere interessante qui rilevare, sulla scorta del Santarelli (op. cit., p. 231), che a Firenze, nel 1934, vide la luce in veste litografata uno dei 'corsi' di storia del diritto privato di poi stampati dal Torelli, e precisamente quello sulle 'persone', che tuttavia, in questa prima veste, si ampliava fino a ricomprendere anche una trattazione sulla famiglia (autonomizzata nei successivi libelli a stampa).

⁽⁴⁸⁾ Sul Calasso cfr. quanto abbiamo avuto occasione di precisare più sopra soprattutto sulla effettiva durata del suo insegnamento fiorentino (p. 121). Tra i molti ricordi ospitati nei più disparati fogli, giuridici e non, subito dopo la morte di questo grande personaggio, ci sembra particolarmente utile per l'evocazione e la comprensione dello scienziato e del docente la lettura delle righe scritte da due allievi: M. BELLOMO, *Una vita per il diritto*, in *Gli allievi romani in memoria di Francesco Calasso*, Roma, Edizioni dell'Ateneo, 1967; E. CORTESE, *Francesco Calasso*, in *Bullettino dell'Ist. di Diritto Romano 'Vittorio Scialoja'*, LXVIII (1965). Dello stesso Cortese si veda anche, per un inserimento dell'opera di Calasso nell'ambito della storiografia giuridica italiana, il recente lavoro di sintesi: *Esperienza scientifica - Storia del diritto italiano*, in *Cinquanta anni di esperienza giuri-*

Il suo temperamento di estroso meridionale⁽⁴⁹⁾ venato di aspirazioni razionalistiche, quella sua personalissima ruminazione dell'idealismo e, in particolare, della lezione di Croce, danno vita a una voce forse ideologicamente eclettica ma senza dubbio culturalmente libera e liberante. Vediamo brevemente di identificarne il timbro.

Non vocato alle dommatiche, abbastanza digiuno della grammatica tecnica dei giuristi, non ha mai avuto tuttavia una esitazione sull'appartenenza della storia del diritto al pianeta giuridico, l'ha sempre pensata — come insegnamento — ben all'interno d'una Facoltà di Giurisprudenza, strumento di formazione di studenti di legge⁽⁵⁰⁾. E giurista ha sempre voluto essere⁽⁵¹⁾, in

dica in Italia, Milano, Giuffrè, 1982. In questa ottica debbono essere rilette vari lavori di Bruno Paradisi, soprattutto *I nuovi orizzonti della storia giuridica* (1953), *Gli studi di storia del diritto italiano nell'ultimo cinquantennio* (1950), *Indirizzi e problemi della più recente storiografia giuridica italiana* (1971), tutti oggi ricompresi in *Apologia della storia giuridica*, Bologna, Il Mulino, 1973. Del Paradisi sarà, poi, utile confrontare l'ampio e documentato saggio critico su *Il problema del diritto comune nella dottrina di Francesco Calasso*, in *Il diritto comune e la tradizione giuridica europea*, Perugia, 1980.

⁽⁴⁹⁾ Calasso nasce a Lecce il 19 luglio 1904. Si spenge in Roma il 10 febbraio 1965.

⁽⁵⁰⁾ Sono, a questo proposito, estremamente istruttivi i temi scelti da Calasso per i suoi 'corsi' fiorentini. Mentre nell'a.a. 1935/36 le lezioni vertono — con impostazione tipicamente calassiana — sui problemi fondamentali dell'esperienza giuridica medievale e sono dedicate a 'Formazione e svolgimento storico del diritto comune', nel '36/37 il corso obbligatorio di 'Storia' studia 'Le Scuole di diritto e i lineamenti dello svolgimento storico del diritto privato all'epoca del diritto comune (sec. XI-XIX)' e quello facoltativo di 'Diritto comune' (che Calasso insegna per incarico) la 'Teoria dei patti'; nel '37/38, mentre quello di 'Storia' verte sul 'Sistema delle fonti del diritto comune', quello di 'Comune' approfondisce la 'Parte generale delle obbligazioni'; nel '38/39, mentre a 'Storia' si studia il 'Diritto privato. Obbligazioni', a 'Comune' si studia 'Il processo'; nel '39/40, a 'Storia' 'Le fonti' e a 'Comune' 'Il processo'; nel '40/41, a 'Storia' 'La famiglia' e a 'Comune' 'Il negozio giuridico'. Da un simile panorama si possono trarre alcune conclusioni: esigenza di misurarsi sul terreno storico-giuridico più tecnico, più impegnativo per il giurista, quello della storia del diritto privato e processuale; predilezione per alcuni temi — 'parte generale delle obbligazioni', 'negozio giuridico' — cui la tradizione culturale della giuri-

colloquio stretto coi colleghi di diritto positivo, da quando ancor giovane — con dovizia di risultati suggestivi — riviveva quale

stica occidentale ha sempre assegnato una cospicua, prevalente dimensione dogmatica.

Sia consentito di aggiungere che l'esplorazione da noi fatta tra le non molte carte di Calasso ancora esistenti nella sua casa romana e amovibilmente custodite da Melisenda Codignola Calasso convalida questo atteggiamento di fondo del Maestro. Al periodo di transizione fiorentino-romano, negli anni subito dopo il 1945, quando Calasso è già chiamato all'Università di Roma ma continua ad aver dimora e famiglia a Firenze e continua a insegnare a Firenze per incarico 'Diritto comune', appartengono due brogliacci informi ma significativi. Sette fogli, scritti a penna nel recto e nel verso, recanti lo schema di un 'Sommario storico del diritto privato italiano' fondato sul temperamento del metodo sistematico col metodo storico, con la seguente divisione in epoche: I - Le origini (sec. VI-XI); II - Il rinascimento (sec. XII-XV); III - L'età moderna (sec. XVI-XIX). Ma, soprattutto, tre fogli, scritti solo sul recto e recanti sul verso testi di ciclostilati USIS datati 21 febbraio 1946 e 3 giugno 1947, fogli datati da Calasso stesso 'estate 1947', recanti lo schema di un futuro (e mai realizzato) 'manuale' di 'Istituzioni di diritto comune'. Giova riportare qui lo schema redatto di suo pugno da Calasso, cui fanno seguito soltanto tre fogli scritti pienamente a mano, appena un avvio, appena un inizio, che vicende della vita dell'Autore impedirono poi di proseguire. Lo schema è il seguente: *Introduzione*: I - Il diritto comune; II - Svolgimento storico del diritto comune; III - La dogmatica del diritto comune e le basi della moderna scienza del diritto; IV - Il problema metodologico. Libro I *Nozioni fondamentali dogmatiche* - Sez. I *Il diritto e le sue partizioni*: I - Concetto del diritto; II - Le fonti del diritto; III - L'equità; IV - Delle partizioni del diritto in generale; V - Diritto naturale; VI - Diritto civile e diritto canonico; VII - Diritto comune e diritto particolare; VIII - Diritto pubblico e diritto privato; IX - Interpretazione del diritto; X - Partizione sistematica del diritto comune. Sez. II *I soggetti del diritto*. Sez. III *I negozi giuridici*. Sez. IV *La tutela dei diritti*. Libro III *I diritti reali*. Libro IV *Le obbligazioni*. Libro V *Le successioni*. Nello schema la consecuzione fra 'sezioni' e 'libri' non quadra; ma ciò non ha importanza. È importante invece che Calasso, anche se forse non possedeva tutti gli strumenti tecnici per realizzarlo, abbia sentito l'esigenza di costruire un 'manuale' di 'Istituzioni', cioè un sussidio didattico dove è prevalente la dimensione sistematica, dove il volto dell'esperienza giuridica è sorpreso in un complesso di istituti, ciascuno dei quali serba il suo assetto tecnico-giuridico e impegna il ricercatore storico del diritto in una analisi che con quell'assetto non può non fare i conti.

(⁵¹) Proprio in quanto maggiormente giurista, già al momento del concorso per trasferimento che vedrà vincitore Pietro Torelli (1933), è so-

criterio di interpretazione del tessuto socio-giuridico medievale l'ipotesi romaniana sulla pluralità degli ordinamenti⁽⁵²⁾ fino a quando, quasi vecchio, malgrado la sua povertà di arnesi appropriati, sceglieva, con una non-vigilanza che sottolineava però il suo desiderio di colloquio, come suo ultimo grosso banco di prova scientifico, quel 'negozio giuridico' su cui il dogmatismo più estenuato dei giuristi si era misurato in uno scialo gotico di guglie e di archi acutissimi⁽⁵³⁾. Dall'idealismo Calasso certamente non prese l'indifferenza e, di più, l'usuale insofferenza verso il diritto; anzi, ne ha perfettamente compreso l'autonomia all'interno della complessità del sociale, elevandolo però dalle miserie del quotidiano a dimensione essenziale d'una civiltà, fatto spirituale⁽⁵⁴⁾

stenuto da una parte dei Colleghi e dallo stesso *de cuius* Aldo Checchini. Nelle Carte Calasso, in una busta con sopra segnata l'indicazione 'Corrispondenza 1939', è conservata una lettera, datata 1° maggio 1933, inviata da Checchini a Calasso, nella quale si fa espresso riferimento ai dubbi sulla personalità di Torelli avanzati da alcuni membri della Facoltà e sottolineati dallo stesso Checchini: « In Facoltà si stanno delineando due correnti: la prima — che probabilmente finirà col prevalere — è orientata verso il Torelli (studioso, nel suo campo, autorevolissimo, oltre che anziano, ma... poco giurista); l'altra — impressionata dalle mie ripetute dichiarazioni che, per doti di ingegno, per fervore di attività scientifica, per indirizzo di studi, Ella è destinata ad un sicuro e brillante avvenire — sarebbe forse propensa a passar sopra all'anzianità e a chiamar Lei ».

⁽⁵²⁾ Ci riferiamo palesemente al 'corso', giustamente celebrato, di Calasso, che appare, in prima edizione, nella dimessa veste di dispense per gli studenti e con il titolo parimente dimesso 'Lezioni di storia del diritto italiano. Gli ordinamenti giuridici del Rinascimento', a Milano nel 1947, e in seconda edizione, come libro compiuto, sempre a Milano e sempre a cura dell'editore Giuffrè, nel 1949 con il titolo 'Gli ordinamenti giuridici del Rinascimento medievale'. Nitidissimo si disvela l'impianto teoretico, ed espresso è il riferimento alla grande revisione di Santi Romano, « una serrata critica i cui presupposti non possono, a nostro avviso, lasciare indifferente lo storico del diritto » (*Gli ordinamenti giuridici del Rinascimento medievale*, Milano, Giuffrè, 1949, p. 23). È da notare che già in 'corsi' precedenti — per esempio, in 'Storia e sistema delle fonti del diritto comune', che risale al 1938 — Calasso dimostra di aver letto e studiato, cita e applica il libretto di Romano.

⁽⁵³⁾ *Il negozio giuridico - Lezioni di storia del diritto italiano*, Milano, Giuffrè, I^a ed. parziale ad uso degli studenti 1957, II^a ed. definitiva 1959.

⁽⁵⁴⁾ L'espressione è usata dallo stesso Calasso al centro del titolo

perché espressione dello spirito più riposto d'un popolo o d'una esperienza storica.

Da qui l'abbandono degli alambicchi della vecchia analisi positivista che, nell'orizzonte più ristretto della storia locale, sezionava e catalogava elementi e fattori; da qui l'immersione del diritto — realtà compiuta e perfetta — all'interno di una raggiera illuminante di forze culturali, spirituali e strutturali. La libera voce di Calasso si era fatta liberatoria, additando alla giovane storiografia giuridica un campo aperto insofferente di confinazioni.

Si capisce che il discorso centrale di Calasso storico sia il 'diritto comune', una realtà proiettata 'in orbem terrarum' ⁽⁵⁵⁾, una realtà pluri-epocale che nasce nelle scaturigini carolingie e cammina fin quasi alle nostre spalle, e realtà per sua natura corale, fatta di pensiero soprattutto, di pensiero giuridico e di *doctores*, ma anche di giudici e di notai, ma dialetticamente congiunta con i diritti nazionali e locali entro la cornice di un grande sistema pluralistico, tutti « elementi di un unico sistema normativo », di una stessa « unità sistematica » ⁽⁵⁶⁾. La *scientia iuris*, quale coscienza riflessa dell'ordinamento, diventava — legittimamente per esperienze giuridiche extrastatali ed extralegislative come quelle studiate da Calasso — la fonte non esclusiva ma certamente la più evocativa, quella che permetteva in altissima misura la comprensione delle esperienze stesse; si ripeteva negli anni Trenta sul

della sua celebre prolusione romana tenuta il 19 gennaio 1946: *Il diritto comune come fatto spirituale* (ora in *Introduzione al diritto comune*, Milano, 1951).

⁽⁵⁵⁾ 'In orbem terrarum' è il titolo dell'ottavo saggio, con cui si chiude la raccolta: *Introduzione al diritto comune*, cit. Recentissimamente una raccolta di saggi calassiani è stata pubblicata a cura di Piero Fiorelli sotto una intitolazione (*L'unità giuridica dell'Europa*, Soveria Mannelli, 1985) che ben rispecchia l'orizzonte aperto ed ampio delle ricerche dello storico leccese. Opportunamente Fiorelli nella sua premessa ci avverte che, già nel 1945, come risulta dagli avvisi editoriali dell'epoca, Calasso si proponeva di stampare presso l'editore fiorentino Le Monnier un volume, restato tuttavia nei propositi dell'autore e dell'editore, recante un titolo identico. Era ed è sempre stato quello il suo orizzonte congeniale.

⁽⁵⁶⁾ F. CALASSO, *Il problema storico del diritto comune*, in *Studi di storia e diritto in onore di Enrico Besta*, Milano, Giuffrè, 1939, vol. II, ora in *Introduzione al diritto comune*, cit., pp. 117-118.

piano storiografico, e con singolare consonanza temporale, quel nesso vitale scienza-esperienza che è l'idea-forza della filosofia giuridica di Capograssi⁽⁵⁷⁾.

Se si pensa che, nella storiografia italiana, l'attenzione era stata e continuava ad essere tutta incentrata sulla prassi notarile e sulla legislazione in un malinteso amore di concretezza, con una esclusione pressoché totale di ricerche sul patrimonio dottrinale che restavano affidate a qualche romanista curioso e intelligente come il Brugi⁽⁵⁸⁾, si può capire quanto profonda mutazione Calasso abbia impresso in Italia agli studi storico-giuridici: il tavolo di lavoro dello storico del diritto si trasformava financo nei suoi strumenti più minuti.

Ne scaturiva un progetto che troviamo segnato — lo sappiamo — soprattutto nei moltissimi 'corsi', un progetto culturale e una scuola indissolubilmente legati. Le angustie uggiose del vecchio (e, per molti aspetti, benemerito) positivismo venivano superate; e superato era anche il formalismo tipico dei giuristi. Il rapporto fra diritto e vita storica era colto non come un urto tra forze contrastanti, o come un iato tra dimensioni appartenenti a piani diversi e distanziati. Il diritto riacquistava le sue linee connaturali di momento insostituibile della vita in tutta la gamma delle sue manifestazioni, un modo storico di esprimerla e anzi di garantirla nella effettività.

Qui stava il carattere liberatorio della lezione di Calasso e da qui promanò quella carica di suggestione che fece guardare a lui come all'uomo nuovo impegnato « ad aprire la nuova pagina » della storiografia giuridica⁽⁵⁹⁾.

⁽⁵⁷⁾ Pensiamo particolarmente a 'Il problema della scienza del diritto' che Giuseppe Capograssi pubblica nel 1937 (vedine ora la edizione curata da P. Piovani, nel 1962, quale primo volume della Collana 'Civiltà del diritto' dell'editore Giuffrè).

⁽⁵⁸⁾ Soltanto per il lettore non-giurista precisiamo qui che ci si intende riferire, nel testo, ai molti saggi che, tra Ottocento e Novecento, un romanista e civilista di grosse sensibilità e cultura, Biagio Brugi, andò dedicando alla scienza giuridica medievale e post-medievale (saggi poi raccolti nei due preziosi volumi: *Per la storia della giurisprudenza e delle Università italiane*, Torino, Utet, 1915 e *Per la storia della giurisprudenza e delle università italiane. Nuovi saggi*, Torino, Utet, 1921.

⁽⁵⁹⁾ Sono le precise parole usate, nell'ormai lontano secondo dopo-

5. Un'ultima sosta, prima del congedo, deve essere dedicata a quegli studi di diritto agrario, che trovano nella Firenze degli anni Venti il momento germinale, il loro sviluppo, la loro definitiva consolidazione.

È un'origine non accademica. La si può con ragione qualificare togata solo se si pensa alla toga forense, giacché è nello studio di uno straordinario avvocato, Giangastone Bolla, che prendon forma compiuta. Bolla⁽⁶⁰⁾ approderà infatti tardi ai gradini universitari ed eserciterà lungamente l'avvocatura fino alle soglie della vecchiezza: se si eccettua la parentesi, situata quasi all'inizio del secolo, di un breve insegnamento di legislazione forestale presso il Regio Istituto Superiore Forestale di Vallombrosa⁽⁶¹⁾, il suo primo incarico ufficiale risale al 1926 nel Regio Istituto Superiore Agrario e Forestale di Firenze appena allora costituito; soltanto nel 1933 può salire, nello stesso Istituto superiore, la cattedra di 'Principii di diritto agrario e legislazione rurale'.

È nel chiuso del suo studio legale, in mezzo alla sua attività di consulente bancario per l'organizzazione di un efficace servizio di credito agrario, è nella familiarità con Luigi Luzzatti, il grande mentore nella sua vita⁽⁶²⁾, che egli comincia ad avvertire il disagio per l'indistinzione civilistica, dove le esigenze particolari di particolari settori della vita economica non trovavano adeguata corrispondenza.

guerra, da Bruno Paradisi impressionato profondamente dal ripensamento calassiano (cfr. *Gli studi di storia del diritto italiano*, cit., p. 168).

⁽⁶⁰⁾ Su Giangastone Bolla basti rinviare a quanto ne ha ampiamente scritto Emilio ROMAGNOLI, *Giangastone Bolla, la sua opera, la sua Rivista*, in *Rivista di diritto agrario*, LI (1972).

⁽⁶¹⁾ Il suo fascicolo personale, presso l'Archivio dell'Università di Firenze, reca notizia di un incarico dal 1° agosto 1910 al 30 novembre 1912. Traccia più corposa di questo insegnamento è invece negli scritti di Bolla, ove è dato reperire due paginette intitolate: *Principi di diritto e legislazione forestale italiana - Schema del corso tenuto all'Istituto Superiore Forestale di Vallombrosa nell'Anno Accademico 1910-1911* (Corso ciclo-stilato), ora in G. BOLLA, *Scritti di diritto agrario*, Milano, Giuffrè, 1963, p. 1.

⁽⁶²⁾ Per le sue pionieristiche intuizioni in tema di cooperazione e di credito, che Bolla raccolse e consolidò nel campo della organizzazione economico-giuridica dell'agricoltura.

Il 'diritto agrario' prima ancora di essere l'oggetto di una conquista scientifica e d'una battaglia accademica è il frutto del ripensamento d'un pratico di gran rango alla luce dell'esperienza quotidiana. Come per i ripensamenti scientifici di Calamandrei e di Finzi, anche questa riflessione trova la sua occasione propizia nella officina fiorentina dei primi venti anni del secolo; come per quelli anch'essa consegue la prima ospitalità tra le stanze d'uno studio professionale fiorentino, ma è più scardinata da movimenti culturali e da vincoli universitari, nasce dal basso come affioramento di domande precise della vita economica. Si aggiunga un altro dato: nel solco di una tradizione, che sappiamo antica e autorevole, trova un ambiente congeniale nella vecchia Accademia dei Georgofili, che sarà sempre vicina a Bolla nella realizzazione delle sue molteplici iniziative.

Il merito di Bolla fu di avere occhi ed orecchi attenti, di capire che la grande architettura della codificazione civile modellata su un individuo astratto, ben rinserrato nella cintura dei suoi diritti soggettivi ma pensato avulso dai condizionamenti strutturali, doveva esser verificata alla luce delle mille esigenze d'un mondo in trasformazione; che, d'altronde, il Codice di commercio non era tale da soddisfare le domande d'una realtà agraria connotata da dati strutturali tipici (coltivazione e produzione agraria) e da innumerevoli motivazioni tecniche altrettanto tipiche.

Il carattere del Codice civile del 1865, dove i soggetti avevano un tratto statuario nella loro inqualificazione economica, personaggi generici dalla attività perfettamente fungibile, era il segno d'una civiltà giuridica di stampo 'fisiocratico'⁽⁶³⁾ che doveva cedere il passo a una maggior commistione fra Stato, diritto, economia, a un maggiore inquinamento delle onnivalenti costruzioni civilistiche da parte delle diverse e specifiche situazioni fattuali. L'unitarietà del diritto civile, unitario perché disegnato su modelli disincarnati, e pertanto necessariamente unitari, doveva frantumarsi in base alle differenti attività di individui in carne e

⁽⁶³⁾ Una simile qualificazione, un po' sommaria ma efficace, è spesso usata da Bolla per contrassegnare l'età del liberalismo economico (cfr., *exempli causa*, *Il problema giuridico della terra*, ora in *Scritti di diritto agrario*, cit., p. 682).

ossa e soprattutto alle differenti strutturazioni del reale; e doveva vanificarsi la distinzione ulpiana fra diritto privato e pubblico incapace d'essere il supremo principio ordinatore del moderno 'diritto sociale' (64).

A un diritto civile coniato per un soggetto-modello Bolla cominciò a contrapporre, nel suo disegno, un diritto agrario plasmato sull'empiria delle cose; a una costruzione basata sul soggetto e scritta per lui egli proponeva di sostituire un osservatorio invertito, che partisse invece dalla cosa, dalla sua *utilitas* oggettiva; e sempre più insistentemente parlava della *res frugifera*, cioè della cosa inserita in un meccanismo vitale di produzione, come del momento dinamico di tutta la problematica agraristica. Ma la *res frugifera* non è la cosa oggetto passivo anonimo e inqualificato, mera ombra dei poteri del soggetto sovrano; è, al contrario, una realtà condizionante che reca in sé regole autonome primordiali ordinate alla sua *utilitas*, cioè all'essenza economica della cosa stessa. Il soggetto poteva — forse, doveva — esserle sacrificato (65).

Lo *ius proprium* — come si esprimeva Bolla —, che si andava delineando, era tuttavia da sorprendere più tra le pieghe non scritte della codificazione che nel suo sistema positivo, da costruire — come insieme di istituti concreti — al di là della stessa codificazione civilistica. In attesa d'una legge organica per l'agricoltura — che è la grande istanza di tutto il discorso di Bolla dagli inizi fino alla morte — il diritto agrario non poteva affermare se stesso che assumendo una dimensione per buona parte extra-legislativa: era il prodotto della natura delle cose (66), dettato dal

(64) Il pensiero bolliano attinge già la sua maturità nell'ampia monografia 'Del sistema ipotecario in rapporto del credito fondiario per l'agricoltura', pubblicata a Firenze nel 1921 (vedila ora in *Scritti di diritto agrario*, cit., p. 21 ss.). Il riferimento al diritto agrario come realtà riottosa a essere ricompresa nella distinzione ulpiana è a p. 25).

(65) È il pensiero che domina le due esposizioni programmatiche di Bolla 'L'ordinamento giuridico dell'agricoltura e le sue nuove esigenze sistematiche' (1933) e 'Il « fondo » nei suoi aspetti giuridici' (1935), ora in *Scritti di diritto agrario*, cit., rispettivamente a pp. 221 e 281.

(66) Si veda l'espresso richiamo alla 'natura delle cose' nel saggio *Il « fondo » nei suoi aspetti giuridici*, cit., p. 307.

sottofondo tecnico, con una matrice eminentemente consuetudinaria.

Se v'è un discorso monotonamente ripetuto, è quello che fa perno sulla funzione autonomamente creatrice della consuetudine, sulla necessità di raccogliere un *corpus* di usi agricoli, sull'esigenza primaria di studiare, analizzare, sistemare il linguaggio multiforme e puntuale che ne emergeva⁽⁶⁷⁾. Era per Bolla l'arma principale della sua battaglia contro le invadenze civilistiche; e il suo diritto agrario ne usciva fortemente autonomizzato.

Ma parlar di realtà consuetudinaria significava cogliere nella storicità il valore essenziale di quella realtà normativa. Centrare il discorso teoretico sulla consuetudine, se, per un verso, portava al risultato di una adesione singolare ai particolarismi tecnico-strutturali, per l'altro, conduceva alla elaborazione d'un ordinamento giuridico plasticissimo che correva nel tempo senza innaturali cesure, coscienza riflessa d'una storia che viveva se stessa nell'arricchimento continuo dell'esperienza. Il passato non appariva come l'inutile bagaglio di curiosità e di erudizione che proponeva il diritto civile codificato; il passato si mescolava al presente, nella continuità del divenire consuetudinario, con una non rinunciabile funzione interpretativa.

L'« Archivio 'Vittorio Scialoja' per le consuetudini giuridiche agrarie e le tradizioni popolari italiane », che per merito di Bolla appare nel 1934, fu, al di là delle dichiarazioni programmatiche, la testimonianza concreta del tentativo di costruzione extra-statale del diritto agrario: un diritto fondiario-consuetudinario, che trovava la sua proiezione ineliminabile nel fondo, perché nel fondo, nella non equivocità delle cose, era scritta la sua regola costituzionale rappresentata dalla consuetudine; perché nel fondo tutto si leggeva in termini di continuità, e passato e presente si legavano nel nesso vitale della consuetudine; un passato che si faceva presente senza rinnegarsi. Alla antistoricità del diritto civile codificato Bolla opponeva la storicità del diritto agrario, come

⁽⁶⁷⁾ Fin dal 1924 Bolla lancia l'idea de 'La raccolta nazionale delle consuetudini agrarie' (è il titolo di un suo intervento, ora in *Scritti di diritto agrario*, cit., p. 195 ss.), redigendo e diffondendo un questionario, progettando e organizzando archivi provinciali di raccolta dell'enorme materiale.

al monismo legislativo opponeva una visione pluralistica delle fonti imperniata sulla consuetudine, radicata col tramite della consuetudine non soltanto nella economia ma soprattutto nel costume⁽⁶⁸⁾.

A questo nodo di intuizioni si accompagnava via via un crescendo di iniziative che fanno di Firenze la culla autentica degli studi gius-agraristici. Ripercorriamone le tappe più salienti: nel 1922 la fondazione della 'Rivista di diritto agrario'; nel 1934 la promozione dello 'Archivio Vittorio Scialoja'; nel '35 l'organizzazione del Primo Convegno Nazionale di diritto agrario, cui seguono nel '37 il secondo, nel '52 il terzo. Dal suo angolo appartato della Facoltà fiorentina di scienze agrarie, nella quale resterà sempre incardinato senza mai passare alla Facoltà giuridica, Bolla, grazie alle sue indubbie capacità organizzative, chiama a raccolta e riesce ad avere intorno a sé, nei suoi fogli e nei suoi congressi, i giuristi più colti e più preparati. E un lavoro enorme e spesso pregevole si va accumulando⁽⁶⁹⁾.

Pur tra polemiche, pur tra indifferenze, pur tra irrisioni, un progetto prendeva consistenza. Chi guarda oggi con distacco a questo intreccio di attività organizzative e di presenza scientifica potrebbe divertirsi ad enumerare le ingenuità culturali e i fraintendimenti sparsi, le approssimazioni e, se vogliamo, le disinvolture tecnico-giuridiche di cui sono gremiti gli scritti di Bolla. Ma sarebbe

⁽⁶⁸⁾ Nel decennio di vita dell'*Archivio* (l'ultimo numero risale al 1942) non sono infatti soltanto dei giuristi che vengono chiamati da Bolla a collaborare, ma altresì sociologi, storici, etnologi, folcloristi.


⁽⁶⁹⁾ La collaborazione scientifica alla 'Rivista di diritto agrario' fu spesso di qualità egregia; basta pensare ai nomi di Brugi, di Filippo Vassalli, di Vittorio Scialoja, di Vivante, di Arcangeli, di Bonfante, di Calisse, di Carnelutti, di Ferrara, di Leicht, di Pugliatti, di Alfredo Rocco, di Solmi, di Zanobini, e via dicendo. Nel Primo Congresso Nazionale furono relatori, tra gli altri, Ascarelli, Finzi, Bassanelli, Ferrara, mentre fra gli autori di comunicazioni spiccano Calamandrei, Cesarini Sforza, Cicu, Leicht, Panunzio, Pugliatti, Santoro Passarelli; nel Terzo, alla prolusione di Carnelutti, seguono relazioni di Mortati, di Pugliatti, di Andrioli, di Nicolò. Il successo di questo émpito organizzativo si colse, poi, nel 1952, nella raccolta di scritti: 'Il trentennio della Rivista di diritto agrario'; un successo che si affermava per la qualità scientifica dei contributi (è da ricordarne uno, magistrale, di Capograssi), oltre che per la considerevole quantità.

un'elusione, una fuga dalla responsabilità di valutare il progetto nella sua interezza e il grande problema che vi sottostava. Quel problema è una emersione storica, non un artificio. Il sapere intuitivo di Bolla, fatto di sensibilità e di lungimiranza, aveva mille claudicanze 'grammaticali', ma era riuscito a cogliere nel segno. Lo storico deve convenire che l'evolversi del pensiero giuridico riposa assai più su queste intuizioni forti e grezze che non sui ricami dei puristi. Altrimenti è proprio il senso del divenire che rischia di sfuggirgli⁽⁷⁰⁾.

Con il rapido cenno a Bolla, un giurista che opera a Firenze fuori della Facoltà di Giurisprudenza ma che era giusto ricordare come momento di rilievo di una riflessione giuridica che trova in Firenze e nel suo clima culturale il proprio terreno di elezione, crediamo che si possano chiudere le scarse pagine dedicate alla protostoria della Facoltà fiorentina.

Pagine senza dubbio troppo scarse, colme di omissioni che appaiono ingiuste e ingiustificate per docenti e scienziati che, a lungo e degnamente, vi insegnarono e studiarono tra il 1924 e il 1950, che avrebbero quindi meritato una menzione o più d'una menzione. Avendo però rifiutato la strada dell'inventario diligente e avendo scelto quella del disegno di un volto essenziale — l'unico che corrispondesse allo spirito di questo volume — abbbiam dovuto restringere lo sguardo a quei momenti e a quei personaggi che, dalla loro cattedra fiorentina, avevano elevato una voce incisiva, ben al di là della fiorentina provincia, sul tessuto delle grandi correnti circolanti del pensiero giuridico. Singoli episodi e singoli attori hanno avuto per noi qualche interesse soltanto se, deponendo la loro fragile individualità, si sono inseriti con sicurezza nella cultura giuridica italiana del Novecento.

⁽⁷⁰⁾ Per una varia valutazione dell'opera di Bolla si mettano a confronto M. GIORGIANNI, *Il diritto agrario tra il passato e l'avvenire*, in *Rivista di diritto agrario*, XLIII, 1964); ROMAGNOLI, *Giangastone Bolla, la sua opera, la sua Rivista*, cit.; P. GROSSI, *Il momento storico-giuridico nella elaborazione dottrinale dell'autonomia del diritto agrario*, in *Rivista di diritto agrario*, LI (1972); N. IRTI, *Le due scuole del diritto agrario*, *ibidem*, LIV (1975).



INDICE DEI NOMI DI PERSONA

- ABBONDANZA, Roberto, 96.
AGOSTI, Giorgio, 91, 92.
AGOSTINO, Sant', 106.
ALBRECHT, Wilhelm Eduard, 178.
ALESSANDRETTI, Guido, 181.
ALFIERI di Sostegno Carlo, 3, 6, 14,
24, 56, 59, 61, 67, 68, 69, 70,
71, 72, 73.
ALFONSO (DE LIGUORI), Sant', 152.
ALLEGRETTI, Umberto, 141.
AMARI, Michele, 39.
ANDREUCCI, Ferdinando, 15, 18, 35,
40, 41, 43, 54.
ANDRIOLI, Virgilio, 194, 220.
ANZILOTTI, Antonio, 15.
ANZILOTTI, Dionisio, 75.
ARCANGELI, Ageo, 220.
ARDIGÒ, Roberto, 92.
ARISTOTELE, 106, 169, 201.
ASCARELLI, Tullio, 220.
ASCOLI, Alfredo, 132, 174.
ASQUINI, Alberto, 195.
ASTENGO, Carlo, 55.
ASTUTI, Guido, 143.
- BARBEYRAC, Jean de, 30.
BARILE, Paolo, 194.
BARSANTI, Olinto, 16.
BARTOLO da Sassoferrato, 26.
BASSANELLI, Enrico, 220.
BASTOGI, Pietro, 68.
BECCARIA, Cesare, 25, 148, 149, 151,
152, 159.
BELLAVITE, Luigi, 32.
BELLOMO, Manlio, 210.
BENSA, Paolo Emilio, 66, 132.
- BENTHAM, Jeremy, 25.
BERTELLI, Luigi (Vamba), 91, 92.
BERTOLINO, Alberto, 95.
BESTA, Enrico, 214.
BETTI, Emilio, 89, 90, 99, 100, 204.
BIANCHI BANDINELLI, Ranuccio, 95.
BINANTI, Luigino, 80.
BIONDI, Pompeo, 111.
BOBBIO, Aurelia, 81.
BOBBIO, Norberto, 93, 149.
BOLLA, Giangastone, 185, 216, 217,
218, 219, 220, 221.
BOLOGNA, Giovanni, 6.
BOLOGNA, Pietro, 6.
BONAINI, Francesco, 18.
BONFANTE, Pietro, 198, 220.
BONGHI, Ruggero, 47.
BOSELLI, Paolo, 61.
BOZZI, Paolo, 81.
BRACALI, Pietro, 46.
BRANCHI, Tommaso, 6.
BRINI, Giuseppe, 179.
BRUCKER, Gene, 10.
BRUGI, Biagio, 205, 215, 220.
BRUNETTI, Giovanni, 67, 73, 82, 84,
87, 88, 89, 90, 110, 186, 194.
BRUNIALTI, Attilio, 73.
BRUNORI, Ernesto, 109.
BUDRIO, Antonio da, 3, 8.
BUFALINI, Maurizio, 18, 39, 40, 41,
48.
BUONAMICI, Francesco, 17, 47.
BUONARROTI, Cosimo, 4.
- CAIANI, Luigi, 153.
CALAMANDREI, Ada, 93.

- CALAMANDREI, Piero, IX, x, xv, 37, 64, 76, 77, 78, 83, 84, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 129, 130, 131, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 165, 166, 168, 179, 193, 194, 207, 217, 220.
- CALAMANDREI, Rodolfo, 64.
- CALAMARI, Giuseppe, 15.
- CALASSO, Francesco, IX, x, XII, XIV, xv, 95, 96, 97, 98, 99, 102, 115, 121, 122, 123, 124, 168, 205, 206, 207, 210, 212, 213, 214, 215.
- CALDERONI, Mario, 79, 80, 81, 82, 83, 169, 170, 172, 174.
- CALISSE, Carlo, 220.
- CALOGERO, Guido, 159.
- CAMMARATA, Angelo Ermanno, 88, 90.
- CAMMEO, Federico, IX, XII, 78, 87, 88, 89, 96, 99, 100, 108, 109, 110, 111, 114, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 146, 155, 168, 193, 194, 198.
- CANDIAN, Aurelio, 143.
- CAPEI, Pietro, 10, 17, 30.
- CAPOGRASSI, Giuseppe, 165, 215, 220.
- CAPPELLETTI, Mauro, x, 109, 113, 143, 147, 150, 194.
- CAPPONI, Gino, 15, 16, 18, 19, 43, 68.
- CAPRIOLI PICCIALUTI, Maura, 96.
- CARAMELLA, Alberto, 108.
- CARMIGNANI, Giovanni, 7, 9, 10, 17, 22.
- CARNACINI, Tito, 194.
- CARNELUTTI, Francesco, 108, 131, 132, 145, 157, 165, 194, 220.
- CARPI, Umberto, 13, 14, 16, 30.
- CARRARA, Francesco, 7.
- CASSESE, Sabino, xv.
- CAVAGLIERI, Arrigo, 75.
- CECCUTI, Cosimo, 39.
- CESARINI SFORZA, Widar, 220.
- CELASCO, Carlo, 111.
- CHECCHINI, Aldo, 205, 209, 210, 213.
- CHIAVACCI, Gaetano, 95.
- CHIMIRRI, Bruno, 64.
- CHIOVENDA, Giuseppe, 89, 113, 134, 144, 155.
- CIAMPINI, Raffaele, 21, 30, 31.
- CICALA, Francesco Bernardino, 75, 88, 89.
- CICU, Antonio, 220.
- CINO da Pistoia, 63.
- COBDEN, Riccardo, 20.
- COCHRANE, Eric, 11.
- CODIGNOLA, Ernesto, 95.
- CODIGNOLA CALASSO, Melisenda, x, 212.
- COGLIOLO, Pietro, 73.
- COLI, Ugo, xv, 88, 94, 111.
- COLTELLINI, Agostino, 11.
- COMPARETTI, Domenico, 65.
- CONDILLAC, Etienne Bonnot de, 25.
- CONFORTI, Leopoldo, 145, 157.
- CONTICINI, Pietro, 10.
- COPPINO, Michele, 51.
- CORDIÈ, Carlo, 109.
- CORRADINI, Enrico, 79, 91, 180.
- CORSI, Francesco, 196.
- CORTESE, Ennio, 210.
- COVIELLO, Nicola, 204.
- CREDARO, Luigi, 63, 66.
- CREMONA, Luigi, 62.
- CROCE, Benedetto, 94, 169, 211.
- CROME, Karl, 132, 138.
- CUGIA, Stanislaw, 95.
- CUJAS (Cujacio), Jacques, 26.
- CURCIO, Carlo, 67.
- CUTURI, Torquato, 67, 75.
- DALLA VOLTA, Riccardo, 56.
- DAL PANE, Luigi, 19.
- DAL PRA, Mario, 80.
- DANEO, Edoardo, 63, 66.
- D'ANNUNZIO, Gabriele, 79.

- D'AVACK, Pietro Agostino, ix, x, xv, 95, 115, 124, 125, 126, 127, 168, 205, 206, 207, 208, 209.
 DEL GIUDICE, Vincenzo, 87, 94, 124, 125, 126, 204, 207.
 DEL LUNGO, Isidoro, 65.
 DEL ROSSO, Federigo, 10, 17, 27, 41, 42, 43.
 DEL VECCHIO, Alberto, 75.
 DEL VECCHIO, Giorgio, 122.
 DENTI, Vittorio, 194.
 DE PANGE, Jean, 107.
 DE RUGGIERO, Guido, 149.
 DE SARLO, Francesco, 94.
 DE VERGOTTINI, Giovanni, 210.
 DEVOTO, Giacomo, 92, 95.
 DI GALASSO, Alfonso, 5.
 DIONISIO TRACE, 201.
 DONDI, Angelo, 112.

 EICHHORN, Karl-Friedrich, 178.
 EUCLIDE, 201.

 FABBRINI, Fabrizio, 199.
 FADDA, Carlo, 132.
 FALCHI, Antonio, 88.
 FALCO, Mario, 125, 126.
 FEDELE, Pio, 126, 127, 206, 207, 209.
 FERDINANDO II (granduca di Toscana), 5.
 FERDINANDO di Lorena (primogenito di Leopoldo II), 17.
 FERRARA, Francesco, 75, 88, 89, 220.
 FERRARA, Francesco jr., xv, 127, 195, 196.
 FERRARI, Silvio, 125, 205.
 FERRARI DALLE SPADE, Giannino, 87, 209.
 FERRARIS, Angiola, 13.
 FERRINI, Contardo, 199.
 FICINO, Marsilio, 11.
 FIERLI, Gregorio, 41.
 FINZI, Aldo, 79.
 FINZI, Enrico, ix, x, xii, xiv, xv, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 87, 91, 92, 94, 95, 108, 109, 111, 129, 130, 131, 168, 169, 170, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 193, 194, 203, 217, 220.
 FIORELLI, Piero, 214.
 FIORILLO, Lilla, 99.
 FONTANELLI, Carlo, 71, 72, 74.
 FORTI, Francesco, xii, 3, 6, 9, 14, 15, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 35, 42, 50, 74.
 FORTI, Ugo, 67, 75, 131.
 FRANCHETTI, Augusto, 75.
 FROSINI, Vittorio, xiv.
 FRULLANI, Emilio, 42.

 GABBA, Carlo Francesco, 68, 73, 81, 90.
 GAIO, 101, 190.
 GALANTE GARRONE, Alessandro, 91, 92, 93.
 GALEOTTI, Leopoldo, 6, 9, 15, 18, 22, 68.
 GARIN, Eugenio, 39, 80, 92, 101.
 GEMELLI, Agostino, 118.
 GENTILE, Giovanni, 147.
 GERBER, Carl Friedrich, 178.
 GHIRON, Mario, 177, 181.
 GIARRÈ, Massimiliano, 73.
 GIERKE, Otto von, 107, 108, 178.
 GIORGETTI, Giorgio, 21.
 GIORGIANNI, Michele, 221.
 GIORGINI, Giovan Battista, 41.
 GISMONDI, Pietro, 125.
 GORI, Agostino, 15.
 GRANDI, Dino, 145, 155, 157.
 GROCCO, Pietro, 65.
 GROSSI, Paolo, xiv, 221.
 GROZIO (VAN GROOT), Ugo, 107.
 GUARNACCI, Carlo, 32.
 GUASTINI, Riccardo, 91.

 HAURIUO, Maurice, 30, 107.
 HEUSLER, Andreas, 178.

 JAEGER, Nicola, 162.

- INVITTO, Giovanni, 99.
 IRTI, Natalino, 221.
 KELSEN, Hans, 107.
 KRÜCKMANN, Paul, 176.
 KRÜGER, Paul, 115.
 LAFFRICHI, Luigi, 6, 8, 50, 51, 54, 73.
 LAMANNA, Paolo Eustachio, 94.
 LAMBRUSCHINI, Raffaello, 18, 31, 36.
 LAMENNAIS, Félicité-Robert de, 46.
 LAMPORECCHI, Ranieri, 41.
 LANDI, Ottavio, 25.
 LANDUCCI, Leonida, 19.
 LA PIRA, Giorgio, ix, x, xi, xii, 90, 95, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 168, 198, 199, 200, 202, 203, 204, 209.
 LAZZERI, Alessandro, 11.
 LEICHT, Pier Silverio, 121, 220.
 LEOPARDI, Monaldo, 19.
 LEOPOLDO II (granduca di Toscana), 3, 4, 6.
 LESSONA, Carlo, 76, 77, 78, 110, 144.
 LESSONA, Carlo jr., x.
 LESSONA, Silvio, 111, 131, 194.
 LEVASTI, Arrigo, 101.
 LEVI, Alessandro, 88, 92, 207.
 LIEBMAN, Enrico Tullio, 194.
 LIMENTANI, Adele, 92.
 LIMENTANI, Ludovico, 92, 93, 94, 169.
 LOCKE, John, 25.
 LOMBARDIA, Pedro, 205.
 LOPEZ de OÑATE, Flavio, 143, 149, 152, 163.
 LORENZONI, Giovanni, 94.
 LUCHINI, Odoardo, xii, 24, 36, 50, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74.
 LUZZATTI, Luigi, 216.
 MANTEGAZZA, Paolo, 65.
 MANTELLINI, Giuseppe, 55.
 MARCHI, Teodosio, 75.
 MARGIOTTA BROGLIO, Francesco, 126.
 MARI, Adriano, 15, 40.
 MARINONI, Mario, 75.
 MARIOTTI, Filippo, 40, 66.
 MAROI, Fulvio, 188.
 MARRUCCHI, Piero, 101.
 MARTINI, Ferdinando, 3.
 MARX, Karl, 154.
 MARZUCCHI, Celso, 15, 16, 17, 18, 22, 34, 35, 41, 43, 48.
 MATTEUCCI, Carlo, 45.
 MAZZEI, Fioretta, 103.
 MAZZONI, Guido, 65.
 MAZZUOLI, Fausto, 46, 47, 48.
 MERCADANTE, Francesco, 99.
 MERCI, Cesare, x, 111.
 MICHELI, Gian Antonio, 194.
 MIELE, Giovanni, 194.
 MILANESI, Vincenzo, 80.
 MILIGI, Giuseppe, 99, 100.
 MILL, John Stuart, 169.
 MIRA, Giovanni, 93.
 MIRRI, Mario, 21.
 MITTERMAIER, Karl Joseph Anton, 34.
 MOMMSEN, Theodor, 115.
 MONDOLFO, Anita, 109.
 MONDOLFO, Rodolfo, 152.
 MONTANELLI, Giuseppe, 15.
 MONTESQUIEU, Charles de, 25, 151.
 MOR, Carlo Guido, 205.
 MORI, Francescantonio, 6, 7, 22.
 MORTARA, Ludovico, 66, 134.
 MORTATI, Costantino, 194, 220.
 MOUNIER, Emmanuel, 165.
 MURATORI, Ludovico Antonio, 151, 152.
 MURRAY, Roberto, 83.
 NAENDRUP, Hubert, 176.
 NANI, Cesare, 76.
 NAPOLEONE I, 190.
 NARDINI, Carlo, 9.

- NENCIONI, Giovanni, 113, 114, 156, 157, 162.
NERI BADIA, Pompeo, 5.
NICOLINI, Ugo, 210.
NICOLÒ, Rosario, 220.
NIGRO, Mario, 136.
NISCO, Nicola, 46.
NISTRI, Silvano, 101.
NOFERI FINZI, Adelia, x.
NUVOLONE, Pietro, 83.
- OJETTI, Ugo, 79.
ORESTANO, Riccardo, 30, 112.
ORLANDO, Vittorio Emanuele, 73.
OTTOKAR, Nicola, 5.
- PALMA, Luigi, 73.
PANATTONI, Giuseppe, 15, 16, 32, 33, 34, 38.
PANCRAZI, Pietro, 93, 149, 152, 159.
PANUNZIO, Sergio, 220.
PAOLI, Cesare, 75.
PAOLI, Giulio, 83, 88, 111.
PAOLI, Ugo Enrico, 94.
PAPINI, Giovanni, 80, 82, 94, 101.
PAPINI, Vincenza, 16, 23.
PARADISI, Bruno, 211, 216.
PASINI, Valentino, 46, 47.
PASQUALI, Giorgio, 93, 94.
PASSERINI, Napoleone, 65.
PAZZAGLI, Carlo, 21.
PEGNA, Mario, 56.
PEKELIS, Alessandro, 111, 112.
PEROZZI, Silvio, 87.
PERUZZI, Ubaldino, 53, 54.
PICCIOLI, Mario, 113.
PIERACCIONI, Dino, 99.
PIETRO LEOPOLDO (granduca di Toscana), 5, 7, 12, 20, 24, 25, 26.
PINI, Gaetano, 73.
PINI, Napoleone, 15, 16, 35, 46, 47, 48.
PIO XII, 167.
PIOVANI, Pietro, 215.
PLATONE, 106, 201.
- POGGI, Enrico, xi, 16, 18, 20, 23, 28, 36, 41, 42, 44, 45, 46, 48.
POGGI, Girolamo, 3, 15, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 41, 42, 74.
POLACCO, Vittorio, 66.
POSSENTI, Vittorio, 118.
PREZZINER, Giovanni, 4, 5.
PREZZOLINI, Giuseppe, 79, 80, 91, 147.
PUCCIONI, Giulio, 39.
PUCCIONI, Giuseppe, 6, 7, 8, 45, 46, 48, 49, 50.
PUGLIATTI, Salvatore, 99, 100, 101, 102, 115, 116, 120, 188, 198, 203, 220.
PUGLIESE, Giovanni, 194.
- QUARTIERI, Lorenzo, 9.
QUASIMODO, Alessandro, 99.
QUASIMODO, Salvatore, 99, 100.
QUEIROLO, Giovanni Battista, 65.
- RAFFAELLI, Guido, 157.
RANELLETTI, Oreste, 132.
RATTI, Umberto, 198.
REDENTI, Enrico, 145, 157.
REGNOLI, Oreste, 32.
RENARD, Georges, 107.
REPETTI, Emanuele, 18.
RICASOLI, Bettino, 43, 44, 51, 68.
RICCI, Lapo de', 18, 36.
RICCOBONO, Salvatore, 122, 198.
RIDOLFI, Carlo, 73.
RIDOLFI, Cosimo, 15, 18, 31, 36, 39, 40, 41, 44, 46, 48, 51.
ROCCO, Alfredo, 220.
ROMAGNOLI, Emilio, 216, 221.
ROMAGNOSI, Gian Domenico, 16, 18, 25, 30, 47, 54.
ROMANO, Francesco, 197.
ROMANO, Salvatore, xv, 112, 168, 195, 196, 197.
ROMANO, Santi, 30, 75, 132, 145, 196, 213.

- RONCHI, Carla, 12, 14.
 ROSADI, Giovanni, 21, 22, 62, 64, 66.
 ROSELLI, Carlo, 56.
 ROSSI, Ernesto, 93.
 ROSSI, Guido, 73.
 ROUSSEAU, Jean-Jacques, 25.
 RUFFINI, Francesco, 126.
 RUSSO, Luigi, 93, 159.
- SALANDRA, Antonio, 63.
 SALUTATI, Coluccio, 11.
 SALVAGNOLI, Vincenzo, 16, 18, 19, 22, 25, 27, 30, 43, 45, 46, 48.
 SALVATORELLI, Luigi, 93, 149.
 SALVEMINI, Gaetano, 79, 93, 94.
 SALVESTRINI, Arnaldo, 14.
 SANMINIATELLI, Luigi, 36, 50, 51, 54, 73.
 SANTARELLI, Umberto, 210.
 SANTORO PASSARELLI, Francesco, 220.
 SANTUCCI, Antonio, 80.
 SATTA, Salvatore, 165.
 SCADUTO, Francesco, 73, 124.
 SCARAMUZZI, Franco, ix.
 SCHIAPARELLI, Luigi, 75.
 SCIALOIA, Vittorio, 219, 220.
 SERPIERI, Arrigo, 93, 94.
 SERVIO SULPICIO, 200.
 SESTO PEDIO, 199.
 SEVERI, Flaminio, 41.
 SIOTTO PINTOR, Manfredi, 94.
 SISMONDI, Jean-Charles-Leonard Simonde de, 9.
 SMITH, Adam, 25.
 SOLMI, Arrigo, 145, 152, 220.
 SORDI, Bernardo, 131, 140.
 SPAGNESI, Enrico, 3.
 SPADOLINI, Giovanni, 6, 67, 68, 71.
 SPAVENTA, Silvio, 136.
 SUAREZ, Francisco, 107.
 SUPINO, David, 67.
- TABARRINI, Marco, 6, 16, 18, 30, 41.
 TAGLIACOZZO, Enzo, 79.
 TALAMANCA, Mario, 204.
 TAMASSIA, Nino, 205.
 TARELLO, Giovanni, 112.
 TEILHARD de CHARDIN, Pierre, 103.
 TILLI, Antinesca, x.
 TOCQUEVILLE, Alexis de, 98.
 TOMMASO D'AQUINO (San), 106, 118.
 TORELLI, Pietro, 210, 212, 213.
 TOSCANELLI, Nello, 65.
 TRAVERSARI, Ambrogio, 11.
 TREVES, Piero, 17.
- UBALDI, Angelo degli, 3, 8.
- VAILATI, Giovanni, 79, 80, 81, 82, 83, 169, 172, 174, 201.
 VALERI, Giuseppe, 87, 89, 94, 111, 127, 195.
 VASSALLI, Filippo, 220.
 VATTEL, Emmerich de, 107.
 VENEZIAN, Giacomo, 77.
 VERDROSS, Alfred, 107.
 VERONESE, Giuseppe, 66.
 VICO, Giambattista, 25.
 VIEUSSEUX, Giampietro, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 27, 28, 32, 35, 75.
 VIGNI, Maria, x.
 VILLARI, Pasquale, 65, 68, 75.
 VIRGILI, Filippo, 103, 115, 199.
 VITORIA, Francisco de, 107.
 VITTA, Cino, 75.
 VITTORIO EMANUELE II, 51.
 VIVANTE, Cesare, 195, 220.
- WENGER, Leopold, 117.
 WINDSCHEID, Bernard, 132.
- ZANICHELLI, Domenico, 75.
 ZANOBINI, Guido, 194, 220.
 ZUCCAGNI ORLANDINI, Attilio, 48, 49.

INDICE SOMMARIO

Premessa	<i>pag.</i> v
--------------------	------------------

PARTE PRIMA

IL SENTIERO SEPOLTO

1. Gli studi giuridici 'universitari' in Firenze agli estremi del Granducato: una traccia, e nulla più	3
2. Intellettuali e giuristi nel progetto fiorentino di rinnovamento	8
3. Uno stile 'fiorentino' di giurista: Girolamo Poggi e Francesco Forti	21
4. Officina fiorentina di metà Ottocento: 'La Temi'; la 'Accademia dei Nomofili'	31
5. La Sezione di studi legali dell'Istituto di Studii Superiori Pratici e di Perfezionamento: un'occasione mancata	39
6. La cosiddetta 'Scuola di giurisprudenza' di Firenze	49
7. Il volto giuridico della 'Scuola di scienze sociali' di Carlo Alfieri	67
8. Preistoria d'una Facoltà giuridica: officina fiorentina del primo Novecento	74

PARTE SECONDA

CRONACHE D'UNA INAUGURAZIONE UN CARATTERE PER LA NUOVA FACOLTA' GIURIDICA

1. Anno 1924: inaugurazione d'una Facoltà giuridica	87
2. Un carattere per la nuova Facoltà: scienza giuridica e passione civile	91

	<i>pag.</i>
3. Scienza giuridica e passione civile: la testimonianza di Giorgio La Pira	99
4. Ancora sul carattere della nuova Facoltà: scienza giuridica e pratica del diritto	108
5. Ancora sul carattere della nuova Facoltà: scienza giuridica e insegnamento	112
6. Scienza giuridica e insegnamento: la singolare esperienza lapiriana	115
7. Scienza giuridica e insegnamento: in particolare, di Calasso e di D'Avack	121

PRESENZE SIGNIFICANTI

1. Federico Cammeo: il volto 'tecnico' d'un progetto 'politico'	129
2. Calamandrei e l'assillo della legalità	142
3. Enrico Finzi: il sapere giuridico come definizione	168

PARTE TERZA

PROTOSTORIA DELLA FACOLTÀ GIURIDICA FIORENTINA

1. I privatisti: in particolare di Francesco Ferrara junior e di Salvatore Romano	193
2. La stagione romanistica di Giorgio La Pira	198
3. La riflessione canonistica. Pietro Agostino D'Avack	204
4. Storici del diritto. Francesco Calasso	209
5. Giangastone Bolla e la 'autonomia' del diritto agrario	216
Indice dei nomi di persona	223

UNIVERSITÀ DI FIRENZE
CENTRO DI STUDI
PER LA STORIA DEL PENSIERO GIURIDICO MODERNO

PUBBLICAZIONI

QUADERNI FIORENTINI

« Per la storia del pensiero giuridico moderno »

Vol. 1 (1972), 8°, p. 486

Vol. 2 (1973), 8°, p. 798

Vol. 3-4 (1974-75) - Il « socialismo giuridico ». Ipotesi e letture, due tomi in 8°,
p. 1041

Vol. 5-6 (1976-77) - Itinerari moderni della proprietà, due tomi in 8°, p. 1140

Vol. 7 (1978) - Emilio Betti e la scienza giuridica del Novecento, 8°, p. 648

Vol. 8 (1979), 8°, p. 564

Vol. 9 (1980) - Su Federico Carlo di Savigny, 8°, p. 590

Vol. 10 (1981), p. 584

Vol. 11-12 (1982-83) - Itinerari moderni della persona giuridica, due tomi in 8°,
p. 1200

Vol. 13 (1984) 8°, p. 782

Vol. 14 (1985) 8°, p. 646

Vol. 15 (1986) 8° (in preparazione)

BIBLIOTECA

« Per la storia del pensiero giuridico moderno »

**1 LA SECONDA SCOLASTICA NELLA FORMAZIONE DEL DIRITTO
PRIVATO MODERNO**

Incontro di studio - Firenze, 17-19 ottobre 1972

Atti, a cura di Paolo Grossi

(1973), 8°, p. 484

2 Mario Sbriccoli, CRIMEN LAESAE MAIESTATIS

Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna

(1974), 8°, p. 399

3 Pietro Costa, IL PROGETTO GIURIDICO

Ricerche sulla giurisprudenza del liberalismo classico

Vol. I: Da Hobbes a Bentham

(1974), 8°, p. XIII-414

- 4 Mario Sbriccoli, **ELEMENTI PER UNA BIBLIOGRAFIA DEL SOCIALISMO GIURIDICO ITALIANO**
(1976), 8°, p. 169

- 5 Paolo Grossi, « **UN ALTRO MODO DI POSSEDERE** »
L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica post-unitaria
(1977), 8°, p. 392

- 6/7 Franz Wieacker, **STORIA DEL DIRITTO PRIVATO MODERNO**
con particolare riguardo alla Germania
Trad. di Umberto Santarelli e di Sandro A. Fusco
Vol. I (1980), 8°, p. 560
Vol. II (1980), 8°, p. 429

- 8 Maurizio Fioravanti, **GIURISTI E COSTITUZIONE POLITICA NELL'OTTOCENTO TEDESCO**
(1979), 8°, p. 432

- 9 Peter Stein-John Shand, **I VALORI GIURIDICI DELLA CIVILTÀ OCCIDENTALE**
Trad. di Alessandra Maccioni
(1981), 8°, p. 465

- 10 Gioele Solari, **SOCIALISMO E DIRITTO PRIVATO**
Influenza delle odierne dottrine socialistiche sul diritto privato (1906)
Edizione postuma a cura di Paolo Ungari
(1980), 8°, p. 259

- 11/12 **CRISTIANESIMO, SECOLARIZZAZIONE E DIRITTO MODERNO**
A cura di Luigi Lombardi Vallauri e Gerhard Dilcher
(1981), 8°, p. 1527

- 13 **LA «CULTURA» DELLE RIVISTE GIURIDICHE ITALIANE**
Atti del Primo Incontro di studio - Firenze, 15-16 aprile 1983
A cura di Paolo Grossi
(1984), 8°, p. VI-198

- 14 Franco Todescan, **LE RADICI TEOLOGICHE DEL GIUSNATURALISMO LAICO**
I. Il problema della secolarizzazione nel pensiero giuridico di Ugo Grozio
(1983), 8°, p. VIII-124

- 15 Emanuele Castrucci, **TRA ORGANICISMO E « RECHTSIDEE »**
Il pensiero giuridico di Erich Kaufmann
(1984), 8°, p. XIV-202

- 16 Pietro Barcellona, **I SOGGETTI E LE NORME**
(1984), 8°, p. IV-204

- 17 Paolo Cappellini, SYSTEMA IURIS
I. Genesi del sistema e nascita della « scienza » delle Pandette
(1984), 8°, p. XII-638
- 18 Luca Mannori, UNO STATO PER ROMAGNOSI
I. Il progetto costituzionale
(1984), 8°, p. XII-656
- 19 Paolo Cappellini, SYSTEMA IURIS
II. Dal sistema alla teoria generale
(1985), 8°, p. XII-416
- 20 Bernardo Sordi, GIUSTIZIA E AMMINISTRAZIONE NELL'ITALIA LIBERALE
La formazione della nozione di interesse legittimo
(1985), 8°, p. 483
- 21 Pietro Costa, LO STATO IMMAGINARIO
Metafore e paradigmi nella cultura giuridica fra ottocento e novecento
(1986), 8°, p. IV-476
- 22 STORIA SOCIALE E DIMENSIONE GIURIDICA - STRUMENTI D'INDAGINE E IPOTESI DI LAVORO
Atti dell'Incontro di studio - Firenze, 26-27 aprile 1985
A cura di Paolo Grossi
(1986), 8°, p. VIII-466
- 23 Paolo Grossi, STILE FIORENTINO
Gli studi giuridici nella Firenze italiana - 1859-1950
(1986), 8°, p. xv-230
- 24 Luca Mannori, UNO STATO PER ROMAGNOSI
II. La scoperta del diritto amministrativo
(in corso di stampa)